IL DRITTO, E IL FATTO

DELLA CAPACITA' A POSSEDERE DE' COLLEGJ DELLA COMPAGNIA DI GESU'

DIMOSTRATO

IN RISPOSTA

A PIU' ALLEGAZIONI IN CONTRARIO PRODOTTE.

IN NAPOLI MDCCLXIII.
NELLA STAMPERIA RAIMONDINA.

Devotam Majori Dei Gloriæ promovendæ, adjuvandæque proximorum ſaluti Societatem a S. Ignatio Confeſſore ſub Salvatoris noſtri JESU nomine, auſpicioque conſtitutam, ſicuti Eccleſiæ Dei utiliſſimam operam navare, ita ex præſcripto ſapientiſſimarum Legum, & Conſtitutionum ab eodem Beato Inſtitutore ipſi traditarum, a duobus, & ultra ſæculis feliciter, rectiſſimeque gubernari compertum habemus.

BENEDICT. XIV.
In Bulla Devotam
Anno M. DCC. XLVI.

INTRODUZIONE

Via tenuta nel Saggio di ragioni dato in luce.

D una caufa quanto nuova, e ancor non udita in verun foro, tanto del pari grande, e oggidì famigerata, qual è quefta, *fe i Collegj de' Gefuiti in vigor dell' Iftituto loro fien capaci d' acquiftare, e poffedere;* il Contradditor del Sorano Collegio per una tal bizzarra ufcita diede l'anno fcorfo la moffa. Ma fe le ragioni in contrario addotte non eran per la debolezza da temerfi; non eran nè anche per l'apparenza da trafcurarfi. Si vide però ufcito a luce un *Saggio di ragioni*, colle quali la capacità, quanto ad acquifti, del Collegio di Sora, e degli altri fimili a quello, fi dimoftrava. Il titolo fteſso di *Saggio* da fe dava ad intendere, trattarvifi le ragioni con brevità: e però fenza quella pienezza, che può l'argomento, e la diverfità delle obbiezioni fomminiftrare. E fu quefto sì certamente il fin propoftofi in quello, di metter fuora con metodo tanto di luce, quanto baftaſse a moftrar il vero; ma per

 iftu-

iſtudio di brevità ſenza laſciarſi dietro alle ſvariate oppoſizioni. Qual uomo, che a notte buja con alla mano la fiaccola va riſchiarando la via, perchè altri ci veda, e non inciampichi: nè poi ſi arreſta ad ogni tratto per avviſar chi vien dietro, che lì ci è un foſso, e lì un inciampo: baſtando quel ſolo lume a chi ha occhi, e pon mente, per avvertirlo d'ogni mal paſso.

Altra via che ſi tiene nella preſente Scrittura.

Tal via di cercar la verità, ſeguendo i raggi di quella luce nativa, onde ogni vero riſplende; è ſenza dubbio la più brieve. Anzi è ben anche la più propria degli ſpiriti retti, e ſinceri, che ſdegnan fermarſi troppo a ſvolger que' nojoſi inviluppi di artifizj, e cavilli, che il vero ricoprivano, e 'l rubbavano alla viſta. Ma coſa ci farem noi, quando il Contraddittore non ne riman ſoddisfatto; perchè non vede chiamate ſegnatamente ad eſame le ſue, com'ei ſe le appella *dimoſtrazioni*, come altri le ſtima *cavillazioni*; io, qual nome debbanſi avere, me'l taccio per ancora, ſperando, che il decorſo lo faccia chiaro: Ma coſa, dico, con eſsolui ci faremo? Coſa con parecchi altri, che per non ſofferir la briga di applicar que' principj nel *Saggio* dimoſtrati, e trarne le conſeguenze, e ſciorre le obbiezioni, vorrebbon la materia ſnocciolata? Converrà dare sì qualche maggior pienezza alle ragioni de' Collegj; sì qualche contrappoſizion più attenta a' motivi dell'Avverſario. Or noi, per farlo, entriam col favor divino a ricalcare un tal ſentiero, nè agevole certamente, nè brieve; ma ciò non oſtante ben raſsodato, e ſicuro. E perchè veggaſi quanto abbiamo in diſegno d'incontrare le oppoſizioni dell'Avverſario; da queſte medeſime ci ſtudieremo di trarre, e l'ordine delle coſe, e maggior luce ancora ad una verità, che per due Secoli e più

ſi è

si è riconosciuta nel Mondo, come una delle più limpide, nè a verun dubbio soggetta.

Nè però creda veruno, che delle falsità, delle svifte, de' non leggieri abbagli, che esporremo, pretendiam noi di far carico ad ogni modo al nostro Contradditore. L' equità ci detta il contrario. Egli si è trovato nel premuroso, nè lieve impegno di esaminare, anzi di riformare, se così piaccia a Dio, un Religioso Istituto, colla sventura di non averlo mai letto. Sinceramente egli di ciò assicura ciascheduno de' suoi lettori, al *num.* 126.: e lor dice, *di non aver avuto mai sotto gli occhi nè le Costituzioni, nè i decreti delle Congregazioni* (1), e val quanto dire, le parti più rilevanti dell' Istituto. E' vero, che talor egli *da alta pietà* mosso (che Dio gliene renda bene) rimprovera gl' introdotti abusi, e richiama all' abbandonata osservanza (*n.* 8.) e talor anche *colle loro Costituzioni alla mano* (*n.* 93.) si fa ad istruire de' lor doveri i Gesuiti, quasichè apertone il volume, il tenga a' lor guardi rivolto; esponendone i sensi, e le voci, che o non sanno, o non intendono (2). Ma ognun vede, ch' egli

Discolpa dell' Oppositore, per non aver mai vedute le Costituzioni, di cui scrive.

(1) Perchè non gli è riuscito di aver tra le mani l'Istituto; vuole far credere, che tal libro sia un *Arcano*. Ma se sia un Arcano; può conoscerlo dalle diciannove Edizioni, sinor pubblicatene. I Catalogi delle più antiche, e rinomate Biblioteche il registrano. I più celebri Canonisti, e Giureconsulti ampiamente il comentano, specialmente su la povertà de' Collegj, che possiedono in comune, e delle Case Professe, che non possiedono. Un Fagnano, un Marta, un Menochio, un Card. de Luca, ed altri ne fan fede agli occhi di ognuno. Non so, se altro Religioso Istituto abbia tali Caratteri, e sia in tante mani.

(2) Quì mostrandosi *colle Costituzioni alla mano*, riporta poi solamente un che chiama decreto della I Congrega-

egli se'l dice sol per figura rettorica : giacchè con molta sincerità ci fa sapere *che non ha avuto egli sotto gli occhi nè costituzioni, nè decreti di Congregazioni* . E bisogna credergli, aggiungo io, poichè n' è digiuno a segno, che imbattutosi in un volumetto col titolo di *Moniti segreti della Compagnia* (3), quasi già avesse in quelli una scoperta di arcane Regole, e Costituzioni dell' Ordine, ne rapporta fedelmente un paragrafo al *num.* 19. in compruova del suo dire. Nulla sapendo, com'è da credere, ch' egli con ingiuria de' più saggi Tribunali produceva un de' più sciocchi libricciattoli, che solo ha di rimarchevole, l' essere infame: ed in più luoghi con più diverse giuridiche sentenze condannato, or come maledico, or com' empio, or come di calunnie ripieno.

L' Oppositore cita il libello de' Moniti segreti, *come fussero Regole della Compagnia.*

Ma è tuttavia ciò per l' addotta ragione da condonarsi, con tutto quel di simile, che per or si tralascia. Noi, anzichè imputarlo a colpa, ne rileviamo a nostra, e a comune istruzione, a quanti rischi espone un impegno di trattar di un Istituto, che non si è mai nè letto, nè *avuto sotto gli occhi*.

Tanto non ha notizia delle Costituzioni.

E affinchè una sì rilevante istruzione penetri ancor più, è da riflettere, che in un aringa di *riforma di un Istituto* nelle poche volte, che citansi alcuni squarci di

Arreca egli anche testi calunniosi.

gazion Generale, senza additare nè numero, nè luogo. In verità non è decreto, nè di prima, nè di altra Congregazione. E' un passo tratto dal *cap.*1 *n.*2, dell' *Esame* premesso da S. Ignazio alle Costituzioni, che nulla fa al caso. Gran perizia dell' Istituto richiedesi, ad incontrar le sole citazioni, di chi non ha mai nè pur veduto l'Istituto.

(3) Su le ree qualità di questo libello, le menzogne, l' empietà, che contiene, e su le diverse condanne uscitene, è da vedersi Alfonso Huylenbroucq nelle sue Vindicazioni al *Cap. VI pag.* 121. dell' edizion di Brusselles del 1715.

di Costituzioni; talune pur ve n' ha, in cui l'Autore ha l' infelicità di riportarne i testi sì stranamente guasti, e svisati, che no'l volendo, anzichè riformar altri, truovasi egli complice delle più nere calunnie. Diamo un cenno della prima citazione, che ne fa su le prime pagine della sua *Prevenzione;* giacchè di altre citazioni di simil sorte ci riserbiamo a far parola a suo luogo, quando saremo a ciò dall'argomento istesso condotti.

Primo testo calunnioso dall' Oppositore recato.

Nella sua *Prevenzione* adunque fa uso delle Costituzioni di S.Ignazio a provare: e che mai? Che il Generale può con lettere Patenti dare un'ampia facoltà a' Sudditi per far de' contratti; e con lettere segrete limitare tal facoltà, e ristringerla. Ma possibile, che ciò siaci nelle Costituzioni di un Santo Fondatore? Sì, egli ce'l truova: *e colle Costituzioni appunto alla mano* ci addita il *Cap. I della Parte II*: ove trattandosi della facoltà di licenziar dalla Compagnia, che ha il Generale, e può ad altri ancor comunicare (1), soggiugnesi,

(1) Il 1. Cap. della Parte II ha questo titolo: *Qui dimitti (e Societate) possint, & per quos?* Esponendovisi al *n.* 2. a chi compete tal facoltà, dicesi: *Dimittendi facultas in primis ad universam Societatem pertinet: . . . Eadem erit penes Præpositum Generalem.... Penes reliquos e Societate tantum erit hujus facultatis, quantum ei a Capite collatum fuerit.* Quì il Santo Fondatore aggiunse una Nota, o Dichiarazione, la qual sola ha trovata, com'è da credere, il Contraddittore, senza il Testo precedente. La nota è: *Quamvis Præpositus Generalis in patentibus literis ad Præpositos particulares missis amplissimam eis facultatem impertiat*. Qual facoltà? di far contratti? no certamente. Ciò vedesi anche dalla ragione, che si adduce: *Quo magis Subditi eosdem venerentur, & humiliores, ac submissiores se exhibeant*. Indi siegue: *Nihilominus tamen per secretas literas hæc potestas contrahi, prout videbitur, & limi-*

gnesi, che può talor comunicarla ben ampia *in lettere patenti*, *in patentibus literis;* affinchè a tal Superiore sieno i Sudditi più subordinati, e sottomessi. Ma poi con segrete istruzioni, per *secretas literas*, come si pratica ne' mandati, e nelle commesse, può egli apporre, perchè non sieguane abuso, i dovuti limiti: e disegnar le restrizioni ad un prudente uso convenevoli. Ma quì non c' è sillaba di contratti: nè in in questa *Parte II* di Costituzioni trattasi di contratti giammai. Non importa. Il Contraddittor vi truova, che il Generale in *patentibus literis amplissimam facultatem impertit;* e che *per secretas literas hæc potestas contrahi*, & *limitari poterit:* e tanto a lui basta per dirci, che possa il Generale con inganno il più frodolento in vigor delle Costituzioni di S. Ignazio deluder la pubblica fede, e imposturar ne' contratti. Ma non è questa un' illusione, che si fa al Pubblico? Non una calunnia, che s' impone alle Costituzioni di un Santo Fondatore? No, no'l condanniamo prima di udir sue discolpe; e le udiremo, dopo esposta altra citazion simile, quivi anche soggiunta.

Si dimostra il calunnioso abbaglio.

Volge egli dunque lo sguardo alla *Parte IX* delle stesse Costituzioni: e quivi al *Cap.* 3 vi legge, che può anche il Generale, dopo comunicata la facoltà di agir ne' contratti; o approvare a suo arbitrio, o rescindere i contratti, che i suoi Commissionati abbian fatti.

Altro testo di Costituzioni addotto con pari falsità.

Mirabil potestà, non per anche in niun personaggio udita; conciossiachè sia ella una potestà superiore ben anche al sagro inviolabil vincolo, con cui il natural Di-

mitari poterit. Qual potestà? *Potestas contrahendi?* E con chi si ha quì a far de' contratti? Con tanta fidanza passa in calunnia una nota, perchè appunto non si è avuto sotto gli occhi il testo.

Diritto lega, e ſtringe gli umani contratti. Sorge però talento ad ognuno, di udire con quali formole mai tal incredibil potere ſi comunichi dalle Coſtituzioni di un Ordine. Ecco. S'è egli quì finalmente imbattuto il noſtro Avverſario in una citazion fedele; e con fedeltà pari ne traſcrive le voci tutte, che meritano l'attenzion di chi legge. *Parte IX. Conſt. Cap.3. num.20.* Trattaſi quì appunto della poteſtà *præcipiendi in virtute Sanctæ Obedientiæ*, che ha il Generale, e può a' ſubordinati Superiori comunicare. Si dice, ed egli il riporta, che *Generalmente* (1) *può egli a tutti comandare in tutte quelle coſe, che riguardano il fine, che la Compagnia ſi è propoſto della perfezion propria, e dell'ajuto de' Proſſimi*. Lodato Iddio! e dove ſon quì i contratti? Piano, dic' egli: udite ciocchè ſiegue; ſiegue così: *E benchè agli altri ſubordinati Prepoſiti, Viſitatori, o Commiſſarj comunichi tal ſua facoltà; potrà egli ſempre o approvare, o annullare ciocchè eſſi avran fatto: e in tutto ſtabilire, quelche gli parrà meglio: e dovraſſi ſempre a lui preſtare ubbidienza, e riſpetto, come a colui, che tien le veci di Geſucriſto*. Ma Dio buono! Chi ha traſcritte, e a noi ripete voci sì chiare; è poſſibile, che nel traſcriverle, e nel leggerle, non le abbia egli

Si dimoſtra l'abbaglio notabile del Contraddittore.

B ca-

(1) *Generatim loquendo in rebus omnibus, quæ ad propoſitum Societati finem perfectionis, & auxilii proximorum, ad gloriam Dei faciunt, omnibus præcipere in obedientiæ virtute poſſit. Et quamvis aliis inferioribus Præpoſitis, vel Viſitatoribus, vel Commiſſariis ſuam facultatem communicet, poterit tamen approbare, vel reſcindere, quod illi fecerint, & in omnibus, quod videbitur conſtituere: & ſemper ei obedientiam, ac reverentiam, ut, qui Chriſti vices gerit, præſtari oportebit. Conſtit. Parte IX cap.3. n.20.*

capite! Possibile, che in un dettato di spirituale, e religiosa ubbidienza vi abbia traveduti contratti, de' quali non vi truova nè nome, nè rapporto, nè sillaba? Eh no: vi legge, che ben può il Generale *rescindere* ciocchè han fatto i subordinati Superiori nell' uso della comunicata facoltà *præcipiendi in virtute Sanctæ Obedientiæ:* e senza consultare almeno un Vocabolario, non che il passo intero, che per tutto suona Ubbidienza; tanto a lui basta per assicurarne con mirabil franchezza, che possa dunque il Generale *rescindere* i Contratti, ad onta di ogni umana, divina, e natural legge: e il possa in vigore della potestà conferitagli da tal Costituzione di S. Ignazio. Non sarei io per crederlo; se co' miei occhi no'l leggessi. Tanta è l'illusione, che scorgo farsi alla pubblica fede: tanto il marchio calunnioso, onde infamasi contra ogni legge tra noi Cattolici la santità di tali Costituzioni: riconosciuta da un General Concilio, e da diciannove Sommi Pontefici, e dalla Chiesa tutta nel lungo corso di più di due Secoli.

Si dà luogo alle discolpe di tali abbagli.

Ma diamo quì luogo alle discolpe del Contraddittore; dacchè, ed è dovere, e si è da noi promesso. Le sue discolpe sono, come in parte argomentiamo, in parte udiam dire, *che non avendo avuto egli mai sotto gli occhi*, siccome confessa, *nè le Costituzioni, nè i Decreti delle Congregazioni*; ciocchè egli adunque o di Costituzioni, o di Congregazioni ne rapporta, non è mai citazion sua, è sibbene d'altrui. Ed è tutto di qua, di là carpito da que' varj spezzoni, che ha per ventura trovati in libelli usciti di là da Monti, che come preziosi anecdoti ha tostamente adottati; congratulandosi anche *colla felicità de' nostri tempi, che gli ha dal profondo segreto disseppelliti* (*pag.* 4.) Ricchissimo tesoro per verità! ma egli non sel

sa-

ſapeva, che, ſiccome alle anticaglie appunto, che ſi cavan di ſotterra, cui manca il naſo, cui la teſta, e cui le gambe; così que'paſſi ſono dove tronchi, dove ſviſati, dove in iſtrane guiſe ſtravolti. Ond'è, ch'egli quì, ed altrove trovato ſi è a parte ancor di calunnie, che egli non credeva giammai, nè immaginava. Ragion vuole però, che uſiam noi la facilità con eſſo lui, di ammettere queſta ſua, qualunque ella ſiaſi, ſcuſa, e diſcolpa. E ſebbene una cieca fidanza in maldicenti libelli mal ſi confà alla ſerietà, e gravità del Foro, e al riſpetto dovuto a'Tribunali più ſagri; non vorremo tuttavia chiamar lui reo di un delitto, che nell'origine almeno non è in verità tutto ſuo. Ma nell'adottarſi è divenuto ſuo ſol ne' nuovi caratteri, e nella credulità ancor forſe, e nell' impegno per la ſua cauſa.

La diſcolpa non cade su l'illazione per l'incapacità de' Collegj.

Come far tuttavia a traſportare una tal diſcolpa de' teſti traſcritti dalle carte altrui, anche all'illazione, che il Contraddittor ne deduce per l' incapacità de'Collegj de' Geſuiti a poſſedere? Tale illazion diviene in verità tutta, e pienamente ſua, almeno per quanto ne appariſce; nè in verun modo traſcritta è da'libri ancor maledici contro a'Geſuiti: e non veggiamo però, come poterne altrui dar carico. Egli è ben vero, che il ſolo dirſi, che avendo tante penne, che ſi ſono aguzzate contro all' Iſtituto, e al viver de' Geſuiti, ſempre ommeſſo un tal punto; ſia un grande argomento ad affermare, che abbianlo dunque rimirato come un punto, nè pure a cavilli eſpoſto. Non è credibile, che o niun rifletteſſe mai, o che riflettendovi, traſcuraſſe un tema sì intereſſante, e ſpecioſo, che ha rapporto alle pretese ricchezze de' Geſuiti. Ha ben egli il Contraddittore preveduto il pregiudizio, che quindi naſceva contra di ſe, e contra la novità di tal ſua illazione. E per non farla comparire in tutto nuova, e interamen-

L' Oppositore or vuole antica tal illazione, or nuova.

mente sua; par che studiasi talora di farla credere antica (1) *num.* 43. Ma sapendo pur egli, che antica realmente non è; lasciasi cader dalla penna, che in verità essa è azion tutta nuova, nè mai ne'Tribunali tutti del Mondo ancora udita (2) *n.*118.: e fin anche confessa, che

(1) *Num.*43. sospetta, *che i nostri Maggiori han pensato alla sua maniera*. E su quale pruova? su di una decisione del S.R.C. nel 1643. presso Staibano nella *risolut.* 97. *n.*4. la quale è simile al presente caso, come la pietra all'uovo. Ecco il fatto senza raggiri. Trattavasi, se un Gesuita Professo fosse capace di una sostituzione ereditaria; e se per lui potesse pretendervi il Collegio di Chieti, ove egli risedeva. Staibano addusse contro, la Parte VI delle Costituzioni al *cap.* 2. *n.* 12. (giacchè le avea egli, nè credevale già *arcano*, *o mistero*) Ivi S. Ignazio fa una legge propria del suo Istituto, che siccome i Professi sono incapaci a possedere, così in comune, come in particolare: nel modo istesso, *Non solum particulares Professi, vel Coadjutores formati hæreditariæ successionis non erunt capaces; verum nec Domus, aut Ecclesiæ, nec Collegia eorum ratione*. Essendo adunque quel tale già Professo, non potea, nè egli, nè per lui il Collegio di Chieti pretendere alla succession ereditaria. Se il nostro Avversario, come trovò presso Staibano la citazion delle Costituzioni, *Ut colligitur ex Constit. d. Societ. part.* 6. *c.* 2. §. 12.; così avesse ivi trovato il testo, o avute sotto gli occhi le Costituzioni per leggervi le addotte parole, potea risparmiar carta, e fatica, e anche i suoi sospetti su i nostri Maggiori.

(2) *Num.* 118. immemore forse, che la decisione da Staibano recata al 1643. era di tanto posteriore non che alla VI Congregazione, che nel 1608. autorizò a suo dire la possession de' Collegj; ma molto più posteriore all'antichità di tal abuso, com'egli il chiama, (*n.*119.) quasi introdotto sei anni dopo la fondazion della Compagnia: giacchè da quell'anno ciò riporta l' Orlandino da lui addotto *n.*119. Immemore, dico, forse di tuttociò, ci asserisce, che il posseder de' Collegj *tirò innanzi*, per-

che oggi la prima volta vien chiamata a giudiziario eſame (*n.* 143.). In ſomma or ſembra di metterla in riputazion di antichità: e diſcaricarſi per tal modo dalla taccia di nuove intrapreſe; or non rifiuta di rivolgere la novità iſteſſa animoſamente a qualche ſua lode, ed a sfogo del ſuo zelo, com' egli dice, ed a gloria del ſuo Dio (*pag.* 9. *&c.*). Ciò ſtante non ſapendo più noi, ſe della novità di ſue intrapreſe formi egli per ſe un ſoggetto o di gloria, o di biaſimo; ſoſpendiamo su di ciò le noſtre ſollecitudini a cercarne diſcolpe. E paſſiamo anzi con util maggiore a proporre l'idea, che dalle ſue oppoſizioni, qualunque ſieno, venghiamo a trarre della preſente Scrittura.

I D E A

Della contraria, e della preſente Scrittura.

Si riducono le oppoſizioni a due Claſſi.

CI conviene quì ridurre a metodo le oppoſizioni del Contraddittore: lode in lui altrettanto deſiderata, quanto era neceſſaria per l'ordine, e per la chiarezza. Le ripartiremo intanto in due Claſſi: e ſaran le due Parti di queſta ſcrittura. Altre riguardano il dritto; altre il fatto della capacità de' Collegj de' Geſuiti a poſſedere.

Le oppoſizioni, che rimirano il Dritto de' Collegj, formano il piano a queſta prima Parte.

Le oppoſizioni, che riguardano il dritto, e che ci ſommini-

perchè non ancora era venuta l' occaſione di ridurſi queſto punto ad eſame giudiziario, per l' intereſſe di chi avrebbe voluto impedire un nuovo acquiſto. Ma l'occaſione intanto ce l'avea egli additata in Chieti: e ſe ne potevano additare di altre in diverſi Tribunali. Ad ogni modo non è dunque vero, *che i noſtri Maggiori han penſato, come lui: ſe prima di lui nè pure l' occaſione era ancor venuta;* ſenza la quale chi può ſapere de' loro penſieri? Vediamo bensì noi i fatti de' noſtri Maggiori del tutto contrarj.

niſtrano gli argomenti per la Prima Parte; riduconſi per poco dall' Avverſario a queſto unico tema, che ſi prefigge a provare: cioè *Che tutte le caſe della Compagnia deſtinate agli Eſercizj dell' Iſtituto, tra i quali vuol, che vi ſieno le ſcuole d' ſecolari: ſe in eſſe non vi ſia il Noviziato, o lo Studentato della Compagnia; tutte ſono incapaci ad acquiſtare, e poſſedere. n.* 42.

Le oppoſizioni pajon varie.

Un tal tema, ſe ſi ſta a voci, al dir del Contraddittore, ha *irrefragabili argomenti*, *chiariſſime pruove*, e quante dimoſtrazioni può aver mai pronte un Euclide. Ma perocchè le voci magnifiche, delle quali ſi fa pompa, ſon frondi, e non frutti: e velano, anzi che riſchiarino il vero, che cercaſi: molto più, dove ſi aggiugne confuſion di dire, che gran coſe promette, poche ne imprende, tutte di qua di là ripete, e neſſuna mai ne dichiara pienamente; ond'è, che nella mente di chi legge ſi forma come un nugolo oſcuro, che di tutto il fa dubitare, e di nulla riſolvere. Perciò noi facendoci a ſveſtir degli apparenti, e de' minacciosi vocaboli le pruove del Contraddittore, ed inſiem richiamandole all' ordin ſuo; oſſerviamo in primo luogo, che quaſi tutte ſi appoggiano su di alcune voci, che da ſe ſole poſſono comparire ambigue nella Formola dell' Iſtituto, che S. Ignazio preſentò a due Sommi Pontefici Paolo III, e Giulio III, e fu da eſſo loro approvata. Tal Formola, non mai ben inteſa, ſempre tronca, e in varj aſpetti non ſuoi rimeſſa ad ora ad ora in veduta, forma il ſuo primo Paragrafo: e diviene argomento a provare, che *il fine della povertà nella Compagnia, è appunto l' eſeguirſi con queſta povertà le Opere dell' Iſtituto*. Ad un dire sì ſtrano rieſce la povertà a mezzo, e a fine di ſe medeſima, per un filoſofare non per anche udito; ſenza intanto ſpiegarſi mai, ſe parliſi di po-

Ma riduconſi ad alcune voci, che da ſe ſole pajono ambigue di Paolo III.

povertà a tutti i Regolari Ordini comune, ovver della mendicità propria delle Religioni o in tutto, o in parte sol Mendicanti (1). Or in seguela nel secondo paragrafo l'istessa svisata Formola passa a trasformarsi *in tutte le Bolle Pontificie, che hanno approvato l'Istituto per la povertà da osservarsi in tutte le Case, nelle quali si fosse eseguito, esentandone i soli Studentati, e i Noviziati:* i quali perciò convien dire, che nè osservan povertà, nè eseguiscono l'Istituto al parer del nostro Avversario. Or finalmente nel terzo paragrafo ritorna di nuovo la Formola medesima a vestirsi in aspetto di argomento a dimostrare, *che la suddetta esenzione non può stendersi ad altre Case, senza rovinar la povertà fondamentale dell'Ordine:* Anzi potea aggiugnere, senza rovinare l'Ordin tutto pienamente; giacchè con tale esenzione nè pur nell' altre Case *si eseguirebbe l'istituto*.

E tali voci ambigue riportansi in diversi aspetti.

Ma ritogliamci dagl'inviluppi di un sì intrigato discorrere, e contrapponghiamo a tali opposizioni in questa prima Parte i seguenti argomenti, ordinati, e chiari. Premetteremo primieramente un'idea quì necessaria dell'Istituto della Compagnia, o sia delle Bol-

Si contrappongono gli argomenti di questa prima Parte ordinatamente.

(1) Dovea il Contraddittore certamente distinguere le diverse sorti di povertà, stabilite nelle Religioni. Tutte professan povertà; ma non tutte nell'istesso grado, e modo, com'è troppo noto. Il dirsi perciò da lui nel *n. 76. 77.*, ed altrove, che *i Collegj sono senza povertà, dissobbligati dalla povertà, esentati dalla povertà*, e simili espressioni, non posson fargli grand' onore. Da tal dire potrà alcuno dedurre, che dunque a suo sentimento qualche Religione vi ha, la quale per li principj della sua fondazione non debba osservare la Povertà: e che in fatti non la debbono osservare gli Studentati, e i Noviziati della Compagnia. Così non sarebbon più tre i voti Religiosi.

Bolle Pontificie, che precedettero, e autorizzaron le Costituzioni; delle Costituzioni, che quindi da S.Ignazio si ferono; e delle nuove approvazioni, che le confermarono. Che è, come un' idea del corpo di quelle speciali leggi, che quì debbon decidere; e per essere di un particolar Ordine, non posson al Comune esser sì note, e sono spesso dal Contraddittor confuse.

Quindi passeremo a fare un confronto della Formola dell'Istituto presentata a Paolo III, coll' istessa Formola più rischiarata, e distinta, che poi si approvò da Giulio III. Da tal Formola consecutivamente rileveremo l' idea propria delle Case Professe, de' Collegj, e degli Scolastici della Compagnia, per cui furono i Collegj disegnati dal S.Fondatore. Con ciò vedremo, che per difetto di tal esame, e di tal confronto l' Avversario fa correre una falsa nozione di Case Professe, di Collegj, e di Scolastici; e pretende così di stabilire l' incapacità de' Collegj a possedere. E ne' diversi Articoli, ne' quali questi punti si esamineranno, si farà comparire, come giusta le Bolle Pontificie, e le Costituzioni, sia sempre stato, e sia oggidì vero, che i Collegj avendo i lor fondi a sostentamento degli Scolastici, non perciò abbian prima allevati, nè or debbano allevare attuali Studenti dell' Ordine, allevando altri Scolastici, che han compiti i loro studj, o fanno il lor corso di scuole. Punto in tal controversia il più principale, e dal Contraddittore o men inteso, o più inviluppato.

Dopo ciò, spiegatosi qual sia la Povertà propria de' Collegj: e quale la mendicità propria delle Case Professe; si farà vedere, quanto la capacità de' Collegj confermata ancor sia, e dal favor del Concilio di Trento, e dalla rinunzia a tal favore per riguardo alle Case

Caſe Profeſſe fatta dalla Congregazione II , e dalla Bolla ſteſſa di S. Pio V , che dichiarò , ciò non oſtante , la Compagnia Mendicante .

E finalmente da tutto il già detto dedurremo con evidenza , ſiccome a noi ſembra, la rettitudine di quel Decreto , con cui la Congregazion VI dichiarò , che ſono alle Coſtituzioni conformi i Collegj , quali gli ha ſempre avuti , e gli ha al preſente la Compagnia . Decreto , che in tali formole ne ſoſtenne , e ne deciſe con piena autorità il lor dritto di capacità a poſſedere , che diſtintamente dimoſtreremo in queſta prima Parte con quelle più luminoſe , ed irrefragabili pruove , le quali dovettero a quella Congregazion peritiſſima dell' Iſtituto valere di fermo appoggio. Tal che l' eſſer Ella al preſente nelle più improprie guiſe dal Contraddittor malmenata ; nulla a lei ſcema di autorità , e di peſo : rivolge anzi ſu chi la malmena ſcorno forſe , e roſſore .

Tal ſarà l' idea metodica di queſta prima Parte , indirizzata a dimoſtrare il Dritto de' Collegj a poſſedere. Riſerberemo a dimoſtrar poi nella ſeconda il Fatto , o ſia l' oſſervanza , nata coll' iſteſſa legge , ſoſtenuta , e promoſſa dal Legislator medeſimo : la qual dichiara , e vie più conferma la ſteſſa legge .

Quivi farem chiaro da' più certi monumenti , che fu pratica coſtante del Santo Fondatore , l' aprire per tutto i ſuoi Collegj; ſenza tenere nel più di eſſi Studenti dell' Ordine . Faraſſi anche ſcorgere , che ſiccome in tal guiſa la Compagnia fu ricevuta in tutti i Regni Cattolici ; nel modo medeſimo venne ammeſſa , e ſi ſtabilì in iſpecie ne' Regni delle due Sicilie. I quali fatti certiſſimi , non ſono ignorati ſoltanto , per quel che appare ; ma in contraria guiſa dall' Oppoſitore prodotti. E quindi , dileguate tutte le ideali oppoſizioni contrarie , conchiuderemo col dimoſtrare la ſimil rettitu-

dine, con cui la Congregazion VI dichiarò, e decise anche il Fatto, e la costante Pratica di tal capacità di possedere in tutti i Collegj, *Ubi scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt*: Pratica introdotta, e mantenuta *ab ipso Beati Fundatoris tempore*. Così la disposizion della legge col dritto, che dà a' Collegj, ne giustificherà l' osservanza: l' osservanza col fatto, e colla costante pratica confermerà vie maggiormente la Legge: e l' una e l' altra renderà ad ognuno evidente la capacità, che or si vorrebbe impugnata, de' Collegj della Compagnia.

PAR-

PARTE I.

DEL DRITTO DE' COLLEGJ DELLA COMPAGNIA A POSSEDERE.

Si propone il soggetto della prima Parte.

VEdransi in questa prima Parte, le origini, e le fonti stesse del Dritto de' Collegj a possedere. E minuta ricerca a tal fine farassi, per vedere, se mai le Bolle Pontificie, e le Costituzioni di S. Ignazio, approvate con singolar prerogativa anche dal Sacro Concilio di Trento, abbian nulla di disfavorevole; o anzi in tutto favoriscano, e saldamente appoggino un tal dritto. E avvegnachè più brieve, e spedita cosa ella sia, come appare anche ne' dogmi, e nella Divina legge, e naturale, il muover de' dubbj, che lo sciorli: siccom' è più agevol cosa l' aprir piaga, che il sanarla; ci lusinghiamo non per tanto sull' ampiezza, e moltiplicità delle cose da dirsi, di poter noi con proporzion dovuta attenerci a più brieve dettato, che al Contraddittore non è riuscito.

ARTICOLO I.

Premettesi un' Idea necessaria dell' Istituto della Compagnia: o sia delle Bolle Pontificie, che precederono, ed autorizzaron le Costituzioni: delle Costituzioni, che da S. Ignazio quindi si ferono: e delle approvazioni seguite a confermarle.

Tre fonti del Dritto, di cui trattasi.

SI andrebbe troppo all' oscuro senza un' idea preliminare di queste fonti del Dritto, di cui trattasi, de'

de' Collegj. Che però colla brevità maggiore daremo que'cenni, che bastino: I delle Bolle, che precederono: II delle Costituzioni, che seguirono: III delle nuove approvazioni, che le confermarono.

Idea delle Bolle di Paolo III, che rimiran l'Istituto: e lor diversità.

I. Tre Bolle di Paolo III, ed un'altra di Giulio III precederono, ed autorizzarono le Costituzioni da farsi. Il Contraddittore confusamente ne dice al n.75, che *nella maggior parte delle Bolle si truova inserita la Formola dell'Istituto*: quasichè per tutto s'incontri: e s'incontri, com'una inutil ripetizione di se medesima. Tal Formola, o sia Ristretto, o Idea dell'Istituto truovasi in tre sole Bolle: in due di Paolo III, ed in una di Giulio III. La presentò da prima S.Ignazio nel 1540 a Paolo III, ideandovi una Religione ristretta a sessanta soli Professi: e però di tali Professi vi si espongon gli obblighi, che essi addossar si dovevano *post solemne perpetuæ Castitatis votum* (1). Questo solo voto solenne, che ivi si suppone da principio, ben tosto dimostra, come ognun vede, che non parlasi di altro grado di non Professi: nè in vero in tal Bolla altro grado si espresse, o si stabilì. Nel 1543 poi l'istesso Paolo III inserì la medesima Formola, adattata similmente a' Professi soli in altra sua Bolla: e diè per questa, facoltà di ricever senza restrizione nella Compagnia, quanti si giudicassero idonei ad esser Professi, giusta le Costituzioni, che dovean farsi (2).

Ma

(1) Nella Bolla di Paolo III del 1540 *Regimini*, si ha la prima Formola dell'Istituto: *Quicunque in Societate nostra, quam Jesu nomine insigniri cupimus, vult sub Crucis vexillo Deo militare . . . post solemne perpetuæ Castitatis votum, proponet sibi in animo, se partem esse Societatis ad hoc potissimum institutæ &c.*

(2) Bolla di Paolo III del 1543 *Injunctum nobis*. Ha per titolo: *Facultas quosuis idoneos ad Societatem Jesu sine restrictione numeri admittendi, & Constitutiones condendi.*

Ma perocchè sin ora non erasi già nelle sue forme spiegato il grado proprio, e i voti non solenni degli Scolastici, e di altri Coadjutori o negli spirituali, o ne' temporali ministerj; quindi è, che nell' anno 1546 con altra Bolla, senza inserirvi la suddetta Formola propria de' Professi, l'istesso Pontefice stabilì e il grado de' non Professi, e i voti non solenni, che di tal grado son proprj (1). E quindi ancor comincia a comparire qualche abbagliamento nel Contraddittore. Egli arrestatosi a quel solenne voto di povertà, incapace di possedere, sì in particolare, sì in comune, senza badare, che adattata era solo a' primi sessanta Professi, e al numero di poi ampliatone; più non cerca, nè curasi di sapere: e vuole per tutto, e ripete, che tal povertà incapace, è la base, ed è la legge fondamentale di tutt' i ministerj, di tutt' i gradi, dell' Ordin tutto. E' vero, che Giulio III nel dichiarar poco dopo quella Formola al suo Predecessore presentata, asserisce, esservi in tal Formola *aliqua obscurius dicta*. Ma non so, se ciò scusi pie-

Abbaglio del Contraddittore per la prima Bolla di Paolo III.

(1) Bolla di Paolo III del 1546 *Exponi nobis*. Ha per titolo: *Facultas Coadjutores admittendi, qui possint etiam ad Sacros Ordines promoveri*, ec. Quì stabilisce, e autorizza i tre Voti Semplici *peractis probationibus, & experientiis per Constitutiones requisitis:* E che *non propterea ad aliquam solemnem Professionem teneantur, neque ad eam aliter admittantur*. In tal grado sono gli Scolastici sino alla Professione, che non si fa prima de' 33 anni compiti. L' istesso Pontefice nella Bolla *Licet debitum* dell' anno 1549 confermò poi, e ampliò la suddetta facoltà: e vi espresse i tre gradi diversi, che sono nella Compagnia: cioè di Professi o di quattro, o di tre Voti: di Coadjutori o spirituali, o temporali: e di Scolastici: *Sive Professus, sive Scholaris, sive Coadjutor*. Il Lettore conoscerà, che l' idea dell' Istituto della Comcopagnia si andò rischiarando, come la luce del giorno, che da' primi albori *procedit, & crescit usque ad perfectam diem*.

pienamente il Contraddittore. Egli ciò medesimo dovette aver sotto l'occhio nel rapportare che fa più volte la Bolla ancor di Giulio III. Dovea dunque riscontrare que' punti, che dal Pontefice men chiari si appellarono; e di ciaschedun di essi distintamente sincerarsi. Tanto più, che son ora già da gran tempo divolgate quelle Costituzioni di S. Ignazio, dalle quali può trarsi chiarezza maggiore: ed a cui Paolo, e molto più Giulio segnatamente si rapportarono.

Giulio III toglie le ambiguità delle Bolle di Paolo.

Comunque sia, perchè tale oscurità non fosse d'inciampo; Giulio III nel 1550, confermando le tre suddette Bolle di Paolo III, di nuovo altresì confermò l'istessa Formola dell'Istituto (1): ma spiegatovi com'egli dice, *coll'istesso spirito insieme, e con più esattezza, e distinzione di prima, per la nuova luce, che vi avea aggiunta la sperienza, e la pratica delle cose*. Dichiarossi altresì di ciò fare, *affinchè alcuni passi più oscuri, e che potevan mettere scrupolo, e dubbiezza, più nettamente si spiegassero*.

Spiegazioni date da Giulio III su la Povertà, le Case, e i Collegj, e gli Scolastici.

Quindi esigendo egli da principio tutti e tre insieme i solenni voti de' Professi, come basi primarie di lor professione: i quali voti nella Formola di Paolo si eran l'un dopo l'altro divisamente prescritti, e spiegati: *Post solemne perpetuæ Castitatis, Paupertatis, & Obedien-*

(1) Bolla di Giulio III del 1550. *Exposcit debitum*. Ha per titolo: *Confirmatio alia Instituti, cum majori illius declaratione*. Ecco la necessità, che reca di dichiarazione: *Ut aliqua obscurius dicta, & quæ scrupulum, ac dubitationem possent injicere, per nos exactius explicentur: Nobis fuit humiliter supplicatum, ut Formulam, qua prædictæ Societatis Institutum, exactius, & distinctius quam antea, edocente experientia, ac usu rerum, expressum, eodem tamen spiritu comprehenditur, confirmare dignaremur: cujus tenor sequitur, & est talis: Quicunque in Societate nostra ec.*

dientiæ votum. Venne in quella brevità di Formola a ſpiegare con una chiarezza, che a' dubbj non laſciaſſe più luogo (1): 1. Che la povertà incapace di rendite, ſi convien ſolo a' Profeſſi, e alle ſole lor Caſe, e loro Chieſe: 2. Che le Caſe Profeſſe non ſon già fatte in verun modo per le ſcuole, contro a quello, che il Contraddittore è vago di ripeterci quaſi ad ogni pagina; quantunque le parole di Giulio pur egli più volte ci rapporti. 3. Che i Collegj di Studj, dotati di beni ſtabili, poſſono in ogni luogo eriggerſi, e fondarſi: e le Caſe Profeſſe, dove ſol potrà col favor divino riuſcire. 4. Che gli Scolari diviſi per li Collegj, intendonſi tali anche *poſt abſoluta ſtudia*, fintantochè dal grado di Scolari paſſino a quel de' Profeſſi: dopo aver date ne' miniſterj della Compagnia lunghe, ed eſatte pruove della lor virtù, e dottrina. Tanto l'appellazion di Scolari nella Compagnia non ſi riferiſce a quei ſoli, che attualmente ſtudiano; come vuol perſuaderci ad ogni modo, contra il dir de' Papi, e delle Coſtituzioni, il noſtro Contraddittore. E perchè in tal Bolla più e più volte riportaſi Giulio alle Coſtituzioni da farſi: contenti noi d'averne quì ſolo accennati queſti rilevanti punti, che ſoli vagliono a dirimere la preſente controverſia; ci riſerbiamo a darne più eſatta contezza nel ſeguente articolo; ove faremo il confronto della Formola preſentata a Paolo III, e dell'iſteſſa da Giulio III dichiarata col rap-

(1) Errico Spondano nella Continuazione degli Annali all' anno 1550 avvedutamente notò tali dichiarazioni, che Giulio III fece della Formola dell' Iſtituto; e che le fè giuſta la mente di S. Ignazio: *Societatis Inſtituta, a Paulo primum probata, ſua denuo auctoritate, facta Conſtitutione confirmavit; & quæ in priori approbatione obſcuriora eſſe poterant, vel ambigua, declaravit; & ad Ignatii Præfecti Generalis mentem, ſenſumque diſtinxit*.

rapporto alle Costituzioni. Dopo di tutto ciò ci resterà soltanto la maraviglia, come il nostro Contraddittore ben cinque, o sei volte ricopj la Formola di Paolo III: e ben tre, o quattro quella di Papa Giulio; e le passi sempre per una semplice ripetizion dell' istessa Formola in diversa Bolla. E pure nel solo titolo di quella di Giulio potea leggervi, *Confirmatio Instituti cum majori declaratione* (1).

Costituzioni ordinate da' Pontefici, e fatte da S. Ignazio.

II Per passare ora ordinatamente alle Costituzioni, che in vigor di tali Bolle si distesero: e che furono una spiegazion metodica, ed esatta della brieve idea dell' Istituto in quella prima, e succinta Formola ristretta: (2) è da supporre, che Paolo, e Giulio Pontefici ingiunsero alla Compagnia il farle, con dichiara-

(1) Al *num.* 77 in una nota, l'Oppositor ne dice, *che si legga tutto il contesto della Bolla di Paolo III, che rischiara questo argomento*. L'argomento, di cui tratta, si è, che anche le Scuole appartengono alle Case Professe. Ed è mirabile, che non solo le parole, che adduce, non son di Paolo III, son di Giulio III; ma son quelle appunto, con cui Papa Giulio vieta alle Case Professe le Scuole: *Domus quas Dominus dederit ad operandum in vinea ipsius, & non ad scholastica studia exercenda, destinandæ erunt*. Tanta è stata la sua attenzione a ponderar ciocchè leggeva ... Maggiore è benanche la maraviglia, che talora adduce un testo di Bolla di Giulio III, come se fosse cosa di *Pietro Ribadeneira*. *Ecco*, dice nel *num.* 52, *come si spiega quel famoso Compagno* (cioè Allievo) *di S. Ignazio*, il P. Pietro Ribadeneira. E siegue quindi un testo di Papa Giulio.

(2) Nella Prefazion della prima edizione delle Costituzioni fatta in Roma nel 1558 ove narrasi, quanto quì si espone, si pruova anche la necessità delle Costituzioni dopo la Formola, e le Bolle, che l'approvarono. Delle Bolle si dice segnatamente: *Sed quia illæ universim potius, quam sigillatim nostræ Vocationis, & Instituti rationem comprehendunt; idcirco Constitutiones necessario condendæ videbantur, quæ pro rerum varietate, distinctius, & uberius singula persequerentur*.

rare, che quando a pluralità di voti fossero approvate, s' intendessero confermate altresì con autorità Apostolica (1). La Compagnia per varie parti del Mondo allor dispersa ne diè il carico al suo Padre S. Ignazio. Egli tra lagrime, preghiere, e sagrifizj le distese, cominciandone il lavoro nel 1540, e terminandolo nel 1552. Ma come troppo era egli savio, e prudente, per non dar ad esse caratter di leggi, senza prima prenderne il saggio dalla pratica; ne divise degli esemplari per le Provincie. E ciò fece, sì perchè l'uso, il qual è la pietra paragone delle leggi migliori, ne mostrasse quel più di perfezione, che o vi fosse, o vi mancasse; sì perchè la Compagnia, a cui intendeva di lasciarne egli la pienissima approvazione, nel congregarsi sapesse in teorica, e in pratica le Regole, che approvava (2). Morì egli intanto nel 1556. Nè potè la prima Congregazione radunarsi prima del 1558. In tal rincontro Paolo IV, che credevasi non sì propenso all' Istituto, nominò quattro Cardinali de' più dotti, e di diversi Ordini, a travagliar su l'esame di tali Costituzioni. Eglino a tal esame vi portarono e le prevenzioni inseparabili dalla educazione; ed i pregiudizj de' contrarj sentimenti, che n' avean

Esame delle Costituzioni fatto da Paolo IV.

D

(1) Paolo III nella Bolla *Injunctum del* 1543. *Quæ Constitutiones postquam conditæ fuerint, eo ipso Apostolica auctoritate præfata confirmatæ censeantur.*

(2) *Constitutiones quidem promulgatæ jam erant, & in usum traductæ: tamen Ignatius, qui semper id spectabat, quod maxime expediret, malebatque posteris, opportunitate utentium, quam auctoritate sua, sancitas leges relinquere; noluerat eas omnino ratas haberi, priusquam eas, experimenti sequuta prærogativam, Societas communi suffragio comprobaret. Sacchin. Part. II Hist. Soc. lib. I n.* 24. *Vid. Orlandin. lib. X a num.* 48.

avean uditi. Ma la saviezza, e la santità delle Costituzioni di S. Ignazio vinse in que' sì grandi uomini, e prevenzioni, e pregiudizj. Senza nulla cambiarvi, nè pur una sillaba, le rimiser eglino intatte (1), quali ricevute l'aveano, e vie più con ciò autorizzate, nelle mani de' Padri già congregati: e nel rimetterle, anch' egli il Pontefice vi accompagnò la sua Apostolica benedizione a' Padri, e alla Compagnia tutta, con un' amorevol conferma delle grazie da' suoi Predecessori già concedute (2).

Esattezza della Congregazione I in esaminar le Costituzioni, ed autorizzarle in Leggi.

Si entrò adunque in tal modo nella Congregazione con autorità Apostolica a riconoscere non solo i sensi, ma ciascheduna voce delle Costituzioni. E sarà difficil cosa a decidersi, se maggior fu l'esattezza, o la venerazione, con cui si discussero. Più di cento decreti si leggon fatti sopra diversi punti, e varie espressioni chiamate ad esame. Ma la conchiusione fu, il confermare a pieni voti, ed universali, coll' autorità da' Pontefici a ciò commessa, e con sentimenti di sagro, e d' umil rispetto la serie delle Costituzioni tutte, quali di pugno proprio dal S. Fondatore si leggevano scritte (3). E conciossiachè alcune mutazioni di leggier momento, notate a suo

Autografo di S. Ignazio, come riconosciuto, e serbato.

(1) Gregorio XIII nella Bolla *Quanto fructuosius*, riferendo le approvazioni date alle Costituzioni di S. Ignazio, fa perciò espressa menzione di Paolo IV: *Societatis Constitutiones, & laudabile Institutum a fel. record. Paulo III, & Julio etiam III confirmatum; ac etiam a Paulo IV diligentissime examinatum, & a Concilio Tridentino commendatum.* L'istesso anche rammenta nell' altra Bolla *Ascendente Domino*.

(2) *Sacchin. loc. cit. num.* 89. *Bartoli Italia lib. III, cap.* 18.

(3) *Constitutiones omnes, ut fuerant ab ipso conscriptæ, magna veneratione susceptæ sunt, & summa omnium Patrum consensione, ac voluntate confirmatæ. Ribad. in Vita S. Ignatii l.* 4. *c.* 2. *edit. Colon.* 1602. *Bartoli Italia lib. IV cap.* 3.

suo luogo ne'decreti, si eran fatte; a prevenire ogni dubbiezza ne'tempi avvenire del genuino testo di S.Ignazio, vollero, che si cavasse al tempo istesso dall'Autografo del Santo una copia giuridica. Riscontrata che poi fu questa diligentemente, vi scrissero a' margini notate le piccole mutazioni per autorità della Congregazione già fattevi. Poi sottoscrittasi a comun nome dal Segretario, e munitasi di sigillo; la riposero nell' Archivio Romano, dove oggidì ancor si conserva insiem coll'Autografo originale. E quindi ordinarono la prima stampa della traduzion latina, comune a tutte le nazioni: anch' essa riconosciuta al tempo stesso, ed autorizzata (1). Or questa traduzione nell' istesso anno 1558 con l'approvazion del Vicario di Roma, e del Maestro del Sagro Palazzo uscì delle Romane stampe; ed un esemplare di essa coll'interessante Prefazione postavi innanzi abbiam tra le mani, mentre ciò si scrive. Talchè cosa più opposta a' dritti dell'umana fede non può fingersi, quanto il dubitare, come taluno ha pur fatto, non esser le Costituzioni della Compagnia tutte opera, e lavoro di S. Ignazio; o che l'esemplare istesso, scritto di sua mano, e che tutt' ora esiste, non sia in tutto conforme alle copie in tan-

Prima edizione delle Costituzioni.

(1) Tutto ciò è espresso nel *Decr.* 78, e 79 della I Congregazione sotto il titolo: *De his, quæ ad exemplar, & versionem, & editionem Constitutionum pertinent*. Raccogliesi anche dalla Congregazione III *Decr.* 26 la cura di conservare l'Autografo delle Costituzioni di carattere del S. Fondatore: e come a quello ricorrasi in caso di dubbj: *Autographum Hispanicum conservandum esse, & ad illud, si qua in re R. P. Generali, vel Congregationi videretur, pro explicatione recurri posse constitutum fuit*. Così praticato si è sempre dappoi, come appare dalla *Congr. IV Decr.* 8, *e* 33: e dalla *Congr. V decr.* 76, *&c.*

te edizioni già divolgate (1). Se pur non vogliasi dubitare dell' esistenza di tali Costituzioni, per potere spacciar mutazioni nell' Istituto de' Gesuiti, senza timor di un Codice, che ne convinca dell'uniformità, anzi dell' identità del primo, e del presente Istituto.

Approvazioni delle Costituzioni di S. Ignazio: e specialmente quella del Concilio di Trento.

Ma per soggiugnere alcun saggio delle tante, e sì solenni approvazioni, che a tali regole di S. Ignazio hanno aggiunto e pregio, e peso: E' in primo luogo assai luminosa, ed irrefragabile l' approvazion piena, che cinque anni dopo pubblicate le Costituzioni colle stampe, ne diè il sagrosanto Concilio di Trento nel 1563. Tanto più, che non sol ne rimira generalmente l' Istituto, ma in ispecial modo ancor quella parte, che lasciar volle, come propria della Compagnia. Ed è, che laddove nelle altre Religioni permise il grado soltanto di Novizj, e di Professi: e stabilì perciò, che dopo il Noviziato, i Novizj o ammetter si debbano alla Professione, o rimandar via da' Chiostri (2); quì appunto con favor di distinzione diè al tempo medesimo, ed eccezzione alla Compagnia, e approvazione al grado, che tien ella di Scolastici, e di semplici temporali Coadjutori: ch'è un grado di mezzo tra i Novizj,

(1) Un' edizione uscì in Roma nel 1606 in foglio, in cui vedesi l' originale Spagnuolo, e la traduzion di esso Latina a riscontro, in due colonne. Dietro alla prima pagina vi è quest'attestazione: *Hæc exempla Constitutionum, & Declarationum B.P.N. Ignatii, ex ipsis authenticis a Generalibus Congregationibus approbatis ad verbum desumpta, & cum eisdem studiose, diligenterque collata, ad diuturnam tanti Viri memoriam, & ad publicæ utilitatis bonum, simul juncta in hanc formam excusa sunt.*

Bernardus de Angelis Secret. Soc. Jesu.

(2) *Finito tempore Novitiatus Superiores, novitios, quos habiles invenerint, ad profitendum admittant, aut e Monasterio eos ejiciant. Conc. Trid. Sess. XXV Cap. 16 de Regular.*

zj, e i Professi. Grado, che abbraccia tutti coloro, che compiuto il Noviziato, sono bensì Religiosi per li voti, con cui a Dio si consagrano; ma non sono per anche Professi, nè con ultimo legame stretti alla Religione. Che anzi a tal legame tuttor si dispongono con saggi ulteriori di lor virtù; finchè non sieno ammessi a suo tempo, o ál grado ultimo di Coadjutori Formati, o alla solenne Professione, che regolarmente vuol anni trentatrè già compiuti. Or tal grado nella Compagnia approvando il Concilio, dichiarò, che cogli universali stabilimenti: *Non intendeva la Santa Sinodo d'innovare, o di vietar cosa alcuna, onde la Religione de' Chierici della Compagnia di Gesù, giusta il LOR PIO ISTITUTO dalla S.Sede Apostolica APPROVATO, servir possa al Signore, ed alla sua Chiesa* (1).

Due riflessioni su l' approvazion del Concilio.

Su le quali voci, per cui la Compagnia è la prima, anzi l' unica Religione confermata da Concilio Universale (2); non possiamo ommettere due riflessioni. La prima, che il Concilio profferì il suo sentimento su l'Istituto, che sapea già divolgato da parecchi anni: e di esso, e de' punti, in cui dagli altri Ordini differisce, mostrandosi ben inteso, dichiarollo un Istituto, tutto pien di pietà. La seconda, che con rispetto ne riconobbe le approvazioni ad esso, e alle sue Costituzioni precedentemente date da' Pontefici Paolo III, e Giulio III. L'Assemblea de' Vescovi di Francia radunata nell' anno scorso per ordine del Re Cristianissimo, si esprime con voci assai vantaggiose su ta-

(1) *Per hæc tamen Sancta Synodus non intendit aliquid innovare, aut prohibere, quin Religio Clericorum Societatis Jesu, juxta* PIUM *eorum* INSTITUTUM *a Sancta Sede Apostolica APPROBATUM, Domino, & ejus Ecclesiæ inservire possit. Concil. Trid. ibid.*

(2) Vedi il Bartoli Italia Lib. II c. 9.

ſu tale approvazion del Concilio. Oſſerva, ch'è ancor più pregevole; perchè vi concorſe per ſua parte eziandio S. Carlo Borromeo: quel grande zelatore della Fede, della riforma de' coſtumi, e della diſciplina (1). Non può intanto deſiderarſi approvazion più ſolenne per le Coſtituzioni di S. Ignazio.

Oſſervazioni ſu le approvazioni de' XIX Pontefici.

Ci riſparmiamo perciò di riferire le altre approvazioni, e confermazioni di Pontefici, che contanſi ſino al numero di diciannove. Ci baſti ſu di eſſe oſſervar così in univerſale due ſole coſe. Una è, eſſer falſiſſimo ciocchè il Contraddittore in più luoghi vuol dare ſenza pruova alcuna ad intendere, che le ſuſſeguenti Bolle abbiano introdotti de' cambiamenti nell' Iſtituto. Gran fidanza di penna è codeſta, aſſerir mutazioni ſu la ſua parola: e tutte ſupporle, ſenza crederſi obbligato a moſtrarle; com'è pur debito di chi le aſſeriſce. Legganſi le Coſtituzioni, e con eſſe riſcontrinſi le Bolle; ſi troveranno in queſte, alcune coſe più dilucidate

(1) *Les Peres du Concile de Trente l'appellent un Inſtitut Pieux; & diſpenſent par un Privilege ſingulier les Religieux de cette Societè de la loi générale, qu'ils avoient faite pour l'emiſſion des vœux par rapport aux autres Ordres. St. Charles Borromée, ce grand zelateur de la Foi, de la Réformation de mœurs, & de la diſcipline, ſoit connoître aux Peres de Concile de Trente l'eſtime, qu'il avoit pour cet Inſtitut, e la bienveillance particuliere, que les fruits du zele des Religieux de la Compagnie de Jeſus inſpiroient pour eux au Soverain Pontiſe. Les Ambaſſadeurs des Princes, qui étoient preſens au Concile, penſoient de méme, lorſqu'ils proponoient l'etabliſſement de pluſieurs Colléges en Allemagne, comme le moyen plus efficace pour y rétablir la Foi, e le bonnes mœurs.* Così nell' *Avis de Noſſeigneurs les Cardinaux, Archevéques, & Evéques aſſemblés par ordre du Roi, & conſultés par Sa Majeſté ſur l'Inſtitut, & l'enſeignement des Jéſuites. A Paris*. MDCCLXII. alla *pag*. 4. *Premier Point*.

date bensì: ma sempre fu l' attenzione di spiegar la mente del S. Fondatore. Con tal pruova così in generale, daremo per ora noi la nota di falsità ad una sì frequente asserzione, e tanto poco considerata. Ma la seconda riflessione disingannerà forse ancor più. Questa è, che i Pontefici, fino all' ultimo gloriosamente trapassato, nel confermare, e commendar le Costituzioni di S. Ignazio, ne assicurano al tempo medesimo del vigor di osservanza, in cui si son sempre conservate, e tuttor si conservano. *Noi con certezza sappiamo*, così Benedetto XIV si esprime in una sua Bolla, *che la Compagnia, consagrata a promuovere la maggior gloria di Dio, ed a giovare alla salute de' prossimi, da S. Ignazio Confessore stabilita sotto il nome, e l' auspicio del Salvador nostro GIESU', siccome di continuo con utilità somma s' impiega in ben della Chiesa di Dio; così giusta il prescritto di sapientissime Leggi, e Costituzioni ad essa date dall' istesso Beato Fondatore, da DUE, e PIU SECOLI FELICEMENTE, e con SOMMA RETTITUDINE SI GOVERNA*. E in simil tenore spiegasi quel saggio Pontefice in parecchie sue Costituzioni (1).

Co-

(1) Bened. XIV nella Bolla *Devotam* del 1742. *Devotam majori Dei gloriæ promovendæ, adjuvandæque proximorum saluti Societatem a S. Ignatio Confessore sub Salvatoris nostri* JESU *nomine auspicioque constitutam, sicut Ecclesiæ Dei utilissimam operam assidue navare; ita ex præscripto sapientissimarum Legum, & Constitutionum ab eodem Beato Institutore ipsi traditarum, a duobus, & ultra seculis, feliciter rectissimeque gubernari compertum habemus*.

Nella Bolla *Præclaris* del 1748. *Societatem, cujus Religiosi Alumni Christi bonus odor sunt, & ubique gentium habentur, ex eo præsertim* (quì loda il ministero di allevar la gioventù nelle scienze, e nella pietà) *novis nostræ etiam Pontificiæ beni-*

Successione di approvazioni, e di elogj.

Così l' autenticità delle Costituzioni di S. Ignazio, a noi costa per una succession di elogj, che ne assicurano di cambiamenti non intromessi giammai. Ma del lor valore diè giudizio sì vantaggioso la Ruota Romana, che disse, dover esseno passare ad ogni modo per Papali: a riguardo delle tante Pontificie approvazioni, onde furon confermate: *Ut dubitari non possit de valore dictarum Constitutionum, debeantque censeri Papales. Rot. Rom. Part.IV, decis.*477, *n.*4: *&* *decis.*245, *n.* 11. Quindi dopo aggiuntene gran lodi, conclude l' Assemblea de' Vescovi di Francia, tenutasi non ha guari nel 1762: e con essa conchiudiam pur noi il presente articolo: *C' est sans doute par ces considerations, que le Concile de Trente a approuvè ces Constitutions, avec eloge: que notre St. Pere Benoit XIV dans sa Bulle* Devotam *en* 1746 *les appelle* des Loix, & des Constitutions les plus sages: *Ex præscripto sapientissimarum legum, & Constitutionum ab eodem Ignatio*

nignitatis testimoniis cumulare non dubitamus.

Nella Bolla *Constantem* del 1748. *Constantem omnium sensum Pontificio etiam confirmatum oraculo: Omnipotentem Deum, sicut alios aliis temporibus sanctos Viros, ita Luthero, ejusdemque temporis hæreticis Ignatium, & institutam ab eo Societatem objecisse, adeo Religiosi ipsius Societatis Alumni, luculentissimis tanti Parentis vestigiis insistentes, per assidua Religiosarum virtutum exempla, & præclara omnium doctrinarum, ac præsertim Sacrarum, documenta confirmare pergunt, ut, &c.*

Nella Bolla *Gloriosæ* del 1748. *Inter alia Instituti sui exercitia, quibus Ecclesiæ Dei utilissimam operam navare pergunt, Christianam ubique Juventutem Religione, & bonis artibus imbuere, & excolere student, &c.*

Nella Bolla *Quemadmodum* del 1749. *Assiduis laboribus omnes utriusque sexus Christi fideles in omnibus Christianæ pietatis, & doctrinæ virtutibus, & studiis erudire, & imbuere contendunt.*

Nella Bolla *Quantum secessus* del 1753. *Religiosi Societatis Jesu Alumni, præclaris monitis, & exemplis sibi a Fundatore S. Ignatio relictis, pressius inhærentes, tanto cum studio, tanta cum charitate &c.*

tio Institutore ipsis traditarum : Le Clerge de France en 1574, de bonnes Constitutions*: Et que le grand Bosfuet dans son Ourage intitulè*, Maximes, & reflexions sur la Comedie : *Edit. de 1674 pag. 138, & 139: disoit* : Que on trouve cent trait de sagesse daus ce Venerable Institut. *C' est ce qui a engagè les Fondateurs de plusicurs Ordres, qui se sont etablis depuis, a former une grande partie de leur Règle sur le modèle de ces Constitutions*.

Or data una tale idea, anzi che per lode, per una necessaria prevenzione, de' fonti del nostro Dritto, quali sono le Bolle precedute, le Costituzioni promulgate, e le approvazioni quindi seguite; passiamo al promesso confronto della Formola dell'Istituto per quel, che riguarda la presente controversia.

ARTICOLO II.

Confronto della Formola dell' Istituto presentata a Paolo III, coll' istessa Formola, ma più rischiarata, e distinta, che da S. Ignazio si presentò a Giulio III. E quindi rilevasi in quest' articolo l' idea delle Case Professe; e ne' seguenti l' idea de' Collegj, e degli Scolastici della Compagnia : contra le false nozioni, che di loro ne dà l' Avversario.

Differenza tra la prima Bolla di Paolo, e quella di Giulio, non veduta mai dall' Oppositore.

S'E' già di sopra notato, che il Contradditor empie ad ora ad ora la pagine, col ripeter due o tre spezzoni della Bolla, or di Paolo, or di Giulio: su la falsa credenza, che l' istessa sia in tutto la Formola dell' Instituto, che per li primi sessanta Professi, e poi

E anche

anche per l' indefinito lor numero, presentossi a Paolo III; che quella, la qual si presentò più dichiarata, e distinta dieci anni di poi a Giulio III. E' quì però d'uopo, il fare un confronto dell' un tenore, e dell' altro; per quanto alla presente controversia può attenersi. Da un tal confronto rileveremo con chiarezza, I l'idea delle Case Professe, II de' Collegj, III degli Scolastici della Compagnia. Con ciò ci lusinghiamo, che si verranno a dileguar da se stesse le false nozioni, ed illazioni, che di tutt' e tre il Contraddittor ne propone. Ci riporteremo bensì noi a luogo a luogo, ove la bisogna il richiede, anche alle Costituzioni, alle quali e Paolo, e Giulio segnatamente si riportano.

Dal confronto delle Bolle rilevansi i due caratteri delle Case Professe.

PEr entrare intanto ad un sì necessario confronto, diremo in primo luogo in questo articolo con sua pace al nostro Avversario, che dall' una, e dall' altra Formola ritraggonsi primieramente i due caratteri essenziali di ogni Casa Professa: cioè povertà totale, e pienezza di spirituali, e gratuiti ministerj, salvo sempre quelli delle scuole.

Primo carattere delle Case Professe, è la Povertà totale.

La povertà totale apparisce tosto nella Formola presentata a Paolo III nel 1540, e 1543. Come quivi stabilivasi la povertà sola di sessanta, o più Professi; si stabilì indeterminatamente una povertà incapace a posseder fondi, non meno in particolare, che in comune; qual per li Professi della sua Compagnia la ideò, e la volle il S. Fondatore.

Carattere più dichiarato, da Giulio III, e dal confronto delle Bolle.

La Formola poi più dichiarata, e distinta, che nel 1550 si presentò a Giulio III, siccome quella che non parla di soli Professi; ma abbracciando insieme tutte ancor le dichiarazioni da Paolo fatte in Bolle diverse, a note chiare espone gli altri gradi di Scolastici, e di Coadjutori; così nello stabilire la povertà

vertà incapace, segnatamente l' ascrive, come propria de' soli Professi, e delle lor Case, e Chiese. La qual così segnata restrizione, ne conduce tosto come per mano ad inferire, che vi ha dunque nella Compagnia altri per lor grado non Professi, a cui tal voto di povertà totale, ed incapace, non si conviene: e perciò ella è carattere de' Professi non solo assolutamente, ma comparativamente ancora agli altri gradi, che son nella Compagnia. Soggiungiamo quì di confronto le voci stesse di Paolo, e di Giulio.

Formola della povertà de' sessanta, e più Professi stabilita da Paolo III.

Voveant singuli, & universi perpetuam Paupertatem, declarantes, quod non solum privatim, sed neque etiam communiter, possint pro Societatis sustentatione, aut usu, ad bona aliqua stabilia, aut proventus, seu introitus aliquos, jus aliquod civile acquirere: sed sint contenti usum tantum rerum sibi donatarum ad necessaria sibi comparanda recipere.

Formola della Povertà de' Professi, a distinzione de' non Professi, stabilita da Giulio III.

Sic voveant singuli, & universi perpetuam Paupertatem, ut non solum privatim, sed neque etiam communiter possint PROFESSI, vel ulla EORUM DOMUS, aut ECCLESIA, ad aliquos proventus, reditus, possessiones; sed nec ad ulla bona stabilia, præter ea, quæ opportuna erunt ad usum proprium, & habitationem, retinenda, jus aliquod civile acquirere,

rere, rebus sibi ex caritate donatis ad necessarium vitæ usum contenti.

La legge di Povertà data a' Professi, dall'Oppositore si estende a tutt' i Gradi, e Domicilj.

Or leggendosi nella Formola di Giulio sì determinatamente ristretta a' Professi, ed alle lor Case, ed alle lor Chiese la povertà incapace di fondi: ed essendo sempre i Professi una parte sola, benchè principalissima, in un Ordine, che con approvazion del Concilio di Trento, dee aver altri gradi ben numerosi di non Professi; come mai dunque s'inferisce, e si ripete fin a nausea dal Contraddittore, che l'*Istituto è nato, e caratterizzato da' Pontefici, come in tutto, e universalmente incapace? Che l'incapacità è totale nella Compagnia, e ne' suoi domicilj* (*n.* 71 *ec.*) Che illazione è codesta? Pretende egli trarla da Paolo III. Ma Paolo non parla, che de' sessanta, o più Professi solamente. Pretende trarla ancor da Papa Giulio. Ma Giulio l'incapacità restringe espressamente a' soli Professi, e alle lor Case, e Chiese. *Ut non possint PROFESSI, vel ulla EORUM DOMUS, aut ECCLESIA, &c.* Dinotando con ciò, che non si estende a' non Professi l'incapacità, nè a' lor domicilj. Più. Come mai con franchezza da ammirare il Contraddittor finanche ne assicura (*n.* 83.), che *non vi è la qualità di persona civile, o sia di mente capace ad azione civile in qualunque Casa della Compagnia, anche ad esser di quei Collegj, che per gli Studenti ivi commoranti, sono abilitati al comodo di vivere colle rendite?* Il più incredibile si è, com' egli pruova un'asserzion tanto strana. Io mi credeva, che avesse almen quì recate le parole dianzi riferite di Paolo, o di Giulio, che de' Professi, e delle lor Case, e loro Chiese stabilirono, che *non possint ad proventus... jus aliquod civile ac-*

qui-

quirere. Ma uopo è dire, che non l'ha avvertite; giacchè a tutt'altro egli ricorre; che noi rimettiamo al margine, per non uscire su le sue tracce dal nostro dritto sentiero (1).

Ab-

(1). Pretende il Contraddittore, che nè anche i Collegj di attuali Studenti hanno azion civile. E con qual pruova? Perchè S. Pio V disse: *Neque Collegia præfata capitulum habere* (corregga *habeant*) *neque capitulariter ad negotia peragenda* (corregga *ad quævis peragenda*) *congregentur*. Aggiunge, che *a tal Bolla seguì il decreto della Congregazione del* 1588. (corregga *del* 1558: quando la I Congregazione fè quel decreto, che dichiara non esservi nella Compagnia Capitoli). Nè tal decreto seguì alla Bolla; mentre la Bolla si fè da S. Pio V per confermare appunto quel Decreto già fatto: e fatto dieci anni prima. La data della Bolla è del 1568: e il decreto si fè nel 1558. In somma quì tutto è un inviluppo.

Facciam brieve. Se l'Oppositore ha mai letto il decreto della I Congregazione, e la Bolla di S. Pio V, come vi avrà letto, che nelle Case, e ne' Collegj della Compagnia non dev'esservi forma Capitolare; così vi ha dovuto trovare ben anche, che il Governo, l'Amministrazione, l'Azion Civile, o sia *Omnimoda gubernatio*, & *superintendentia super dicta Collegia retinetur penes Præpositum*, & *Societatem*, come da principio stabilirono Paolo, e Giulio III: e che quindi si comunica a' respettivi Superiori, o ad altri, come S. Ignazio espresse, anche *ad defendenda in judicio*, & *conservanda bona Collegiorum*. *Const. Part. IV c. 2. lit. C*: & *cap.* 10. *Et Part. IX cap.* 2, &c. Che però ivi S. Pio V tal forma di Governo, e di Amministrazione di nuovo pienamente appruova, e con Apostolica autorità conferma. E' verisimile, che l'Oppositore tutto ciò non ha letto: giacchè cita S. Pio V, nè accenna in qual Bolla ciò egli stabilisca. E' dunque la Bolla *Innumerabiles* del 1568. Ivi può egli riscontrare, come quel S. Pontefice riconosce tal forma di Governo stabilita nella Compagnia da Paolo, e Giulio III; ordinata dalle Co-

Secondo carattere di Case Professe sono tutti i ministerj spirituali, con esclusion delle scuole.

Abbiamo fin quì dunque, che la povertà totale è il primo carattere di distinzione delle Case Professe della Compagnia. Siegue il secondo lor carattere, che sono i Ministerj tutti Spirituali a ben delle anime, ad esclusion delle sole occupazioni di Scuole. Tal carattere, al riscontro delle parole, vedrassi espresso da Giulio, che distingue con esso le Case da' Collegj, de' quali soli, e in forme ambigue avea Paolo ragionato.

Formola di Paolo III su i Collegj.	Formola di Giulio III che da' Ministerj stessi distingue le Case da' Collegj.
POssint tamen habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia habentia reditus, census, seu possessiones usibus, & necessitatibus Studentium applicandas: retenta penes Præpositum & Societatem omnimoda gubernatione &c.	*QUia tamen Domus, quas Dominus dederit, ad operandum in vinea ipsius, & NON AD SCHOLASTICA STUDIA EXERCENDA destinandæ erunt: cum valde opportunum fore alioqui videatur, ut ex juvenibus ad*

Costituzioni; e dichiarata dalla I Congregazione: e tali Bolle, tali Costituzioni, tal Decreto: *Literas, Constitutiones, & Decretum*: con autorità Apostolica appruova, e conferma. Da' testi adunque, ch' ei produce, potea l' Oppositore aver que' lumi, che su tal punto desidera.

Che più? quì ne cita in compruova l' erudito Avversario *le Costituzioni, in quella parte intitolata Compendium*. Su di che non possiamo altro dire, se non che tal Parte di Costituzioni intitolata *Compendium*, noi non troviamo in tutto l' Istituto. *Nè avendo egli mai avuto sotto gli occhi l' Istituto*; nè pure possiamo sperare, ch' egli ce l' additi.

ad pietatem propensis, & ad litterarum studia tractanda idoneis, Operarii eidem vineæ Domini parentur, qui Societatis nostræ etiam Professæ velut quoddam Seminarium existant; possit Professa Societas ad studiorum commoditatem Scholarium habere Collegia, ubicunque ad ea construenda, & dotanda ex devotione aliqui movebuntur &c.

Ognun vede, che Giulio parlò quì *cum majori declaratione* di quelche Paolo avea fatto. Alle Case Professe prescrisse Giulio quelche dovean fare, e quelche far non doveano. Prescrisse l'esercitar tutti gli spirituali ministerj: e il non esercitar quegli di Scuole: *Ad Operandum in vinea Domini, & non ad Scholastica Studia exercenda*. Conforme a tale prescritto, ingiunse nelle Costituzioni S. Ignazio, che nelle Case non vi si dovessero aprire scuole, senza una special dispensa, e per ispeciali ragioni in qualche caso particolare. *Studia litterarum, in universum loquendo, in Domibus non erunt, nisi cum quibusdam, peculiaribus de causis, dispensatione utendum videretur. Constit. Part. III Cap. I n.27.* Ed ecco con ciò spiegato anche il secondo Carattere delle case Professe: Carattere, che tutti fa lor proprj gli spirituali ministerj gratuiti, nell'istesse Bolle annoverati; ma come improprj ne rigetta tutti gli Scolastici.

Si spiega da Giulio III tal secondo Carattere.

Or crederebbe veruno, che da queste stessissime Bolle il Contraddittore ricava, che le scuole appartengonsi tanto

Costante abbaglio dell'Oppositore nel dar le

ſcuole alle Caſe Profeſſe, contro alle Bolle, e alle Coſtituzioni.

tanto a' Collegj, che alle Caſe Profeſſe? E pur tant' è. Egli a piena bocca c' intuona, *che tutte le Bolle de' Pontefici dichiaran Caſe Profeſſe quelle, nelle quali ſi eſeguiſce l'Iſtituto, ſpecialmente colle ſcuole a' ſecolari*: dal num.58. e ſegu. *Che una delle Opere dell'Iſtituto Profeſſo da eſeguirſi nella totale povertà, è l' inſegnare a' ſecolari*: e così replica tratto tratto. (n. *66*. ec.) Ma come mai queſto? Donde ſe 'l cava? da che l' inferiſce? ſarebbe per ventura, che nel ſuo vocabolario il *Non* ſi ſpieghi col *Sì?* Tanto ſarà dunque il dire, che le Caſe Profeſſe *Non* ſon fatte *ad ſcholaſtica ſtudia exercenda;* quanto il dire, che *Sì*, che le Caſe Profeſſe ſon fatte per aprir le ſcuole a ſecolari? Il *Non* potervi eſſere ſtudio di lettere ſenza ſpecial diſpenſa, *Non erunt ſine diſpenſatione;* ſignificherà per lui lo ſteſso, che doverci eſsere ſtudio, e l'inſegnare a ſecolari, eſser una delle ſue opere? E dove, e con chi parliam noi? Che labirinto è mai queſto? Non ſo, che dirmi (1). So, che egli in più pagine ne ricopia anche

(1) Conſidera il Contraddittore a ſe favorevole anche l' Orlandino *Hiſt. Soc. lib. VI n. 64*. Ove in poco quel ſaggio Iſtorico ne fa vedere i due Caratteri già diviſati delle Caſe Profeſſe: *Tenendum eſt inter Collegia Societatis, & Profeſſorum Domos indicatum initio diſcrimen: quod in domibus plerumque degunt, qui SINE DISCIPLINIS appoſite proximorum utilitatibus plerunque ſerviunt:* (Si riporta tal paſſo con errore. L' Orlandino dice così al *num. 63*. *In Domibus plerunque degunt, qui ſine diſciplinis impoſito proximorum utilitatibus toti ſerviunt*) *& liberali hominum miſericordia nullis reditibus ſuſtentantur*. Da tali parole egli che deduce? che *nelle Caſe Profeſſe dunque ſi manteneva anticamente l' Opera principale dell' Iſtituto di far le Scuole a' Secolari*. Se anche l' Orlandino aveſſe detto, che nelle Caſe Profeſſe tutto ſi fa in ben de' proſſimi, ma *ſine diſciplinis*; il reſtar le caſe *ſine diſciplinis*, vorrebbe egli

chè il divieto delle ſcuole, da Giulio fatto alle Caſe Profeſſe. Ma ſo, che conchiude, che le ſcuole alle Caſe Profeſſe dunque appartengono. Così al *num.* 63: così al *num.* 76: così al *num.* 129: e altrove. Anzi al *num.* 54 riferendo quelle, come parole, non già di Giulio III, di cui ſono, *ma del famoſo Compagno*, dic' egli, *di S. Ignazio*, il P. Pietro Ribadeneira, traſcrive, non saprei indovinare a qual fine, anche a lettere majuſcole il tenor del divieto delle ſcuole, fatto per le Caſe Profeſſe: *LE CASE, CHE DIO CI DARÀ*, così egli riporta ſecondo il Volgarizzatore, *avranno ad eſſere deſtinate PER TRAVAGLIARE NELLA SUA VIGNA*, *ajutando i proſſimi*, *E NON PER ESERCITARE GLI STUDJ*. E quindi poi in fine che ne inferiſce? (*n.* 57) Che ſon dunque Caſe Profeſſe quelle, *ove ſi attende alle prediche*, *alle confeſſioni*, *alle ſcuole*. Illazione mirabile, e di ſcabroſa intelligenza, che a' Lettori rimettiamo il decidere, a qual delle forme dialettiche ſi appartenga. E pur egli ſi duole, che non riſpondaſi alle Bolle per lui prodotte, di Paolo, e Giulio III a favor ſuo (1): le quali, quanto il favoriſcano, quì

F già

egli dire, *Mantener le Scuole?* Ma di tal paſſo, e di quanto Orlandino riferiſce sì de' Collegj, sì delle Scuole a' Secolari, in contrario a ciocchè l'Oppoſitore ne avvanza, vedraſſi chiaro nella ſeconda Parte.

(1) Si luſinga il noſtro Oppoſitore, d'aver egli finalmente ſcoperto nelle Bolle di Paolo, e di Giulio, che le Scuole agli Eſterni appartengono alle Caſe Profeſſe. E come? Perchè Paolo enumerando i Miniſterj dell' Iſtituto, dice: *Per publicas prædicationes*, *& verbi Dei miniſterium*, *ſpiritualia exercitia*, *& caritatis opera*, *& nominatim per puerorum*, *ac rudium in Chriſtianiſmo inſtitutionem*. Ecco dunque, dic' egli, l' obbligo delle Scuole nelle Caſe Profeſſe, *n.* 50, *&* 142. Troppo egli corre a de-

già si vede, e in appresso meglio si vedrà. Però noi, dopo data, giusta le prime Bolle, e per li suoi caratteri l' idea essenziale delle Case; passiamo a dare in conformità delle medesime Bolle l'idea ancor de' Collegj, contro a quel che il Contraddittore ce li vien figurando.

A R-

a decidere. Chi non sa, che *Institutio in Christianismo*, è il Catechismo, non già Scuola di Grammatica, o di Rettorica, ovver di Filosofia?

Più gli pare, che il favorisca Giulio, il qual espresse per ministerj della Compagnia, *Publicas prædicationes, lectiones, & aliud quodcumque verbi Dei ministerium*. Quì a gran lettere egli scrive nel nostro Idioma, PREDICANDO, LEGGENDO PUBBLICAMENTE: e intende lezioni di Grammatica, Logica ec. Ma potea far a meno di tale autorità. Chi disse, *Prediche, Lezioni, e ogni altro Ministero della divina parola*, premise le due specie di Prediche, e di Lezioni, com' è chiaro; e poi per non enumerarle tutte, le ridusse al genere ampio della *divina parola*. Dunque parlò di *Lezioni Sagre*, che sono specie di divina parola; non parlò di Lezioni Letterarie, che appartengono a genere assai diverso. Anche S. Ignazio *Const. Part. 7 c. 4 n. 6*, in conformità della Formola di Giulio III, divide il genere di Divina Parola, in Prediche, Lezioni, Catechismo: nè quì certamente intende egli Lezioni Scholastiche: *Proponatur Verbum Dei populo assidue in Ecclesia, in Concionibus, Lectionibus, & Doctrina Christiana*. E poi Giulio, che conta tra i Ministerj le *Lezioni*, vieta poco appresso alle Case Professe le *Lezioni Scolastiche*. Adunque ove anche sul principio avesse inteso *Lezioni Scolastiche*; non l' intese certamente per ministerj di Case Professe, ma al più di Collegj. Dacchè l' Oppositor non negherà, che i Collegj furon dal Pontefice compresi sotto il nome della Compagnia a tanti e tali ministerj destinata: e che sieno anch' essi parte *Societatis ad hoc potissimum institutæ &c.* E pur questa è pe'l nostro Avversario una delle autorità trionfanti a suo favore, che per tutto fa vistosamente giuocare; come al *p.* 53, 55, 74 *ec.*

ARTICOLO III.

Si dà l'idea essenziale de' Collegj della Compagnia per li caratteri lor proprj : cioè di mantenere scuole, e di osservar la povertà in particolare, col possedere in comune : dove si spiega, come ne' Collegj le scuole principalmente si mantengono per gli Esterni, contro alle false idee del Contraddittore.

Due caratteri proprj de' Collegj.

A' Due caratteri delle Case Professe già divisati, di vivere di liberali sovvenzioni, e di esercitare gli spirituali ministerj, eccetto quei delle scuole; contrappongonsi due caratteri de' Collegj, cioè di avere esercizj Scolastici: e di mantenere intanto la povertà in particolare, col vivere in comune di entrate. Eccone il riscontro dalle Bolle, e dalle Costituzioni, a cui le Bolle si rapportano.

Confronto delle Bolle di Paolo, e di Giulio III su i Collegj.

Paolo III nella Bolla *Regimini* avea sol detto, che si potesse aver nelle Università uno, o più Collegj dotati de' lor fondi per gli usi, e per le necessità degli Studenti: *Possint tamen habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia habentia reditus, census, seu possessiones usibus, & necessitatibus Studentium applicandas.* Dichiarò tuttavia egli medesimo tal sua espressione nella Bolla *Licet debitum* del 1549: e quivi universalmente approvò a note chiare *Collegia UBILIBET pro tempore constructa.*

Giulio III anche in più ampie, e men dubbiose forme spiegò, che per comodità degli studj (giacchè le Case Professe non si vogliono per essercizj di lettere) aver si

posſano i Collegj per gli Scolari, dovunque mai rieſca colla lor dote fondatli : *Quia Domus non ad ſcholaſtica ſtudia deſtinandæ erunt ... poſſit profeſſa Societas ad ſtudiorum commoditatem ſcholarium habere Collegia : UBICUNQUE ad ea conſtruenda, & dotanda aliqui movebuntur*. Rimettiamo più oltre la ſpiegazion della voce, e del grado di Scolari nella Compagnia, a cui ſon principalmente i Collegj deſtinati: e per ora rileviamo ſolamente i due accennati caratteri de' Collegj.

Primo carattere de' Collegj ſono gli eſercizj di ſtudj.

Il primo carattere prendeſi dal lor fine precipuo: ch'è di aver eſercizj di ſtudj, *ad ſtudiorum commoditatem*. Queſta occupazion propria de' Collegj, e vietata alle Caſe Profeſſe, ne fa un carattere di diſtinzione. S. Ignazio nella quarta Parte delle Coſtituzioni ripartiſce le varie claſſi di Collegj, ſecondochè più o men forniti ſono di lezioni diverſe; e diviſa minutamente quali queſt' eſſer debbano: e in qual modo inſegnarſi: e come con eſſe iſtradar debbanſi i giovani al ſanto timor di Dio, e a' criſtiani coſtumi.

Secondo carattere de' Collegj è il modo di ſoſtentarſi.

Il ſecondo carattere poi de' Collegj prendeſi dal modo di ſoſtentarſi: cioè di rendite in comune, e non di limoſine, a differenza delle Caſe Profeſſe. La ragion della differenza, addotta dal Bartoli, e recata dal Contraddittore, ſi è, perchè S. Ignazio *per iſperienza di molti anni avea provato, come male RIESCA STUDIARE, E MENDICARE* (1). E l'eſpreſſe anche il Ribadeneira, sì caro allievo del Santo, per riguardo a' Collegj, ove ſol s' inſegna ad eſteri: perchè *lo ſtudio della ſapienza in una ſomma mendicità raffreddaſi: e la cura d' iſtruire altrui, per ſe ſteſſa men grande, rimane ſempre al di ſotto della cura*

(1) Bartoli *Vita ed Iſtituto* di S. Ignazio lib. IV e VII.

tura maggiore di sostener la vita (1).

A caratteri sì visibili riconoscerebbe ognuno ben presto per veri Collegj tutti quelli, che dalla Compagnia, e dal Mondo per tali si son sempre riconosciuti. Direbbesi, che se dalla lor fondazione furon dotati di rendite: e furono ordinati ad esercizj Scolastici; son dunque di que' Collegj, che S. Ignazio, e i Pontefici disegnarono a ben de' popoli sull' idea del suo Istituto: scorgendovisi i due caratteri proprj, cioè Dotazione, e Letterarj esercizj.

E da questi due caratteri riconosconsi i Collegj.

Così in fatti si è discorso fin ora. Ma il Contraddittore penetra un pò più degli altri. Ha pensata una distinzione di Scuole, che tengonsi per esterni; e di Scuole, che tengonsi per Istudenti dell' Ordine: ad ispiantar così tutte le Scuole, e tutt' i Collegj. Dove vegganfi scuole a Studenti dell' Ordine; a questi accorda, che per Collegj si riconoscano, e come tali si mantengano: *Scholarium Collegia*, al dir di Giulio III. Ma dove poi vegganfi solamente scuole ad esterni; non vi ravvisa più egl' i caratteri di Collegj: son per lui tutte Case Professe, inabili a possedere, e a mantenersi in dritto di rendite.

Distinzione insussistente opposta dal Contraddittore.

Ma con buona sua pace tal distinzione di case per iscuole ad esterni, e per iscuole a Studenti proprj dell' Ordine, non truovasi in tutto l'Istituto. I Papi, le Scuole, come proprie de' Collegj, le divietano alle Case Professe. S. Ignazio alle Case Professe parimente le proibisce senza special dispensa (2). Da ciò solo

E distinzion di sua idea, nè conforme all' Istituto.

(1) *Friget enim sapientiæ studium in summa mendicitate: & minor alios instituendi cura, majori vivendi cura plerumque obruitur*. Ribad. Vit. S. Ign. lib. III c. 24.

(2) Chi sol fissa gli occhi su le espressioni di Giulio III, là dove per carattere proprio delle Case Professe, vuol che esercizj Scolastici non debbano essérvi: e per fine proprio de' Collegj dotati, unicamente assegna il comodo degli

lo il Contraddittore poteva agevolmente inferire, che il volere scuole, anche sol per esterni, e voler Case Professe; è in fatti non volere nè Case Professe, nè Scuole: e che dove salvar vogliansi le Scuole; debbonsi salvare, e mantenere i Collegj.

E distinzion men coerente.

Oltrecchè gli era facile l'inferire in secondo luogo, che se S. Ignazio volle le rendite ne' Collegj *ad studiorum commoditatem;* perchè sapea per isperienza, che mal riesce *studiare*, *e mendicare:* l'istessa ragione valeva adunque per le Case Professe, se occupate mai fossero a scuole anche solo per gli esterni. Dacchè non vorrà l'Oppositor dirci, che le Scuole per gli Studenti dell' Ordine non sieno compatibili col vivere d'accatto, e lo sieno le Scuole per gli Esterni. Saprà ben egli, che nè minore studio privato, nè minor travaglio publico esigono le Scuole per esterna numerosa gioventù, di quelche n' esigano le Scuole per un piccol ruolo di domestici. E dovrà avere qualche ribrezzo a decidere, che i Collegj, fatti sol per pochi Studenti dell'Ordine, viver debbano di rendite *ad studiorum commoditatem;* e le Case, erette per tutt' i ministerj insieme, ed anche per quel delle scuole più o men sublimi, a quanta gioventù esterna vorrà accorrervi, non debban già vivere di rendite, ma di sole limosine: quasichè in tali Case o le scuole non richieggano studj; o se li richieggono, quivi tuttavia riesca bene *studiare*, *e mendicare*.

Da queste due illazioni era poi facile passare anche

degli Studj; dee stupire, come mai fingansi così in aria Scuole pubbliche proprie delle Case Professe. Ecco le voci di quel Pontefice nella sua Bolla, *Exposcit debitum* del 1550. *Domus, quas Dominus dederit, non ad Scholastica studia exercenda destinandæ erunt ... Possit Professa Societas ad studiorum commoditatem Scholarium habere Collegia.*

che ad una terza: cioè, che se ad ogni modo debbon essere Collegj tutti quelli, che hanno scuole, anche sol per gli esterni, e non per li domestici; dove dunque i Collegj si dicon destinati per gli Scolari della Compagnia, *Scholarium Collegia*, l'appellazion di Scolari, o Scolastici non è da riferirsi a' soli attuali Studenti: ma a qualche altro Grado o genere di persone, che nella Compagnia ha tale appellazione: del qual Grado tratteremo nel seguente articolo. Con tal retto raziocinio quanta fatica di penna, e di mente potea egli risparmiarsi?

Anzi è all' Istituto contraria: e recansi i passi delle Costituzioni.

Più: non solo tal distinzione non è dell' Istituto; è anche all' Istituto contraria. Asserisce il Contraddittore per tutto, che i Collegj della Compagnia non sono per le scuole agli esterni. Ma S. Ignazio per tutto ne assicura, che i Collegj, e le Scuole, che in essi sono; s' indrizzano più principalmente per formare gli esterni nella dottrina, e ne' costumi. *Collegia admittuntur, & publicæ Scholæ in eis tenentur, MAGIS etiam ad externorum ædificationem in doctrina, & moribus*. Così *Constit. Part. IV Cap. XI n.* 1. E nel seguente Capitolo XII esige il Santo Fondatore nelle Università della Compagnia gli studj Teologici; appunto perchè sono un mezzo il più proprio al fine dalla medesima Compagnia inteso, di giovare alla salute de' prossimi. *Cum Societatis, atque Studiorum scopus sit, proximos ad cognitionem, & amorem Dei, & salutem suarum animarum juvare: cumque ad eum finem, medium magis proprium sit facultas Theologiæ, &c.* Nel Capitolo XVI poi imponendo, che coloro, i quali vengono alle Scuole de' Collegj, sieno istrutti non solo nelle lettere, ma ancor ne' buoni costumi: *Ut simul cum litteris bonos, ac Christianis dignos mores addiscant;* ne prescrive minutamente i mezzi: ne de-

determina i gastighi: e fin, dove bisogni, l'essere dalle Scuole mandati via. Or egli è questo un parlar di Collegj, che non hanno Scuole per esterni? ovver di Collegj, che più principalmente per gli esterni le hanno? *Magis etiam ad externorum ædificationem* (1). E lungo certamente egli sarebbe il trascrivere quì altri somiglianti passi delle Costituzioni di S. Ignazio. Il Contraddittore confessa, *che non le ha avute mai sotto gli occhi*. Ma se confessato non l'avesse egli di per se medesimo; si arguirebbe chiaro dal vedernelo così digiuno.

L'ideal sistema del Contraddittore si oppone al comun sentimento, per cui si son voluti i Collegj a motivo delle Scuole.

Ma potea almen sapere, che i Principi, i Vescovi, le Università, i Pontefici, se han promosse, e volute per tutto le fondazioni, e le dotazioni de' Collegj della Compagnia in tanti, e tanti luoghi; lo han fatto, non già per le Scuole agli Studenti dell'Ordine, de' quali lor men caleva sicuramente: ma bensì per erudire in tali Scuole negli esercizj non men delle buone arti, e delle scienze, che della Religione, e della pietà l'esterna gioventù: dalla cui buona educazione, o rea dipende il buono, o reo stato delle Città, e de' Popoli sì nel costume, sì nella Religione, sì anche nel lustro del sapere. Su di che è da leggersi il prolisso, erudito, e stringente discorso, che ne fa Pietro Ribadeneira al Capitolo XXIV del libro III della Vita di S. Ignazio: dove di tali Scuole della Compagnia su' principj contraddette, ed impugnate dà

(1) Dà S. Ignazio la ragione, per cui a ben degli esterni Scolari ammette anche le Università ne' suoi Collegj: ed è. *Ut in eis hic fructus (in doctrina, & moribus) extendatur, latiusque pateat, tam in scientiis, quæ traduntur, quam in hominibus, qui ad eas conveniunt, & gradibus, ad quos promoventur; ut aliis in locis cum auctoritate docere possint, quod in his bene ad Dei gloriam didicerunt*. Così suo disegno fu il giovar colle Scuole a moltissimi: e per loro mezzo anche ad altri, ed in altri luoghi.

dà ampiamente ragione. Potea il Contraddittor anche sapere, che per tal laborioso, ed util ministero di allevar la gioventù ne' suoi Collegj; ha meritate la Compagnia le più amorevoli approvazioni de' Principi, e de' Pontefici. Ne basti di accennarne tra essi l'ultimo tra Pontefici trapassati, Benedetro XIV: del di cui esimio accorgimento, prudenza, e saviezza, più fresca, e viva è la rimembranza (1). Potea sapere, che appunto a tal vantaggio di allevarsi nelle Scuole la gioventù; si dee la moltiplicazion maravigliosa de' Collegj, avvenuta sotto S. Ignazio. E pur egli non potè intanto fondare, che pochissime Case Professe. Poteva eziandio sapere, che vie maggiore si vide la moltiplicazion de' Collegj in occasion del Concilio di Trento, allorchè quegli zelantissimi Padri, e per ciò che avean veduto, e per ciò che udivano del gran pro delle Scuole della Compagnia, anche dagli Ambasciadori de' Principi, e da' Nunzj Apostolici; si dierono a proccurare, dovunque il poterono, numerose fondazioni di nuovi Collegj (2).

Per le Scuole i Collegj han meritate tante approvazioni.

E per le Scuole si son voluti i Collegj più, che le Case Professe; specialmente da' Padri del Concilio di Trento.

G Ove

(1) Benedetto XIV nella sua Bolla *Præclaris* dell'anno 1748 parla così. *Religiosi Societatis Alumni, Christi bonus odor sunt, & ubique gentium habentur; ex eo præsertim, quod ut adolescentes ad eorum sacras ædes, & scholas accedentes, tam in bonarum artium, doctrinarum, & disciplinarum studiis, quam in Christianæ Religionis, ac pietatis operibus, & exercitationibus erudiantur, omnem operam studiumque impendere magno cum eorumdem Adolescentium profectu pergunt, &c.*

(2) Le numerose fondazioni seguite dopo il Concilio di Trento posson vedersi anche nel solo Indice del Sacchini della seconda, e terza Parte *Histor. Societat.*

Fu celebre il sentimento del Nunzio di Germania, il Commendone, poscia gran Cardinale, che dando relazione a' Legati del Concilio dell' operato da se, e delle contez-

Ove a tutto ciò avesse il Contraddittore riflettuto; certamente astenuto sarebbesi dal dire, che il ministero delle scuole per ben allevare l' esterna gioventù non sia proprio, nè basti a' Collegj della Compagnia: per li quali, al suo dire, una sola è la legge costitutiva, l' avere Studenti Gesuiti.

Anzi giusta le Costituzioni il più de' Collegj dev' esser senza Studenti dell' Ordine.

Ma che sarebbe, se al Contraddittore ancor dimostriamo, che la più parte de' Collegj, giusta il disegno, e l' Istituto di S. Ignazio, nè pure aver può Studenti dell' Ordine, ma esterni solamente? Or tanto è. Si apran le Costituzioni del Santo alla *Part. IV Cap. 7 num. 1.* Quivi prescrivesi, che ne' Collegj apransi pubbliche Scuole. *Scholæ publicæ aperiantur.* E ciò non tanto a ben degli Allievi della Compagnia, com' egli dice; ma molto più per ben degli esterni, così nelle lettere, come ne' buoni costumi: *Habita ratione profectus in literis, & moribus externorum, quos in nostris Collegiis instituendos suscepimus* (1). Fin quì dicesi molto. Ma molto più si aggiugne in una dichiarazione, che di tal suo detto fa quivi il Santo. *Litt. B. Nostra tamen mens hæc esset*, dic' egli. (Si può dubitare, che questa sia dessa la mente, e l' idea vera del Santo Fondatore, quand' egli stesso lo dice? Certo che no. Or qual è?) *Ut in Collegiis communiter literæ humaniores, & linguarum, & Doctrinæ Christianæ*

tezze, che recava giovevoli al ben pubblico, rapportò il parere de' Ministri di Cesare su la riforma della Germania: ed era lo *stabilirvi molti Collegj, e molte Scuole de' Gesuiti*. In questo tenore i Legati ne scrissero al Pontefice Pio IV. E in tenor somigliante scrisse anche Cesare al Papa. *Pallavic. Istor.* del *Conc. lib. XX Cap. 4 n. 3. Bartoli Italia lib. II Cap. 10.*

(1) *Part. IV cap. 9 n. 1. Publicæ Scholæ in Collegiis teneantur ... magis etiam ad externorum ædificationem in doctrina, & moribus.*

na prælegantur. Ecco la prima claſſe, ch' egli dichiara di Collegj: la qual chiama anche *Comune*. E però dev' eſſere ſicuramente la più numeroſa; nè dee avere, che ſole ſcuole di Gramatica, Umanità, e Dottrina Criſtiana. Ma tal claſſe è per ventura capace di Studenti Geſuiti? Niun lo dirà. Si ſa, che tali rudimenti debbon da eſſi ſaperſi, prima di eſſere nella Compagnia ammeſſi; e ne ſono ſtabiliti rigidi eſami (1). E' dunque queſta una claſſe di Collegj dal Santo voluta la comune; ma che non dà luogo alcuno agli Studenti dell' Ordine, che vi apprendano Scienze. Un' altra Claſſe immediatamente ei ſoggiugne di Collegj: e ſon quelli, in cui oltre la Gramatica, e l' Umanità, *prælegatur lectio aliqua de Caſibus Conſcientiæ*. Tale ſtudio di Morale ammetterebbe per ventura Studenti dell' Ordine; ove giuſta le lor leggi la doveſſero per corſo di ſcuole apprendere. Ma ſecondo la mente del Fondatore, per non prolungare in eceſſo le carriere degli ſtudj; apprender la debbono con privati eſercizj, ed eſami (2). E però nè anche a Studenti dell' Ordine, ma a ſoli eſterni dà luogo queſta ſeconda Claſſe di Collegj; che pure al dir di S.Ignazio ſon Collegj. Di poi diſegna il Santo anche la più elevata Claſſe di Collegj, ove s' inſegnino le facoltà più ſublimi: i quali, che ammetter poſſano Studenti dell' Ordine, chi può negarlo? Ma che debbano per legge lor coſtitutiva ammetterli ſempre; mentre tanti altri, che pure ſon Collegj, in tutto gli eſcludono, chi mai il proverà? Meglio ſia però, che perſuadaſi il noſtro Contraddittore, o almen cre-

(1) *Inepta turba admitti non debet*. *Reg. Provinc. n.* 34 *ex Conſtit. Part.* X *n.*7. *& Part.* 1, *Cap.* 2.

(2) Se ne preſcrive la maniera, nel *Ratio Studiorum: Reg. Provinc. n.* 12, 13, 14.: e ſi trae da più luoghi delle Coſtituzioni, e dalla Congregazione XIII, *Decr.* 16.

creda al S. Fondatore, che ce'l dice, non esservi altra legge costitutiva de' Collegj, oltre a quella di allevar fino alla lor Professione gli Scolastici della Compagnia, come or ora diremo; che la legge di aprire, dovunque si può, Scuole per erudire, e coltivar la gioventù esterna. Si persuada altresì, che non è di altra legge capace l'idea comune de' Collegj, datane dal Santo nell' Istituto della sua Compagnia: e che tal legge sia in tutto conforme al fin de' Collegj: ch'è lo stesso, che quello di tutta la Compagnia: cioè di giovare alla salute dell' anime; benchè col particolar mezzo di allevare nelle lettere, e ne' Cristiani costumi la gioventù (1).

E' troppo chiara l'evidenza di Dritto finora esposta. Ma è poi affatto innegabile, e troppo altresì sensibile, qualor vi si unisca l'evidenza del Fatto, che nella Seconda Parte produrremo. Ivi farem chiaro, che

(1) Gregorio XIII nella sua Bolla *Salvatoris* dell' anno 1576 chiamò le funzioni a ben delle anime, che la Compagnia usa, *le più utili, e necessarie: tam utiles, tamque necessarias*. Indi così espose quelle delle Case Professe: *In Domibus per frequentem Pœnitentiæ, & Eucharistiæ Sacramentorum administrationem; & ad eorum frequentationem sectandam exhortationem, prædicationemque, & spiritualia exercitia, ac alia verbi Dei ministeria.* Quindi passò ad esporre anche le funzioni proprie de' Collegj: *In Collegiis, per lectiones tam bonarum litterarum, quam Philosophiæ, & Theologiæ*. E di queste assegnò il fine proprio: ch'è, *Ad juventutem bonis moribus, & literis imbuendam*. E n' assicura, che ciò si fa, *Ex ipsius Societatis primæva Institutione, ac Divina vocatione, magno Dei beneficio, & Ecclesiæ Spirituali emolumento*. Ecco in brieve i soli ministerj spirituali proprj delle Case Professe: e gli scolastici proprj de' Collegj: e gli uni, e gli altri diretti al fin medesimo del bene delle anime.

che in fatti il S. Fondatore volle raccolta la gioventù di tutte le Provincie della Compagnia, per allevarsi in un Seminario Universale sotto a' suoi occhi: e tal volle il Collegio Romano. Per gran tempo in fatti così si costumò: e fondaronsi in tanto de' nuovi, e nuovi Collegj per tutto il Mondo colle sole Scuole agli esterni. Tal pratica, e tali ragioni si trasmettono scambievolmente lumi sì vivi di evidenza, che difficil cosa sarà in simili argomenti desiderarne maggiore.

ARTICOLO IV.

Si spiega il Grado di Scolastici nella Compagnia: e si dà a vedere, come i Collegj sono per gli Scolastici: nè perciò debbono mantenere attuali Studenti dell' Ordine: i quali soli vi vorrebbe il Contraddittore.

Difficoltà quì nata dalla voce di Scolari, o Scolastici.

Eccoci al nodo, che sembra quì il più intrigato. Giulio III disse, che i Collegj sono per gli Scolari: *Scholarium Collegia*. S. Ignazio aggiugne, che i Collegj hanno rendite *ad sustentationem Scholasticorum. Exam. Gen. c.* 1, *n.* 4. Come va dunque, che i Collegj possan rimanere colle sole Scuole agli esterni, e senza attuali Studenti della Compagnia?

E' certamente difficoltà di apparenza.

A sciorre tal nodo, diciamo in primo luogo, che esso non è, che di sola apparenza, per l'ambiguità del significato della voce *Scolastici*. Che non sia di realtà, si conosce ben tosto: sì perchè S. Ignazio di fatto volle la più parte de' Collegj colle sole Scuole gramaticali: e perciò incapaci di Studenti dell' Ordi-

di-

dine; sì perchè ne' Collegj, che presso a cento egli fondò, non vi volle i suoi Studenti: i quali anzi riunir tutti volle nel solo Collegio Romano; sì per altre ragioni, che nel progresso addurremo.

L' ambiguità della voce si toglie dall' Istituto.

Diciamo in secondo luogo, che l'apparente ambiguità della voce *Scolastici* non si ha quì da spiegare, nè in vigor di Lessici: i quali per altro più diverse significazioni le danno (1); nè molto meno a proprio arbitrio, e talento. Poichè dinotandosi con tal voce nella Compagnia un tal genere, o sia classe, o grado di persone; le sue Costituzioni, i suoi Decreti, le sue Bolle debbon essere il Codice autentico, che ne spieghi a qual genere, a qual classe, a qual grado nella Compagnia compete l'appellazione di suoi *Scolastici*. Potrebbe tal appellazion darsi a que' soli, che vanno a scuola, chi può negarlo? Ma potrebbe anche tal appellazione ampliarsi a tutt' i giovani, che in qualunque modo applicati sono a studj, e a letteree; comechè a scuola non vadano, nè sieno attuali studenti sotto il lor Maestro: e chi potrà nè anche ciò mettere in dubbio? Ogni Professione ha certe voci sue proprie, che in essa godono di un tal particolare significato, che fuor di quella professione poco intendesi,

(1) Su la voce *Scholasticus*, *o Scholaris* è da vedere il *Gonzalez in cap. cum dilecta* 22 *de rescriptis*. Quivi al n. 5 s'introduce così: *Scholaris non uno, eodemque modo accipi solet in utroque Jure, & apud bonæ notæ auctores*. E siegue con molte erudizioni. E' da vedersi l'istesso in *cap. Præsbyter.* 1 *de celebr. Miss. Marcel. Donat. ad lib.* 22 *Ammiani Marcell. Van-espen Part. I. Jur. Eccles.* tit. XI cap. 4. Tra le molte, la più propria significazione è di addizione a studj. In quel Secolo, in cui tanto fiorì la *Scolastica*, non è maraviglia, che S. Ignazio Scolastici appellò i suoi giovani addetti a studj più gravi.

desi, o riman dubbioso. La Professsion Religiosa generalmente ha ben anche le sue appellazioni; che nel Mondo significan tutt'altro. Le voci, di Padri, di Fratelli, di Laici, e simili, ne sono esempli cotidiani, e ben chiari.

L'appellazion di Scolastici è nella Compagnia appellazion di Grado.

Posto ciò, diciamo in terzo luogo, che ove la significazion della voce *Scolastici* prendasi dalle Bolle, dalle Costituzioni, da' Decreti della Compagnia, non è ristretta a' soli attuali Studenti, e al tempo, ch'essi vanno a scuola; ma abbraccia ben anche un altro grado, o classe, o genere di Religiosi nella Compagnia: e son quelli, che il Concilio di Trento lasciò di mezzo tra i Novizj, e i Professi, allorchè la Professione rimise all'età matura, e alle pruove dalle Costituzioni richieste innanzi. *JUXTA PIUM IPSIUS INSTITUTUM A SANCTA SEDE APOSTOLICA APPROBATUM* (1). Tal grado, o classe di Religiosi, dopo la pruova del lor Noviziato, doveano avere una qualche appellazion propria, per cui distinguersi e da' Novizj, e da' Professi. S. Ignazio considerando, che essi usciti della pruova del Noviziato entravano negli studj, e dovean proseguire una vita sempre a studj addetta; diè loro l'appellazion di *Scolastici approvati* (2). Quindi, poichè dal grado di *Scolasti-*

(1) *Juxta dictæ Societatis Constitutiones, & laudabile Institutum . . . a Concilio Tridentino commendatum, Societas ipsa non solum Professis, sicut & reliqui Regulares Ordines, constat: sed varii in eadem Societate Religiosarum personarum Gradus sunt, in quibus singuli, juxta commissi sibi a magno Patrefamilias talenti mensuram, & Præpositorum suorum directionem, Altissimo famulantur. Greg. XIII in Bulla*, Quanto fructuosius. *an.* 1582.

(2) Il Contraddittore al *n.* 100 c' invita a leggere la Bolla di

lastici non escono, fino che ascendano al grado di Professi, o a quel di spirituali Coadjutori; Scolastici gli appella, fin che a tale superior grado non passino: non iscorgendosi nè necessità, nè ragionevolezza di cambiar loro appellazione, prima di cambiar essi grado nella Compagnia.

Que-

di Gregorio XIII *Ascendente Domino*: e franco ne dice, che tali Soggetti vi si chiamano *Professi non solenni*. O buono! Non se l'è sognato quel Pontefice, nè in quella, nè in altra Bolla di nominarli così. E no'l poteva. Imperocchè, come chiamarli Professi, se non han fatta Professione, ma aspettano a farla in età più matura? Legga meglio l'Avversario: e vedrà, che li chiama il Pontefice *Scolari approvati*: nel qual grado son ammessi, e restano nel corpo della Compagnia dopo i lor voti semplici, fino che faccian la Professione. *Votis emissis Novitii esse desinunt, & in Societatis corpus, qui literis operam dederint, vel daturi sunt, UT SCHOLARES APPROBATI cooptantur*. Ed eccovi anche le due classi di Scolastici: que' che han finito il corso degli studj loro: *Qui literis operam dederint*: E que', che ancor hanno che studiare: *vel daturi sunt*; e tutt' e due, come *Scholares approbati*, si considerano nel corpo della Compagnia dopo i lor semplici voti Religiosi fino alla Professione.

Quivi medesimo il Contraddittore ne vuol dare un' idea de' gradi diversi, che sono nella Compagnia: ma idea o falsa, o confusa. Soggiugniamo in vece quì l' idea brieve, e chiara, che in poche parole ne raccoglie l' istesso Autor della *Storia degli Ordini Religiosi*. Part.V cap.9. *Distinse il S. Fondatore il suo Ordine in tre diversi Gradi, uno di Professi, l' altro di Coadjutori formati, e l' altro di Scolari approvati, oltre i Novizj. Vi ha due sorti di Professi; alcuni di quattro Voti, altri di tre solamente. Di due sorti parimente sono i Coadjutori, gli uni Spirituali, gli altri Temporali. I Voti degli Scolari sono solamente semplici ec.* Questi gradi medesimi distintamente conferma Gregorio XIII nella Bolla *Ascendente Domino*; della quale l' Oppositore reca uno squarcio, che non tutti esprime.

Questa è la spiegazione delle voce *Scolastici*, nella Compagnia addottata a significare tal grado di giovani Religiosi, e non ancor Professi. Siamo nell' obbligo di mostrare, che tale spiegazione è tratta dalle Costituzioni, e Bolle della Compagnia; e far insiem vedere, che per tal grado di Scolastici, i Collegj, per cui debbon essi distribuirsi, hanno le loro rendite: ancorchè abbian essi la carriera de' loro studj compita; e ne' Collegj o insegnino, o confessino, o in altri ministerj s' impieghino, che dell' Istituto son proprj.

Provasi tal intelligenza della voce Scolastici.

In quello, che S. Ignazio appellò *Esame Generale:* (ch' è un ristretto de' principali statuti della Compagnia: e perciò il vuol egli proposto a chi chiegga di esservi ammesso) nel primo capitolo vi spiega appunto l' idea delle Case Professe, e de' Collegj, e de' Gradi corrispondenti di Professi, e di Scolastici. Quì fermianci. Al *num.* 4 ne dice, che la *Compagnia ha Collegj, e Case di Probazione dotate di rendite per sostentamento de' suoi Scolastici, sin tanto che ammessi sieno nella Compagnia Professa, o sieno accolti nelle Case Professe* (1): E quì siegue a dire, che non perciò le Case Professe, o i lor Professi possano prevalersi di tali rendite. Le case dunque di Probazione han rendite per li loro Scolastici Novizj principalmente: e poi per quei, che a lor direzione, ed ajuto son necessarj. Quando tali Scolastici compita tal pruova di Noviziato divengono *Scolastici approvati: Scholastici approbati;* sottentrano i Collegj colle loro ren-

E pruovasi dalle Costituzioni.

Le Costituzioni appellano Scolastici quei, che dispongonsi ancora alla Professione.

(1) *Quamvis habeat Societas Collegia, & domos Probationis, reditibus dotatas ad Scholasticorum sustentationem, antequam in Societatem Professam, vel ejus domos recipiantur; &c. S. Ignat. in Exam. Gen. c.* 1 *n.* 4.

rendite a proseguire ad alimentare non men essi, che quei, che debbono con esso loro ne' Collegj convivere per lor direzione, guida, ed ajuto: come vedremo anche espresso da S. Ignazio. Due gran motivi tra gli altri mossero il Santo a così stabilire. L'uno: affinchè tra i letterarj esercizj de' Collegj l'educazion de' suoi Scolastici riuscisse migliore. L'altro: perchè prima del grado della Professione solenne astretti non fossero a vivere di soli caritativi sussidj. Ma fino a qual tempo, fino a qual età stabilì egli, che ne' Collegj alimentati, ed educati fossero gli Scolastici? Eccolo. Finchè non sieno o impiegati nelle Case Professe, dove al par degli altri, debbon vivere di limosine gratuite; o se ciò non accada, com' è l'ordinario, finchè non sieno ammessi al Grado di Professi: *Antequam in Societatem Professam recipiantur*. Convien dunque vedere, quando debbano al Grado di Professi essere ammessi. Or quì niun tempo fisso volle prescrivere il S. Fondatore (1). Stabilì soltanto, che lunghe, ed esatte debbono esser le pruove: illibato il costume, scelta la dottrina, certa l'edificazione, e la soddisfazion altrui. Che quando poi la Compagnia, e il Generale stima, giusta le Costituzioni Apostoliche; allor possano gli Scolastici alla Professione ammettersi. Si agitò nella Congregazion quarta al decr. IX, e poi nella quinta al decr. XXXVII, se si dovesse prefiggere per tal Grado un tempo fisso: e si stabilì, *nihil esse innovandum*. Era bensì antica consuetudine, che prima de' trentatrè anni compiti niuno regolarmente si ammettesse alla Professione. Fu tal consuetudine approvata dalla Congregazione VIII al decreto XVII; lascian-

La Professione non si fa prima de' 33 anni compiti.

(1) *Examen. Gen. c.* 1, *n.* 8, & 12: *cap.* 4, *n.* 16, & 41: *P. V Const. c.* 2, *n.* 1: *P. X n.* 7.

sciandosi libero il differirla, ove si giudichi, ad anni più innoltrati.

Sino alla Professione gli Scolastici danno di se pruove ne' Collegj, secondo l'Istituto.

Or dovendosi fino alla Professione gli Scolastici mantener da' Collegj: e non potendo alla Profession giugnere prima dell'età di anni 34, od anche più in là; siegue, ch'eglino, compiti i loro studj, debbano per li Collegj distribuirsi: e quivi dare di se pruove di virtù, e di dottrina, sì nelle Cattedre, sì nelle Prediche, sì nell'amministrazion de' Sagramenti, e in altri ministerj dell'Istituto: *Scholares studiis in Societate absolutis* (ne dice Gregorio XIII.) *antequam Professi, vel Coadjutores formati fiant ... in verbi Dei, Sacrarum, & Scholasticarum lectionum, Pœnitentiæque, & Eucharistiæ Sacramentorum Societatis Ministeriis tamdiu probantur, quamdiu Præposito Generali videtur* (1). *Qui enim ad Professionem quatuor voto-*

(1) Chi crederebbe la risposta, che il Contraddittore dà a tal passo di Gregorio XIII a lui opposto? Dice al *n.* 99., che *tali individui della Compagnia chiamansi Scolari relativamente al corso delle scuole, e degli studj, in cui stanno*. Abbaglio visibile. Gregorio dice, *Scholares absolutis studiis:* ed egli vuole, che sieno *nel corso degli Studj*. Ved' egli così scrivendo, o travede? Spiega egli le cose, o le inviluppa? Ma se dicono' i Papi, che si han costoro nel grado di Scolari; quand'egli ce 'l niega, può non travolgere in contraria parte i lor detti? Più. Poche linee appresso, *Io veggo*, dice, *che Gregorio prescrive doversi sperimentare gli Scolari presso i Professi, nelle Case, ove si fatica per ajuto del prossimo*. Or quest'è poi, parte vedere, parte travedere. Vede dunque, che tra gli sperimenti prescritti dopo gli Studj, *absolutis Studiis*, sono essi tuttavia *Scolari*. Onde tal nome non è più per esso di occupazione, ma di Grado. Ma travede nullameno nell' immaginare, che tali sperimenti degli Scolari si faccian *presso i Professi, e nelle lor Case*. Le parole di Gregorio, ch'egli reca, più manifestano

votorum admittendi sunt, *eos iuxta Constitutiones*, *& Apostolica decreta*, *& indulta in vitæ puritate*, *ac literis conspicuos*, *diuturnisque*, *ac diligentissimis experimentis probatos*, *& in ministeriis hujusmodi diu multumque versatos*, *Vocatio hæc requirit*. Non potea dirsi cosa più chiara.

L' istesso compruovasi dalla Bolla di Giulio III.

Richiamasi tuttavia Gregorio alle precedenti Apostoliche Bolle. Diamo adunque un' occhiata a quella di Giulio III, di cui più fidasi il Contraddittore. Stabilisce Giulio *Scholarium COLLEGIA UBICUNQUE*. Ma perchè tanti Collegj, dovunque riescano il suo travedimento. Troncan' egli appunto il principio del testo, dove il Papa con chiarezza espone la sua mente circa gli sperimenti de' nostri Scolastici. Ma è bene, che il rechiam noi. *Scholares*, dice Gregorio, *studiis in Societate absolutis*, *non solum tertium adhuc ulterioris probationis annum in devotionis*, *& humilitatis exercitiis impendunt*. Quì si sarebbe scorto ad evidenza, che non parlasi di *Case Professe*, ma di *Case di Probazione*. Egli perciò il tralascia: e ne comincia dalle voci, che il Papa alle già dette soggiunge: e con cui spiega il fine di tal terzo anno di *Probazione*: *Ut si qua forte in re harum virtutum fervor per litterarum occupationem intepuerit*; *per earumdem virtutum frequentiorem exercitationem*, *ardentioremque Divini Auxilii invocationem recalescat*. Ma dove son quì le Case Professe? E pur egli dice di vedercele. Si spiegan di poi dal Papa gli sperimenti de' ministerj: *Sed etiam in verbi Dei*, *Sacrarum*, *& Scholasticarum lectionum ministeriis ec.* con quel più, che da noi si è rapportato. E quì di nuovo per tutto vede Case Professe, anche nelle Lezioni Scolastiche, perchè *sono in ajuto de' prossimi*. Un pò più attentamente che fissi l' occhio, vedrà senza fallo, che il terzo anno di Probazione appartiene alle *Case di Noviziato*: le Lezioni Scolastiche appartengon solo a' *Collegj*: gli altri Ministerj spirituali appartengono di lor natura alle *Case Professe*: e per la lor parte anche a' Collegj, che sono istituiti per ben delle anime.

ſca il ſondarne? Se coll' appellazion di *Scolari* intendeva ſol egli gli attuali Studenti; di tanti Collegj non v' era d' uopo. Ma che intendeſse il Grado di *Scolari*, o *Scolaſtici*, che dir voglianſi, o com' egli anche diſſe *Studenti* (1) il fa veder chiaro. Quivi dic' egli, che coloro, che ſi ricevono per Iſcolari: *qui in ſcholares admittuntur:* dopo il Noviziato debbon fare i voti di Religioſi, ma non già di Profeſſi. Che per coſtoro intanto ſono i Collegj: *Scholarium Collegia*. Che

(1) Non è da far briga su la voce. S. Ignazio gli chiama nel teſto Spagnuolo *los Eſcholares:* il teſto latino gli appella *Scholaſtici*: le Bolle ora *Scholares*, ora *Studentes*, ora *Scholaſtici*. Che voci ſiſfatte dinotino il grado, ch' è tra 'l Noviziato, e la Profeſſione; il riconoſce anche l' *Hiſtoir de la Compagnie de Jeſus* del 1761, in Amſterdam data in luce contro a' Geſuiti. Ha per vero, che quei, che *le Coſtituzioni appellano Scolari, o Studenti, o Scolaſtici; compongono un Grado, o Claſſe di Geſuiti dalla fin del Noviziato ſino alla* Profeſſione*:* e col Morery gli diſtingue in Attuali Studenti, Maeſtri, ed altri Profeſſori. Vedi *tom.* 3. *pag.* 394. *e ſegu.* Ed eccone alcuni tratti ſu tal nozion di *Scolaſtici*. *Les Conſtitutions les diſtinguent en Ecoliers, ou Etudians ſimplement dit, & en* Etudiens approuvés. *Les Ecoliers ſimples ſont les Jeſuites, qui ſont admis au cours d'études, ſans avoir ancore accompli les deux années* de probation. *Quant' aux Jeſuites, qui les ont remplis, s' ils ſont jugér capables d' études, s' ils ont un bon eſprit, de talens... on les reçoit pour* Etudians approuvés, *& ils commencent leur cours d' études... Outre ces études paſſives, ils ſont obligées auſſi d' être* Regens *das les Colleges de la Societè, pendant un certain nombre d' années, &c.* Ecco gli Scolaſtici dopo gli ſtudj *paſſivi* anche Profeſſori, e Lettori ne' Collegj. L' Autore dice di ciò ricavar dalle Coſtituzioni: ed è vero: e vi apporta le autorità da noi recate. Abbiamo il piacere, che anche i maggiori nemici de' Geſuiti truovin vero, ciocchè il ſolo noſtro Contraddittore vorrebbe a noi diſdire.

Che debbon essere di tali abilità, e costumi, da sperarne fondatamente, dopo compiuti gli studj, idoneità a' proprj ministerj: *Qui quidem Studentes ingenio, & morum indole tales esse debebunt; ut merito speretur, post absoluta studia ad Societatis functiones idoneos fore.* Che tali Studenti, dappoichè se ne sia conosciuto il lor avvanzamento nello spirito, e nelle lettere, e presene eziandio pruove bastanti; possono ammettersi nella Compagnia Professa: *Et sic demum post cognitum in spiritu, & literis eorum profectum, & post sufficientem probationem in Societatem nostram admitti possint.* Ma quali pruove egli n'esige per ventura? Ben lunghe, soggiugne, e molto accurate a riconoscerne la bontà, e la dottrina: *Ne quis ad Professionem in hac Societate emittendam, nisi diuturnis, & diligentissimis probationibus ejus vita, & doctrina explorata fuerit, recipiatur.* Que' medesimi dunque, che Giulio III chiamò prima *Scolari*, indi *Studenti*: e che *post absoluta studia* speransi idonei a' ministerj, ne' quali diano bastevol pruova di se: cioè pruova ben lunga e molto esatta per la Professione, rimessa perciò a tempo indeterminato; rimangonsi intanto Scolari, o Studenti, o Scolastici *post absoluta studia*, sino alla lor Professione solenne: giacchè non altro nome essi hanno, nè da lui, nè da altri Pontefici (1), nè dalle Costituzioni. Ed il

(1) Si è per noi altrove notata la distinzion de' Gradi nella Compagnia, espressa da Paolo III, e da Giulio III: e seguita poi da tutti gli altri Pontefici. Tal distinzione di Gradi contien l'evidenza di quanto diciamo. Paolo III nella Bolla *Licet debitum* comprende tutti gl' individui della Compagnia: e poi li divide esprimendone i Gradi: *Quilibet ex sociis Societatis hujusmodi .... sive PROFESSUS, sive SCOLARIS, sive COADJUTOR Socie-*

il parlar in tal guiſa, chiamando coſtoro Scolari, o Studenti, o Scolaſtici, è forſe dare ad eſſi nome di occupazione ad imparar nelle ſcuole, *poſt abſoluta ſtudia*, come quì parla il Pontefice; ovvero è, ſiccome ognun vede, appellarli col nome del proprio grado di Scolaſtici, in cui ſono, e debbon eſſervi: finchè giunti al grado ſuperior della Profeſſione depongano il grado, e l'appellazion ben anche di Scolaſtici, durata fino a quel punto?

L'ambigui. è dunque toglieſi dalle Coſtituzioni, e dalle Bolle.

Così dunque uniformemente non men le Coſtituzioni, che i Pontefici han data l'appellazion di Scolaſtici a coloro, che nella Compagnia ſi rimangono in quel grado, che tra i Novizj, e i Profeſſi ſtabilì S.Ignazio: e confermò anche il Sagroſanto Concilio di Trento. Altro nome poteva lor accordarſi. Ma potea darſi ancor queſto. E queſto appunto troviamo, che ſi è dato loro. A che dunque quiſtionar noi ſul vocabolo? Certo è il grado, che per eſſo intendeſi, di Religioſi, non più Novizj, nè ancor Profeſſi. Ove ſi pretendeſſe, che tal grado non ſia compreſo ſotto l'appellazion di Scolaſtici, che ſeguirebbe? Seguirebbe primieramente, che una claſſe ben numeroſa, rimarrebbe nell' Ordine ſenza appellazion propria, che la diſtingua; dacchè nè le Coſtituzioni, nè i Pontefici altra appellazione hanno uſata. Secondamente tal claſſe, che col ſuo numero forma una rimarchevol parte di ciaſcuna Provincia; non avrebbe domicilj, dove poter collocarſi

Due inconvenienti, ſe tal voce di Scolaſtici intendaſi altrimenti.

cietatis hujuſmodi. Giulio III nella Bolla *Expoſcit debitum* parla in ſimil forma: *SOCIOS, ac illorum COADJUTORES, & ipſius Societatis SCHOLARES ... ſub noſtra, & Apoſtolicæ Sedis protectione ſuſcipientes &c.* Ove tal claſſe di Religioſi, che nè ſon Profeſſi, nè Coadjutori, nè pure foſſero Scolari, non avrebbero, come ognun vede, nè grado, nè luogo nella Religione.

carsi. Non si può collocar ne' Noviziati; perchè n' ha già finite le pruove. Non ne' Collegj di attuali Studenti; perchè ha già compiuta a suo tempo la carriera degli studj. Non finalmente nelle Case Professe; perchè giusta anche il lor nome son Case proprie pe' Professi. E però al dir dell'Avversario, dovrebbe un Ordine avere un tal suo grado ben numeroso di Religiosi; senza che possa secondo l'Istituto aver case, in cui situarli. Ma tale sconvenevolezza non è da imputare al saggio, e Santo Fondatore. Perciò stabilì egli, che i suoi Scolastici vivano ne' Collegj, e delle rendite de' Collegj fino alla Professione: alla quale vengon di mano in mano a disporsi per ministerj a' Collegj proporzionati: *antequam in Societatem Professam recipiantur*. Con tal regolamento provide ad essi di stanza: a' Collegj, e a' prossimi di ajuto: e alla sua Religione di mezzi adattati a lavorarsi, con lunghe pruove, come meglio giudicasse, i suoi Professi.

Ma di ciò basti, per più non annojar chi legge su la spiegazion di una voce, la qual meglio anche s' intenderà dal seguente Articolo.

ARTICOLO V.

Dal già detto raccolgonsi le principali proprietà de' Collegj, volute da S. Ignazio, e travolte dal Contraddittore. Quì se n' espone la prima: cioè quali persone compor debbano un Collegio secondo l' Istituto.

Cinque proprietà de' Collegj.

INtendiamo per proprietà principali, I le persone, che compongono i Collegj della Compagnia. II le

II le Scuole gratuitamente fatte in ben del prossimo. III gli spirituali ministerj, che vi si aggiungono. IV il numero de' Collegj, maggiore, che non già quello delle Case Professe. V la povertà propria de' Collegj a differenza delle Case Professe.

Illazioni, che da tali proprietà trae l' Oppositore.

Il Contraddittore quasi ad ogni pagina discorre così: I Le persone, che compongono i Collegj, sono anche Professi dell' Ordine: dunque non son dessi Collegj, son Case Professe. II L' Istituto prescrive i ministerj gratuiti, e senza compenso: le Scuole son gratuite, e senza compenso: dunque le scuole si appartengono a Case Professe. III I ministerj spirituali si esercitano nelle Case Professe: in questi tali Collegj si esercitano ministerj spirituali: dunque son essi Case Professe. IV I Collegj sono una eccezione della povertà dell' Istituto: l' eccezione non è mai maggior della regola: dunque i Collegj non debbon essere di maggior numero delle Case Professe. V L' onnimoda povertà non si vede ne' Collegj: dunque i Collegj non appartengono all' Istituto Professo.

Proccurerem noi intanto colla più stretta brevità di dimostrare le proprietà de' Collegj, volute da S. Ignazio; a dileguarne le vane ombre, sparsevi dal nostro Avversario. Daremo adunque principio dalla prima: cioè esponendo in questo articolo: Quali persone compor debbano un Collegio, secondo gli stabilimenti dell' Istituto.

I Collegj da S. Ignazio disegnati per l' educazion della gioventù.

S' è già dimostrato di sopra, che un de' ministerj più utili al prossimo, che disegnò S. Ignazio, fu l' educazion della gioventù, così nella pietà, che nelle lettere: e a tal ministero principalmente destinò i suoi Collegj. *Tra gli altri impieghi, e ministerj* (dice il Ribadeneira, che dal Santo udì, e vide anche da lui eseguito, e fu egli a parte di ciocchè scrive)

 ne'

ne' quali a servigio di Dio, ed a giovamento della Santa Chiesa, questa Compagnia da S. Ignazio fondata, e da lui diretta si esercita, uno, e ben troppo utile è quel de' Collegj: ne' quali la gioventù sì nella pietà, sì nelle lettere viene ammaestrata. Chieggon molti, perchè mai S. Ignazio istituì i Collegj: e vi volle aprire scuole a' fanciulli: e che in tal occupazione sì travagliosa, e molesta, e in apparenza anche spregevole, nè così propria di una Religione, i suoi figliuoli spendessero gli anni? A costoro col divino ajuto io risponderò; e mostrerò le ragioni, per cui conoscasi, essere ciò ben fatto, e con molta sapienza (1). E così prosiegue con gran dottrina a dar tali ragioni. Le lodi poi date a tal ministero da Principi, e da Pontefici; le abbiamo di sopra noi ancor tocche.

Per tali impieghi de' Collegj son destinati gli Scolastici.

Ciò stabilito: i Soggetti dunque a comporre un Collegio doveano principalmente destinarsi a riguardo delle scuole. Or che siegue da ciò? Per natural disposizione ne viene, che, siccome le inferiori scuole son de' giovani Scolastici; così alle superiori di Filosofia, e all' altre di non piccol travaglio, vengono altresì destinati gli Scolastici Sacerdoti: i quali nella bontà, e nel sapere dan di se la dovuta pruova per la Professione nelle maniere già divisate. Tralasciamo quì altri simili Scolastici, o sien Sacerdoti non Professi, che travagliano in Missioni, ed in altri ministerj a ben delle anime. Ed ecco sempre ne' Collegj i suoi Scolastici, per cui i Collegj han le rendite, ad allevarli tra le pruove, che di se dar debbono, fino alla Professione.

Perciò anche è necessaria moltiplicità di Collegj.

E quì non debbo tacere così di passaggio una delle ragioni della moltiplicità de' Collegj, che nasce appun-

(1) *Ribad. Vitæ S. Ignatii lib. III. c. 24. Edit. Colon.* *An.* CIↃ. IↃ. CII.

punto da tal diſtribuzione de' Sacerdoti Scolaſtici . A dar eſſi pruova di ſe; uopo è, deſtinarli a miniſterj, per cui han grazia, e talento. Altrimenti ne patirebbe il ben pubblico; nè potrebbon eſſi dar ſaggio de'talenti, di che ſono sforniti. Or dovendoſene ogni anno in ogni mediocre Provincia dividere almen circa a dieci di loro, che han compiuti gli ſtudj, per li Collegj, che vi ha: nè avendo ciaſcuno Scolaſtico i talenti per tutt'i miniſterj; ne ſiegue, che, dove non vi foſſe buon numero di Collegj, ſicchè o in uno, o in altro ſi trovi carica, che richiegga un nuovo Operajo, molti di tali Scolaſtici rimarrebbon ſenza il proporzionato lor impiego, in cui dar la pruova de'ſuoi talenti, e abilitarſi alla ſua Profeſſione. Chi s' intende di buona condotta nel deſtinar giuſta le abilità le perſone agl' impieghi; intenderà altresì il peſo di queſta ragione: e la neceſsità di molti Collegj per allevare con profitto gli Scolaſtici della Compagnia. Ma di ciò a ſuo luogo ſu la fine di queſto Articolo.

La diſtribuzion degli ſcolaſtici per li Collegj fa intender le Bolle, e le Coſtituzioni.

Per rimetterci al preſente argomento: tal diſtribuzione di Scolari per li Collegj fino alla lor Profeſsione, da farſi ne' trentaquattro anni, fa vedere ne' fatti eſeguito, ciocchè diſſe in primo luogo Giulio III, che *Societas habet Scholarium Collegia*: ma in modo, che anch'eſſi *poſt abſoluta ſtudia* ſono ne'Collegj allevati, e perfezionati *diuturnis, & diligentiſſimis probationibus.* Moſtra tal ripartimento in ſecondo luogo, ciocchè il Padre S. Ignazio conforme alla Bolla di Papa Giulio preſcriſſe, che i ſuoi Collegj han le rendite per mantenere intanto queſti Scolaſtici fin alla lor Profeſſione: *antequam in Societatem Profeſſam recipiantur*. Dichiara finalmente in terzo luogo, ciocchè compreſe Gregorio XIII, quando diſſe, che *Scholares abſolutis ſtudiis, antequam Profeſſi, vel Coadjutores formati fiant; in verbi Dei, ſacrarum,*

 & Scho-

& Scholasticarum lectionum, *Pœnitentiæque*, *& Eucharistiæ Sacramentorum*, *Societatis ministeriis tamdiu probantur*, *quamdiu Præposito Generali videtur*. Or ne'Collegj hann' eglino pronti tutti codesti ministerj di lor pruova. Nelle Case Professe, dove raro è il bisogno o del loro Grado, o della lor opera; han solo gli spirituali ministerj, non già gli scolastici.

Ma cogli Scolastici vuol S. Ignazio ne' Collegj anche altri Professi con regola di retta prudenza.

Ma non sarebb' egli certo lodevol prudenza fra tali lor pruove, lasciar soli ne'Collegj gli Scholastici. La stessa giovane loro età richiede poco esperta l' ajuto, la guida, la direzione, e la vigilanza de' più provetti. Quindi stabilì nella IV Parte delle Costituzioni ben saggiamente S.Ignazio, che si ritengano eziandio de'Professi ne'Collegj, quanti *COLLEGIIS UTILES fuerint*. Tal utilità poi, ch'è come la regola di retta prudenza a giudicarne del numero; ripartisce anch'egli il Santo Fondatore per maggior chiarezza in utilità o spirituale, o temporale. Di utilità spirituale, e'dice, sono a' Collegj *Concionatores*, *Lectores*, *Confessarii*, *Visitatores*. Di utilità temporale, sono *Administratores*, e simili (1). Forman certamente qualche numero tutti costoro. Ma ben tutti essi secondo l' espressa mente del Santo, avvegnachè Professi, possono, ed anche debbon ne' Collegj vivere insieme cogli Scolastici.

Nella

(1) *Constitut. Par. IV Cap. 2 litt. F. Cum dicitur*, *non posse Societatem Professam . . . juvari reditibus Collegiorum*, *intelligendum est juxta literas Apostolicas*, *quod non possint in proprios ipsorum usus reditus converti*. *Possunt nihilominus expendi in usum illorum*, *qui COLLEGIIS UTILES*, *fuerint: cujusmodi sunt Administratores*, *Concionatores*, *Lectores*, *Confessarii*, *Visitatores*, *& alii Professi*, *vel similes personæ*, *quæ spirituali*, *vel temporali Collegiorum utilitati vacant*.

Nella VI Parte poi delle Costituzioni ritoccando un punto sì rilevante; ancora più ci spiega la sua mente. Regola anche quì il numero de'Profesi ne'Collegj colla mira, o alla necesità, o alla convenienza in riguardo al ben de'Collegj medesimi: *Cum NECESSARIUM, aut CONVENIENS ad ipsius Collegii bonum id esset*. Sotto i doveri di necessità, o di convenienza si dichiara di comprendere, e il dirigger gli studj, e il legger nelle scuole, e l'esser di ajuto agli Scolastici ne' ministerj di confessare, o di predicare: di far in somma generalmente quel ch' essi mal possono fare: ovvero nel visitare, e reggere i Collegj. Riportiamo al margine le parole di tal Costituzione (1): le quali lette che siensi, vedrà da se ciascuno, che niuna miglior discolpa potea il Contraddittore per se recare, che il protestar nelle sue stampe di non aver mai avuto sotto gli occhi l'Istituto, nè prima, nè mentre ha scritto. Che se avuto avesselo sotto gli occhi; avvanzato mai non avrebbe, che dall' esservi de' Professi ordinariamente ne' Collegj s' inferisce, che non son dunque essi Collegj, ma Case Professe.

Ciò ripete di nuovo S. Ignazio.

Aggiungasi a tutto ciò, quel che ogni buona ragion detta, che rendendosi non pochi coll'età, e colle fatiche

Sono anche ne' Collegj i Professi inabili.

(1) *Constit. P. VI, cap. 2, litt. G. In Collegiis Professi . . . habitare diu etiam possunt, cum NECESSARIUM, AUT CONVENIENS, ad ipsius Collegii, vel Universitatis bonum esset; ut si ad gubernationem Studiorum essent necessarii, vel si legerent, aut in spiritualibus exercitiis confessionum, & concionum, ad Scholasticos, qui id præstare deberent, sublevandos: vel ad id demum, quod ipsi non possunt, præstandum, occuparentur: vel si ad visitanda, & dirigenda Collegia, vel Universitates mitterentur. Quando etiam necessarium, aut conveniens ad universale bonum id videretur*. Ecco come il S. Padre vuol esercitati gli Scolastici anche ne' ministerj spirituali di Confessione ec. e non già nelle Case Professe, ma ne' Collegj.

che di tempo in tempo inabili a' miniſterj; ſe eſsi ne' Collegj han travagliato, il dover vuole, che pur quivi ſi rimangano: e ſe nelle Caſe Profeſſe; ben poſſono al dir di Giulio III, anche ne' Collegj per una giuſta equità paſsare gli anni o per infermità, o per vecchiezza già gravoſi. Le parole di Giulio ſon eſſe ancora le più chiare, ed aperte, per non laſciare di ſe dubbio alcuno (1).

S' inferiſce l'idea vera di un Collegio giuſta la mente di S. Ignazio.

Tutto ciò preſuppoſto, facciaſi chi mai vuole ad idear tra ſe e ſe un Collegio, qual S. Ignazio ce l' ha deſcritto colle due miſure alla mano della Neceſſità, e della Convenienza, o ſia Utilità di tal Collegio. Vi ſtabiliſca chi preſieda, chi amminiſtri, e chi in qualche modo ſia agli Scolaſtici eſempio, e guida ne' miniſterj di confeſsare, o predicare ec.. Fin quì deſtinerà egli Profeſſi, giuſta il preſcritto del S. Fondatore: e più anche di eſſi nelle Città maggiori, e più culte: dove il decoro, e il frutto de' miniſterj eſige più Operarj, e più ſperti e provetti; e però la legge di Utilità, e Convenienza quivi di tal fatta li vuole. Dopo ciò reſterà sì bene il ſuo luogo a' giovani Scolaſtici, che ſotto tal direzione alle opere del loro Iſtituto ſi addeſtrino: ma non potran mai eſſer eglino, che il numero certamente men grande; e ben pochi ancora ne' piccoli Collegj, quali ſon per altro nelle Città minori, che ſono le più numeroſe. Ove

(1) Giulio III nella Bolla *Sacræ Religionis* nell' anno 1552. *Religioſis Societatis pro tempore ſenio confectis, aut aliqua infirmitate gravatis, & ad operandum in vinea Domini non idoneis, etiam Profeſſis, ut in Collegiis Societatis hujuſmodi, de Præpoſiti Societatis, vel inferiorum licentia morari, & ex illorum reditibus, & proventibus ſe ſuſtentare abſque aliquo conſcientiæ ſcrupulo, libere, & licite valeant, plenam, & liberam facultatem, & licentiam concedimus.*

Ove tal idea de' Collegj siasi formata: volgendosi l'occhio a' Collegj che ora n'ha la Compagnia; vedrassi in effetto praticato ciò appunto, che si è in idea divisato. Rivolgendosi poscia in dietro lo sguardo anche a' Collegj, che S. Ignazio fondò; mirerassi in simil modo messo da lui in opera ne' farti il medesimo, che in carta ne lasciò egli già scritto.

L'idea di S. Ignazio vedesi ne' Collegj, che ora sono.

Se il discorrer così, è intanto un discorrere a norma dell'Istituto, lasciatoci da S. Ignazio; il discorrere altrimenti, sarà certamente o un rovesciar l'Istituto di S. Ignazio, o un lavorarne un altro d'idea: idea quanto nuova, tanto nè veduta ancora nel Mondo: nè forse possibile a poter sussistere. E pur questo è il fare del nostro Avversario.

L'idea contraria sarà contraria all' Istituto di S. Ignazio.

ARTICOLO VI.

Si espone la seconda proprietà de' Collegj, ch' è di esercitare i ministerj gratuiti delle Scuole: e quanto tal proprietà mal si prenda dall' Avversario, come un carattere di Case Professe.

L'Istituto della Compagnia, come ha diversi Domicilj, cioè Case Professe, e Collegj; così ha diversi ministerj in ben de' prossimi: e son questi i ministerj Spirituali a solo pro delle anime, e i Letterarj per ben allevare la gioventù. Che i Letterarj sien proprj de' Collegj, e vietati alle Case Professe; s'è già di sopra dimostrato. Che gli spirituali sien generalmente proprj delle Case Professe, nè perciò disdetti a Collegj: anzi ad essi prescritti per quella parte, che co' Letterarj accoppiar si possano; s'è solo accennato, e tra

La diversità de' Domicilj corrisponde alla diversità de' ministerj: che son tutti gratuiti.

e tra poco si farà pienamente ancor chiaro. Che tutti poi i ministerj, o letterarj sieno, o spirituali, debbano esser gratuiti; non si era da Paolo III ben anche espresso. Si spiegò la prima volta nella Formola da Giulio III approvata: ove a ciascuno, che abbraccia l' Istituto della Compagnia, si vuol proposto, che, *Ad charitatis opera, prout ad Dei gloriam, & commune bonum expedire visum erit, exequenda GRATIS omnino, & nullo, pro suo in prædictis omnibus labore, stipendio accepto, se utilem exhibeat*. E conforme a ciò si prescrisse di poi colle più risolute formole parimente da S. Ignazio; le cui voci per chi ha vaghezza di leggerle, trascriviamo al fin della pagina (1).

La ragion di gratuito è comune a tutt' i ministerj. Ed error quì dell' Oppositore.

Da ciò deducesi apertamente, che la ragion di ministerj gratuiti è una ragion comune, e come generica per rispetto alle due specie di ministerj o letterarj de' Collegj, o spirituali delle Case Professe, e de' Collegj. Che però Giulio III volle, che ciò proposto a ciascun fosse nel primo ingresso alla Compagnia: e su' principj della Formola il prescrisse, come una condizione a tutt' i ministerj, che ivi enumerò, comune. E deducesi quindi non meno apertamente, che fa non poca pietà il nostro Contraddittore, al mirarlo in tanto travaglio per più pa-

(1) *Exam. Gen. Cap. I, n. 3. Nec etiam (quamvis aliis sit licitum) pro Missarum Sacrificiis, vel Prædicationibus, vel Lectionibus ... vel quovis alio pio Officio ex iis, quæ juxta suum Institutum Societas potest exercere, stipendium ullum, vel eleemosynam, quæ ad compensationem hujusmodi ministeriorum dari solent, ab alio quam a Deo (ob cujus obsequium omnia pure facere debent) possunt admittere*. Su di che non potersi nè pur dal Generale dispensare, il dichiarò la Congregaz. V decr. XXIX, e la Congregaz. XII decr. XXXIX.

pagine dal *num.* 50 in appresso a fin di provare, che, se tutt' i ministerj, anche di scuole, son gratuiti, e senza umano compenso; tutti son dunque ministerj di Case Professe. Un pò di buona Logica gli potea suggerire, che tal argomento, il qual dal Genere comune più afferma una Specie particolare, che un' altra; si deride da tutt'i Dialettici, come inconcludente, e fallace. Mentr' egli così ripete: *Sono gratuiti i ministerj de' Collegj: son gratuiti i ministerj delle Case Professe: dunque i Collegj son Case Professe;* gli opporrebbe, chi alla Logica si è col solo primo piè introdotto, anche così: *E' scienza quella de' Giureconsulti: è scienza quella de' Teologi: dunque i Giureconsulti son Teologi*. Indi richiedendosi per ventura la fallacia di tal inetto raziocinio, soggiugnerebbe, ch' è l'argomentar, come dicesi, *A genere ad speciem:* ed è un volere, che da un genere comune deducasi una specie particolare: ciocchè è fuor d'ogni retto discorso. Direm dunque noi, che S. Ignazio tutti volle gratuiti i ministerj della sua Compagnia. Ma intanto i letterarj riserbò a' soli Collegj, che han fondi; con cui poter esimere gli studj dalle molestie della mendicità (1). I soli spirituali lasciò

K in

(1) Nel Sommario de' Processi per la Canonizzazione di S. Ignazio alla *pag.* 455 si ha, che nell' aprir egli il Collegio Romano colle sole scuole a' secolari, in una tabelletta su le lor porte vi fè scrivere: *Scuole di Gramatica*, *Humanità*, *& Dottrina Christiana*, *gratis*. Anche tal picciola notizia darà qualche lume al Contraddittore a vedere quel primo Collegio, e colle sole Scuole a' secolari: e con tali Scuole gratuite, esser Collegio, non Casa Professa, ciò diriggendo S. Ignazio: benchè giusta il suo raziocinio, da quel *GRATIS*, s' inferrebbe, che il Collegio Romano fu Casa Professa.

in tutta la lor pienezza alle Case Professe; perchè, colla mendicità son meno incompatibili, che i letterarj; come a suo luogo si è dimostrato.

Opposizione insussistente dell' Avversario.

Ma no, egli soggiugne al *num. 96*: Se le scuole si fanno ne' Collegj, che danno a' Professori il lor mantenimento; le scuole dunque hanno il lor temporale compenso. Siccome, dice, i Professori dell' Università hanno il loro compenso, vivendo co' frutti de' fondi, a tal fine contribuiti o dal Pubblico, o da pii Dispositori; benchè non ricevano alcuno stipendio dagli Scolari, che ammaestrano.

Se ne dimostra la insussistenza.

Mirabil paragone! il qual pruova, che tutte le Religioni, le quali possiedono in comune; sono con ciò solo impossibilitate a potere far mai nessun' opera gratuita in ben di altri. Vivono esse co' fondi lor lasciati da pii Dispositori; adunque, che che mai si facciano, ha il suo temporal compenso: ancorchè sia amministrar Sagramenti, o altra opera più sagrosanta. E a che meschino stato mai le conduce il solo possedere in comune! Ma risponderanno elleno, e con esso loro rispondiam noi, che non sono in timore di tal sofisma. Altro è, l' avere una Religione il mantenimento in comune: del quale niun particolar Religioso può in vigore del suo voto di povertà disporre; altro è, l' avere in sua mano, ed in sua piena balia un Professor di Università il suo onorario: che o da discepoli, o da altri riceva in suo potere, e per gli usi di suo arbitrio, e talento. Il Religioso nulla riceve, di nulla divien Padrone; e dell' opera gratuita, che fa, niun ricambio, o ne vuole, o ne aspetta. Il Professor di Università, e riceve l' onorario, e ne divien Padrone; e per l' opera prestata il vuole, e l' esige. V' ha dunque tra l' uno, e l' altro il divario, che corre, tra chi riceve, e chi

non

non riceve : tra chi ha , e chi non ha : tra chi esige , e chi non può esigere (1). E pure tal divario nella fantasia del Contraddittore divien similitudine , che

 str in-

(1) S. Tommaso 1. 2. *q.* 114 *art.* 1 , spiegò a maraviglia , cosa sia il Compenso , e la Mercede a differenza de' sussidj liberali . Ne insegna , che il Compenso è *RETRIBUTIO OPERIS , VEL LABORIS :* e che perciò non è atto di liberalità , ma di giustizia . *Id merces dicitur , quod alicui recompensatur pro retributione operis , vel laboris , quasi quoddam PRETIUM ipsius . Unde sicut reddere justum pretium pro re accepta ab aliquo , est actus justitiæ ; ita etiam recompensare mercedem operis , vel laboris , est actus justitiæ .* Con tal vera dottrina ognun tosto conosce , che l' onorario pattuitosi dal Professor di Università , si considera , come *Retributio operis , vel laboris , & quasi quoddam pretium ipsius :* e secondo ciò , è vero Compenso ; e gli è per rigorosa giustizia dovuto . Gli alimenti per contrario , che dalle comuni rendite , o da limosine ha un Religioso ; non sono mai *retributio* , ovvero *pretium* di quelle spirituali opere , o letterarj esercizj , che gratuitamente fa in ben del prossimo : e a cui , comechè per Regola sia obbligato ; non è perciò mai obbligato per giustizia .

Giusta tal dottrina di S. Tommaso , anche S. Ignazio , là dove nella *Part. VI Const. cap.* 2 vietò sì rigidamente ogni compenso per li ministerj del suo Ordine ; aggiunse ivi medesimo *lit. G.* la seguente dichiarazione . *Quamvis quicunque voluerint , domum , vel Ecclesiam eleemosynis juvare possint (sive in spiritualibus ipsi ab ea juventur , sive non) tamen non debet accipi , tanquam stipendium , vel eleemosyna pro iis , quæ ob solum Christi Domini obsequium eis communicantur , ita ut HOC DETUR AUT ACCIPIATUR PRO ILLO .* E in qual modo quel tal sussidio non si prende *tanquam stipendium ?* Appunto , perchè non prendesi , *tanquam Retributio , vel Pretium Operis :* dacchè l'opera è puramente fatta *ob solum Christi Domini obsequium ;* nè aspetta , nè esige retribuzione , mercede , o prezzo di alcuna sorte , in guisa che *Hoc detur , aut accipiatur pro illo .*

ſtringe, e convince. E perchè mai? perchè tal Religioſo, che nulla può nè ricevere, nè avere, nè ripetere; ha tuttavia dalle comuni rendite il mantenimento. Converrebbe adunque a lui per operar ſenza compenſo, viver altresì ſenza mantenimento: ch'è come dire, viver d'aria. Poichè ſe il mantenimento, al dir del Contraddittore, da ſe è compenſo; o queſto ſi abbia da rendite comuni, o da comuni limoſine, ſi ha ſempre il compenſo. Nella guiſa che il Profeſſor di ſcienze, o che abbia i fiſſi onorarj, o che da' diſcepoli ripeta minute, ed arbitrarie contribuzioni; riceve ſempre il compenſo della ſua opera. Or non è queſta un'ameniſſima pretenſione il volere, che, qualunque Règolare ſi dee impiegar del tutto in opere a ben del proſſimo, per farle *gratis*, non abbia ad avere nè alimenti per vivere, nè veſti da ricoprirſi, nè caſa dove abitare? Or tutto queſto in buona dialettica ne ſiegue dal diſcorſo dell' Avverſario: il qual poſtoſi nell' impegno di provare un aſſunto falſo, ſi riduce a queſte ſtrette. E ciò tanto più vale per riguardo a' Geſuiti; quanto che vien loro per li miniſterj o ſpirituali, o ſcolaſtici egualmente diſdetto il ricevere ſtipendio, che il ricever limoſina, come a compenſo: *Stipendium, vel eleemoſynam, quæ ad compenſationem dari ſolent* (1). Quindi, ſe il mantenimento dalle rendite comuni è compenſo; lo ſarà egualmente dalle comuni limoſine: onde nulla potran fare di gratuito, ſe non ricuſano l'un mantenimento, e l'altro. E ben, come ſi fida l'Avverſario di far vivere tanti Operarj; togliendo loro ogni alimento? Eh che non è queſto poi diſcorrere; è vaneggiare. Paſſiam dunque ad altro punto.

A R-

(1) *Exam. gen. Cap. I n. 3.*

ARTICOLO VII.

Si dà ragione della terza proprietà de' Collegj : ed è l' esercitare anche gli spirituali ministerj, per quanto sien compatibili co' Letterarj: Però non son essi nota di Case Professe, come spaccia vanamente l' Avversario.

Raziocinio men concludente dell' Avversario.

IL raziocinio, che di nuovo quì forma il Contraddittore; egli è tutto su l' idea del precedente. Truova ne' Collegj i ministerj spirituali, che pur mira nelle Case Professe: e conchiude, e grida, e ripete, che tali Collegj son dunque Case Professe; poichè esercitano i ministerj, com' egli ama esprimersi, dell' *Istituto Professo*. Intende con questo, non già che l' Istituto ha fatta qualche professione; ma che, giusta un tal suo formoleggiare, tali ministerj son propj de' Professi di questo Istituto. Con tal raziocinio egli ancor pruova, se mai vi pon mente, che nulla meno son anch' essi Case Professe i Collegj di Studenti, e anche i Noviziati: i quali tutti esercitan ministerj dell' Istituto, o di Confessioni, o d' Istruzioni, o di Prediche: e com' esercitan sempre ministerj spirituali, e d' Istituto Professo; così per ragion di essi vengono Case Professe a dichiararsi.

E raziocinio appoggiato su'l falso, e convinto dalle Costituzioni.

Ma ha poscia egli mai esaminato, se i ministerj spirituali sieno così proprj de' Professi, e delle lor Case; che non sie comuni per la lor parte anche a' Collegj? Ciò egli non ha potuto; perchè non ha mai vedute le Costituzioni di S.Ignazio. Se mai or le ha; vegga la Parte VII, al Capit. 4. Vi leggerà questo titolo: *Quibus in rebus Domus, & Collegia Societatis*

tis proximum adjuvent. Indi troverà premesso, *che in due modi la Compagnia si adopera a pro de' prossimi; o scorrendo per varj luoghi, o risedendo stabilmente in alcuni, come avviene nelle Case, e ne' Collegj*. Quindi dopo esposti i varj spirituali ministerj a ben delle anime, che interamente occupar debbono le Case Professe; finalmente al *num.* 10 de' Collegj troverà soggiunto, che di tali ministerj debbasi in essi praticare quella parte, che si potrà, secondo le circostanze: *In Collegiis, & eorum Ecclesiis fiet ex iis, quæ de Domibus dicta sunt, quod fieri poterit, prout opportunum fuerit*. Dopo aver ciò letto il Contraddittore, potrà aver il piacere di abbreviar non poco la sua scrittura col cancellare da per tutto codesto raziocinio ivi sì ripetuto; che se ne' Collegj vi ha ministerj spirituali, non son dessi Collegj, son Case Professe. Sostituirà in vece più tosto quest' altro: che i ministerj spirituali essendo alle Case, e a' Collegj comuni: *Quibus Domus, & Collegia proximum adjuvant;* non può mai adunque, dal solo veder ministerj spirituali inferirsi l'una specie di domicilj, più tosto che l'altra, giusta gli statuti di S. Ignazio.

I ministerj spirituali son anche proprj de' Collegj.

Che se la ragion voglia, perchè debban tali spirituali ministerj esser ancor ne' Collegj; un pò che rifletta, se gli sarà subito avanti. Basta, che osservi, non appartenere i Collegj a diverso Istituto: sono ancor essi della Compagnia medesima: cioè *Societatis ad hoc potissimum institutæ, ut ad fidei defensionem, & propagationem, & profectum animarum præcipue intendat:* come si ha nella Formola dell' Istituto di Paolo, e Giulio III. Intesi adunque debbon esser ancor essi i Collegj, dovunque possono, a que' ministerj spirituali, i quali diretti sono a quell' unico fine, che in tutt' i domicilj è sempre il medesimo per la Compagnia.

Ragion chiara, per cui a' Collegj convengono i ministerj spirituali.

I *Col-*

I *Collegj*, dice il Suarez, che ben seppe l'Istituto, che professava, *come le Case Professe, sono membra dell' istesso corpo della Compagnia. E benchè i Collegj sono istituiti a conservarla, e ad accrescerla coll' allevare i suoi Scolastici; pur nulladimeno per ispecial mira ordinati anche sono a bene del pubblico, particolarmente per gli esercizj di studj, e di lettere, che nelle Case Professe in niun modo potevano aver luogo. Con tali esercizj tuttavia debbon essere di necessità congiunti altri spirituali ministerj a ben di coloro, che ne frequentano le scuole. E non potendosi intanto escluderne gli altri, che vogliono accorrervi; l' utile si deriva alla Città tutta, anzi a' vicini popoli: dacchè così la carità, e 'l nostro Istituto da noi esige. E quindi comunemente avviene, che ne' Collegj si praticano i ministerj, che delle Case Professe pajon proprj; non essendo così proprj, che non possano, e debbano a' Collegj esser comuni: dove la carità, e la necessità, e l' intenzion manifesta de' Fondatori il richiede* (1). Tal è il discorso di questo Dottore, che ne fa vedere e il natural debito de' Collegj, ed i falsi raziocinj del Contraddittore.

Tal ragione si espone dal Suarez.

AR-

(1) Il Suarez di ciò tratta nel tomo IV *de Relig. Tract. X lib.* 4, *c.* 11, e conchiude al *n.* 13. *Ita fit communiter, ut in Collegiis exerceantur ministeria, quæ Professarum domorum videntur propria; quia non sunt ita propria, ut non possint, & debeant esse communia Collegiis.*

ARTICOLO VIII.

Si dimostra la quarta proprietà de' Collegj : cioè che il lor numero per tutt' i riflessi dev' esser maggiore , che quel delle Case Professe : e perciò secondo l' Istituto i Collegj in niun modo sono eccezione delle Case Professe , come idea il Contraddittore.

Antica objezione del numero de' Collegj.

ESaminiamo una sì antica opposizione , nata si può dire col nascer della Compagnia. *L' Histoire de la naissance , & des progrés de la Compagnie* ne fa pompa , ma a tutt' altro disegno di sua maldicenza. Altri credono , che il numero de' Collegj sia contrario alle prime Bolle de' Pontefici , e all' idea dell' Istituto. Il nostro Contraddittore vi aggiugne del suo , ch' è contrario altresì alla pratica di S. Ignazio.

Il numero de' Collegj è conforme alla pratica di S. Ignazio.

Ma che alla pratica di S. Ignazio sia ciò non che contrario , ma pienamente conforme ne' tanti Collegj , che il Santo fondò: mentre fondar non potè , se non se due sole Case Profesše ; come appartiene al fatto , si dimostrerà nella seconda parte con istorica innegabil evidenza: per cui niun degli Avversarj della Compagnia ha finora osato mai ciò avvanzare. Vedrem dunque, se contrario sia tal numero di Collegj o alle Bolle , o all' Istituto : od anzi sia per tali riflessi , e per gli altri tutti non men ragionevole , che necessario.

Riportiamci dunque alle prime Pontificie Bolle . Nè vorrà il Contraddittore di nuovo quì ricorrere a quel-

quella di Paolo III, con cui confermò la prima volta l' Istituto. Si è dimostrato, che ivi Paolo parlò di soli sessanta Professi, che allor permise *usque ad numerum sexaginta personarum, normulam hujusmodi profiteri cupientium* (1): senza autorizzare, o distinguere in quella Bolla nè il grado, nè i voti de' giovani Scolastici, o de' Coadjutori. Autorizzò questi nel 1546, quando approvò, che *peractis experientiis* i giovani Novizj facciano nella Compagnia i voti semplici Religiosi: *nec propterea ad solemnem Professionem admittantur* (2). A chi però sarà di maraviglia, se in quella prima Bolla vi sieno *quædam obscurius dicta* su 'l punto de' Collegj; quando non erasi ancor parlato degli Scolastici, a cui i Collegj son destinati (3)? Non è dun-

E' conforme altresì alle Bolle: benchè non è quì regola la prima Bolla di Paolo III.

L

(1) Bulla *Regimini* an. 1540.

(2) Bulla *Exponi nobis* an. 1546.

(3) Nella Bolla *Regimini* Paolo III prescrisse il numero di Professi sessanta, e non più: *usque ad numerum sexaginta*. Tra questi poteano alcuni prima aver d' uopo di doversi abilitare ancor più alla Professione cogli Studj: ma non potevano esser tanti da formare più di due, o tre Collegj. Perciò Paolo dispose, che potesse la Compagnia allor avere *Collegium, seu Collegia in Universitatibus*; dacchè nelle Università era allor uso, che compissero essi i loro studj. Onde nel 1543 toltasi ogni restrizion di numero dall' istesso Paolo III: e dopo ciò approvatosi anche il grado degli Scolastici nel 1546; giacchè il riceversi tutti *Boni simul, & eruditi*, non era da sperarsi, come parla S. Ignazio. *Constit. Part. IV Proem. litt. A.* Ecco, che restava oscura quella prima espressione: *Possint habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia*. E' vero, che l'istesso Paolo nella Bolla *Licet debitum*, senza restrizione approvò nel 1549 *Collegia UBILIBET*; ma per ciò solo non parve tolta pienamente l' oscurità della prima Formola. Giulio III adunque si espresse assai altrimenti. Riferì la Formola dell' Istituto: e nella Formola stessa si espresse indiffinitamente su 'l numero delle Case Professe, e più anche de' Collegj, come vedrassi.

dunque da ricorrere, dove tal punto è, e dovett' essere oscuro; se poi quelle tali cose, che erano *obscurius dicta*, esposte furono da Papa Giulio *cum majori declaratione*, com'egli protesta.

Giulio III si esprime apertamente su'l numero de' Collegj.

Giulio, tra le altre oscure cose, ne dichiara i caratteri delle Case Professe, e de' Collegj, non sol nella Povertà, e ne' Ministerj, come dianzi si è veduto; ma ancora, per quanto si potè, nel lor numero. Si osservino le sue voci. *Quoniam Domus, quas Dominus dederit, ad operandum in vinea ipsius, & non ad Scholastica studia exercenda, destinandæ erunt: possit Professa Societas Scholarium habere Collegia, ubicunque ad ea fundanda, & dotanda ex devotione aliqui movebuntur.*

Espressioni di Giulio III su le Case Professe, e i Collegj:

In tanta brevità di dire, quant'è quella di una sì ristretta Formola, ch'egli ne dà di un Istituto; non par, che si potesse meglio esprimere il minor numero, che potea esservi di Case Professe, per rispetto a quel de' Collegj. Delle Case dicesi, *Domus, QUAS DOMINUS DEDERIT*. De' Collegj soggiugnesi, *COLLEGIA UBICUNQUE*. Disfiderei chicchesia a dirci, se le voci *DOMUS, QUAS DOMINUS DEDERIT*, ne presentino alla mente un' idea di gran numero di esse; o anzi un' incertezza di quante esser potessero: e un dubbioso giudizio, che fusser poche.

Dimostrano il minor numero di Case Professe:

E il numero assai maggior di Collegj.

Disfiderei nullameno chiunque mai voglia, se il soggiugnere poi *COLLEGIA UBICUNQUE*, ne dinoti un ristretto numero di Collegj al paragon delle Case Professe: o più tosto, che restando le Case Professe su la speranza in Dio, ove si potesse, e riuscisse fondarle; de' Collegj rimanga una piena libertà a stabilirli: e una tal sicurezza di dover essere ben molti.

E v' era buona ragione a dire, *DOMUS, QUAS DOMINUS DEDERIT: COLLEGIA UBICUNQUE*.

Giu-

Giulio ne dice, che faceasi egli a dichiarar tai passi oscuri, *quædam obscurius dicta*, su'l lume migliore sopravvenuto dalla sperienza, e dal ridursi in pratica ciocchè era in idea: *docente experientia*, *&* *usu rerum*. Or la sperienza, e la pratica avea mostrato, che in dieci anni, cioè dal 1540 fino al 1550, quando Giulio parlava: l' acceso zelo di S. Ignazio ben molti Collegj avea potuto vedere per tutto il Mondo fondati, e più anche in più luoghi ne venivano ogni dì richiesti; ma non avea ad ogni modo potuto, se non la sola Romana Casa Professa fino a quell' ora stabilire. Mostrava la sperienza medesima, che ben grande era lo spiritual frutto, che da ciò solo ridondava nel Cristianesimo; e il buon regolamento della Compagnia nulla pativane, anzi n'era grandemente giovato. Si lasciò dunque su tali lumi il lor luogo alle Case Professe, ove Iddio si degnasse di benedirle: *Domus*, *quas Dominus dederit*; ma non si restrinse perciò con limiti di sorte alcuna il numero de' Collegj: *Collegia ubicunque*.

E la ragione, e la sperienza faceano, che Giulio parlasse così.

Non è dunque la moltiplicità de' Collegj, se non se conforme alle prime Bolle, che confermarono l'Istituto. Ma nè tampoco è contraria, anzi è conforme altresì allo spirito delle Costituzioni, da quelle Bolle in esse derivato. Dissi, allo spirito delle Costituzioni: dacchè non abbiam per una banda, nè voci, nè testi certamente, che a tal moltiplicità di Collegj contraddicano in modo alcuno. Per altro lato vi ha de' molti passi, che anzi l'appoggiano. Ma lo spirito degli stabilimenti in esse fatti, pienamente il dimostra.

Il numero de' Collegj conforme anche alle Costituzioni.

E primieramente nella quarta Parte delle Costituzioni più e più classi di Collegj stabilisce per tutto S. Ignazio. Una colle sole inferiori scuole di Gramatica, e Umanità, della qual dice, esser sua mente, che questa sia la più comune: *Communiter*. Altra, che a tali infe-

Luoghi delle Costituzioni, che indicano il numero de' Collegj.

 riori

riori scuole aggiunga qualche lezione di Moral Teologia. Altra, che abbracci Filosofie, e Teologie in più, o meno lezioni. Altra finalmente, che contenga ancora Università compite, e ben regolate. Or che ciascuna di tali classi comprenda de' Collegj in qualche numero, chi può negarlo? E dove tutte le classi insieme si veggano, come non di rado accade in una istessa Provincia: che il numero de' Collegj non debba esser sì piccolo; molto meno potrà mettersi in dubbio. E come dunque avverrà poi, che salve le Costituzioni, i Collegj di una Provincia non debban essere, che uno, o due, e non più, come sogna il Contraddittore? Bel *Vindice dell' Istituto* per verità, e bravo *Sostenitor* della mente di S. Ignazio, quando tante classi, e sì diverse, che il Santo volle de' suoi Collegj; egli le rannicchia, e ristringe in un Collegio solo: o d' un solo Collegio tante ne forma classi diverse. Non è questo un bel miracolo di fantasia? Ma ciò accade, perchè non s' induce a persuadersi in conto alcuno, che se i Collegj sono per gli Scolastici della Compagnia: cioè per quel grado di gioventù, che restando per anche al di sotto degli anni trentaquattro, è ancora ne' Collegj tra le sue pruove per la Profession solenne; sono altresì, e più principalmente, come le Costituzioni, e i Pontefici ne parlano: *Ad juventutem bonis moribus, & literis imbuendam*, *EX IPSIUS SOCIETATIS PRIMÆVA INSTITUTIONE*, *magno Dei beneficio, & Ecclesiæ spirituali emolumento* (1). Ove di ciò si persuadesse una volta; cesserebbe di far le maraviglie, che possan vedersi *COLLEGIA UBICUNQUE*, come ne stabilì da principio il Pontefice Giulio III.

Richiede l' Istituto gran numero di Collegj per erudire l' esterna gioventù.

Ma ciocchè è da aggiugnersi in secondo luogo: non è men convenevole, e necessaria tal moltiplicità de' Col-

(1) Gregor. XIII nella Bolla. *Salvatoris* dell' anno 1576.

Collegj per allevare in esi gli Scolastici della Compagnia tra le lor pruove di virtù, e di dottrina; di quel che lo sia per erudire, siccome con ciò avviene, l'esterna gioventù nella pietà, e nelle lettere. E' il grado di Scolastici nella Compagnia, come si è per noi dimostrato, il grado dell'età giovanile; e perciò è egli anche il più numeroso, siccome facil cosa è ad osservare in ogni ceto. Racchiude i giovani Religiosi da circa i sedici fino a' trentaquattro, o più anni. L'Istituto vuol questi tra le prescritte lor pruove ne' Collegj per sì lungo spazio. Or se la pruova di non più, che soli due anni, che hanno i Novizj, tanti pur ne raccoglie, che necessario è, che vi sien delle Case ad essi soli addette; la pruova tanto più lunga di diciotto o più anni, in cui sono gli Scolastici: nel qual tempo vuotansi tante volte le Case di Noviziato a somministrarne de' nuovi: non piccol numero di Collegj aperti fuor di dubbio richiede. Pensi chi vuole, rifletta, esamini; non potrà di buona fede ciò mai negare.

Richiede anche l'Istituto gran numero di Collegj per allevare i suoi Scolastici.

Che sarà poi, ove in oltre si aggiunga, che non possono, nè debbono gli Scolastici collocarsi ne' Collegj, come ne' Noviziati collocati sono i Novizj? A questi basta dar luogo, e nulla più. Confusamente convivono applicati a' soli loro spirituali, e uniformi esercizj. Ma non basta già dare sol luogo agli Scolastici ne' lor Collegj. Debbon quivi esi dar di se buon saggio ne' varj impieghi de' talenti, che han ricevuti da Dio. E chi ha talenti per Letture, a cagion di esempio; non può per tanto con frutto esercitarsi in Misioni, per cui non avrà nè grazia, nè forze. L'istesso è degli altri ministerj. Com'è dunque necessario, ciocchè di sopra dicevasi, che ciascun di esi per dar veraci pruove di se, applicato sia a proporzio-

Dovendosi gli Scolastici distribuire giusta i proprj talenti.

zionati ministerj; così è anche d' uopo, che di simili ministerj ve n' abbia sempre de' vuoti, e che aspettino succesſivamente nuovo Operajo: altrimenti dovransi molti adattare ad impiego lor disadatto. Un tal discorso non può comparire, che troppo vero senza alcun fallo a chiunque voglia con qualche attenzione fissarvi il pensiero: e penetrarne l' intima ragionevolezza, che in se racchiude. Ma imposſibile dovrà sembrar egualmente poi ad eseguirsi; ove i Collegj non sieno ben molti e molti. Fingasi, che questi non sieno, che due o tre, o in simil numero: ben pochi resteranno anche gl' impieghi di un tale, o tal ministero determinato; e ben raro è, che non sieno occupati da altri. Chi però di nuovo sopravvenga coll' istesse abilità; non troverà, dove esercitarle. Il solo numero de' Collegj può riparare ad un disordine di tal natura. E però tale stabilimento di Collegj, è un di que' tratti di sublime sapienza, che dicea il rinomato Bossuet di ammirar sovente nelle Costituzioni di S. Ignazio. Con questo solo egli a' suoi giovani Scolastici tra le lor lunghe pruove provide ne' Collegj di guida, di esercizj, e di ajuti. Colla lor opera provide insieme, e alle scuole de' Collegj medesimi, e agli altri ministerj. E con tali mezzi al tempo stesso ottenne, che si travagliasse incessantemente all' educazion della gioventù, e all' istruzion salutare de' popoli.

Saggia condotta di S. Ignazio nel moltiplicare i Collegj.

Obbjezione su 'l numero delle Case Professe.

Ma pur si dirà. E perchè ciò non ostante non esservi almeno un maggior numero di Case Professe, di quel che in fatti si vede?

A ciò rispondiamo primieramente, che a noi bastar dovrebbe l' aver dimostrato, che giusta al dritto delle Bolle, e dell' Istituto, dee il numero de' Collegj esser assai maggiore: e per necessaria seguela quel delle

delle Case Professe esser dee di gran lunga minore: nè eluderfi in modo alcuno gli statuti dell'Ordine, come immagina l'Avversario, mentre veggonsi *COLLEGIA UBICUNQUE*: nè veggonsi sì frequenti le Case Professe. Il cercar poi il perchè queste non debbano essere più numerose; è a buon conto il cercar ragione di tal legge, e di tal dritto: al che non saremmo tenuti, per essere ciò fuori della causa.

Prima risposta, conforme al già detto.

Pur tuttavia, perchè non paja, che manchi quella ragione, che non si produce, usciremo di causa; e risponderemo in secondo luogo, esservi più ragioni, per cui le Case Professe rimangano sì poche. E nascono sì dalla condizion dell'Istituto, sì dal riguardo alla disciplina, sì dal riguardo anche a' popoli, tra cui si vive.

Seconda risposta contiene tre ragioni.

La prima ragione nasce dalla condizion dell'Istituto. Questo, come si è dimostrato, esigendo moltiplicità di Collegj, esige altresì, che gran numero di Professi sieno ne' Collegj occupati, come il S. Fondatore prescrive; o che necessaria sia la lor opera a ben de' Collegj medesimi: o che si giudichi utile, e convenevole in varj impieghi: *Cum necessarium, aut conveniens esset ad Collegii bonum. Const. P. VI c.* 2. Ripartiti così i Professi ne' Collegj in sì considerabil numero; qual numero di essi rimarrà per popolar molte Case Professe? Non sarà poco, che vi rimangan tanti Professi; quanti bastino a popolarne alcune. Per tal ragione disse Francesco Suarez, che *spectato Instituto, necessarium est, ut Domus Professæ non solum sint in minori numero, quam Collegia, sed etiam absolute in parvo sint numero* (1). E prima di lui l'avea anche scritto Pietro Ribadeneira, che le sue istruzioni ebbe da S. Ignazio. Eccone le parole, dal Ca-

Ragione prima: perchè non molti Professi restano per popolar le Case.

Autorità su di ciò del Suarez, e del Ribadeneira.

(1) *Suar. tom. IV de Relig. Tract. X, lib. IV c.* 11, *n.* 12.

Castigliano idioma tradotte nel nostro. *Necessariamente i Professi della Compagnia han da esser pochi per rispetto agli altri; dovendo esser uomini di dottrina, e di prudenza: e nella virtù, e nelle scienze ben provati: come ne parlano i Sommi Pontefici nelle lor Bolle, e il nostro B. Padre nelle sue Costituzioni. Di questi pochi Professi alcuni son pure occupati in Missioni, in cui esercitano la povertà. Altri necessarj sono per insegnare ne' Collegj: dacchè nè per esser eglino di gran dottrina: giusto è, che sien dalla Professione esclusi, anzi per esser tali, vi debbono essere ammessi; nè per esser Professi, giusto è, che i Collegj rimangan privi della lor direzione, e dottrina. Così ben pochi Professi rimangono per popolare, e moltiplicare molte Case Professe* (1). Tanto il Ribadeneira a' suoi tempi scriveva contro ad una imputazione, che di questi giorni non nasce; ma nacque col nascer la Compagnia: e fin d'allora dileguata, ripullula tuttodì, come nuova fosse, nè mai convinta d'insussistenza: anzi in aria di accusa in niun modo impugnata giammai. Egli anche rapporta la seconda ragione, che or produrremo.

Ragione seconda: perchè le molte Case Professe non si confanno alle intenzioni del Concilio di Trento.

La seconda ragione prendesi dal riguardo alla Regolar disciplina. Per quanto S. Ignazio, e la sua Compagnia pregiato abbia la povertà esatta: ond'è, che per mantenere la perfezion di mendicità nelle Case Professe, rinunziò anche in una sua Congregazion Generale al favor del Concilio di Trento, che le abilitava a viver di rendite, come più innanzi vedremo; pur tuttavia non ha voluto giammai opporsi alle

(1) Ribadeneira nel *Tratado en el qual se da razon dell' Instituto de la Religion de la Compañia de Jesus. En Madrid.* Anno 1605 Cap. XXIV, in cui esamina, *Porque la Compañia tiene pocas Cases Professas, y muchos Collegios.*

le sante intenzioni del Concilio medesimo, che miravano alla regolar disciplina. Egli pretese colle sue concessioni di prevenir gli abusi, e i disordini, che la mendicità, e il bisogno introduceva. *A provvedersi*, dice Claudio *Fleury*, *erano i Religiosi esposti alla tentazione di adoprar mezzi della lor Professione indegni, o incompatibili almeno col distaccamento, e colla tranquillità della vita Religiosa* (1). Le distrazioni eccedenti, i pericoli, lo svagamento dalle proprie obbligazioni, la poca libertà a correggere chi benifica, erano stati motivi gravissimi, anche a Scrittori de' più illustri tra' Domenicani, come il Ferrariese, il Viguerio, il Soto (2), a scrivere; che, supposta la moltiplicazion degli Ordini Mendicanti, più spediente era anche al loro Ordine medesimo, il viver di rendite in comune, che di sola mendicità: com' era stato il voler di S. Domenico, e di tutto l' Ordine ne' suoi principj (3). E secondo ciò nel Capitolo Generale del 1475 fu chiesta in fatti, e da Sisto IV si ottenne, la dispensa di vivere di comuni rendite, quasi un secolo prima del Concilio di Trento. Tali inconvenienti evitar dunque voleva universalmente il Sagro-

M san-

(1) Fleury, *Institution au Droit Ecclesiastique*, Tom. 1 cap. 24. L'esperience à fait voir, que les aumônes n' ètoient pas un revenu suffisant, depuis la grande multiplication de ce genre des Religieux: & que souvent ils ètoient exposés à la tentation de se les attirer par des moyens indignes de leur profession; du moins incompatibles avec le detachement, & la tranquillitè de la vie Religieuse. Le Concile de Trente leur à donc permis de posseder des immeubles: &c.

(2) *Ferrar. l. 3 contra Gent. c.* 133. *Viguer. cap.* 17, §. 1, *vers.* 16. *Soto de Justitia lib. VII, quaest. V, artic.* 2. *Vedi il Van-espen Par.* 1 *Juris Eccles. tit.* 29, *cap.* 1, *num.* 25.

(3) *Constit. S. Domin. dist.* 2 *c.* 1: e tanto si prescrisse nel Capitolo General di Bologna nel 1220: e in quello di Parigi nel 1228.

ſanto Concilio: nè era ragione, che la Compagnia gli andaſſe ad incontrare. Conveniva però, che non iſtabiliſſe la Compagnia le ſue Caſe Profeſſe, ſe non in Città sì grandi, e sì opulente; ove mancar non doveſſero i neceſſarj ſuſsidj di carità: e i pernicioſi riſchi della mendicità ſi evitaſſero. Ma quante ſono poi le Città di tal natura? E in qual di eſſe la Compagnia, o non ha di fatto, o non ha proccurato di aver ſue Caſe Profeſſe? Se ella in ciò ha mancato per ſua parte; ſi accuſi pure, e ſi condanni. Ma ſe nè ha potuto, nè dovuto ſtabilir tali Caſe, le quali per la vaſtità degl'impieghi debbono anche per altro aver numeroſa famiglia, in Città, in cui ſuſsiſter non poteano, e per difetto di mantenimento, e per riſchio di diſciplina; come mai ciò medeſimo le ſarà imputato a colpa, che ſe le dee anzi aſcrivere a pregio, e a lode? Nella ſua condotta ſi è ella conformata a' diſegni del più famoſo, e ſaggio Concilio: e l'è riuſcito di mantener pure i pregi della volontaria mendicità, dove può, in tante Caſe (ciocchè a tante altre Religioni Mendicanti or manca del tutto); e dove non può, non vuol ella provocare i ſuoi riſchi, e aſpettare i ſuoi danni (1): mentre l'Iſtituto, e gli eſempj del

(1) Il Card. de Luca diſcorre delle Caſe Profeſſe della Compagnia co' lumi, che ſon proprj di una mente, in cui ſi uniſce gran perſpicacia, gran ſapere, e gran prudenza. Il ſuo diſcorſo 35 ſu la ſeſſione XXV del Concilio di Trento è in gran parte ſu tal ſoggetto. Oſſerva, che tal Iſtituto di ſua natura, *compatibiliter cum PAUPERTATIS, AC RELIGIOSÆ HUMILITATIS OBSERVANTIA, ALIQUEM AMPLIOREM SUMPTUM EXIGIT*. Riflette, che ſebbene *Veſtitus comparatione Clericorum Sæcularium, qui ſerico, & pretioſis pannis licite induuntur, ſit rudis, & humilis*; pur dee eſſer decente a Chierici oneſti.

del suo Fondatore in niun modo a ciò la cimentano, o l'astringono, anzi in aperte maniere gliel dissuadono.

Or a tutto ciò dia finalmente poi nuovo peso la terza ragione, dedotta ancor dal riguardo alle Città, in cui è la Compagnia; e più anche vedrassi, se in picciol numero restar debbano le Case Professe, e più diffondersi i suoi Collegj. Trattene le maggiori Città, e più popolose, di cui dicevamo; per lo comun delle altre ben più vantaggiosi riescono i Collegj, che non le Case Professe: ove anche per queste evitar si potessero gl' inconvenienti già detti. Il vantaggio mostrasi da se ad ognuno. Dalle Case Profes-

Ragione terza: perchè i Collegi son più utili al comune delle Città.

se le

sti. E sebbene *Victus valde sit moderatus, & parcus;* pur tuttavia, *Eum bene regulatum, ac uniformem esse necessitas cogit, cum de viris agatur saltem pro majori parte nobilibus, qui sacrarum, aliarumque litterarum studiis altissimis dediti sunt, atque vitæ activæ ad proximorum salutem, & Catholicæ Religionis conservationem, & augmentum vacant.* Pondera in oltre, che le Case Professe esigono ancora di necessità delle spese maggiori, sì per mantener l'Osservanza, e Disciplina della Vita comune: *Quia nil forte magis Religiones in sui Instituti, ac Disciplinæ Regularis observantia conservat, nisi omnium professorum coæqualis, ac sufficiens in victu, ac vestitu, aliisque necessariis provisio: nihilque Institutum, ac Disciplinam magis labefactat, quam inæqualitas:* Sì anche per riguardo al decoro, con cui debbonsi mantenere le Chiese, e le sagre funzioni: *Quia pro ejusdem vitæ activæ meliori exercitio, decentiorique Dei cultu, & populorum allectione, spiritualia officia, & exercitia ad animarum salutem præordinata, magis decorum, seu minus depressum est Institutum in Ecclesiis, earumque ornamentis, ac etiam in Domibus.* Da tutto ciò quell' Uom grande deduce, che nè poche, nè tenui limosine richiedonsi a mantenere una Casa Professa: le quali ognun vede, che non sono da sperarsi, se non solamente nelle maggiori Città.

ſe le minori Città aſpettar ne potrebbero i ſoli miniſterj ſpirituali, e nulla più; non eſſendo eſſe *ad ſcholaſtica ſtudia exercenda*. Da' Collegj per oppoſito nè traggono il comun pro delle ſcuole a bene allevar la gioventù; e colle ſcuole hanno anche l'accoppiamento degli ſpirituali miniſterj, che la Vocazion propria vi aggiugne, *prout opportunum fuerit*.

Per queſta ragione i Collegj ſi ſon tanto moltiplicati.

Ed ecco la ragione potiſſima, per cui ſi ſon tanto i Collegj moltiplicati. I particolari Fondatori, e le Univerſità, che han chieſta la Compagnia, ſiccome in ciò miravano al ben maggiore, e più comune de' Popoli; così hanno anzi voluto il ben duplicato, e di Scuole per la gioventù, e di Criſtiane iſtruzioni per tutti, che non il bene degli Spirituali ajuti ſolamente. Or l'uno, e l'altro ottener potendo da Collegj: l'uno ſolamente dalle Caſe Profeſſe; anzi che Caſe Profeſſe, ſi ſon preſcelti per lo più i Collegj.

E per la ragion medeſima è più difficile la fondazione di Caſe Profeſſe.

E ciò a ſegno, che le fondazioni delle Caſe Profeſſe ſono perciò divenute ſempre opera di gran travaglio, e di lunghi anni: nè ſono riuſcite, che nelle Città maggiori, in cui le Scuole altresì eſſendovi già aperte a ben iſtruire la gioventù; rimanea non per tanto gran popolo da coltivare nel Criſtiano vivere. Altrimenti parea di perdere per metà le fondazioni: ſe in vece di letterarj inſieme, e ſpirituali miniſterj; ſi aveſſer nelle Caſe Profeſſe gli ſpirituali ſolamente (1). La Compagnia intanto giuſta le leggi, e la di-

(1) Nella Parte II ſi riferiranno le malagevolezze non piccole, e i lunghi trattati per fondare in Napoli una Caſa Profeſſa. Si rapporterà la ſupplica dataſi a Filippo II nel Parlamento Generale del 1580 a nome della Fedeliſſima Città, del Baronaggio, e del Regno: in cui ſi priega la Maeſtà del Re Cattolico a concorrere, ed

direzion del suo Santo Fondatore, in moltissime di tali Città non potea, dove anche offerte fussero, ammetter Case Professe per le già addotte ragioni; e non potea nè pure ricusare i Collegj esibiti, senza ricusar di adoperarsi al ben delle anime secondo la sua Vocazione. Quindi proccurando nelle Città maggiori di stabilir le sue Case Professe; non ha rifiutato in altre di stabilire i suoi Collegj.

D' incontro a tutto ciò, è bene strano quel che l' Oppositore pensa de' Collegj.

Or si miri per una parte, quanto si è finor esposto dell' Istituto, e delle Bolle de' Pontefici, che a Collegj dieron regola: e delle Costituzioni di S. Ignazio, che ne stabilirono gli usi, i fini, e le classi: e delle ragioni finalmente, che tutto ciò appoggiano: Per altra parte si ascolti ancor egli il Contraddittore, che or vantasi di provare, or di aver provato, or di dimostrare di nuovo, che i Collegj non sono, che una Eccezion delle Case Professe, anzi dell' Istituto ancora; giacchè a suo dire *l' Istituto osservasi nelle sole Case Professe*. Odasi, come poi egli grida, e declama, chiedendo, come mai dunque l' Eccezione sia renduta maggiore della Regola: e protesta di ciò fare per acceso zelo di quell' Istituto, di cui egli è costituito la Dio mercè già Vindice, e Propugnatore (1). All' udir certamente da un lato i Pontefici, le Costituzio-

ed ajutare l' erezione della nuova Casa Professa della Compagnia. Si espone, che le Case Professe sono *in tutte le Città grandi di Europa*; e che una di esse è *necessariissima* in Napoli *per la predicazione, e per la frequentazione di tante altre Opere necessarie alla conservazione della Religione Cristiana ec.* E si aggiugnerà il favorevol Rescritto del Re Cattolico. Simili sono state le difficoltà incontratesi nelle fondazioni di altre Case Professe, anche nelle maggiori Città.

(1) *Dimostrazione num.* 64, 67, 70. *&c.*

zioni , la Ragione : dall' altro tali invettive in contrario , e tali voci ; ciascuno senza fallo dimanderà , di qual Istituto mai dichiarisi costui d' esser sostenitore ? Di quello , che approvano i Pontefici ? Non può dirsi . Di quello , che S. Ignazio stabilì ? Molto meno . Di qual dunque ? Non resta a pensar altro , che forse di un tal ideale, ed immaginario Istituto , ch' egli con lavoro di fantasia si è formato . Vorrebbe alla sua idea ricondurre ad ogni modo il reale Istituto di S. Ignazio , approvato da' Pontefici , e dalla Chiesa : e perchè giusta il suo pensare rimpastato no'l vede ; egli si accende , avvampa , rimprovera , e sgrida .

Il dire , che i Collegj sieno Eccezione , è stranezza di un pensare arbitrario .

Ma come gli è pur saltato in pensiero , che i Collegj sono Eccezion delle Case Professe , o dell' Istituto ? Presso chi lo ha letto ? Sono ben molte le penne , che di tal Istituto , e contro a tal Istituto hanno scritto : nè tal Eccezione han ravvisata giammai . Si è pur ora fatto toccar con mani , che i Collegj sono anche principalmente dall' Istituto intesi per bene allevar la gioventù : che essi necessarj sono per educar gli Scolastici della Compagnia fino all' età matura tra esercizj di lettere , e di spirito a ben del prossimo : che perciò debbon essere in numero assai maggiore delle Case Professe : che così parlano i Pontefici , così S. Ignazio , così quanti ne han penetrata la mente , e le ragioni , e le voci . E dopo ciò i Collegj son pure eccezion delle Case Professe ? Sarà dunque la primavera diciam così un' eccezion della state , perchè ad essa conduce , ed ancor non è state. Oppur meglio sarà la gioventù un' eccezion della vecchiaja ; perchè a quella incammina , e non per anche è vecchiaja . Così i Collegj potranno idearsi per un eccezion delle Case Professe , perchè son Seminarj di tali

I Collegj si esigono dall' Istituto da se stessi , e anche principalmente .

tali Case, e ad esse somministrano i Professi, benchè non sono di simil natura. Ma se l'Istituto egualmente mira i suoi giovani, che i suoi provetti; ed entrambi vuole, e in entrambi sussiste: se ugualmente mira il fruttificar nella gioventù, che il fruttificar ne' popoli; come poi i giovani dell' Istituto riduconsi ad eccezion de' provetti: la gioventù educata divien eccezion de' popoli coltivati? In verità bisognerebbe stabilir quì le nozioni prime: e spiegare, cosa intendiamo per Eccezione, cosa per Legge. Altrimenti l'Eccezione passerà per Legge, la Legge per Eccezione: e un uom medesimo in altra età si troverà esser eccezion di se stesso: come chi da' Collegj passa a Case Professe, o da queste a' Collegj; passa al dir del Contraddittore, da Eccezione a Regola, e da Regola ad Eccezione.

Incoerenza in ciò dell'Oppositore, che reca pur la vera dottrina.

Ma ci è buona ragione a credere, che il Contraddittore tutto ciò non ha poi detto da senno. Egli al num. 100 ne assicura del contrario, e vero suo sentimento. Quivi ne dice, che la diversità de'Membri nella Compagnia non fa in modo alcuno Eccezioni del tutto: nè in veruna guisa nuoce all' unità della Religione, e all'unità dell'osservanza. Riflette, che Gregorio XIII nel confermar questo Istituto, tra le altre cose *viene a stabilire l'unità della Religione, e della sua osservanza, non ostante la diversità de' suoi Membri* (1). Nè reca in conferma

(1) Nella nota al num. 100 soggiunta, rapportasi anche l'Oppositore a Gregorio XIII, di cui è propriamente l'addotta somiglianza del corpo in membra varie distinto. Ne assicura quel Pontefice, che fu lume, e condotta divina quella, per cui S.Ignazio venne così a disporre il Corpo della Compagnia in varie Membra, e in Gradi varj, ma che nella varietà loro formano l'unità del tutto. *Quapropter Societatis Corpus in sua Membra, & Gradus*

ferma le feguenti parole di quel Pontefice : *Biennio Novitiatus completo , & emifsis votis fimplicibus* (cioè i voti di Scolaftici approvati) *una eft omnibus vivendi, & obediendi ratio : debent enim omnes in omnibus obedire, & in communi vivere, non fecus alii, atque ipfi Profefsi, & Coadjutores formati .* Ecco generalmente l'unità della Religione, e dell' offervanza nell' unità della Ubbidienza , e nella unità della Vita comune. Unità, che abbraccia diverfi Membri: cioè Scolaftici, e Profefsi, e Coadjutori formati . La unità tuttavia della Vita comune di quefti diverfi Membri è di due fpecie (ripiglia il Pontefice, e rapporta fedelmente il Contraddittore). Perchè nelle Cafe di Probazione, e ne'Collegj è di comuni rendite : nelle Cafe Profeffe è di comuni limofine; o che ne'Collegj, e nelle Cafe fieno poi Scolaftici, o Profefsi, o Coadjutori formati : *Debent omnes in communi vivere, non fecus alii, atque ipfi Profefsi, & Coadjutores formati : idque in Domibus quidem Probationum, & Collegiis , ex reditibus : in Domibus vero Profefsorum , quæ nullos reditus habere pofsunt, ex eleemofynis tantum.* Ecco le due fpecie di vita comune , in cui trovar fi poffono tali Membri diverfi.

Tal vera dottrina fi efpone, e con effa convincefi l' Avverfario .

Sappiam grado al Contraddittore , che ne palefi quefti fuoi finceri fentimenti, a quei di Gregorio XIII sì uniformi . Come dunque il Suarez già diffe , che la Compagnia è un Tutto, compofto di parti eterogenee

dus idem Ignatius DIVINO INSTINCTU ita duxit difponendum &c. Così parla nella Bolla *Afcendente Domino*, che l' Oppofitor cita : e così anche nell' altra , *Quanto fructuofius*. Raddoppia perciò la difficoltà d' intendere, come avendo ciò fotto gli occhi, e fotto la penna l' Oppofitore; pur abbia potuto figurarfi , che le Membra tra lor diverfe fieno Eccezion del Corpo : o fien l'une Eccezioni delle altre.

genee, sì nelle persone, sì ne' domicilj: dacchè parti eterogenee debbon dirsi gli Scolastici per rispetto a' Professi, ed a' Coadjutori formati; e le Case Professe per rispetto a' Collegj, e alle Case di Probazione. Così col Contraddittore, e con Gregorio XIII or diremo, ch' ella è un Corpo composto di diversi Membri: e Membri diversi sono non meno in ragion di Grado gli Scolastici riguardo a' Professi; che in ragion di Vita Comune le Case Professe riguardo a' Collegj. Pur nulla ostante, tal diversità di Membri, per essere tra di se sì ben coordinati; forma nè più nè meno l' Unità del Corpo, che in essi reggesi, e vive (1). E siccome nessun Membro è stato mai eccezione del Corpo: nè tampoco è mai eccezion di un altro Membro: dacchè nè il braccio è eccezione dell' Uomo, nè eccezion dicesi o del collo, ovver della testa; così ad ogni modo nè gli Scolastici dovran dirsi più eccezion de' Professi, nè i Collegj eccezion delle Case Professe, o dell' Istituto: ma bensì o Membri, o Parti diverse, che formano l' Unità di un tutto, o sia di un Corpo medesimo, che in tali Membri, e in tali Parti sussiste.

Conchiudesi, che non son dunque i Collegj Eccezione di sorte alcuna.

Siam noi sicuri, che su tal lume, che il Contraddittor medesimo a noi porge, egli da se ricorrendo coll' occhio la sua Scrittura; con nuovo zelo, tutto conforme a verità, e a scienza, dovunque gli è scor-

N so

(1) Anche tra' Giureconsulti il Mandosio nel Trattato *de Privilegiis ad instar. Part. ult. gloss.* 11, *n.* 18: e prima di lui Girolamo Gabriele nel *Cons.* 28, *n.* 1, insegnarono, *Caput Societatis esse Domos Professorum; Collegia vero esse ipsarum membra*: e su tal principio stabilirono le lor dottrine. Delle voci stesse prevalgonsi il *Marta* de *succ. Legal. Part.III, q.* 13, *artic.* 1: e 'l *Menochio* nel *Conf.* 1014, *&c.*

ſo a ſcrivere, che gli Scolaſtici ſono Eccezion de'Profeſſi, e i Collegj ſono Eccezion dell' Iſtituto; ciò cancellando animoſamente, rimetterà in vece, che ſon eſsi, o Membri diverſi del loro Corpo, o diverſe Parti del loro Tutto. Quindi alla verità, e alla ſcienza il ſuo zelo medeſimo ſacrificherà poi nulla meno quelli raziocinj, o dicerie, o clamori, che ſieno: i quali ſu tal falſo principio di Eccezioni, e di Regole malamente poggiavano.

Occaſione di abbaglio dell' Oppoſitore, nata dalla men retta intelligenza della Povertà Religioſa.

Ma perocchè a tal confuſione di eſpreſsioni ſi è l' Avverſario condotto, per quanto ne appare, dalla confuſione dell' idee, che ſe gli ſon formate ſu la natura della Povertà Religioſa: parendogli, che ne'Collegj, ove non è la Mendicità delle Caſe Profeſſe, neppur ſiavi Povertà; è ben anche a noi neceſſario di ridurre tali idee al lor torno, e alla eſpreſsione, e diſtinzione lor propria. Il che faremo colla brevità maggiore nel ſeguente articolo.

ARTICOLO IX.

Prima di eſporre la Povertà propria de' Collegj, ſi diſtingue l' idea generale, che dall' Avverſario confondeſi, della Povertà, e della Mendicità Religioſa. Dimoſtraſi l'unione, che dell'una, e dell' altra S. Ignazio volle nel ſuo Ordine: e che non perciò la Mendicità iſteſſa delle Caſe Profeſſe è totale Incapacità.

NOn ſaprei, ſe ne' vocabolarj rimangano di leggieri più voci, o più aggiunti ad eſprimere Povertà, e Mendicità, oltre a'vocaboli, che il

il Contraddittore ha nelle sue pagine per tutto affastellati, e raccolti; affin di rappresentarci una Povertà, e Mendicità, la qual si giudichi propria della Compagnia e in vigor di Bolle, e in vigor d' Istituto. *Povertà totale: Onnimoda Povertà: Povertà estrema: Povertà generale, rigorosa, fondamentale. Istituto povero, mendico, incapace di possedere. Incapacità totale, fondamentale, generale. Promessa, giurata incapacità nell'intero Corpo. Mendicità piena* ... son queste una parte delle formole di sua ricca facondia su tal soggetto.

Espressioni men ponderate dell' Oppositore su la Povertà della Compagnia.

Ma le voci non sono pruove: e molto men lo sono gli schiamazzi, ed i rimbrotti. Si sarebbe desiderato, ch'egli anzi stabilite ne avesse le nozioni certe, e le specie diverse sì della Povertà Religiosa, sì della Mendicità. Indi passato fosse senza grida, nè urli a dimostrarci, qual di esse, e fino a qual segno alla Compagnia convenga: e ciò su la vera intelligenza delle Bolle, e delle Costituzioni dell' Ordine. Ma nulla di ciò ha egli fatto. E siam noi nell'obbligo di far le sue veci, e tutto esporre brevemente.

Debbonsi stabilire le nozioni, e le specie della Povertà, e della Mendicità.

Direm dunque in primo luogo, che mal confonde egli in tal tema la Povertà colla Mendicità. In ogni Città sono assai più i Poveri, che i Mendici: tanto son essi diversi. E tra le Religioni niuna ve n' ha, che non sia tenuta a Povertà: poche, che sien Mendicanti. Prima delle Mendicanti, le Religioni Monastiche tutte professavan povertà; e ciò non ostante possedevano in comune (1). Le Mendicanti so-

La Povertà mal confondesi colla Mendicità, come fa l' Oppositore.

(1) Prima del Secolo XIII, in cui nacquero gli Ordini Mendicanti, la Povertà, che le Religioni professavano, non era d' impedimento all' acquisto, e al possesso de' beni in comune. Perciò la Glosa in *Cap. un. de excess. Prælat.* in

ſopravvenute tanto di poi ſi dichiararono d' eſſer tali, *quibus victum præbet incerta mendicitas*, come parla il capitolo *unic. de Religioſis Domibus* in *6*. Non è dunque illazion da udirſi con tanta pace, quella, ch' è sì ſovente ſu le labbra del Contraddittore: Ne' Collegj non ſi vede la mendicità, nè l'incapacità di poſſedere : dunque ne' Collegj non vi è la povertà dell' Iſtituto.

Unione di Povertà, e di Mendicità voluta da S. Ignazio nel ſuo Ordine.

Diremo in ſecondo luogo, che S. Ignazio col ſuo Iſtituto volle pur abbracciare il pregio della Mendicità; e volle a tal fine, che tutt' i Profeſsi, e le lor Caſe, e Chieſe la profeſſaſſero. Ma tal mendicità non volle negli Scolaſtici prima della lor Profeſsione in età matura: e perciò neppur la volle nelle Caſe di Probazione, e ne' Collegj: dov'eſsi ancor ſi allevano ſotto la guida di altri Profeſsi. Quì ſtabilì comuni rendite, e povertà particolare. Così richiede l' idea del ſuo Iſtituto: e con ciò evitò inſieme, e prevenne quegl' inconvenienti sì facili ad avvenire per la mendicità: i quali il Sagroſanto Tridentino Concilio evitati volle, e prevenuti. E nulladimeno la mendicità mantenne nelle guiſe, che mantener poteaſi ſenza

in *6*, definì i Mendicanti a differenza degli altri: *quibus victum tribuit incerta mendicitas*, *& qui reditus*, *aut poſſeſſiones ex Regula*, *vel Conſtitutionibus habere non poſſunt*. Il *Van-eſpen Part.*1, *Jur. Eccl. tit.* 29, *c.*1, *n.* 30 oſſerva, che il primo Padre di tal Religioſa Mendicità fu S. Franceſco; non eſſendovene ſtata idea prima di lui. Dacchè *nulla Monachorum Regula ante S. Franciſcum vetuit bonorum*, *redituumque in communi poſſeſſionem*. Tal Mendicità introduſſe una differenza notabiliſſima tra Povertà, e Povertà Religioſa. Ond' è maraviglia, che il Contraddittore o le confonda, o altra Povertà non riconoſca, che la Mendicità. Vedi il *Fleury Hiſt. Eccleſ. tom. XVI*, *lib. 66*, *n.* 54.

za pericoli, e abusi: siccome già per noi si è abbastanza dichiarato.

Ma tal saggio stabilimento ora è dal Contradditor pervertito: mentre dal leggere nella Formola dell' Istituto: *Sic voveant Paupertatem, ut non possint Professi, vel ulla eorum Domus, aut Ecclesia ad bona stabilia retinenda jus civile acquirere:* ch'è la Mendicità de' Professi, e delle lor Case, e Chiese; egli ne vuol dedurre, che la legge de' Professi divenir debba anche legge del gran numero de'non Professi: la Legge delle Case, e Chiese de'Professi, sia altresì legge de'Collegj, e delle lor Chiese. Ne vuol far eziandio intendere (*num.* 51), che il dichiarar tanti Collegj abili a possedere, sia un burlarsi de'Papi, ed un ingannare i Principi: i quali a condizione di una Povertà totale approvarono, ed accettaron l' Istituto della Compagnia. Anzi se vogliamo ad un gruppo di falsità del *num.* 57 prestar fede; a condizione di tal Povertà in tutte le parti del mondo è stata la Compagnia introdotta.

La mendicità delle Case Professe non si dee far legge di tutti i domicilj.

Ma diasi pace: nè si son delusi i Pontefici, nè si sono i Principi ingannati. Quegli approvarono, e questi ne' loro dominj ammisero la Compagnia, sotto le condizioni da Giulio III stabilite. E le condizioni furon queste, che le Case Professe senza rendite si fondassero, dove pure riuscisse fondarle; ed i Collegj con le rendite si fondassero liberamente da per tutto. DOMUS, QUAS DOMINUS DEDERIT: COLLEGIA DOTANDA UBICUNQUE. I Pontefici aveano ben intese tali voci: i Principi ben le capivano; e pure offerivan anzi Collegj, che Case Professe. Un pò meno che l' Avversario lavori di fantasia: e un poco più che applichi ad intender le voci, di cui si tratta; non penserà, che altri sien burlati, e delusi, sol perchè egli men

Nè in ciò si son delusi i Pontefici, nè i Principi.

men comprende ciocchè gli altri seppero avvertire.

Falsa asserzione, che la Compagnia si è dilatata per la Mendicità.

Che poi la Compagnia siasi diffusa in tutte le parti del Mondo, per l'amore, che i Popoli aveano alla sua total Povertà; è una immaginazione ben carica del nostro Avversario. Si sa, che i suoi ministerj, e sopra ogni altro il pro de' suoi Collegj; ha fatto da per tutto desiderar la Compagnia: e le sole fondazioni di Collegj, seguite per opera de' Padri del Concilio di Trento, posson per ora esserne testimonj bastevoli. Egli quì al *num.* 57 a suo favore adduce il Tuano (1), il Grozio (2), lo Spondano

(1) Può dirsi, che il Contraddittore abbia avventurate citazioni di Autori, per quelche possan mai valere. Certamente non son fedeli nell' indicare i luoghi: e molto meno a confermare il suo intento. Nessun di questi Autori tratta, o accenna la Mendicità della Compagnia. Ne toccheremo qualche lor sentimento intorno ad essa, specialmente dove si citano.

Il Tuano, non già nel libro VII recatoci dall' Oppositore; ma sibbene nel XXVIII, in poche voci esprime la dilatazion della Compagnia per tutto il Mondo: *tam late hodie sparsi Sodalitii*. Nulla più dice, nè di mendicità, nè di altro. Parla bensì poco vantaggiosamente, così del Lainez, come del Papa in occasion del Colloquio di Poissì.

(2) Il Grozio nel libro III all' anno 1594 parla de' Gesuiti con quelle lodi, e con quei biasimi, con cui il lume d' un Eterodosso potea fare il carattere di Persone, che pregiava per umane doti, e spregiava per diversità di Religione. Gran lodi loro dà certamente. Dice, ch' essi i primi a sostener la Religione, *Egregia præsidia induxerunt, & neglecta hactenus, Mores inculpatos, & bonas Artes*. Dice, che si videro, *Crebris certaminibus exerciti varias adversus Religiones, quæ Romano nomini insultabant*. Dice

no (1), l'Histoire (2) des Religieux de la Compagnie de Jesus, d'Utrecht del 1741. Ma che dicon tali Autori? Dicono, che con felicità invidiabile la Compagnia si è sparsa per tutto il Mondo: e ciò si sa da ognuno. Ma che siasi così sparsa per la sua Mendicità; essi no'l di-

Gli Ugonotti per se recati dall' Avversario gli sono in ciò contrarj.

ce, che nel loro regolamento, *Sapienter imperant, fideliter parent:* E che, *Hoc ipso ceteris invisi*, perchè *tanquam e diverso mores exprobrant*. Aggiunge, che *Magna in vulgus auctoritas ob vitæ sanctimoniam, & quia non sumpta mercede Juventus literis, sapientiaque præceptis imbuitur*. Quest' ultime voci forse fan dire all'Oppositore, che la Compagnia s'è così dilatata pe'l credito della sua mendicità; essendo in lui costante abbaglio, che l' istesso sia professare un ministero gratuito, che professar mendicità.

Ma di biasimi è anche Grozio liberale. Vuol, che S. Ignazio fu mosso a fondar la Compagnia da ambizione di farsi nome. Vuol, che i miracoli, come quelli di S. Francesco Saverio, e di altri, si celebrano *Fiducia affirmantium*, *& credendi facilitate*. Parla in somma di tali cose da Eterodosso. Gli ordini Regolari appella *Sette Diverse*.

Tal nome di *Setta* dato ad Ordini Religiosi, ci fa sovvenire ciocchè il nostro Avversario si lascia uscir della penna, credo senza riflessione, al *num.* 166. Quì disapprovando, che si veggano nel nostro Regno Regolari non nazionali, reca un detto di Mecenate ad Augusto, e 'l nota a maggiori lettere: *PEREGRINARUM VERO RELIGIONUM AUCTORES odio, & suppliciis persequere*. Sa egli per altro, che quelle Religioni straniere, e gentilesche, di cui Mecenate parlava, avevano i lor Dii stranieri, e lo straniero e superstizïoso lor culto. E quindi son certo, che a quelle non assomiglierà già gli Ordini Regolari, o sien le Religioni di diversi Santi Fondatori, che abbiamo nell'unità della Romana Chiesa, e del culto Cattolico. Dobbiamo adunque dire, che tal profana erudizione l' ha egli schiccherata quì fuori di luogo nel presente argomento.

(1) Lo Spondano citasi dall'Oppositore all' anno 1534. Ma quivi tratta de' principj della Compagnia. *Eodem anno, quo Anglia defecit a Rom. Pontifice*

dicon mai: anzi, come per lo più parlan de'Collegj, neppure il pensarono. Il Contraddittore il mette nella lor bocca, per poter dire, che dalla lor bocca passato è nella sua: il che contiene una doppia falsità. Le parole poi, che a distelo rapporta dell'Istoria d'Utrecht; sono anzi l'apologia di S. Ignazio, e de' suoi Collegj: la quale, perchè troppo vera, e visibile, non poterono quegli Ugonotti dissimulare, con più equità in questo, che non ha egli fatto.

Dicon eglino adunque, che a' Collegj, sì desiderati da per tutto, e sì diffusi, S. Ignazio *permise di aver delle rendite da applicarsi per gli Scolastici*. Ma mirisi ciocchè intanto proibì? *Proibì a' suoi Collegj di aver fondazioni, e pesi di Messe, o di Beneficj, con cura di Anime. Proibì di ricevere compenso per Messe*

fice, jacta sunt Parisiis fundamenta nobilissimæ Societatis Jesu, &c.

Citasi all'anno 1543. Ma nulla vi è quì della Compagnia. Forse si sarà inteso di citare il 1540, in cui si espone la confermazion della Compagnia non senza gran lodi. Citasi altresì il 1555. Ma in quell' anno lo Spondano riferisce le Missioni de'Gesuiti in Etiopia, e il gran frutto recatone. Aggiunge anche alcune contrarietà sofferte, e ne chiude il racconto con questo epifonema: *Hujusmodi succussibus firmari debebat ingens hæc arbor, quæ tot salutiferos, uberesque fructus productura erat per universum terrarum orbem*. Altrove anche questo gran Vescovo parla della Compagnia in forme somiglianti; ma non mai della Mendicità de' suoi Collegj.

(2) *Histoire des Religieux de la Compagnie Tom.* 1, *lib.*2, §. 12, *pag.* 102. *Il permit aux Collèges d'avoir des revenus, qu'on appliqueroit aux necessitatés des étudians: il defend a ses Collèges de recevoir aucunes fondations des Messes, ni des Benefices à charge d'Ames: il defend de meme aux autres Maisons de recevoir aucune retribution pour les Messes, Confessions, Predications, Administrations de Sacrement, visites des malades, en un mot, pour aucun des emplois, que la Compagnie doit exercer selon son Institut.*

se, Confessioni, Prediche, Amministrazion di Sagramenti, Visite d'infermi, per Insegnare: in una parola, per verun degl' impieghi, che la Compagnia dee esercitare secondo il suo Istituto. Un tale zelo, e un operar sì gratuito in tanti modi, e con quella instancabil attività, che, la Dio mercè, è stata il carattere della Compagnia, ha fatto in tutt' i luoghi desiderare i suoi Collegj; non già lo stupore, di cui erano i popoli sorpresi, della sua mendicità. I Collegj non si stabilivano, senza destinarsi prima nelle Città i lor fondi: ciocch'è chiaro nelle Storie. E chi stabiliva i fondi; non intendeva certamente di ammetter mendicità. Siam però tenuti per tale attestazione, anche di penne nemiche, che a favor de' Collegj, produce, e riporta a disteso il nostro Avversario.

La mendicità è propria delle Case Professe, ma non è incapacità ad acquistare.

Per farci ora a parlar della Povertà delle Case Professe in conformità dell' Istituto; diremo, che la Povertà in esse è vera mendicità. La mendicità è ben anche incapacità; ma qual sorte d'incapacità? Incapacità forse ad acquistare in qualunque modo anche beni stabili, o per donazione, o per testamento, o per altro titolo? Non già: ella è sola incapacità a ritener tali fondi, che di nuovo si acquistino. Del resto, ad eccezione de' soli Frati Minori, a' quali vien ciò espressamente disdetto da aperti testi del Dritto Canonico (1); ben può acquistare di sua natura ogni Religion Mendicante anche tal genere di fondi: purchè poi non li ritenga, ma gli alieni, e del prezzo valgasi a' necessarj suoi usi. Delle Case Professe della Compagnia è tutto ciò apertamente dichiarato. Dimostriamo queste due parti nel presente Articolo.

Che le Mendicanti Religioni generalmente abbiano tal capacità di acquistare, anche beni immobili in co-

O mu-

(1) *Clement. Exivi de verb. signific. Cap. Exiit. de verb. signif. in 6.*

Le Religioni Mendicanti son capaci di acquistare, pur che non ritengano.

mune, *non ut possideant, aut perpetuo retineant; sed ut vendant, & pretium convertant in suas necessitates:* eccettuatine, come detto si è, i Frati Minori, per particolari lor Canoni; il dimostra colle Leggi tutte, e col sentimento universale de' Giuristi, e de' Canonisti ben diffusamente Prospero Fagnano su'l *lib. II* delle *Decretali al Cap. In præsentia: de probationibus n. 65.* A cui, e ad altri, che recheremo nel margine, per non uscir di brevità, rimettiamo quì noi il nostro Lettore su tal punto così generalmente considerato (1).

E' ciò dichiarato delle Case Professe: sì da Giulio III:

Che poi ciò sia anche espressamente dichiarato in ispecie delle Case Professe della Compagnia; è fuor di dubbio. Giulio III disse, che sono esse incapaci: ma a che? *Ad bona stabilia retinenda.* Non disse già, che incapaci fossero *ad bona stabilia* indeterminatamente, come detto avea Paolo III. Ma dichiarò tal oscura espres-

(1) La capacità di acquistare, a condizione di dover quanto prima alienare, da' Giureconsulti, e da' Canonisti si è riconosciuta in tutti gli Ordini Mendicanti; su'l motivo, che giusta il sentimento della Glosa *in cap. un. de relig. dom. in 6*, quel momentaneo dominio nulla deroga alle leggi di una stabil Mendicità. Giulio Claro ne asserisce, che *hanc conclusionem tenent omnes Scribentes. lib.3 sent. §. testamentum, quæst. 29.* Il Menochio, *hanc esse veram, & receptam opinionem, Consf.* 1014, *n.* 12. La Ruota Romana nella *Decis.* 245 del Buratti la dà per verità indubitata. E il Card. Mantica, che pur attesta essersi così nella Ruota deciso, mentre n'era egli Uditore, soggiugne: *Esse opinionem communiter approbatam. De tacit. lib.* 25, *t.* 6, *n.* 58.

Ed è ben da notare, che allorchè il Concilio di Trento abilitò il comune degli Ordini Mendicanti col favor della *Sess. XXV*, *cap.* 3 *de Regul.*; non gli abilitò ad acquistare, ma sì bene a possedere: *Ut deinceps bona immobilia possidere liceat:* e con ciò dinotò, che prima era lor vietato il possedere, non già l'acquistare per subito alienare.

espressione, la qual poteva *scrupulum*, *& dubitationem iniicere*, com' egli parla. E dichiarolla colla giunta di una voce sola, che ristrinse la negazion del Dritto: *Ad bona stabilia retinenda*.

E ciò sol dimostra a bastanza, che rimane salvo il dritto a potergli acquistare; purchè non si ritengano: giusta la massima in somiglianti stabilimenti di restrizione ricevuta; che intender deesi conceduto, ciocchè non è espressamente vietato. E molto più nel presente caso, in cui trattandosi di due azioni, di *acquistare*, e di *ritenere*: delle quali può ben la prima rimaner senza la seconda; dove così segnatamente escludesi sol la seconda di *ritenere*, si vuol dunque salva, e legittima la prima azione di soltanto acquistare senza poi ritener l'acquistato (1).

Sì anche dalle Costituzioni di S. Ignazio.

E tanto altresì con leggi espresse ne dichiarò S. Ignazio nella Parte VI delle Costituzioni al *Cap.* 2; ove della povertà delle Case Professe a tenor delle Bolle Apostoliche stabilisce i seguenti punti: I Che per quanto vi si professi mendicità; con tutto ciò resta il dominio di proprietà in comune delle cose immobili, che necessarie sono agli usi della vita: come sono l'Abitazione, la Chiesa, ed anche qualche Orto a prender respiro: II Che molto più rimane tal dominio in comune dell' altre cose mobili: come sono limosine, libri, e quanto rapportasi

 a vit-

(1) La Decisione, che fu di ciò fece la Ruota Romana, ed è la 245 riferita dal Buratti, ponderò, tra le altre molte cose in tal punto, anche quest' espressioni di Giulio III. E notò, che col vietarsi segnatamente il ritenere, si presuppose lecito l'acquistare: perocchè *retinere ex necessario antecedenti supponit acquisitionem*. Certamente a chi conceduto non è l'acquisto; inutilmente viensi a divietare la ritenzione. Questa decisione al dire del Card. de Luca *reputatur in materia Magistralis*. *Disc.* 63, *de Regular.*

a vitto, e veſtito: III Che ſe altro ſtabile fuori di ciò venga donato; allora dee la Caſa Profeſſa, quanto prima potrà, ſveſtirſene, e venderlo per uſar del prezzo a ſovvenire a' biſogni proprj, od agli altrui. *Quicquid ſtabile illi datum fuerit; teneatur eo, quam primum poterit, ſe exuere, & vendere.* E benchè ciò debba fare quanto prima; con ciò tuttavia non ſi eſclude, che aſpettiſi tempo opportuno alla vendita. *Temporis tamen opportunitas ad vendendum non eſt excludenda. Ibid. num.* 5, *& lit. E.* (1)

S' inferiſce, qual ſia dunque la mendicità delle Caſe Profeſſe, anche con altre autorità.

Si ſtenda dunque la bontà del noſtro Contraddittore a perſuaderſi, che nè anche a riguardo delle Caſe Profeſſe vagliono quelle ſue eſpreſſioni acceſe di *onnimoda, totale, generale Incapacità*. Debbono moderarſi a quel ſegno, che non contraddicano, nè alle leggi di Giulio III, nè a quelle di S. Ignazio. Molto più poi dee egli anche per riſpetto alle Caſe Profeſſe

(1) Il Menochio *Volum. II, Conſil.* 1014, *n.* 11, ove rapporta la diſcettazione, che prima del Concilio di Trento facevaſi, ſe i Mendicanti, che tali ſono per Coſtituzioni, e per Conſuetudine, come gli Agoſtiniani, e gli altri che vivono ſotto l' iſteſſa regola, foſſero capaci a ricever donazioni, o eredità di ſtabili, a condizione di non ritenerle, ma di venderle, e del prezzo valerſi agli uſi della vita: riferiſce quarantatre Dottori, alla cui ſentenza egli ſi attiene, che ſoſtenevano tal capacità di ricevere per alienare: *quia dominium illud momentaneum non infringit regulam ipſorum Mendicantium*. Nè più di tre, dic' egli, aver trovato eſſere i contrarj a tal ricevuta opinione. S. Ignazio, che prima del Concilio ſcriſſe le ſue Coſtituzioni, e quando era in tal piè queſta controverſia; a buon conto attenendoſi alla ricevuta, e comune ſentenza, per torre i dubbj, eſpreſſe chiaro, che le Caſe Profeſſe, in vigor della legge di lor mendicità, incapaci rimaneſſero a ritenere: ed in vigor dell' iſteſſa legge capaci foſſero ad acquiſtare con momentaneo dominio.

fesse ammettere la capacità, che nega, ad acquistar nuovi stabili. Dirà solo, che se non sono di necessario uso; debbano quanto prima alienarsi, *ut pauperibus Societatis, vel externis, suis in penuriis subveniatur*, come vuol S. Ignazio. E per più incoraggiarsi a sentire, e parlar così; potrà anche attentamente leggere la intera decisione 245 della Romana Ruota: dove con pienezza, e con accuratezza somma un tal punto si esaminò, ed ogni obbjezion vi si disciolse. E potrà, dopo lettala, sottoscriversi a tal autorevol sentenza, dietro a Prospero Fagnano, e ad altri in gran numero Giuristi, Canonisti, e Teologi (1): e colle voci di Fagnano protestare, che *Domus Professæ Societatis Jesu sunt* CAPACES ACQUISITIONIS *possessionum*, &

Decisione su di ciò della Ruota Romana.

Autorità di Fagnano, e del comune de' DD.

(1) Così espressamente sostiene il citato Menochio; adducendo il testo della Parte VI delle Costituzioni *cap. 2, lit. G.*: e la Regola 26 del Provinciale, e la Regola 66 del Preposito, che epilogano tal Costituzione (oltre che tali Regole furono approvate dalla Congregazione IV). Riflette altresì il Menochio, essersi ciò spiegato da Giulio III, dove alle Case Professe tolse ogni dritto solamente *ad bona stabilia retinenda*. Osserva eziandio, che Giulio col dire *ad stabilia retinenda*, supplì spiegando la Bolla di Paolo III, dove si negava il dritto assolutamente, *Ad bona stabilia*. E più altre ragioni quivi ne adduce; confermandole con più esempj, autorizzati da quei quaranta, e più Giureconsulti per lui riferiti al *n.* 11.

Il Card. de Luca nelle Annotazioni sopra la sessione XXV del Concilio di Trento al Discorso 35 ampiamente altresì sostiene, che *Quatenus pertinet ad Domos Professas, veræ Mendicitatis Institutum percutit retentionem perpetuam, vel ad longum tempus, ne ita victus certitudo ex fructibus, vel reditibus sequatur; non autem percutit acquisitionem ad effectum vendendi, ut pretium exinde redigendum currentibus, & quotidianis usibus applicetur, sive de legatis, ac particularibus elargitionibus agatur, sive etiam de hereditatibus:*

& annuorum redituum, non modo per viam Legati, sed per viam Institutionis Universalis; non quidem ad effe-ctum retinendi, sed solum vendendi, & pretium erogan-di in suas necessitates, & alios pios usus.

ARTICOLO X.

Si passa ad esporre, qual sia la Povertà propria de' Collegj.

Povertà de' Collegj col possedere in comune.

DIremo in quarto luogo per rispetto alla Povertà, la qual si volle ne' Collegj dal S. Fondatore,

bus: quicquid aliqui male, & sine probabili fundamento dubitent, atque inter hereditates & legata distinguant.

E' anche da vedersi questo celebre Giurista nel suo Discorso 63 *de Regularibus:* dove la Capacità delle Case Professe *ad assequendas hereditates ad effectum vendendi, & pretium erogandi in quotidianos usus*, da lui dicesi *Casus hodie planus.* Quì arreca in pruova i Testamenti di due Cardinali: *Duorum scilicet Dignitate, eximia doctrina, ac nimia pietate insignium.* E sono i Cardinali Bellarmino, e de Lugo, che morendo istituirono erede la Romana Casa Professa. Onde inferisce, che essendo l' Osservanza l'interpetre migliore delle leggi, può questa dirsi *DOCTRINA SOLIDIOR utpote in facto potius, quam in verbis consistens*; massimamente perchè il de Lugo *De hujus Societatis Instituto, quasi ex professo agit in Respons. Moral. lib.* 4, *& Tom. I de Justitia, & Jure disp.*3, *Sect.*5; *ideoque erat in materia peritissimus, ac propterea moriens rem illicitam non fecisset; neque illa effectum sortita esset in ea Domo, quæ Caput est Religionis.*

Aggiungasi anche il Censalio *in artic.* 28. *Peregr. de Fideicom.* Il Barbosa *in Collect. ad Conc. Trid. sess.* 25 *de Regul. c.* 3. Il Graziano *discept. Forens. cap.*202, *n.*44. *&c.*

re , ch' essa sia di tal natura , che ammetta sibbene il viver in essi di comuni rendite ; ma che escluda al tempo stesso in ciascun particolare ogni proprietà , ed ogni uso , che indipendente sia anche nelle minime cose dalla facoltà de' Superiori : facoltà, che pure ristrignesi agli usi precisi, e convenevoli per ogni modo all'osservanza, ed alla decenza dello stato, e nulla più. Ov'essa manchi, nulla si può di propria elezion ritenere, nulla dare, nulla ricevere, di nulla disporre; senza contravvenire alle obbligazioni di un Voto.

Abbaglio circa ciò del Contraddittore.

Che però può ben mitigare il suo affanno su tal Povertà il nostro Contraddittore ; quasichè nè virtù sia, nè voto, nè malagevolezza virtuosa contenga; ma mirar si debba, come una mera rilassatezza di disciplina. Eh no : ella è virtù grande: ella è oggetto di assai buon voto: ella ha delle malagevolezze ben sensibili , e cotidiane ; delle quali non ha il Contraddittor lume di alcuna sorta, come non ne ha pratica in modo veruno. Nè certamente il Sagro Concilio di Trento intese già di rilasciare in verun modo la Religiosa disciplina ; ma bensì di riformarla , e ristrignerla , col volere , che anche le Religioni per loro Istituto pria Mendicanti si riducessero in simigliante forma a vivere di comuni rendite , siccome già usavano le più antiche Religioni. Tal mezzo egli scorse il più confacevole anche a rimettere in piè il rigore della lor Povertà. Avvegnacchè per ventura, se in quel Sagrosanto Consesso trovato si fosse il nostro Avversario, io dubito forte, che del suo estro investito, e levando il tuono: Ah Padri venerandi, gridato avrebbe ; cosa mai voi fate? Il nemico dell'umana natura: *Humanæ naturæ hostis*, è quello, che or vi seduce . Egli vi tenta a far vie più comparire nel mon-

Convinto colle disposizioni del Concilio di Trento:

mondo la giurata Povertà calpestata, e delusa. Egli vi fa scorrere ad approvar l'inosservanza de' più rigidi voti colle novità, che adottate (1). *Alta pietà* mi muove de' poveri figliuoli di Fondatori Santissimi, che colle nuove massime trascinati si veggono negli acquisti, e nelle ricchezze . . . Se non che gli avrebbe dato su la voce senza fallo or uno, or altro di que' rispettevoli Padri: e ricordato gli avrebbe, che anzi che cogli entusiasmi, sì gravi punti trattar debbonsi colle ragioni. E quindi con più, e più dottrine saldissime sarebbesi fatto a dimostrargli, che nel comun regolamento delle Religioni non nuoce già punto alla Povertà, anche rigidissima, de' particolari, il posseder solo in comune: che ciò anzi mantiene, promuove, ed esime la povertà da' pericoli. Gli avrebbe soggiunto il sentimento verissimo de' più zelanti antichi sostenitori della religiosa osservanza, rapportato da Teodorico Cancellier di Colonia. Questi in un Trattato *de Peculio Religiosorum* al *cap.* 7, riferito dal B. Dionigi Certosino nell' Opuscolo *de Reformatione Claustralium* all' *artic.* 16, saggiamente affermò, *Magis nocere Religioso usum peculii sine proprietate, quam proprietatem sine usu*. Dacchè la proprietà, che il Domicilio ha de' comuni beni; qual pregio mai toglie alla perfezion de' particolari Religiosi? E più, e più gravi, ed irrefragabili dottrine gli avrebbe aggiunte di quelle appunto, che mossero in fatti quel gran Concilio a così stabilire.

E colle ragioni del Concilio.

Or secondo tali autorità, e tali dottrine si vollero i Collegj della Compagnia dal S. Fondatore, e da' Sommi Pontefici col rigor pienissimo di Povertà, che professar debbono i particolari Religiosi, qual mez-

Conforme a tal disposizione, e a tali ragioni è la Povertà de' Collegj.

(1) Son voci, e sensi dell'Avversario nella sua *Prevenzione*, e nel decorso del suo dire.

mezzo precipuo alla lor perfezione. Avvegnacchè col riguardo e alle ſcolaſtiche applicazioni, e agli Scolaſtici, che vi ſi allevano, e ad altri ſantiſſimi fini; ſi volle nulla meno, che tai Collegj, anzi che di cotidiane limoſine, viveſſero di comuni rendite.

Nuovo abbaglio, nè lieve dell'Oppoſitore.

Il che poſto, è ben che quì per ſuo decoro vegga pure il noſtro Contraddittore di non far paſſare ſotto l'occhio altrui quel ſuo detto, che ben ſovente ripete, e'l prefigge anche a gran lettere per Titolo della ſua Parte Prima: cioè, *che tutte le Caſe della Compagnia, devono oſservare la Povertà, a riſerba de' ſoli Studentati, e Noviziati*. Che ſtrafalcione è mai codeſto! No, no: tutte le Caſe, e anche gli *Studentati*, e i Noviziati debbon oſſervare la Povertà. Non ſon eſſi domicilj Religioſi? Non è il voto di Povertà eſsenziale a qualunque Religione? E come dunque eſime egli gli *Studentati*, e i Noviziati dall'oſſervar la povertà (1)? Abbiam già avvertito, che non ſi preſentano sì agevolmente a ſuo luogo al noſtro Contraddittore le nozioni proprie, e ben diverſe di Povertà, e di Mendicità: ond'è, che le prende in iſcambio; nè ſcorgendo ne' Noviziati, e negli *Studentati* Mendicità, crede, che non debbano nè pure oſſervare la povertà. Deciſione è codeſta, non ſol falſa, ma erronea in ecceſſo; con cui, ſenza volerlo, aſſolve dall'oſſervanza della Povertà tutte le Religioni, che oggidì ci ſono dopo il Con-

P ci-

(1) E' nota dottrina di tutti i Teologi, e Canoniſti con S. Tommaſo 2. 2. q. 186, a. 3, che il Voto di Povertà è eſſenziale allo ſtato Religioſo: e però non può darſi Religioſo, o Caſa Religioſa eſente dal debito di oſſervare la Povertà. E' da vedere il Gonzalez nel Comento al *cap. IV, de ſtatu Monachorum*: dove colla ſolita dottrina ſu di ciò diſcorre. Il Van-eſpen *Part. I Jur.*

cilio di Trento. A tal osservanza sol crede egli astretti i Frati Minori, e Capuccini; dacchè a questi soli il Concilio lasciò la lor prima Mendicità.

ARTICOLO XI.

DIGRESSIONE

Per una Obbiezione del Contraddittore su 'l dominio del Generale.

Dominio del Generale, qual si asserisce dal Contraddittore.

BEnchè intorno al possedere i Collegj così in comune un altro inconveniente di più vi scuopre il nostro Contraddittore: ed è, com' egli dal num. 84 o discorre, o anzi ricopia da alcuni maldicenti libelli, che con ciò s' ingrandisce l' *onnipotenza del Gene-*

Jur. Eccles. tit.29, cap.1, n. 17, anche osserva, che *Tametsi formula Professionis Religiosæ usitata nullam Paupertatis, aut proprii abdicationis mentionem faciat; votum tamen Paupertatis in omni Professione Religiosa includi, ipsumque Paupertatis votum esse unum e tribus substantialibus votis Religiosis, nemo dubitat.* Ma ciò non ostante, che anche su' principj della vita Monastica vi fossero de' Monasterj, che vivevano o delle spontanee oblazioni, o anche di fondi, a' Monasterj donati dalla pietà de' Fedeli, è indubitato. Il Van-espen nel luogo cit. al cap. 3 il compruova, coll' autorità di S. Benedetto, di S. Isidoro, e di S. Agostino: e conchiude: *Non tantum ergo ex labore manuum, sed etiam ex oblationibus eorum, qui Monasterium ingressi, sua Monasterio obtulerunt, Monachi vivebant. Nec ingredientes duntaxat de suis rebus offerebant, sed vel præcipue ipsi fideles laici Monasteria ex bonis suis fundantes, vel fundata dotantes.* Così i Monasterj possedevano in Comune: nè perciò niun mai pensò, che fossero eccettuati dal debito di osservare la Povertà: come al nostro Oppositore più volte è sfuggito.

Generale della Compagnia: al qual solo, e non a' Collegj particolari asserisce appartenere il dominio, e la disposizion libera de' beni tutti de' Collegj: talchè può comunicargli, secondo che a lui piace. A differenza, dice, de' Monasterj delle altre Religioni, che possiedono in comune; i quali sono Padroni de' beni, che possiedono. Ma quante falsità avvolte in una sola! Sarebbe ciò in verità fuori della presente causa, il discutere sì fatta materia; pur tuttavia, affinchè egli non resti, e molto men goda nel suo inganno, per trarnelo fuori colla più stretta brevità, entreremo in tal digressione. E

Digressione su ciò necessaria.

Diremo in quinto luogo, che tal nuovo sistema, ideato a dì nostri contro all' Istituto della Compagnia, e adottato dal Contraddittore, ne propone due Tesi. La prima, che i Collegj abbiano comuni assolutamente i loro beni. La seconda, che il dominio di proprietà su tali beni risieda, o presso il Generale, o presso Il Corpo della Compagnia: del quale è il Generale un Amministrator Supremo. Questo è in poche, e chiare voci il falso, e inviluppato sistema, ideato si può dire a caso, se mirinsi i vani suoi fondamenti; ma ideato pure a disegno, se riflettasi al fine avuto di far comparire nell' Istituto uno strano disordine: e nel Generale un dispotismo, che nè ha, nè può mai avere.

Il sistema del dominio del Generale riducesi a due tesi.

F A L S I T À

DI TAL SISTEMA.

Rovesciasi il fondamento delle due tesi, e del sistema; col mostrare, che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni.

OR dileguerem noi senza lunghezze le due Tesi del vano sistema ad un colpo solo; se dimostreremo, che ciascheduno Collegio ha il dominio di proprietà de' proprj suoi beni, giusta le Bolle de' Pontefici,

tefici, e le Coſtituzioni di S. Ignazio. Con tal ſola aſſerzione ne rimarranno per neceſſaria ſeguela anche dimoſtrate tre altre: cioè, I Che i Collegj non han dunque comunità di dominio de' loro beni. II Che il dominio di tali beni non riſiede nè preſſo il Generale, nè preſſo il Corpo della Compagnia. E III, che il Generale, come primo Amminiſtratore, nè può mai alienare, nè anche diſporre de' beni di un Collegio; ſe non ſe ne'modi dalle Coſtituzioni preſcritti, per utilità del Collegio medeſimo. Con tal metodo torraſſi ogni confuſione di dire, ed ogni ombra di tali imputazioni.

Tre illazioni di tal verità.

§. I.

Le Bolle Pontificie non riconoſcono in altri il dominio de' Beni, che ne' particolari Collegj.

Dimoſtraſi dalle Bolle, che ciaſcun Collegio ha il dominio de' ſuoi beni.

PRimieramente adunque da tutte le Bolle riman sì chiaro, che nè il Corpo della Compagnia, nè il Generale; ma ciaſcun Collegio ha il dominio de' ſuoi beni, che per dubitarne, uop' è non leggerle. Nelle due Bolle di Paolo III, e nell' altra di Giulio III, che rapportano la Formola dell'Iſtituto, ſtabilmente diceſi di ciaſcun Profeſſo, e del Corpo de' Profeſſi, (e come anch' egli Profeſſo, comprendeſi altresì il Generale, che non è eccettuato giammai) diceſi così: *Sic voveant ſinguli, & univerſi Paupertatem, ut non ſolum privatim, ſed neque etiam communiter, poſſint Profeſſi . . . ad ulla bona ſtabilia retinenda jus aliquod civile acquirere*. Nè il General dunque, ch' è Profeſſo, nè il Corpo della Compagnia, che

Le Bolle eſprimono l' incapacità de' Profeſſi, e il dominio de'Collegj.

che racchiude i Professi ; è capace di aver dominio de' beni de' Collegj . A tal incapacità di ciascuno , e di tutti insieme i Professi , soggiugnesi , che *Collegia possint habere census* , *reditus* , *seu possessiones* (1). I Collegj dunque sono , che possono avere i lor censi , le lor rendite , i loro stabili . Si può dir più aperto ? Forse che l'avere io rendite , e stabili , vuol dire , che non ho io dominio di rendite , e di stabili : e in conseguenza , che io non ho nè rendite , nè stabili? Or dichiarasi , che *Collegia possunt habere census* , *reditus* , *possessiones* : e dichiarasi , come in contrapposizion de' Professi , che nè presi in particolare , nè considerati nel lor Corpo , possono aver dominio di sorta alcuna di rendite , di stabili , o di possessioni. E pur si vuol sostenere , che in vigor dell' Istituto i Collegj non han dominio ; l'ha il Generale Professo , o il Corpo de' Professi . E'ciò discorrere , o vaneggiare?

Le Bolle chiaman dote de' Collegj i lor fondi.

Nè di espressione men viva sono le familiari formole , con cui le Bolle chiaman dote de' Collegj i lor fondi fruttiferi . Chi mai al mondo ha per dote ciocchè non , è nè proprio , nè suo ? *Collegia ubicunque fundanda* , *& DOTANDA* , disse Giulio III. Più . *Bona quæcunque pro Collegiorum DOTE* , *pro tempore donata* , *relicta* , *& legata* , *perpetuo applicata* , *& APPROPRIATA esse* , *& censeri decernimus* (2) disse Paolo

(1) Dal Menochio , dal Gabriele , e dalla comune de' Dottori , su la *l. habere* 188. e su la *l. nomen* 164. *de verb. signif.* : e de'Canonisti su la Clementina *Exivi de verb. signif.* , *e sul cap.* 1 , *de Relig. dom. in 6* , notò la Ruota Romana nella *decis.* 245 *Buratt.* , che , *Verbum* Habere , *ad Dominium juxta ejus proprietatem* , *vel ad possessionem refertur : & semper intelligitur cum effectu* .

(2) *Bul. Licet debitum an.* 1549.

Paolo III. E come potea più esprimerne la proprietà di dominio addetta , ed applicata a quel tale Collegio, a cui tali beni son donati, o lasciati per propria dote? E tal è l' espression costante di tutti gli altri Pontefici (1).

§ II.

Le Costituzioni riconoscono la Proprietà de' suoi beni in ciascun Collegio.

Dimostrasi anche dalle Costituzioni, che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni.

MA forse che le Costituzioni poi non parlan esse ancora così? Anzi fan sempre uso delle formole stesse de' Pontefici . I beni dati da' Fondatori de' Collegj, chiamagli S. Ignazio , Beni dati *ad Fundationem , & dotationem Collegiorum* (2). I beni, di cui vivono i Collegj , chiamagli , ora *Bona temporalia Collegiorum* : ora *Res temporales Collegiorum* (3) : ora *Bona stabilia ipsorum Collegiorum* (4). Io non saprei , nè come più chiaramente potersi esprimere , che tali beni son de'

(1) Si è di sopra esposto, che Giulio III anche alle Case Professe diè la proprietà di tutti quelli , o stabili , o mobili , *quæ opportuna erunt ad usum proprium , & habitationem* . E conforme a ciò S. Ignazio *Part. VI , Constit. cap.* 2 , *lit. E* , tal proprietà distintamente esprime su tal genere di stabili, o mobili. Or nel nuovo sistema è certamente la più strana cosa ad udire , che le Case Professe anche nella mendicità , che professano , debbano pure avere codesto vero dominio di proprietà ; e che poi a' Collegj, che dotati sono di fondi , e di rendite, non resti dominio di sorta alcuna: ma ogni dominio de' lor beni appartenga al Generale . Quale stravaganza maggior di pensare può fingersi?

(2) *Const. P. IV. c.* 1.

(3) *Const. P. IV. c.* 2.

(4) *Const. P. IX. c.* 3.

de' Collegj, e non di altri; nè come tali espressioni possan travolgersi a significare, che tali beni son di altri, e non de' Collegj.

Intendo bene, che conforme a tali stabilimenti de' precedenti Pontefici, e delle Costituzioni dell'Ordine, allorchè Gregorio XIII nel 1576 concedette al Generale Everardo Mercuriano la facoltà (1), poscia rivocata da Urbano VIII nel 1624, di potersi da' Collegj col solo consenso, e permesso del Generale, senza bisogno di nuova special facoltà della Santa Sede, alienare i lor beni, dopo le legittime informazioni al medesimo Generale rappresentate, che ciò sia *in evidentem Collegiorum utilitatem*: dichiarò al tempo stesso, che, *Si ex ejusdem Generalis Præpositi facultate, pro rerum exigentia, opus sit, ante datam eidem Præposito Informationem, Contractus Alienationum fieri; dominium nihilominus, & possessio bonorum quorumvis, super quibus contractus hujusmodi initi fuerint, penes Domos, Collegia, ac loca prædicta remaneat, & remanere intelligatur, donec ipse Generalis rem confirmaverit*. E ciò in seguela di quelche nella Bolla medesima esprimesi: cioè, perchè è alienazione *Bonorum ad ipsa Collegia spectantium*. Non si può recar testo forse più decisivo, anche dove ogni altro stabilimento mancasse (2), ad assicurare ciascheduna Casa, e Col-

Testo decisivo di Greg. XIII. su tal punto.

(1) *Bulla Apostolicæ Sedis an.* 1576.

(2) Ciocchè è espresso nelle Bolle Apostoliche, e nelle Costituzioni; è anche confermato dalle successive dichiarazioni, che in ogni tempo ne han fatte gl'istessi Generali. Eccone alcune nelle risposte date alle Provincie: e si conservano quali leggi. Nel 1581. il Generale rispose al Rettor di Firenze: *Non potest Generalis facere hypothecam, nec obligationem bonorum Societatis, nec unius Collegj in beneficium alterius: esset enim species alienationis non in evidentem Collegiorum utilitatem, quorum bona obligantur.*

Nel

e Collegio del dominio de' beni, i quali possiede; e a far insieme conoscere, che sia un sistema ideale, e a' Pontefici, e all' Istituto contrario quello, che a' nostri tempi si è formato a rendere odioso vanamente l' Istituto istesso, di cui il nostro Contraddittore dichiarasi sostenitore.

§. III.

Luoghi delle Costituzioni addotti malamente dall' Avversario.

L'Oppositore reca per se le Costituzioni.

MA a dichiararsene sostenitore con qualche gloria; egli quì di nuovo è in impegno, ed ha l' infelicità di trovarsi a citar Costituzioni. E che citazioni? E che passi, mal intesi, tronchi, stravolti, storpiati!

La Prima Citazione delle Costituzioni fatta dall' Avversario, è contro l' Avversario medesimo.

Primo passo delle Costituzioni addotto dall' Oppositore.

LA prima citazione può dirsi la migliore, e più legittima; ma non poco è a lui contraria: e per-

Nel 1584 alla Provincia di Milano, che chiedeva la sicurtà di un Collegio per l'altro: *Fieri non potest: quia cujuslibet Collegii bona in ejusdem tantum utilitatem possunt obligari*.

Nel 1589 al Rettor di Bologna: *Collegia, & eorum bona non tantum non possunt obligari pro sæcularibus; sed neque pro aliis Collegiis ejusdem Provinciæ: quia hoc esset certa alienatio*.

Nel 1618 alla Provincia di Portogallo: *Unum Collegium pro alio fidejubere non potest: quia ejusmodi Collegii bona tantum in ejusdem Collegii utilitatem obligari possunt*.

Altre ben molte risposte simili de' Generali si potrebbon recare. Son esse precise, ed uniformi: e dimostrano, quali sempre sieno stati i sentimenti dell' Ordine.

perciò saviamente notando il luogo, ne tralascia le parole. Vuol provare *l' Onnipotenza del Generale sulle persone, e su' beni tutti della Compagnia*: e ne cita le *Costituzioni Par. 9, cap. 3, vers. 3.* Ma non è già il terzo verso; è il terzo numero, o paragrafo. E cosa ivi dicesi? Dicesi, che il Generale *Totam habebit superintendentiam, & gubernationem Collegiorum, quod ad Scholasticos, & Præceptores, & Officiales attinet*. Si noti quì quella voce *Soprantendenza*, oltre al pieno regolamento delle Persone, che alla provvidenza del General si attiene. Tal voce si volle ritenere nella traduzion latina, perchè non avea di leggieri l'uguale: e sol essa ben dichiara, quanto mal si equivochi coll'*Onnipotenza*, come or ora vedremo. Tal *Soprantendenza* fa, che il Generale, come nel citato luogo soggiugnesi, *Per Rectores administrationem Collegiorum exercebit in iis, quæ ad ædificia, & temporalia ipsorum bona pertinent*. In vigor dunque di tal Costituzione, il Generale nè pur è per se stesso Amministrator de' beni de' Collegj; nè può esserlo in in tanta distanza di quasi tutt' i Collegj. Egli sol soprantende all' amministrazione di quelle facoltà, che in vigore altresì di tal Costituzione comunicar dee a' Superiori, che costituisce: *Per Rectores exercebit*.

Si reca il passo citato, ed esponendosi è all'Oppositor contrario.

E perchè ciò meglio anche s' intenda, e si confermi: quivi stesso al margine richiamasi il Lettore alla Parte IV, cap. 2, n. 5: dove si ha così: *Generalis, cum nec in suum, nec in ullorum consanguineorum, nec in Professæ Societatis usum bona temporalia Collegiorum possit convertere; eo purius sese in eorum superintendentia gerere poterit*. Eccoci di nuovo avanti la *Soprantendenza* del Generale, sì semplice, e pura, e da inviolabil legge ristretta, che nessun uso far può de' beni de' Collegj nè per se, nè a ben de' suoi, nè a ben de'Professi; sicchè tutto il suo potere, la sua ammi-

Altro Passo delle Costituzioni all' Oppositor contrario.

ministrazione, il suo governo per rispetto a ciaschedun Collegio è rivolto interamente al maggior bene, e vantaggio del Collegio medesimo, a cui soprantende. E con tal soprantendenza, che in buon senso è un' Autorità a tenere tra i limiti l' Amministrazion de' Rettori: e che nulla dà intanto di libertà al Generale: con tal soprantendenza, dico, travisata per nuovi artifizj in aspetto di Onnipotenza, si vuol ingannare così il Mondo; perchè creda, esser legge di un santissimo Istituto un sognato incredibil dispotismo nel Generale (1). Il Contraddittore ne apporti dunque altre pruo-

(1) Non è da ommettere ciocchè di tale idea del dominio del Generale, ha espresso l' Assemblea de' Vescovi di Francia tenuta nell' anno scorso 1762. Recano essi i passi dell'Istituto: per cui I il Generale nulla può disporre in suo favore. II Nè può le rendite de' Collegj applicare alle Case Professe. III Solamente le donazioni, non fatte a Collegio particolare, ma rimesse alla sua determinazione, può applicarle ad un Collegio, o ad un altro. IV Dee tuttavia applicarle a' Collegj della medesima Provincia: e se la Provincia è sotto diversi Principi, nulla dee far passare dal dominio di uno al dominio di altro senza lor permissione. V De' beni dati alla Compagnia non dee usare per suo vantaggio, o de' suoi congiunti; dacchè per essere un de' Professi, nulla si può appropriare. Sarebbe questo un de' Capi, *oú la Régle marque, qu' il doit être déposè*. Indi ripigliano così: *Il paroit par là que le Général n' est point propriètaire; mais qu' il est simple Surintendant, & Administrateur; & que toute la proprieté appartient aux Maisons, & aux Collèges. Nous ne voyons point, SIRE, qu' il puisse resulter pour le Maisons de l' Institut quelqu' inconvenient de cette administration. Pourroit il même en France en résulter quelqu' un pour l' Etat, puisque le Général ne peut disposer d'aucuns biens des Maisons de l' Institut, qui sont sous la domination de V. M., que selon les Loix qui regissent vôtre Royaume, & que sous la vigilance de ceux, qui y sont dépositaires de vôtre Autorité?*

Avis des Cardinaux, Archevêques, & Evêques &c. Point quatrième.

pruove: che a queste crederà solo quegli, che non *ha mai avute sotto l' occhio le Costituzioni* della Compagnia, come a lui è avvenuto.

Seconda Citazione anche all' Avversario contraria.

MA la seconda citazione di Costituzioni, che vi aggiugne, a provare, che i beni di un Collegio sien comunicabili ad un altro a disposizion del Generale; ella è ben più sgraziata. Ecco le parole precise, ch'egli adduce: *Generalis disponere poterit, aut vendendo, aut retinendo, aut huic, vel illi loco, quod ei videbitur, applicando.* Nelle Costituzioni Part. 9, cap. 3, §. 6. Riscontriamo tal Paragrafo. Eccone il tenore: *De iis, quæ Societati ita relinquuntur, ut ipsa pro suo arbitratu disponat (sive bona stabilia illa sint, ut Domus aliqua, vel prædium, non alicui certo Collegio, ab eo, qui relinquit, determinate applicatum, vel annexum; sive mobilia, cujusmodi sunt pecunia, triticum, & quævis alia mobilia) idem Generalis disponere poterit, aut vendendo, aut retinendo, aut huic, vel illi loco id, quod ei videbitur, applicando; prout ad majorem Dei Gloriam senserit expedire.* In tal Costituzione così intera, chi non iscorgerà il più savio, ed or così svisato provvedimento? In vigor di essa qualunque stabile dato mai ad un Collegio, e a quello *determinate applicatum, vel annexum,* non soggiace a disposizion del Generale. Che se poi la donazione non facciasi a Collegio determinato, ma in generale alla Compagnia; si prescrive, che siavi almeno chi destini, e stabilisca il luogo, che dee goderne: chi l'accetti, ma non già per se: e chi l'applichi, o nel suo corpo, o nel prezzo, a questo, o a quel Collegio, secondo il bisogno, e come si giudicherà più espediente: dovendosi alla fine eseguire la volontà del donante. E ciò non fa anche più chiaramente conoscere il dominio

Seconda citazione più insulse.

Testo intiero delle Costituzioni

E' in tutte le parti contrario all' Oppositore.

 nio

nio, che i Collegj hanno, ciascuno in particolare de' proprj suoi beni, e per lo diritto, che vi rappresentano in tutto ciò, che ad essi è determinatamente dato da' Benefattori; E per l'obbligo, che ha il Generale di far esso le loro parti: e in lor beneficio applicare ciò, che alla sua disposizione è rimesso? Ma il buon Contraddittore ne recide da tal Costituzione la principal parte, ch'è la prima; e sol ne dice, che *Generalis disponere poterit*, senza dirne di che, e a quali leggi. E ci fa così conoscere, che un madornale errore, qual è quello del dispotismo, per potersi ben promuovere; ha altresì d'uopo di altri nuovi, e sempre maggiori errori.

Restrizioni, che ha il Generale anche su le donazioni fatte al comun della Compagnia.

Ma perchè pure ampia non sembri al Contraddittore questa, qualunque sia libertà, che al Generale rimane su' beni alla Compagnia generalmente dati per applicarli *huic, vel illi loco*; è ben, che sappia altresì, che S. Ignazio similmente dichiarò, che s'intendesse di questo, o di quel luogo, dentro la medesima Provincia: e co' dovuti riguardi a' Principi, se mai sono diversi: *In eadem Provincia . . . . ratione habita Regum, Principum, ac aliorum Potentatuum. Constit. Part. III, cap. 1, n. 9.* (1). Quindi affinchè a niun Principe riuscisse mai grave l'estrazion di tali frutti fuori de' lor dominj; stabilì la General Congregazione III, che dovesse altresì l'applicazion farsi in quella Provincia, ove gli stabili son situati, non dov'è forse il donante: *in qua sunt ipsa Bona. Congr. III, decr. XVI*. Con tali restrizioni a questa libertà del Generale, innegabili, perchè son leggi, formi di grazia il buon Contraddittore tra se e se l'idea della immaginaria di lui onnipotenza, e dell'universal dispotismo *su le persone, e su i beni* (2), di ch'egli trop-

(1) *Vid. Congr. II, decr. XXIII*

(2) Quì l'Oppositore ne ha rimesso avanti gli occhi il decantato Dispotismo del Gene-

troppo credulo mostra di essersi persuaso. Che intanto passarem noi alla terza sua citazion d' Istituto, più sventurata ancora delle prime.

Ter-

nerale su le *Persone*, *e su i Beni*. In queste due parti si è diviso in realtà ne' libelli di là da monti. Ma par che poi dimentico del Dispotismo preteso su le Persone, di esso quì nulla soggiunga. Perchè però non abbialo a perdere del tutto; il ripiglia al *num.* 167. E come ce l'espone? l'espone nella celebre *Ubbidienza Cieca*, tanto famigerata oggidì: per cui il Generale abbia il vantato Dispotismo su le persone. Ma quì stesso giunge a segno, che fin rimprovera S. Ignazio, che in una sua Costituzione disse; che chi ubbidisce, *Dev' essere come un Cadavero*, *che per ogni verso si lascia volgere*; *o come un Baston di vecchio*, *che serve in ogni luogo*, *e a qualunque uso*. Tal Ubbidienza e' cerca di metter altresì in sospetto a' Principi, come forgiva (o, meglio direbbe, forgente) *di disordini. Oh in quanti casi!*

Ma di grazia, non si curi di farci l' Ascetico, che ne dice delle belle, e delle buone. L'Ubbidienza Cieca, qual S. Ignazio l' insegna, è dottrina, se vuol saperlo, sì Cattolica, e retta; che il contrario è errore in Religione, convinto da S. Paolo, e da tutti i SS. Padri. *Obedite Dominis carnalibus in simplicitate cordis vestri*, disse l'Apostolo, *sicut Christo*. Tal semplicità di cuore, che mira solo di piacere a Dio nell' ubbidire anche a' Padroni temporali, non ha occhi ad esaminar ragioni, o a cercare scuse: le basta di sapere, che ciò vuole quel Dio, *a quo omnis potestas*: ed è l'Obbedienza, che perciò i Santi dicon cieca.

Colla similitudine di un Cadavero l' espresse S. Bonaventura. Colla similitudine del Bastone l' espresse S. Basilio.

L' Assemblea de' Vescovi di Francia, per dar modesta censura agl' Impugnatori di tal Ubbidienza, la ridusse ad Ignoranza. Così parla al Re: *Toutes ces expressions*, *qu' il faut être dans le main du Superieur comme un Cadavre*, *comme un bâton dans le main du vieillard*, *n' étonnent*, *&* *ne scandalisent*, *SIRE*, *que ceux*, *qui ne*

Terza Citazione mutilata , nè spettante all' argomento .

Terza citazione anche più infelice .

COn tal terza citazione intende provare , che per tal sua podestà può il Generale , *Vendere , alie- re , commutare , ed onnimodamente disporre senza esser tenuto a darne conto a veruno* . Podestà formidabile : che da un giorno per l' altro può ridurre i Collegj a quella mendicità, che ad essi il Contradditore desi- dera . E con qual testo adunque di Costituzioni egli tal podestà ne dimostra ? Eccolo tal quale egli ce'l dà meccanicamente da se trascritto ; giacchè a trarne il suo senso si penerà non poco . *Nec ad venditionum , com- municationum , & aliarum hujusmodi alienationum utili- tatis , seu necessitatis , aut inaequivalentia , vel meliora bona pretii conversionis , vel aliam demonstrationem teneri* .

Testo svisato , che si adduce .

Ma in qual parte d'Istituto s'incontra un sì oscu- ro parlare , e sì strano? Risponde, *Compendium* , *in verb. Alienatio* , §. 17. Nè intenderà , cred'io , *quella parte di Costituzioni* , *intitolata Compendium* , che quì innanzi ne cita in questa pagina medesima : Parte , la qual finora non è stata mai al Mondo . Ma via : il testo ci è: ed è nel Compendio de' Privilegj V. *Alienatio*, *al* §. 3 ; giacchè il §. 17 non vi è affatto : e la nu- merazione non passa il §. 5. Egli forse il rico-

pia

ne conoissent pas , comme nous , les langages des Auteurs Ascé- tiques ; & qui n'ont aucunne idée d' une perfection , qui n' est point faite pour leur état . Nous remplirions un volume , si nous citions a V. M. tous les Peres , & les Maitres de la vie spi- rituelle , qui ont tenu ce même langage &c.

Avis de Nosseigneurs les Cardi- naux , Archeveques , & Evê- ques . 1762. *Point quatrieme* .

pia, come l' ha trovato: e tal ce l' offre tronco, e ſviſato, e a tutt' altro, anzi ad oppoſto ſentimento, travolto.

Teſto ſincero parla di tutt' altro.

Diam dunque noi a lui il teſto originale, ſol che ci dimentichiam per un poco del tema, in cui ſiamo. Non ſi aſpetti quì Onnipotenza del Generale: nè Comunicazion di beni de' Collegj. Si tratta de' Contratti di Alienazione, celebrati già prima ſenza Aſſenſo Apoſtolico, in vigor della Conceſſione di Gregorio XIII dal 1576 fino al 1624, quando Urbano rivocolla: del che dianzi ſi fece per noi parola. Dichiaraſi dunque, che i contratti corſi in tal tempo ſieno ſtati validi: e per validi però aver ſi debbano in avvenire: *Omnes Alienationis Contractus, uſque ad annum 1624 . . . quamvis nulla petita fuerit licentia Sedis Apoſtolicæ; liciti, & validi cenſeri, & judicari ubique debent*. Quindi s' inferiſce, che però i Contraenti non debbono eſser tenuti a dar ragione dell'Utilità, o della Neceſſità dell'Alienazioni, nè dell'impiego fatto del prezzo. Queſto è finalmente il paſſo tronco, dall' Avverſario quì addotto, e travolto alla Podeſtà del Generale: della qual non vi è quì alcun cenno. Ecco la teſſitura, e il ſuon legittimo delle voci: *Et contrahentes non tenentur demonſtrare utilitatem, ſeu neceſſitatem Venditionum, & Alienationum; neque pretium bujuſmodi alienationum in æquivalentia, vel meliora bona converſum fuiſſe*. E conchiudeſi finalmente il Paragrafo così: *Conceſſit Gregorius XIII an. 1576: duravitque conceſſio uſque ad an. 1624, quo illam revocavit Urbanus VIII.* Dopo tal recita qualche sforzo ci vuol di memoria a riſovvenirci, e ricondurci alla controverſia, in cui eravamo, ſu la preteſa gran Podeſtà del Generale. Tanto ſiamo già fuori di tema.

E pur crederebbeſi? Dopo avere l' Avverſario ciò ſcrit-

Rimprocci dell' Oppositore quì fuori di luogo.

scritto (e ben può dirsi senza sua ingiuria , che non ha ben compreso quel che ha o scritto , o trascritto) si fa quì subito , ciò non ostante , a rimproverare altamente i Gesuiti , *che non sappiano eglino neppur la pratica , e i costumi di quel ceto , con cui convivono .* Ha qualche ragione . Non sanno essi la pratica , nè i costumi con sì visibile abbaglio (che così ci giova chiamarlo) della sua penna . Ma ben *sanno essi la pratica* , *sanno i costumi* da' Sommi Pontefici , e dal loro Santo Istitutore voluti nel loro ceto : e , la Dio mercè , fin or serbati intatti , almen quanto la fralezza umana il comporta : e quanto è bastato a fare , che della Compagnia asserisse in questi ultimi tempi un de' più saggi Pontefici : *Illam ex præscripto sanctissimarum Legum , & Constitutionum feliciter , rectissimeque gubernari .* Ogni uom prudente non prenderà in mala parte tal moderata risposta de' Gesuiti : e dirà forse del lor Contraddittore , che abbia ridotta una causa sì grave ad una satira , quanto più aperta , tanto men ritenuta , e guardinga .

§. IV.

Altra Obbiezione di quel che si scrisse nella causa delle Badie sotto Ferdinando II.

Si propone l' obbiezione di quel che si scrisse in que' tempi .

BEn molto ci è nojosa la lunghezza nel dovere rispondere , massimamente in una Digressione , ove siam trasportati : ma per quanto studiam di brevità , la intrusa folla delle vane opposizioni ci obbliga sempre ad uscirne . Ecco dove l' Oppositor ci richiama : a quel che si scrisse sotto l' Imperador Ferdinando II in-

intorno alle Abbazie, e a' Monasterj ricoverati dalle mani de' Protestanti. Pretende, che in tal occasione il P. Paolo Layman con tre altri Gesuiti Alemanni, si spiegassero nelle loro scritture pe 'l dominio, che il Corpo Professo della Compagnia ha de' beni de' Collegj, e per la piena Podestà, che ne ha il Generale.

Ma come ciò è sparger polvere sugli occhi, per lasciare almeno adombrata la vista; riduciamo in poco il fatto, e le risposte.

Esposizion del fatto, e delle scritture corse in quel tempo.

Esposizion del fatto delle Badie.

IL fatto, che da se solo varrebbe a piena risposta, fu tale. Riavutisi dalle mani de' Protestanti di Germania molti Monasterj, già prima estinti; forse dubbio, se dovesser tutti restituirsi a i Religiosi de' respettivi Ordini Monastici, che prima gli avean posseduti. L Imperador Ferdinando II col suo Imperial Consiglio, e il Pontefice Urbano VIII col parer de' Cardinali, e di molti Vescovi giudicarono, che dovesse una parte di essi a vantaggio maggior della Religione destinarsi ad uso di Parocchie, di Seminarj, e di Collegj: nella qual distribuzione ebbero anche parte i Gesuiti. Tanto si ordinò con Editto Imperiale: e confermossi con breve Pontificio nel 1629. Non si eseguì tuttavia senza querele degli Ordini antichi. Più libelli a lor favore si videro in luce. Il Layman fu obbligato a prendere la difesa dell' Editto Imperiale, e del Breve Pontificio, e della Compagnia. Nel 1631 divolgò la prima sua risposta intitolata, *Justa Defensio*: e nel 1635 di-

Editto Imperiale, e Breve Pontificio su la distribuzion delle Badie.

Scritture uscite su tal argomento.

 vol-

volgò la seconda, intitolata *Astri inextincti Censura*. Questa Censura ribatteva un'Opera, allora anonima, ch'era parte del P. D. Romano Hay Benedettino, parte di Gaspare Scioppio, il più famoso Satirico, che avesse mai scritto contro a' Gesuiti. Non troverassi così agevolmente questa prima scrittura dello Scioppio: trovasi bensì l'istessa Opera riprodotta, ed accresciuta dal P. le Hay: e le risposte del Layman, e di due altri Gesuiti, che in seguela sostennero l' Editto, il Breve, e le diverse scritture del Layman già defonto (1). Il solo titolo, che il Layman pose in fronte alla prima sua Opera, è per lui la giustificazion migliore. La intitolò: *Giusta Difesa del Santissimo Pontefice, dell' Augustissimo Cesare, de' Cardinali della Santa Romana Chiesa, de' Vescovi, de' Principi, e finalmente della minima Compagnia di Giesù, nella causa de' Monasterj estinti, e de' beni Ecclesiastici vacanti, contro di alcuni, che si son da sè costituiti Giudici*. Un tal titolo ne fa intendere, che la risoluzione si era stabilita dalle due Supreme Potestà, e ne' più sublimi Consigli. Nè poi il Layman altro facea, che contro l' ardimentose lingue, e penne di pochi sostenerne i dritti, e le ragio-

(1) I due altri Gesuiti furono, Giovanni Crusio, e Valentino Mangioni. Gli scritti del Layman, e del Crusio sono i più considerabili: il più preciso è forse quello del Mangioni. L'Oppositore vi aggiunge un terzo Gesuita, che chiama Emmanuello Lavanda. Ma costui chiamossi Eusebio, non già Emmanuello: nè vi è argomento, che fosse Gesuita. La Biblioteca degli Scrittori della Compagnia non l'annovera: il frontispizio della sua Opera no'l dice: nè altro indizio ve ne ha. L'Opera s' intitolò: *Eugenii Lavandæ Ninivensis Notæ*.

gioni (1). Che poi una decisione sì autorevole fosse da ragioni ben gravi appoggiata; folle sarebbe un di noi, che richiamar lo volesse in dubbio.

Ragione prodotta dal Layman per la distribuzion delle Badie.

Accenniamo tutta via quella ragione, che oggidì fa più romore· e che dal Layman, e da altri si produsse. Ciò varrà a torre di mezzo le ambiguità, che vi si tessono, e per ventura a disegno. Dicevasi, che

R 2

(1) L'Oppositore quì entra in erudizione: e mostra di volere dar saggio della contesa, e delle scritture allor divolgate. Ma la confusione, i difetti di notizie, e gli abbagli, su cui si avvanza, ci assicurano, che *non ha neppur avute sotto gli occhi* quelle Scritture, delle quali dà pur egli il suo giudizio. Ne diamo quì noi un veridico, ma brevissimo saggio Cronologico, il qual valga anche al Lettore di lume.

Nel *1629* divolgossi l'Editto Imperiale di Ferdinando II su la distribuzion delle Badie estinte: e confermossi con Breve di Urbano VIII. Contro a tal Editto, e tal Breve uscirono più libelli anonimi: tra i quali, due ferono più romore: l'uno col titolo: *Suscepta pro S. Cæsarea Majestate Defensio*; l'altro: *Disceptatio, an bona Ecclesiastica, seu Monasteria transferri possint*.

Nel *1631* il Layman in risposta di questi libelli diè in luce la sua opera, che ha questo titolo: *Justa Defensio SS. Rom. Pontificis, Augustissimi Cæsaris, S. R. E. Cardinalium, Episcoporum, Principum, & aliorum, demum minimæ Societatis Jesu; in causa Monasteriorum, & bonorum Ecclesiasticorum vacantium, contra quosdam a seipsis delectos Judices*.

Che giusta fosse tal difesa del Layman; il compruova l'istesso Gaspare Scioppio in una sua lettera scritta da Augusta a Cornelio Mottmanno Auditor della Ruota in Roma a' 13 di Luglio *1630*, che conservasi nell' Archivio Romano. In questa, tra più altre cose, parla così de' beni, e de' Monasterj vacanti: *Recte facturus mihi videor, si nonnulla tibi subjiciam, quæ Summo Pontifici, ac DD. Cardinalibus curæ esse oportet; si optatum Edicto Cæsareo exitum respon-*

che altro è considerare i dritti di que' Regolari, che per Istituto hanno comunicazion vicendevole di domicilj, come sono i Mendicanti; altro è considerare i dritti di quegli altri Regolari, che per istabilimento proprio non hanno veruna mutua comunicazion di domicilj: come nella Germania erano i Canonici Regolari, i Cisterciensi, i Benedettini. I primi, come

respondere, & luculentissimos Ecclesiarum, ac Monasteriorum reditus tanto post recuperari, & ad Fidei Catholicæ conservationem, & propagationem converti exoptant; quemadmodum eos pro sua pietate, & prudentia facturos magnopere confido. Ac primo quidem, ut Catholica fides in tot Urbes ac Provincias latissime patentes feliciter reducatur, considerare oportet, quantus operariorum numerus tam ingenti messi sit necessarius .... Simul tamen de doctoribus cogitandum venit, quorum scilicet cura & labore cum Sacerdotes ad animarum curam reformentur, tum innumerabilis puerorum numerus pietate, ac literis imbuatur. Ego, si alios, quam PATRES SOCIETATIS JESU, ei rei nossem idoneos, eorum operam non modo non aspernandam, sed ultro obviis ulnis amplectendam arbitrarer. At enim res ita est, ut, etiamsi non omnia, quæ apud Jesuitas video, satis se mihi probent; negare tamen nec velim, nec audeam, IPSIS POST DEUM HANC DEBERI GRATIAM, QUOD CATHOLICA RELIGIO EX UNIVERSA GERMANIA EXULATUM NON IVERIT. E' in luce questa lettera di Scioppio nel *vol. IV* dell' Epistole di Giulio Poggiani, *pag.* 425.

Nel 1634 videsi tuttavia in luce un libello anonimo con questo titolo: *Astrologiæ Ecclesiasticæ Astrum inextinctum, seu Jus agendi Religiosorum antiquorum pro recipiendis suis Monasteriis*. Il libello era non poco ingiurioso all' Imperadore, e al Pontefice; nè risparmiava per la lor parte i Gesuiti. Che vi avesse mano lo Scioppio; si ebbe per certo. Una lettera del Cardinal Antonio Barberino degli 8 Decembre 1635 al Nunzio Apostolico presso gli Svizzeri, il contesta. E' di tal tenore: *Gasparis Scioppii spi-*

me i Mendicanti, per tal comunicazione acquistano in vigor d'Istituto un tal dritto sopra tutt'i domicilj dell'Ordine; e per tal dritto posson passare da un domicilio all'altro: in modo che passandovi, si truovan sempre in Casa propria. Potrebbe questo chiamarsi *Jus Communicabilis Domicilii*. Laddove i secondi, non avendo per Istituto tal comunicazione; non han drit-

spiritus nimis quam inquieti sunt: & videtur obstinasse ad lacerandam scriptis suis, quæ sub fictis nominibus evulgat, PP. Jesuitarum famam. Eorum proinde, quæ in hodiernum diem studet imprimere, titulos a Dominatione vestra huc transmissos, Sanctissimus D. N. cum sensu displicentiæ vidit: & ex meorum Eminentissimorum sententia mandavit, ut in lucem edita, tanquam suppotititii auctoris opera a S. Congr. prohiberentur. La lettera leggesi nella prima risposta del Crusio.

Nel *1635* il Layman rispose a questo audace libello, colla sua Opera intitolata: *Astrologiæ Ecclesiasticæ, & Astri inextincti censura*. E fu questa l'ultima opera del Layman, che in quest'anno medesimo si morì in Costanza a' 13 Novembre.

Nel *1636* ecco, che comparve di nuovo l'*Astrum inextinctum*, di molto accresciuto, e con impugnazioni aggiunte contro del Layman: e vi si espresse per Autore il P. D. Romano Hay. E' ben maraviglia, che l'Oppositore attribuisce al Layman l'*Astrum inextinctum*.

Nel *1639* vi contrappose altra risposta il P. Valentino Mangioni, che veniva in Germania Teologo del Cardinal Ginnetti Legato *a latere*: e le diede il titolo: *Theorica Astri inextincti a P. Romano Hay &c.* L'Oppositore ne reca per titolo, *Astri inexstincti theorites*: non avendo egli veduto mai per ventura tal libro.

Nell'istesso anno uscì anche altra Risposta del P. Giovanni Crusio col titolo: *Astri inextincti a Gaspare Scioppio, & P. Romano Hay in orbem evulgati Eclipsis, seu deliquium*. Risposta, che meritò gli encomj dell'Università di Dovai. Tal titolo nè pure ha veduto l'Oppositore; e il

dritto, che a quel domicilio solamente, in cui professano, e in cui stabilmente debbon vivere: essendo la lor Professione *cum stabilitate ad locum*, & *in ordine ad Superiorem unius loci*: come si esprime il Layman, *Just. Defens. pag.*15: *edit. Dilingæ*, *an.* 1631. Tal che, se mai passino per altro domicilio, sono in Casa altrui; non già in Casa, che per verun diritto loro appartenga. Ciò posto, soggiugnevano: i Regolari di tali Monasterj, a dir così, isolati, e senza comunicazione, hanno bensì il lor dritto a quel tal Monastero, in cui han professato, finchè essi vivono; ma morti che tutti sieno, non lasciano a' Regolari di altro Monastero diverso, dritto veruno a' beni del Monastero, in cui essi già vissero; siccome questi altri non vi ebbero per innanzi comunicazione alcuna. Quindi è, che morti già tutti que' primi, che da' Protestanti n' erano stati espulsi, le loro Abbazie dovean considerarsi, come vacanti; e da potersi conferire da Podestà legittima a chi meglio si giudicasse, senza giusta querela degli altri Monasterj, benchè del medesimo Ordine. I quali, come non vi aveano prima avuta comunicazione di sorte alcuna; così

e il riporta stabilmente così; *Astri inextincti Ecclesiis*, *seu deliquium*.

Finalmente perchè l' Hay avea divolgata altra opera intitolata: *Aula Ecclesiastica*, & *Hortus Crusianus*: vi rispose il Crusio nel 1653 coll' ultima sua risposta: *Aulæ Ecclesiasticæ & Horti Crusiani subversio*, *sive P. Romani Hay*, *aliorumque commentorum discussio*.

Così terminossi tal briga: nella quale sostenendosi da' Gesuiti gli Editti Imperiali, e le decisioni Pontificie, che gli Avversarj impugnavano; ben poteva il nostro Contraddittore, almeno per tal titolo, risparmiare le lodi de' secondi, e il dispregio de' primi: le cui dotte opere, se sol si veggano, non lascian luogo a dispregio.

così non vi aveano di presente alcun diritto. Per contrario poi discorrevasi di que' Regolari, i quali han mutuo dritto', e mutua comunicazion di domicilj: per cui dicevano avvenire, che finchè restino al Mondo altre lor Case, come queste rappresentano il corpo della Religione, che non muore; così rimangono sempre esse anche col nativo dritto a ripetere i domicilj particolari, o usurpati, o per violenza distrutti (1).

Tal ragione era comune a' Mendicanti, e alla Compagnia.

E' facile ad intendere, come questi Autori parlando poi della Compagnia in particolare, davano ad essa il dritto de' comuni domicilj, al pari di ogni altra Religion Mendicante. E quindi inferivano, che al Generale, siccome a capo di corpo politico, come compete la Giurisdizione su tutto il corpo; così compete il dritto di ripetere i particolari Collegj, o Case, che da altri fossero usurpate. Nel modo appun-

(1) La forza di tal raziocinio può comprendersi in esempj, che abbiam noi sotto gli occhi. I Padri dell' Oratorio di S. Filippo Neri, a cagion di esempio, come non hanno comunicazione de' loro domicilj: nè quel di Roma comunica con quel di Napoli; nè pure han mai vicendevol diritto su' beni di altro domicilio, se per ventura vacassero. Hanno per contrario tal diritto su' beni di domicilio diverso i Mendicanti, ed altre Religioni, che tra noi hanno comunicazion di domicilj. Le Badie estinte in Germania erano isolate, e senza tal comunicazione: come presso noi sono i domicilj de' PP. dell' Oratorio. L' istesso P. D. Romano Hay nel suo *Astrum inextinctum*, *quæst.* 3, *n.* 8, riporta, che richiesto per parte dell' Imperatore il Pontefice Urbano VIII circa i beni, e le Badie del Palatinato ricuperate dagli Eretici, rispose: *Si bona illa, reditus erant alicujus Religionis Regularium, quæ modo extat in Congregatione unita, illi debere restitui*. Tanto si deferiva al dritto de' Monasterj, che sono in comunicazione, e in unione.

punto, che ſimil dritto competerebbe a' Generali degli Ordini Mendicanti, come Capi, che ſono de'loro reſpettivi corpi politici, a ridomandare, e ricuperare i loro antichi, e uſurpati beni. Queſto è l'eſſenziale, e l'idea di tali ſcritture del Layman, e de' ſuoi Confratelli (1). Nulla ha ciò che fare, come ognun vede, col preteſo dominio di proprietà, che il Generale abbia ſu' beni de' Collegj; nè colla preteſa comunicazion di beni, che i Collegj abbiano tra di loro. Pur nondimeno, affinchè non poſſa dubitarſene; per conchiuſione ſtabiliremo le ſeguenti tre Propoſizioni.

Tre

(1) Chiunque leggerà tali Scritture; vedrà chiaro quelche quì per brevità ſolo accenniamo. A chi men rifletté, ha potuto eſſere d'inciampo il dominio di giuriſdizione, che ſi attribuiſce a' Generali delle Religioni, le quali hanno unità, e comunicazion di domicilj. Si è ſcambiato in eſſi il dominio di giuriſdizione col dominio di proprietà; e ſi è diſavvedutamente creduto, che a quei Generali ſi dia la proprietà de' beni dell' Ordine: ſu' quali han ſolo gli effetti della lor giuriſdizione. Spiegò aſſai bene ciò il Mangioni nella Teorica 2 della Parte 1, al *num.* 188 cogli eſempj della Giuriſdizion de' Veſcovi, e del Papa. Non hanno queſti veruna proprietà de' beni Eccleſiaſtici; pur tuttavia, ſe ſieno uſurpati i beni delle Chieſe, ha il Papa l'azione a ricuperarli. E ſe uſurpati ſieno i beni delle Parocchie; ha il Veſcovo ſimile azione: *Habent jus, & actionem ad recuperanda bona, ſi iis Eccleſiæ ſpolientur:* e ciò in vigore della Giuriſdizione ſu di tali beni, ſenza alcuna proprietà. L'iſteſſa azione ſi dà a' Generali delle Religioni, che ſono in unione ſotto il medeſimo Capo, in virtù della loro giuriſdizione; ma non per queſto ſi accorda loro alcuna proprietà de' beni de' lor Ordini.

Tre Proposizioni su le Scritture divolgate nella controversia delle Badie di Germania.

I
Non vi era bisogno di tali dottrine per la controversia delle Badie.

LA prima Proposizione è, che niun bisogno certamente avea il Layman, e quegli altri Autori del sussidio di tali false dottrine a sostenere la lor causa. Senza la proprietà de' beni nel Generale: e senza una reciproca comunicazion di beni tra' Collegj; era egli vero, che nella Compagnia, nulla meno che in ogni altro Ordine Mendicante, vi è la comunicazion de' domicilj secondo l'Istituto: in quanto che tutt' i membri, o sieno individui della Compagnia, hanno dritto di potere, giusta l'ordine de' loro Superiori, successivamente abitare in ciaschedun Collegio, o Casa. E con ciò era anche vero, che da questo dritto di domicilio comune risulta, e nel corpo della Religione sussiste un nativo dritto d' Istituto a rappresentarne, e difenderne le ragioni, e ripeterne, dove mai ingiustamente si perdessero, i domicilj antichi. E' questa una proposizion chiara ne' suoi termini, nè ammette altro dubbio.

II
Se quegli Scrittori si fossero trasportati, non sono seguiti.

La seconda Proposizione è, che, dove mai pure il Layman, e quegli altri Scrittoti Alemanni, dal calor della contesa si fossero lasciati trasportare, ciocchè è falso, ad esprimersi in maniere, che favorissero o il dominio del Generale su' beni della Compagnia, o la comunicazion mutua de' beni de' Collegj: siccome in ciò si sarebbero opposti alle Bolle de' Pontefici, e alle Costituzioni dell' Ordine; così non sarebbero i Gesuiti in istato di seguirne i sentimenti, ma di rigettarli, ed impugnarli. Si attengon essi agli stabilimenti Pontificj, e alle leggi del lor S. Fondato-

 re.

re. Ove talun de' loro Scrittori ne traviasse ; non è da addursi per autorità contra di loro. Diran franco: *Egli in ciò ha errato : I Papi*, *S. Ignazio parlano altrimenti*. Che però, dove anche il Contraddittore insiem con quelli, da cui ha egli trascritto ciocchè ha scritto, abbiano stimato a se favorevole il Layman; pur potevano far a meno di opporlo a'Gesuiti, i quali contrappongono e Bolle, e Costituzioni a lor favore (1).

La

(1) L'Oppositore, o che sia troppa fidanza, o che sia troppa infedeltà degli estratti, di cui si è valuto nel compilar la sua Scrittura ; si avvanza ad asserire, che *questa è una delle dottrine più universalmente sostenute in teorica, ed in pratica dalla Compagnia : e che gli odierni Gesuiti se ne mostrano ignari &c.* E vi cita il *P. Giovanni Azor*, e il *Beroo*, ed altri. Oh quanto men dice, e quanto men cita, chi prima di dire, e di citare, legge, e riscontra gli Autori! Ciò non ha fatto l'Oppositore, com'è chiaro : e truovasi mallevadore di cose, di cui egli è non solo ignaro, ma del tutto digiuno. *L'Azorio* in tutti e tre i suoi volumi nè pur sillaba accenna di tal chimerico dominio del Generale. Un altro Gesuita, sostenitor del dominio di proprietà nel Generale, ha l'Oppositor poi trovato. E'questi, dice, il Beroo. Ma non vi è niun Beroo, che sia mai stato scrittor Gesuita. Vi è bensì stato Agostino Bero, celebre Canonista de' suoi dì, che scrisse su le Decretali : e citasi nel latino *Berojus*. Egli fiorì, al dir del Moreri, in Bologna più di un secolo prima di fondarsi la Compagnia. Non potè pertanto esser Gesuita, che per una vana idea di chi il finge : nè potè per sogno parlar del dominio del Generale della Compagnia, che per una profezia di chi vuole appiccargliela. Fan dunque tal sentenza comune alla Compagnia, al dire del nostro Oppositore l'*Azor*, *il Beroo*, colla giunta, *ed altri, che si citano dal Layman*, *e dal Crusio* (*num.* 87) : i quali saran certamente simili o all'Azor, che di ciò non parla ; o al Beroo, che non potè parlarne. La dottrina universale della

III

Ma quegli Scrittori nulla hanno insegnato, che non sia vero, e conforme a quel che abbiam noi già detto.

La terza Proposizione finalmente è, che i suddetti Autori in realtà non si sono allontanati nè punto, nè poco da' sentimenti del loro Istituto. Protestano essi apertamente, che al Generale compete l'azione di ripetere i beni de' Collegj ingiustamente forse occupati: non già a titolo di dominio, che a lui ne spetti; ma a solo titolo della giurisdizione, che qual Capo ha egli su tal Corpo politico: *Generali Societatis, tanquam Capiti unius veri Corporis politici, licet non competat bonorum dominium (quia aliud est jurisdictio, aliud dominium); tamen competit bonorum Collegiorum ab hoste occupatorum repetitio: quæ in hujusmodi casibus negatur aliis Ordinum non Mendicantium Præsidibus: quod illi hujusmodi destituuntur jurisdictione* (1). Protestano in oltre

S 2 a no-

la Compagnia la può da se apprendere nel Suarez, nel de Lugo, in più decisioni della Ruota Romana, e in altri ben molti; de' quali non accade far quì catalogo. Vedrà, che tutti danno la proprietà de' comuni beni a ciascun Collegio nel modo medesimo, che si dà la proprietà de' beni comuni a qualunque regolar domicilio, anche de' Mendicanti, che dopo il Concilio di Trento possiedono. Ed è da riflettere l'espression del Concilio, che concede, non già a' Generali, ma sì bene *omnibus monasteriis, & domibus etiam Mendicantium . . . ut deinceps bona immobilia possidere liceat.* Nè userebbe il termine proprio di *possedere*; se non volesse significare il vero dominio di proprietà. Questo solo lume gli farà scorgere, quant' oltre, e quanto inavvedutamente la penna gli è trascorsa; e che vana è la fiducia di dover esser vero, ciocchè o si è udito, o si è immaginato per vero: ove non si è ne' suoi fonti riscontrato.

(1) Valent. Mang. Theor. P.2. q. 1. Joan: Crusius Comment Hayan. Tract. 11, q. 11, sect. 3, cap. 3. *Licet Generali non competat proprium bonorum dominium; tamen ratione jurisdictionis, quæ a proprio dominio, distinguitur, ipsi Generali,* tan-

a note chiare, che il diritto di giurisdizione punto nulla richiede, che i beni de' domicilj sien tra le comunicabili: e che tal dritto resta intiero, ed ampio; *Licet Monasteria non habeant bona communia: nec libere bona unius possint transferri ad alia* (1). E dichiarano, che tanto avviene in tutti gli Ordini Mendicanti: e con essi ancor nella Compagnia. Dopo le quali dichiarazioni, e proteste, ci dica il nostro Avversario, in qual punto mai quegli Autori si discostano su tal argomento dalle vere, e comuni dottrine?

Passo mutilato mostra l' occasion dell' abbaglio dell' Avversario.

Ma riepilogiam ora il già detto: ed insieme in un testo smozzato, che dal medesimo Oppositore è prodotto, facciam vedere l'occasion dell' abbaglio in quella parte, ch'egli ne rapporta: e la vera dottrina in quella, ch' egli ne tace. Rapporta egli quì un passo del Crusio, là dove quello Scrittore stabilisce l'autorità di giurisdizione su tutto l'Ordine nel General della Compagnia, come anche ne'Generali di ogni altro Ordine Mendicante; a differenza di que' Monasterj, che divisi eran tra di loro, isolati, ed indipendenti l'uno dall' altro senza comun Capo. I primi, dice, per l'unione, e per la comunicazione scambievole tra di loro, e col Superiore comune; formano un vero Corpo politico, subordinato ad un Capo medesimo. La dove i secondi, come mancano di tal unione, e comunicazion mutua; così nè pure hanno un Capo a tutti comune. Perciò questi, a differenza de' primi, non si considerano, qual Corpo politico unito; ma ciascun di essi si considera, qual famiglia separata, e qual Corpo economico indipendente. Or da ciò che siegue? Ne siegue, che ne'

tanquam Capiti unius veri Corporis politici, competit bonorum Collegiorum, etiam Collegialibus mortuis, repetitio: quæ aliis aliorum Ordinum, istiusmodi jurisdictione destitutis, minime competit.

(1) Valent. Mangion. ibid.

ne' primi la giurisdizion piena, la qual risiede nel Capo, che ha unione col Corpo (ancorchè di un tal Corpo una parte sola sussista) dà a lui il dritto di ripetere i beni ingiustamente alle altre membra rapiti. Ma ciò mancando ne' secondi: ed essendo ciascuna famiglia da qualunque altra indipendente, e divisa; in niuna di esse rimane giammai dritto di ripetere i beni, per ventura dall'altre perduti: siccome per la rapacità degli Eretici era avvenuto. Tanto dice il Crusio nel testo dall'Oppositore, nè tampoco interamente recato, come al margine può vedersi (1).

Ma

(1) Cita l'Oppositore il Crusio nella *Quæst. I* (è da correggere, *Quæst. II*) *sect.* 3, *cap.* 3, *n.* 3 del libro intitolato, *Astri inextincti Ecclesiis*, *seu deliquium* (*Ecclesiis* è quì la seconda volta in luogo di *Eclipsis*).

Per fare intiero il testo, suppliremo alcune parole ommesse dall'Avversario, e le scriveremo in diverso carattere.

Generalis, tanquam Caput unius veri Corporis politici (distincti contra Corpus Oeconomicum, aut familiæ plane δεσπότου) *in singula Collegia jurisdictionem habet; tum præcipuam, quod illam per Rectores exerceat . . . tum etiam quasi territorialem . . . nam ipsius jurisdictio, non personis solum, sed etiam terris, rebus, personis Collegiorum terminatur; cum res, & bona Collegiorum ipsius gubernationi potestativæ subsint*.

Se nulla più avesse detto il Crusio, con ciò solo avrebbe spiegata la giurisdizione di ogni General di Mendicanti: che è giurisdizion precipua, ed insieme è territoriale; rimirando il territorio per ragion delle persone, che vi hanno comune dritto di domicilio: com'è chiaro pe 'l Cevallos, e per altri Dottori dal Crusio citati. E il volere da tal giurisdizione inferire la proprietà de' beni; è un voler cambiare in Padroni i semplici Governanti.

Ma potea l'Avversario non ommettere le voci del Crusio; dove del General della Com-

pa-

Illazione inconsiderata del Contraddittore.

Ma da tal dottrina l'Oppositor che mai ne inferisce? *Che niuno anche de' veri Collegj* (intende degli *Studentati*) *ha dominio, e proprietà delle rendite; ma di queste la proprietà si rappresenta dal solo Generale*, *num.*87. Per dedurre tale illazione ha dovuto egli dunque discorrer così: *Ogni dominio di Giurisdizione è dominio di proprietà: Dal Generale si rappresenta il dominio di giurisdizione: Dunque dal Generale si rappresenta il dominio* di

pagnia, e di ogni Ordine, che fa unione sotto un Capo, dice, ch' egli è *Tanquam Caput unius veri Corporis politici, distincti contra Corpus Oeconomicum, aut familiæ plane* διισῶτον: cioè *Corpus familiæ divisum, diremptum.*

Quindi distingue un vero Corpo Politico, ove le Case, come membra, comunican tra di se, e col Capo a tutte comune: ed un Corpo meramente Economico, o sia Corpo di famiglia diviso, e distaccato da ogni altro. Tal distinzione è la base della Giurisdizion precipua, e territoriale a suo modo, ne' Generali sì de' Mendicanti, sì della Compagnia; perchè in tali Religioni havvi ragione di vero Corpo politico: ed è insieme la base del dritto, che que'Generali hanno di ripetere i beni delle Case dell' Ordine ingiustamente rapiti. Tal giurisdizione, e tal dritto si nega dal Cruso a' Monasterj, ch' eran solamente Corpi economici, e famiglie separate. Eccone le parole, dall' Oppositor similmente tralasciate: *quæ repetitio negatur aliis aliorum Ordinum NON MENDICANTIUM Præsidibus, quod istiusmodi destituantur jurisdictione. Cum nec verum illorum Religiosi corpus constituant politicum, sed tantum familiæ corpus aliquod plane* διισῶτον.

Or se l' Avversario tutto ciò riferiva, sarebbesi per ventura accorto, che nulla di singolare quì egli dicea del General della Compagnia: il quale è in ciò pari a' Generali de' Mendicanti, e delle Religioni tutte, che fanno un sol Corpo. E il Cruso stesso avrebbelo disingannato su quell' immaginario dominio di proprietà: del quale quì non sol non vi è cenno; ma evvi una negativa sì aperta, sì distinta, e sì ben comprovata.

di proprietà. Ma in tal raziocinio il primo, e non lieve abbaglio, è nella prima proposizione, in cui confondonsi due differenti specie di dominio: come ognuno vede da se. Basta soltanto il sapere, che i destinati dal Principe a'governi delle Città; han su queste giurisdizione; ma non ne hanno proprietà veruna. Che però per quanto ampia sia la giurisdizione del General della Compagnia; non può mai riuscire a dominio di proprietà. Il secondo abbaglio è in tutto il raziocinio: mentre si vuol rivolto contro al solo General della Compagnia; quando esso rimirerebbe ugualmente i Generali tutti de' Mendicanti: com' è chiaro, ed or ora sarassi evidente. Da ciò si scorge, che l'occasione adunque di tanti abbagli su tal soggetto, è stato singolarmente, l'aver lui confusa la giurisdizione col dominio di proprietà.

Nel passo mutilato si tace la vera dottrina del Crusio.

Ho detto, Abbaglio: ma vi è sospizion grande di mala fede. Nè ci giova sospicarla in altri, se non solo in chi ha forse tali voci estratte dal Crusio. In quel numero medesimo pare, che il Crusio prevedesse contro di se queste imputazioni: e senza che necessità ne fosse; ivi protesta, ch'egli nel Generale riconosce giurisdizione, non già proprietà de' beni. Vuol, che si noti, che altro è giurisdizione, altro è proprietà. Avverte, che il dritto di ripetere i beni usurpati, il fa egli nascere, non dalla proprietà, che abbiane il Generale, ma dalla giurisdizion sola. *RATIONE JURISDICTIONIS Generali Societatis, tanquam Capiti unius veri Corporis politici, licet NON BONORUM competat DOMINIUM, per notata Alvari Ve'asc. de jure emphyt. q.* 8, *num.* 38 (*quia ALIUD EST JURISDICTIO, ALIUD DOMINIUM*); *tamen competet bonorum repetitio &c.* E pure chi il crederebbe? Coll' autorità di questo tratto medesimo del Cru-

Crusio, il nostro Avversario vuol tanto abusare della altrui fede: che tacendo per una parte la vera dottrina del Crusio: e travolgendo per l'altra ciocchè rapportane; pretende persuadere, che il Crusio è il sostenitore dell' ideal dominio di proprietà del Generale: e che il difende ivi medesimo, dove sì precisamente il niega: e che i Gesuiti simulano di esserne ignari per non parer di saperlo. Al che, e a quanto di più egli quì aggiugne; sostituiamo ogni saggio Leggitore a darne in nostra vece giudizio. Che noi intanto, per sì lunga, e forzata digressione già stanchi, quali viandanti, che loro mal grado menati sono fuori di via, rimettendoci su'l primo, e quasi smarrito sentiero: dopo le ragioni, che per la capacità de' Collegj traggonsi dal nativo dritto delle Pontificie Bolle, e delle Costituzioni dell' Ordine; passeremo ad esporre le altre ragioni, che nascono da' nuovi stabilimenti sopravvenuti, i quali vie più l'istessa capacità ci confermano.

ARTICOLO XII.

Conferma l'abilità de' Collegj a possedere non meno il favor del Concilio di Trento: che la Rinunzia della Congregazione II a tal favore in riguardo alle Case Professe; come altresì, la Bolla di S. Pio V, che dichiarò Mendicante la Compagnia.

Tre soggeti di questo articolo.

Questi tre stabilimenti consecutivamente sopravvenuti comprovarono, ciocchè già trovarono al Mondo: cioè l'abilità legittima a possedere, con cui

cui i Collegj tutti eran nati. Sarà bene il ponderare distintamente di ciascuno di essi il vigore, e il peso.

§. I.

Il favor del Concilio dimostra, e conferma l'abilità de' Collegj.

SI lusinga l'Oppositore, e vuol farci credere, che il Concilio ebbe della Compagnia quell' idea, ch'egli colla sua immaginazion ne lavora: cioè, che le Case Professe aver debbano le scuole per li Secolari: e che eccezion di esse debban essere i Collegj, *Deputati per trattenimento de' Gesuiti Scolari, non ancora fatti Religiosi*. Così egli al *num.* 134.

Falsa idea dall' Oppositore attribuita al Concilio.

Può dirsi questo un vero sogno. I Padri del Concilio aveano fino a quel punto trattato, e facean tuttora de' maneggi per fondar nelle loro Diocesi nuovi Collegj della Compagnia; principalmente affin di averne il vantaggio delle scuole, e dell'educazion della gioventù. Avean eglino proccurati, e tuttor proccuravano i necessarj fondi, che oggidì ancora esistono. Abbiam prodotti i documenti Storici di tutto ciò nell'Articolo III. Abbiamo quivi ben anche esposto, come i Nunzj Pontificj, i Legati del Concilio, gli Ambasciadori de' Principi, ed altresì il pieno del Concilio medesimo promovevan le idee di tali Collegj. Tutto ciò essendo Istoria, ne dimostra, che l'asserito dall' Oppositore, non è dunque, che mera favola.

Tal idea di Case Professe colle scuole si oppone a' sentimenti del Concilio.

Abbiamo ancora replicatamente veduto, che Giulio III nell'approvar l'Istituto, dichiarò, che le Case Professe son destinate unicamente *ad operandum in vinea*

E si oppone alle Bolle de' Papi.

 Do-

Domini, & *NON AD SCHOLASTICA STUDIA exercenda*. Nè potevasi più precisamente, e con più universalità escludere dalle Case Professe qualunque scolastica occupazione. E pur ciò non ostante favoleggiasi dal Contraddittore sì francamente, col fingere quel che non è, nè vero, nè verisimile, ned è stato mai lecito, *che nelle Case Professe per tutto faceansi le scuole a' Secolari*. Senza neppur riflettere, che ben poche scuole poteano esservi di que' tempi; in cui appena due, o tre Case Professe si contavano.

In tal idea rinchiudesi un error maschio, che adotta l'Oppositore.

Più: finora ha l'Oppositor detto, che i Collegj eran deputati per le scuole de' Religiosi Studenti della Compagnia. Ma or trovando un marcio error del Soave, il qual crede, che gli studenti Gesuiti, siccome non son per anche Professi; così neppure sieno ancora Religiosi: Error condannato espressamente da Gregorio XIII, nella Bolla *Quanto fructuosius*; e nell'altra *Ascendente Domino*: ove dichiarò, che i voti sostanziali, fatti dopo il Noviziato, benchè non sieno voti di Professione; son tuttavia strettamente voti di Religione: e in vigor di essi *Scholares ipsos vere, & proprie Religiosos fuisse, & esse, & fore, & ubique semper ab omnibus censeri, & nominari debere, non secus atque ipsos tum Societatis, tum quorumvis aliorum Ordinum Regularium Professos:* Trovando, dico, tal grossolano errore, che per altro non è nel Soave de' maggiori: e adottandolo ciecamente, dimentico già di se, cambia formole, e sentimenti: e più non riconosce per Religiosi gli Studenti, o sieno Scolari della Compagnia; anzi facendo sue le voci del Soave, quì ne ripete ben due volte, che i *Collegj son deputati per trattenimento degli Scolari non ancora fatti Religiosi*. Ma non perdiam più tempo in tali sviamenti; e riduciamo il Contraddittore al Concilio.

Qual

Qual sia stata l' Idea, che il Concilio formò della Compagnia, la qual vedeva cogli occhi diffusa per tutto il Mondo, specialmente nella moltitudine de' suoi Collegj, che pur voleva vie più moltiplicare; spiegalo apertamente nella Sessione XXV, al *Cap.16 de Regular.*; dove dichiarò *Pium ipsius Institutum a Sancta Sede Apostolica approbatum:* e di questo Istituto mostrossi così pago, che ben potè con franchezza affermare, che la Compagnia in conformità di esso *posset Deo inservire, & ejus Ecclesiæ.* Qual altra diversa idea ne formasse nella Session medesima al Capitolo 3 *de Regular.*; aspettavamo almen di udirlo dal Contraddittore, che l'asserisce. Ma egli, che ne rimette alla Sessione XXVII (Sessione finor non uditasi in quel Concilio, il quale colla XXV si disciolse) non si cura in quel tale inviluppo, che fa di una lunghissima diceria, neppur di recarne le parole, od il Decreto, di cui si tratta; contento di avere sol detto, che *con gran disinvoltura i Gesuiti han citato di essere a se favorevole il Concilio.*

L'idea del Concilio circa la Compagnia si dichiarò con solenne decreto.

Produciam dunque noi le parole istesse, con cui in quella Sessione tenutasi su'l fine del 1563: e val dire ventitrè anni dopo fondata, e approvata da Paolo III la Compagnia, e cinque anni dopo divolgate in istampa le sue Costituzioni: il Concilio, senz' eccettuare altri, che i soli Frati Minori, ed i Cappuccini abilitò tutti indiffinitamente gli altri Ordini, anche Mendicanti, per le ragioni di sopra all'Articolo VIII additate, a poter possedere, e vivere di annue, e stabili rendite. Anzi usò in ciò tali espressioni, che dichiarossi di volere, che neppur si potesse lecitamente tenere maggior numero di Religiosi, di quel che si potrebbe col sussidio di tali rendite alimentare, dovunque si vivesse di rendite; siccome fossero altresì misura a mantenere o più, o meno di Religiosi le consuete limo-

Il Concilio abilita i Mendicanti ancora a possedere, eccetto due Ordini soli.

fine: ove di limosine sole que' tali si dovessero sostentare.

Tenor del Decreto.

Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis, & Domibus tam virorum, quam mulierum, etiam Mendicantium, exceptis Domibus Fratrum S. Francisci Capuccinorum, & eorum qui Minores de Observantia vocantur, etiam quibus, aut ex CONSTITUTIONIBUS suis erat PROHIBITUM, aut ex privilegio Apostolico non erat concessum; ut deinceps bona immobilia possidere liceat . . . In prædictis autem Monasteriis, & Domibus . . . . bona immobilia possidentibus, vel non possidentibus is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui vel ex reditibus propriis Monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis commode possit sustentari (1).

Si pondera la generalità del Decreto per rispetto a tutte le Religioni, salvo due.

Che tal Decreto esprima una indefinita generalità: e ad eccezzion di due sole, tutte rimiri le altre Religioni, comechè Mendicanti, comechè da Costituzioni rigidissime a ciò astrette, comechè prive d'ogni Apostolica concessione a viver di rendite; rimane da se chiaro, così per le voci dinotanti tal piena generalità

(1) Conforme a tale stabilimento del Concilio fu il prescritto da Urbano VIII *in Confirm. Decret. super celebrat. Miss.*, e di Clemente VIII *in Bulla Nullus omnino*; i quali severamente ordinarono, che proporzionato alle rendite sia il numero de' Religiosi in ogni Domicilio. E quindi vedesi l' equivocazione, di cui l' Avversario forma spesso come un' opposizione, col ripetere, *che le rendite de' Collegj non devono essere, se non quante bastino al sostentamento degli attuali Religiosi*. Così è. E perciò, ove sien maggiori le rendite de' Collegj, non avviene, che sia più lauto il trattamento; ma che si rendan più numerosi gli operaj a travagliare a ben de' prossimi. *Non ut lautius vivant, sed ut plures alantur*. Così appunto su tal proposito notò il Suarez. E così è vero, che le rendite son sempre, quante bastano al sostentamento degli attuali Religiosi. E cessa l'equivocazione, e l'opposizion dell'Avversario.

lità : *DOMIBUS ETIAM MENDICANTIUM : ETIAM QUIBUS EX CONSTITUTIONIBUS PROHIBITUM, AUT EX PRIVILEGIO APOSTOLICO NON CONCESSUM* (e che più potea dirsi?): come molto più per la segnata eccezione, che dar si volle a quelle due sole Religioni : eccezione che vie più ne dimostra, come il Cardinal de Luca osservò, la generalità piena di tal legge per rispetto a tutto il rimanente degli Ordini Religiosi (1).

E tra tutte le Religioni compresa è la Compagnia.

Che poi in tal generalità di tutte le Religioni, compresa dal Concilio ancor fosse la Compagnia; ad affermarlo basta il sapere, che il Concilio la riconobbe per Religione, e ne riconfermò con lodi l'Istituto. Anzi basta sapere, ciocchè dal Soave ne riporta il Contraddittore : cioè, che il P. Lainez fece istanza, che ne fossero eccettuate le Case Professe della Compagnia; benchè ritirasse poi una tal istanza a motivo, che la Compagnia avrebbe voluta la mendicità delle Case Professe, volontaria più tosto, che di obbligo aggiunto per legge di Concilio. Ond'è, che il Concilio in fatti non l'eccettuò. Il che ne fa ad evidenza conoscere, che il Concilio ebbe dunque avanti gli occhi la Compagnia, per inchiuderla nella general concessione; e l'ebbe altresì, per non escluderla con particolar eccezione.

E comprese sono anche le Case Professe, per attestazion del Soave.

Ma se compresa fu la Compagnia, nè eccettuate le Case Professe; furon dunque ancor queste dal Concilio abilitate a posseder de' beni immobili. Così è: e il Soave pure il confessa. Produciam le parole di questo Scrittore, che, secondo il nostro Avversario, dà conto di molte cose a suo favore. Dice così al libro

(1) *Card. de Luca in Sess. XXV Concil. cap. 3, de Regul.*

bro VIII. *Anche il Generale Lainez* (1) *fece istanza, che fosse eccettuata la Compagnia di Giesù, dicendo, che quantunque i Collegj essendo deputati per trattenimento degli scolari, non ancora fatti Religiosi...* Oh questa ragione sì, che non addusse, nè potè mai addurre il Lainez, in quella Sessione medesima, in cui si approvò l'Istituto, che gli Scolari della Compagnia dichiara veri Religiosi. E' questo error grossolano, condannato da Gregorio XIII nelle Bolle *Quanto fructuosius*, ed *Ascendente Domino:* che il fa suo replicatamente il buon Contraddittore: anzi poco stante il rileva, come un *pensar del Concilio*. (Che abbaglio!) *Benchè dunque i Collegi*, dovea dire il Soave, *deputati per* educar gli Scolastici, non ancora fatti Professi, *possano godere beni stabili: però le Case Professe, nelle quali essenzialmente la Società consiste* (cioè in quanto tali Case, sono fatte pe'l grado più principale de' Professi; non già in quanto ne' Collegj i Religiosi della Compagnia sien fuori dell' essenza della loro Religione). *Le Case Professe non possono vivere, se non di mendicità, e senza possessione di qualsivoglia stabile* (2). Tal si riferisce l'istanza. Ma che ne seguì? *Fu facilmente compiaciuto: ma il giorno seguente ritornò, e ricercò, che fosse levata quella eccezione, dicendo, che la Società sua era per conservarsi per-*

(1) Il racconto dal Soave riferito, è anche rapportato da Errico Spondano all' anno 1563: ma senza le sviste, e gli errori del Soave. Il Pallavicino, e gl' Istorici della Compagnia non ne fanno menzione alcuna.

(2) Che le Case Professe non debban viver di rendite, è verissimo. Che poi restino *senza possessione di qualsivoglia stabile*, è falso. Giulio III, e S.Ignazio *Const. Part. VI, cap. 2*, danno ad esse il dominio dell' abitazione, e di tutto ciò, che appartiene *ad usum necessarium*: oltre il dominio de' mobili: come si è veduto di sopra.

perpetuamente nella pura mendicità nelle Case Professe ; ma che non si curava d'averne quest' onore appresso il Mondo : bastargli il merito appresso Dio , il quale sarà tanto maggiore , quando potendosi valer dell' abilità fatta dal Concilio , non se ne valeranno mai . Fu proposta in Concilio dal P. Torres , il qual disse , che così facendo sarebbero stati in libertà di valersi , o non valersi della concessione del Concilio secondo l' opportunità (1).

Que-

(1) Il Card. de Luca con altri ha per vera la rinunzia, che i Gesuiti voller fare nel Concilio di Trento, alla concession generale per rispetto alle lor Case Professe. E nel discorso 35 su quella Sessione scrive così: *Illi ejusdem Societatis Professores, qui in eodem Concilio, cum tanto Religionis, ac Sedis Apostolicæ profectu aderant, ex commissione totius Religionis, ejusque Superiorum huic capacitati renuntiarunt, atque nolle dictæ regulæ generalis beneficio uti declararunt.*

Osserva tuttavia, che il Concilio non accettò tal rinunzia. Onde la capacità, e l'incapacità restò sotto i termini delle Bolle, delle Costituzioni, e de' proprj stabilimenti. *Verum Concilium, nullum desuper fecit actum acceptationis hujus renunciationis, nilve desuper statuit. Ideoq. eatenus istius Religionis incapacitas viget, quatenus eam inducunt propriæ Leges, & Constitutiones, nec non Apostolica auctoritas earumdem legum, & Constitutionum approbativa.*

Soggiugne, che rimane con ciò anche la potestà di moderare, e di dichiarar tali punti nelle Generali Congregazioni. *Salva remanente illa potestate, quæ eidem Religioni in Capitulo, vel Congregatione generali tam ipsæ leges, quam eadem Apostolica auctoritas tribuunt, id declarandi, vel moderandi, ut temporum & contingentiarum opportunitas exigeret.*

Rapportasi egli, così alla decisione 245 del Buratti, come al suo Discorso *63 de Regularibus :* ove per tali motivi avea detto, che *Incapacitas istius Societatis est potius voluntaria, ob voluntariam scilicet renunciationem.*

E' da

Il passo del Soave disfavorisce l'Avversario.

Questo è il sì favorevol passo del Soave, che per l'Avversario è una piena risposta a tutta la concessione, che se gli oppone, del Concilio. Ma non si capirà forse così di leggieri, nè in qual guisa le parole del Soave lo favoriscano; nè come con esse risponder si possa alla concession del Concilio. Che anzi, se voglians dividere i favori di questo Scrittore; non saprassi dire, se più ne tocchi a' Gesuiti, o all' Avversario. Il Soave a buon conto a favor de' Gesuiti ne dice: 1 Che vi bisognava eccezione, perchè non fosser le Case Professe comprese nel decreto del Concilio: 2 Che i Collegj possono di lor natura godere de' beni stabili: 3 Ed intendeva parlare de' Collegj, e delle Case Professe, che vi erano a' suoi tempi, e a' tempi del Concilio: cioè de' Collegj in numero già più di cento, ne' quali tutti era impossibile, che vi fussero attuali Studenti: e delle Case, che contavansi in numero di sole due, o tre; dacchè non parlò il Concilio certamente, e nè anche il Soave, di Collegj, e di Case, che non vi erano al Mondo, o che pensasse egli non dovervi essere: 4 Di tali sole Case Professe, ch' erano visibili, il Lainez dichiarò la mendicità; non già di quegli altri Collegj sparsi per tutto: e che, come tali, ogni dì vie più si moltiplicavano: 5 Le Case Professe medesime dopo

E' da notarsi, come il Card. de Luca conchiude il suo Discorso 35 *in Sess.* 25 *Concil. Ad hujusmodi ambiguitates dirimendas commendabile crederem, ut in vim ejus facultatum ipsamet Societas in Capitulo, vel Congregatione Generali ista clarius declararet, ut de meo Consilio fecit altera Religio Clericorum Regularium, qui Theatini nuncupantur.*

Il solo sentimento di un Uomo sì illuminato farà conoscere, e d'onde si ha da misurare la Povertà della Compagnia: e se ne' dubbj abbian facoltà di decidere le Congregazioni Generali.

dopo il decreto *potevan valersi dell' abilità fatta dal Concilio:* che però restavano abilitate a possedere in vigor della nuova concessione, in cui eran comprese. *6* E ciò perchè, comunque si voglia dire, il Concilio in realtà nè accettò veruna rinunzia fatta; nè eccettuò in modo alcuno la Compagnia.

E dove il Soave il favorisce, non è da seguirsi.

Tutti questi punti sono a favor de' Gesuiti. Ma dopo ciò, che resta da' detti del Soave a favor del Contraddittore? Resta 1, *che i Collegj son deputati per trattenimento degli Scolari, non ancor fatti Religiosi.* Error condannato da più Pontefici, come si è notato. 2 Che *nelle Case Professe essenzialmente consiste la Società.* Locuzion metafisica, che ha d'uopo di gran sottigliezze per isvilupparla da falsità (1). 3 L'istanza,

(1) I Professi, e le Case Professe non possono con verità dirsi Essenza della Compagnia; ma sol Parte Principale. E chi non sa, che altro è Parte, altro Essenza? Per intendere tal punto, si osservi, che le altre Religioni, come non hanno, che soli Novizj, e Professi; prendonsi solamente sotto questi due rapporti. Quindi dicendosi il tal Ordine Religioso; or significa i soli Professi, come ne' punti odiosi; or significa i Professi insieme, e i Novizj, come ne' punti favorevoli. Ma avendo la Compagnia tra i Professi, e i Novizj più gradi diversi per mezzo: che sono i Coadjutori formati o negli spirituali, o ne' temporali ministerj, e gli Scolastici (Gradi approvati dal Concilio di Trento); ne siegue, che, come espressamente dichiarò il S. Fondatore, quest' Ordine Religioso può prendersi in significazioni più, o men ampie per rispetto a questi gradi. Il nome di Compagnia 1, *ut latissime accipitur*, dice S. Ignazio, *complectitur omnes, etiam Novitios.* 2 In quanto *minus late patet, continet cum Professis, & Coadjutoribus formatis, etiam Scholasticos approbatos* (l'Oppositore ancor quì di passaggio leggerà con piacere il grado di *Scolastici Approvati*). 3 *Modo magis proprio, continet Professos, & Coadjutores for-*

za, e la ritrattazion del Lainez. Punto assai più metafisico al pensare del nostro Avversario; dacchè a suo dire dovett' essere, un' *Ingiuria*, e una ritrattazion d' *Ingiuria* al rigor della povertà. Vi è sottigliezza, che vedremo in una nota (1). 4 *Il pensar del Concilio*, son sue parole, *analogo alle leggi fondamentali di aversi per Case Professe*, *quelle che componevano l' essenza della Compagnia; e per Collegi*, *quelli soli, che erano deputati per trattenimento degli scolari non ancora fatti Religiosi*. Che penetrazio-

formatos. 4 Finalmente: *Acceptio maxime propria Professos dumtaxat continet*. Ecco dunque, dirà l' Oppositor col Soave, l' essenza della Compagnia. Ma oda S. Ignazio, che spiega, perchè questa sia Accezion propriissima: *Non quod Corpus Societatis alia membra non habeat; sed quod hi* (Professi) *sint in Societate præcipui*. Son dunque i Professi la parte principale, come a cagion di esempio, è la testa nel corpo umano, che non perciò esclude dal corpo le altre membra. Dirà mai l' Oppositore, che dunque l' essenza del corpo umano consiste nella sola testa? *Vid. Constit. Part. V*, *cap.* 1, *litt. A.* Parlò per tanto bene lo Spondano nel riferire, ciocchè narra il Soave: *Domos Professas*, *in quibus PROPRIE Societas consistit*, *non posse*, *nisi ex mendicato vivere*.

(1) Ecco le parole del Contraddittore su 'l passo del Soave: *Si faccia giustizia al P. Lainez cogli altri Gesuiti*, *che stimarono cosa superflua*, *anzi ingiuriosa al rigore della loro Povertà*, *volerla espressamente eccettuare dall' Indulto generale*, *come fecero i Cappuccini*, *e gli Osservanti*. Dunque ne siegue, che fu ingiuriosa al rigor della Povertà l' istanza de' Cappuccini, e degli Osservanti. Fu anche ingiuriosa alla Povertà, la prima istanza del Lainez, narrata dal Soave. Per farsi in ciò *giustizia a tutti essi*; si debbon tutti condannare di poco riguardo al rigore della lor Povertà. Il Lainez adunque col ritrattar poi la sua istanza; venne a ritrattar la sua ingiuria. Su tal sottile, ed elevato pensare, il Lettore darà quel giudizio, che parragli migliore.

zione! Si profonda fino all' intimo pensar del Concilio: e truova, che il Concilio pensa errori al pari, e colle voci istesse del Soave. Ma no: il Concilio sapeva pensare, e sapeva parlare: nè mai ebbe il suo pensare diverso, od opposto al suo parlare. Sappiam noi, come ha parlato. Sia dunque il Contraddittor sicuro, che ha così appunto ancor pensato. Studj egli più tosto a trovare, come rispondere al parlar del Concilio, che ci dà legge; altro che divertire al *pensare analogo*, o *univoco*, per eludere, e il parlare, e il pensar del Concilio.

Risposta dell' Oppositore aliena dall' argomento.

No, egli dice: al Concilio si è risposto, appunto col Decreto I della sessione 25: dove a tutt' i Regolari si comanda, che *In primis quæ ad suæ Professionis perfectionem, ut Obedientiæ, Paupertatis, & Castitatis, ac si quæ alia sunt alicujus Regulæ, & Ordinis peculiaria vota, & præcepta, ad eorum respective essentiam, nec non ad communem vitam, victum, vestitum pertinentia, fideliter observent*. E però vuole, che si usi su ciò ogni cura, ed attenzione da' Superiori, e da' respettivi Capitoli; *Ut ab illis non recedatur. Cum compertum sit, ab eis non posse ea, quæ ad substantiam Regularis vitæ pertinent, relaxari*. Dunque inferisce il Contraddittore, non potevano dalla Congregazione VI abilitarsi a possedere i Collegj, che non avevan Seminario di Studenti Religiosi; appartenendo ciò all' essenza dell' Ordine, e rilasciandosi ciocchè è di sostanza della vita Regolare. Questa è in poco la sua risposta, di qua di là sparsa, e ripetuta, e da noi insieme raccolta.

La ragion presa dal Concilio è sempre in piedi.

Ma di grazia, quì si chiedeva risposta al raziocinio, somministratoci dalla Concession del Concilio. Il raziocinio nelle sue parti ordinate, è tale: Il Conci-

lio abilitò a possedere tutte le case di qualunque Religioso Ordine, ancorchè Mendicante, e quantunque dalle proprie Costituzioni abbiane divieto, o non abbiane concessione per Apostolico indulto. Tal proposizione è nel decreto istesso. Or la Compagnia è Ordine Religioso. Questa seconda proposizione è anche del Concilio: *Religio Clericorum Societatis Jesu. ib. decr. 16*. Dunque le Case tutte della Compagnia nel 1563 restarono abilitate a possedere, comechè sien di Ordine Mendicante, e quantunque lor fosse, o dalle proprie Costituzioni vietato, o per Apostolico indulto non conceduto. L'illazione ne discende da se per legittima forma.

E se ne chiede soluzione.

Preghiam dunque l' Avversario a rispondere a tal raziocinio; o che nieghi la prima, o la seconda, o l' ultima delle proposizioni. Nella sua scrittura a questo raziocinio non si dà mai risposta: e non dandosi, è dimostrata l' abilità de' Collegj a possedere. Non dissimuli pertanto, non isfugga: si faccia di grazia a sciorre il nodo; altrimenti ne rimane avviluppato, ed avvinto.

Si tien dietro i passi dell' Oppositore; e più verità si mostrano.

Ma finche non isciolgalo, il che gli sarà un pò duro; siaci permesso di tenergli dietro per breve ora quantunque fuor di argomento: e fargli vedere, che quel primo Decreto istesso del Concilio, a cui fugge per ricovero, siccome non è contrario alla riferita concessione dell'istesso Concilio; così non è punto contrario alla Congregazione VI: anzi è solamente contrario a lui medesimo. Eccone la dimostrazione.

Alla Concession del Concilio non si oppone il riferito Decreto I.

Il Concilio prescrive in quel primo Decreto di quella Sessione, che da' Regolari si osservi ciocchè è di essenza della loro Religione: e vieta insieme, che da' Superiori rilascisi mai ciocchè è di sostanza della vita

vita Religiosa (1). Ma primieramente l' abilità a possedere, è conceduta dal Concilio medesimo, non introdotta da' Regolari, o da' lor Superiori; com' è chiaro. Dunque l' abilità di cui parlasi, tanto non ha contrario quel primo decreto; quanto è vero, che col terzo decreto il Concilio non contraddisse a se stesso. Dirà forse l' Avversario, che il Concilio nel concedere quest' abilità a possedere pretese di cambiar l' essenza di tutte le Religioni? o rilasciar ciocchè è di sostanza della vita Religiosa? Credo, che non vorrà dir tanto di un tal Concilio. Neppure vorrà dirlo del general Capitolo de' PP. Predicatori, tenuto nel 1475: in cui si stabilì di uscire della mendicità dal Santo lor Fondatore prescritta (2), e vivere per innanzi

Per la Concessione il Concilio non cambiò l' essenza delle Religioni.

(1) Par che l' Oppositore non ha ben compresa la dottrina del Concilio in que' Capi di riforma de' Regolari, aggiunti alla Sessione XXV. Ivi con ordin retto di dottrina, nel primo Capo si tratta, come lo Spondano osservò, *De Regula uniuscujusque Ordinis stricte observanda*: o come si esprime il Barbosa, *Regulares teneri ad observantiam Regulæ, quan professi sunt*. Nel secondo Capo si passa a trattare, dice lo Spondano, *De proprietatis vitio excludendo*: o secondo il Barbosa, che *Regulares nihil habeant proprii*. Ed è da vedersi anche su di ciò la Bolla *Nullus omnino* di Clemente VIII. Nel terzo Capo, per prevenire di poi ogni vizio di proprietà, si tratta *De permissa omnibus bonorum immobilium possessione in communi, exceptis &c.*; così lo Spondano: ed il Barbosa, che *Omnes possunt possidere bona immobilia*. Da tal metodo di saggia dottrina ognun comprende, che l' *Osservanza della propria Regola* stabilita nel primo Capo, non si distrugge, ma si sostiene dalla *Concession di possedere in comune* stabilita nel terzo Capo: e vedesi, che l' Avversario prende ad opporre quel Capo I, come chi afferra al bujo.

(2) Attesta S. Bonaventura nell' Opuscolo *de Paupertate Christi artic.* 2: ed è nel Tomo I delle sue opere, che S. Domenico proibì a' suoi nelle più rigide, e severe forme l' intro-

zi di rendite. Su di che ebbesi l'approvazione di Sisto IV; senza intanto, o cambiar di essenza la Religione, o rilasciarsi la sostanza della Regolar vita. Dunque l'obbligo di osservar l'essenza, e di non rilasciar la sostanza delle Religioni; non si oppone nè punto nè poco all'abilità a possedere da esse acquistata.

Posta tal Concessione, la Congreg. VI non potè contravvenire al Concilio.

Più: o cambjsi, o no con tal abilità l'essenza, e la sostanza (ciocchè non è mai vero); il Concilio abilitò in fatti le Religioni tutte, eccettuatene due sole: e tra tutt'esse abilitò ancor le Case della Compagnia generalmente nel 1563. Dunque la Congregazione VI nel 1608 trovò tutt'i Collegj, e tutte le Case in vigor del Concilio abilitati a possedere; comechè per le sole Case Professe trovasse una rinunzia al favor del Concilio fatta dalla Congregazione II, la quale nè nominò, nè comprese affatto i Collegj. Nel dichiarare adunque la Congregazione VI abili a possedere tutt'i suoi Collegj, non fu in istato di poter più con-

trodurre beni stabili, e rendite nel suo Ordine. Ecco le parole di S. Bonaventura: *Item exemplum de S. Dominico, qui in morte sua IMPRECATUS EST OMNIBUS MALEDICTIONEM, qui in Ordinem suum POSSESSIONES CONARENTUR INDUCERE*. Ciò tuttavia, quantunque sì ben conveniva a que' principj dell'Ordine Domenicano; non giudicossi più confacente ne' suoi progressi. Furono i più saggi, e zelanti Religiosi dell'Ordine, che così stabilirono nel 1475: cioè 255 anni dopo il Capitolo di Bologna: nel qual Capitolo nel 1220 sotto lo stesso Patriarca S. Domenico si era stabilita una total mendicità. *Nimirum intellexerunt illius Capituli Patres, ut videre est in declaratione dist. II, cap. 2, n. 3, Paupertatem, non esse ipsam Religiosam Perfectionem, sed ejus instrumentum, sive medium: ideoque pro exigentia finis a Religione intenti esse attemperandum: quemadmodum etiam S. Thomas 2. 2. q. 187, n. 7 copiose disseruit.* Così il Suarez *nel Tom. IV, de Relig. tract. IX, lib. II, cap. 7, n.* 10.

contravvenire al decreto del Concilio; potè solo, dove bisogno ne fusse stato, prevalersi di quello a favor suo a vie più convalidare i suoi stabilimenti: e ove i Collegj no'l fossero da se stessi, renderli tuttavia per la concession del Concilio abili a possedere.

L'importuna diversion pertanto, che l'Avversario quì fa a sì diverso decreto del Concilio, che vuol salva l'essenziale, e sostanzial Regola delle Religioni, come non si oppone punto all'abilità de' Mendicanti medesimi a potere, salva l'essenza, e la sostanza dell'Ordine, viver di rendite; così non discioglie affatto l'argomento tratto dall'abilità generale, che il Concilio accordò a tutte, e perciò anche alla Compagnia, a possedere, e ad acquistare. E perchè dunque quì inferirlo, e voler con esso trarci sì fuori di via?

Non si oppone dunque risposta, ma diversione.

Ma mettiam da parte il Concilio: che da esso l'Avversario non si riderà certamente di trar risposta all'addotto, nè per lui solubil raziocinio. Cerca egli medesimo altra risposta. Ma d'onde? Dalla rinunzia, che al favor del Concilio per le Case Professe fè la Congregazione II. Esaminiam dunque tal rinunzia, che confermerà non poco ancora il raziocinio, che gli abbiam noi opposto.

E altra risposta cerca l'Oppositore.

§ II.

La rinunzia al favor del Concilio per rispetto a' Professi, e alle Case Professe, vie più conferma l'abilità de' Collegj, contro al sentir dell'Avversario.

A Ciò intendere, per ogni altro basterebbe la relazion sola di tal rinunzia; ma pe'l Contraddittore vi vuol di più. Vi vuole, non tanto una soluzione de' suoi cavilli; quanto un riparo alle sue di-

Rinunzia, e false esposizioni fattene.

diverſioni. Farem l' uno, e l' altro.

Si eſpone la rinunzia della II Congregazione, i ſuoi motivi, il ſuo tenore.

Il fatto della rinunzia è il ſeguente. In vigor della conceſſione del Concilio nel 1563 furono anche le Caſe Profeſſe abilitate a poſſedere. Il tenor del decreto ſenza fallo le abbraccia: il Soave medeſimo l' atteſta: eccetuazion di eſſe non vi fu nel Concilio. Nel 1565 ſi tenne intanto la general Congregazione II. Si ponderò in eſſa, che tal nuova abilità de' Profeſſi, e delle lor Caſe a poſſedere, ed acquiſtare in comune, era per un lato contraria agli ſtabilimenti del S. Fondatore; per l' altro non era neceſſaria alla Compagnia. Eraſi dal Fondatore voluto, che i Profeſſi, oltre la generale incapacità de' lor voti ſolenni; foſsero altresì incapaci in qualunque modo di ereditarie ſucceſſioni a ben de' domicilj, in cui ſono eſſi, come ſi ſpiega *Part. VI Conſtit. Cap.* 2. Or tal incapacità per la nuova conceſſione del Concilio veniva a crollare. Era già ſtato da' Papi preſcritto, che le lor Caſe deſtinate *ad operandum in vinea Domini*, non poſsedeſsero beni immobili, ma di liberali limoſine viveſsero: e tale ſtabilimento ſenza urgente neceſſità veniva a cambiarſi. Tutto ciò ben conſiderandoſi nella Congregazione, con pari volontà, e di ſentimento uniforme, *magno conſenſu;* ſi preſe la ſavia riſoluzione di cedere al favor del Concilio, e a qualunque dritto, che ne proveniſse, così per riſpetto a' Profeſſi, come per riſpetto alle Caſe Profeſse. Il Decreto, ch'è il XXXIII, tanto ne ſpiega nelle due parti, in cui è conceputo: nella prima, che ne contiene la propoſizion del dubbio da deciderſi; e nella ſeconda, che ne rinchiude la deciſione del dubbio propoſto.

Ecco la propoſizion del dubbio fatta alla Congregazione: *Cum Concilium Tridentinum Seſs. XXV Cap. III de*

III de Regularibus, *facultatem dederit omnibus Religiosis*, *exceptis Observantibus Minorum*, *& Capuccinis*, *habendi bona immobilia in communi*, *NON OBSTANTIBUS QUIBUSLIBET CONSTITUTIONIBUS eorum : propositum fuit Congregationi*, *an restringendo Sanctam Paupertatem*, *placeret cedere juri cuicunque ad HABENDA BONA IMMOBILIA IN DOMIBUS PROFESSORUM*, *quod ex decreto Concilii prædicto nobis esset acquisitum*. In tal Proposizione, si nominan forse Collegj, per cui debba rinunziarsi? Non trattasi solo di Case Professe? Tanto è.

Del Decreto XXXIII della Congr. II proposizion del dubbio.

Or siegue la decisione di tal dubbio proposto: *Et placuit magno consensu Patribus*, *ut cederemus cuicunque juri ex Concilio nobis provenienti*; *& juxta nostras Constitutiones*, *& vota*, *quæ post Professionem emittuntur*, *paupertatem in PROFESSIS*, *ET EORUM DOMIBUS retineremus*. *Et ita cesserunt totius Societatis nomine*. Ma in tal decisione, dov' è sillaba intorno a' Collegj, per cui si volesse cedere? Non si decretò soltanto di ritener ne' Professi, e nelle lor Case la povertà, prescritta già prima dalle Costituzioni? Non si cedè in tal conformità al favor Conciliare? E' ciò chiarissimo. *Ita cesserunt* (1).

Decisione dell' istesso Decreto.

Quì una riflessione, che rischiari il tutto. Fu questa, come ognun vede, una rinunzia al dritto proveniente a' Professi, e alle Case Professe dalla

Per esser rinunzia, è di interpetrazione stretta.

X   con-

(1) Il Canone più svelto, e però più chiaro, che da tal suo Decreto 33 estrasse l' istessa Congregazione II, è il seguente. *Congregatio*, *totius Societatis nomine cessit cuicunque juri*, *provenienti ex concessione Concilii Tridentini ad habenda bona immobilia in communi*, IN DOMIBUS PROFESSORUM, VEL EORUM ECCLESIIS; *ut juxta nostras Constitutiones*, *& Vota*, *quæ post Professionem emittuntur*, *Paupertatem* IN PROFESSIS, *&* IPSORUM DOMIBUS *retineremus*. *Congr.* II. *Canone*. 21.

concessïon del Concilio . Or si sa , che la rinunzia *Est stricti juris, seu interpretationis*: come tutt' i Dottori , e Canonisti , e Giuristi insegnano (1) . Ella è una specie di donazione di ciocchè si ha , o si può avere : e siccome di nessun credesi , nè presumesi , che a man larga doni , e baratti il suo ; così di nessun credesi , che il rinunzj così di leggieri . Quindi aggiungono , che nè la donazione , nè la rinunzia dee estendersi giammai *ultra casum expressum* , oltre l' espressione , e la proprietà delle parole . Posto ciò : s' interpetri il decreto della Congregazione II , giusta il rigor delle voci , e la loro espressione , e proprietà . La rinunzia è per li soli Professi , e per le sole lor Case, com' è chiaro . Dunque non è in verun modo per li Collegj , che non si nominano affatto . Se non è poi questa evidente illazione ; non saprei , se diasi illazione evidente .

La rinunzia fu per le sole pochissime Case Professe , che allor vi erano , e le altre, che si speravano .

Più : si aggiunga , che la Congregazione rinunziava per le Case Professe , che allor aveva , e per le altre , che sperava in appresso di avere ; e non rinunziava poi pe' Collegj , che aveva , e sperava di avere. Or quante Case Professe eran fondate nel 1565? Al più tre ; di due sole è certo . Ma Collegj , quanti ? Più assai di cento . Tutti si nominano nell' Indice dell' Orlandini , e del Sacchini , che proseguì l' Istoria della Compagnia . Adunque la Congregazione non rinunziò nel fatto , che per tre Case Professe : e nella speranza per quelle , che il Signor avrebbele concedute . Non cadde mai la rinunzia , nè su que' numerosi Collegj , che allor contava : nè su gli altri,

(1) Joseph. Mascardus *de Probat. Vol. III*, *Concl.* 1263. E si ricava dalla *l. cum de indebito* 25 , *ff. de Probat.* Bartol. *in l. si de certa . C. de transact.* : *&* *l.* 1 *in fine ff. si quis in jus* .

altri, che si sarebbero nel progresso aggiunti.

Le voci della rinunzia esprimon la mente.

La rinunzia, come la donazione, non opera, oltre la mente del Rinunziante. Or come la mente della Congregazione potè mai essere di rinunziare per li Collegj, mentre diceva Case Professe? Non sapeva forse, che altri erano i Collegj, altre le Case Professe? o non capiva le voci, che usava in una solenne rinunzia?

Non fu effetto di tal rinunzia lo spogliare verun Collegio.

Più ancora: se la Congregazione rinunziò per li Collegj, che avessero anche le sole scuole a' secolari; dovea dunque spogliarli subito de' fondi, che avevano: e ciò per obbligazion precisa dopo la rinunzia. Dovea dal Catalogo de' Collegj cancellarli: il qual Catalogo deesi per altro, anche per obbligo, ogni anno riconoscere. Dovea in appresso appellarli Case Professe; non numerarli più per Collegj (1). Ma dove mai fu stabilito di ciò fare? dove mai si eseguì? dove mai se ne legge un esempio? Dev' esser

(1) S. Ignazio *Part. IX Const. cap. 6, n. 3*, impone al Generale di tener presso se un Catalogo di tutte le Case, e Collegj *cum suis reditibus*. E prescrive, che ogni anno tal Catalogo si riconosca: e come posson le Case, e i Collegj o mancare, o accrescersi; così vuole, che il Generale *singulis annis hunc Catalogum renovandum curet, si convenire videbitur*. S. Francesco Borgia allor Generale, non mancò sicuramente a tal suo obbligo. E se la Congregazione avea dichiarato esser Case Professe tutt' i Collegj, che non aveano Studenti dell' Ordine, i quali erano in sì gran numero; dovea il Santo Generale e torre ad essi i fondi, e cancellarli dal Catalogo, in cui erano registrati, quali Collegj *cum reditibus*. Ma nulla di questo essendo avvenuto, nè anche per sogno; tutto ciò passa ad essere una nuova pruova la più sensibile a far conoscere le vane immaginazioni dell' Oppositore su di tal punto.

ser in impegno l'Avversario di dimostrarcelo; se non vuol, che dicasi di lui, che l'animola franchezza ad asserire, è disuguale di troppo alla forza di provare.

Altra diversion dell'Oppositore.

Ma no: diamo luogo ad una sua scoperta, che quì uniamo; benchè ad altro disegno da lui rapportata. In questa istessa Congregazione, dice al *n.* 136, *fu dichiarato doversi anche avere per Case Professe, e perciò vivere d'elemosine, quelle Case, che si erano fondate, come Collegj, ma senza esservi Studenti della Compagnia.*

Falsità quì avvanzata su la parola.

Scoperta infelice! ch'è un innesto d'immaginazione, e di falsità. Niun simile decreto in quella Congregazione si fece. Si legga, si rilegga la serie tutta de' decreti: dov'è mai tal dichiarazione? dove un tale stabilimento? non si ritroverà giammai. L'oppositor l'asserisce su la fede di sua parola, e di sua franchezza. Produca il testo: se no 'l produce; chiamisi convinto di falsità (1). Ma non può produrlo, se

(1) Vero è, per nulla occultare, che la Congregazion II un Collegio ridusse a Casa Professa. Ma ciò nè l'Avversario oppone; nè forse il sa, nè punto gli giova. Fu un solo determinato Collegio per particolari, e differenti motivi. Fu certamente il fine tutt'altro, che la mancanza di Studenti. Si stabilì col Decreto 35, che del Collegio di Venezia si formasse una Casa Professa: *Placuit, ut Collegium Venetiarum, Domus Professorum fieret*. Ma son da notarsi il modo, e i motivi. Il modo fu: *Ut reditus a Sede Apostolica ei assignati, Collegio Patavino applicarentur*, con nuova facoltà del Papa, e col consenso, che vi era del Priore Andrea Lippomani, Fondator di amendue que' Collegj, che ciò anche desiderava: *& utriusque Fundator, ejusdem esset sententiæ*. E il motivo qual fu? L' Oppositore colla usitata franchezza direbbe, *perchè non vi erano Studenti della Compagnia*. Falso, falsissimo. Per tal motivo doveano spiantarsi

se non forse con qualche altra nuova falsità; che neppure ricuopra la prima di già avvanzata. Eccola in fatti. Riferisce anche con insulti al *n.* 121, ed afferma, che in *questa Congregazione II si prescrisse, che in alcune Case destinate per Collegj, senza che vi fossero loro Studenti per l' incapacià delle rendite, facendovisi pure le scuole a' secolari, si dovesse vivere assolutamente di elemosine. Or che diranno*, poi ripiglia, *i RR. Padri, tanto diversi da quelli di allora; quanto lo dimostra il presente loro impegno?*

Si dimostrano più falsità

Vuol sapere, che dicono i Padri? Dicono, che tutto ciò, e quanto ha egli scritto nel precedente *num.* 136 è un gruppo di falsità, infilzate insieme per reggersi l' una su l' altra: e che perciò da se rovinano tutte ad un tempo istesso.

Che sien prette falsità, e tutto ideali; dimostralo quel

tarsi quasi tutt' i Collegj; dacchè in quasi niuno di essi v'erano Studenti, neppure in quel di Padova: come farassi chiaro nella seconda Parte. E poi quel di Venezia avea tuttora le sue rendite *a Sede Apostolica*. Il motivo fu ben diverso, e l'accenna il Decreto: *Expedire videbatur, ut reditus Collegio Patavino applicarentur*: e 'l riferisce il Sacchini nella *Part. III Hist. Soc. lib. VI*, *n.* 40. Questo fu, perchè la Congregazion II e stimava conveniente una Casa Professa in una Città, qual è Venezia: e non tollerando i piccoli Collegj pe 'l rifico dell' osservanza, e per la poca speranza del frutto; di que' due piccoli, essendone legittima facoltà, pensò di formare un sol Collegio. *Id censuerat curandum proximus Generalis Conventus, ut unum potius plenum, dignumque celebrata urbis sapientia, quam tenuiora duo Collegia haberentur*. L' esecuzione neppur seguì, se non sei anni dappoi nel 1570. Or se que' Collegj gli avesse la Congregazione avuti per cosa contra l'Istituto; non gli avrebbe potuto tollerare neppure un anno solo. Ma non si propose giammai contrarietà all' Istituto; sol si propose rifico dell' osservanza, e del frutto; e convenienza di una Casa Professa in Venezia.

Coll' istesso Canone di quella Congregazione, che l' Oppositor cita:

quel Canone medesimo della Congregazione II, che cita il Contraddittore, non perchè habbialo egli veduto; ma perchè si è per sorte imbattuto nel Sanchez, il qual ne rapporta non già le voci, ma il solo suo sentimento.

E *rapportasi il tenore di quel Canone a lui contrario.*

Si trattò seriamente in quella Congregazione de' piccioli, e mal dotati Collegj; in cui non posson fiorire nè ministerj, nè osservanze. Non si stimò di dismetterli; ma proccurar anzi di *porne in moltiplico le rendite, finchè meglio si fondassero*, come anche il Contraddittore riferisce al *num.*121. Ecco il savio provvedimento, che perciò si prese. Si spiegò la Congregazione di parlar per allora solamente di que' Collegj sì piccoli, e sì malamente dotati, *in quibus nec nostri legunt, nec scholasticos alunt*: val dire, in cui mancavan insieme queste due condizioni, di tenere scuola, e di allevare Scolastici. Mancando così tutte due queste condizioni, si disse, che que' tali Collegj si potessero ritenere nel seguente modo: *Poterunt hac ratione retineri*: cioè, se conservandosene i frutti in man di terza Persona, col lor moltiplico si accrescessero i fondi: e restandovi in tanto de' Religiosi, eglino non ci vivessero di que' frutti (altrimenti, che moltiplico potea mai farsi?) ma vivessero *per quel tempo di limosine: Interim ex eleemosynis vivant:* e avesser pensiero di rendere un dì sufficiente la fondazione, per riaprirsi di nuovo il Collegio. Chi tutto ciò ben considera; nulla vi truova di quanto l'Oppositor ne avvanza. Al fine del margine diamo quì il Canone intiero per riscontrarsi (1): e il riscontro gioverà non poco.

Ma

(1) Il Canone VII della Congregazione II, estratto dal suo Decreto 71, è il seguente. *Si quæ Collegia sint hactenus absque sufficienti dotatione fundata, in quibus nec nostri legant*

Ma pur l'Avversario dimanderà di nuovo, che dicono di tal sua opposizione i Gesuiti? Dacchè vuole ad ogni modo udire; ecco più distintamente quel, che dicono. Dicon essi due cose: la prima, che l'opposizione è un gruppo di falsità: la seconda, che per via di raggiri da una opposizione si salta ad un' altra; per non obbligarsi con ciò a sostenere nè l' una, nè l'altra. Esponghiamo questi due detti, se sien veri.

Posto ciò: l'opposizion contiene falsità, e raggiri.

Dicono primieramente, che la sua opposizione è un gruppo di falsità; nè il gruppo è poi sì piccolo. Asserisce egli, che la Congregazione II, volle, che ne' Collegj, dove pur vi erano scuole a' secolari, e non vi erano studenti Gesuiti, si vivesse di limosine. Ma pur la Congregazione dichiarò apertamente di non parlar de'Collegj, *ubi nostri legunt*: che in buon latino vuol dire, ove fanno Scuola: e perciò questi Collegj restarono nel lor piede di viver di rendite in vigore di quel Decreto. Ecco la prima falsità. Più: la Congregazione in que' Collegj medesimi, *ubi nec nostri legunt*, *nec Scholasticos alunt*: e vuol dire a buon conto, dove non sussisteva nessun di questi due fini, per cui S. Ignazio stabilì i Collegj; pur non volle prescrivere, che assolutamente si vivesse di limosine: ma che mettendosi a moltiplico i frutti, *interim* que' pochi, che vi restavano, ci vivesser di limosine. Fu dunque un decreto interino, e provvisionale per assicurare il moltiplico: non fu un decreto stabile, e perpetuo. E pur il Contraddittore ci vien dicendo, che *si stabilì*, *che si do-*

Molte falsità avvanzate.

gant, nec Scholasticos alant; poterunt tamen illa hac ratione retineri, si ex fructibus videlicet eorum per publicam aliquam personam conservatis, detur opera, ut plene fundentur. Nostri tamen interim bonis illis non utantur, sed ex eleemosynis vivant; ac simul dent operam, ut prædicta Collegia sufficienter etiam aliunde dotentur.

dovesse vivere assolutamente di elemosine. Ecco la seconda falsità. Più: sostiene il Contraddittore, che la Congregazione non ebbe in conto di Collegj, quelle Case, che fondate eran a similitudine di Collegj, ma senza esservi Studenti. Ma pur la decisione si fu, che, *si quæ Collegia sint hactenus, sine sufficienti dotatione fundata, in quibus nec nostri legunt, nec scholasticos alunt; poterunt tamen illa hac ratione retineri, si ex fructibus &c.* Dunque li riconobbe per Collegj, e da ritenersi per tali: e sol provide al modo di ritenerli. Ecco la terza falsità. Più ancora: il Contraddittore afferma, che *fu dichiarato doversi avere per Case Professe, quelle Case fondate, come Collegi, ma senza esservi Studenti*. Ma la Congregazione non solo non dichiarolle per Case Professe: cioè per Case senza fondi stabili: non solo non tolse a que' Collegj i lor fondi; ma pensò, e provide al modo di accrescerli, ed aumentarli: *Detur opera, ut plene fundentur: & ut sufficientur etiam aliunde dotentur*. Le volle forse con tali stabilimenti per Case Professe, ma co' lor pieni fondi, e con la sufficiente lor dote? No certamente. Dunque ella è questa una quarta falsità (1). Ma ciò

(1) Colle dette quattro falsità presupposte, si avvanza il Contraddittore, fatto già arbitro del giusto, e del vero, a condannare con oltraggi la Congregazione III, perchè *pose mano, prima di ogn' altra novità, all' alterazione del fisso stabilimento di doversi vivere di elemosine, in quelle case, ove non vi era Studentato della Religione*. E pur la Congregazione precedente non avea prescritto alcun fisso stabilimento; ma avea sol determinato, che *Interim ex eleemosynis vivant*, in que' Collegj mal fondati: ch'erano Collegj, avvegnachè non vi fossero Studenti, come si è veduto.
Ma oh quanto nuoce *il non aver sotto gli occhi le Congregazioni*, che s' impugnano! La stessa stessissima Congregazione III

basti a sviluppare quel gruppo di falsità, che dicevamo aver quì infelicemente tessuto il nostro Avversario.

III nota espressamente, che il caso, di cui essa tratta, è affatto diverso dal caso, che trattato si era nella Congregazione II: e dice al fine del suo Decreto 43, da cui è estratto il Canone 6 citato dall' Avversario: *Neque enim hic casus idem est cum illo, qui in decreto 71 Secundæ Congregationis continetur*. Cessi dunque l' Avversario dal suo zelo, e da' suoi rimproveri. La terza Congregazione non si oppose, nè derogò alla seconda; trattò ella di caso differente. La Seconda avea parlato *de' Collegj senza dote sufficiente di fondi*: e perciò volle il moltiplico de' frutti, per renderla sufficiente col vivere *interim* di limosine: *Collegia absque sufficienti dotatione fundata*. Trattò la Congregazion III de' Collegj *non ancor pienamente messi in piè, e stabiliti, o che sono in fabbriche necessarie*; e in questi non volle moltiplico de' frutti: sol disse, che il Generale secondo le circostanze giudicasse, se debban vivere di limosine, e fino a quando: *Collegia, in quibus propria Collegiorum munia non exercentur, vel quia nondum plene constituta sunt, licet sint inchoata: vel quia ædificandi necessitas non patitur nostros legere, nec Scholasticos nostros illic ali; R. P. Generalis judicabit, an, & quamdiu ex eleemosynis, vel ex reditibus vivere debeant: & faciet, quod in domino expedire judicaverit. Neque enim hic casus idem est cum illo, qui in decreto 71 secundæ Congregationis continetur*.

Due riflessioni. La prima: Quì dunque si tratta sempre di veri Collegj co' lor veri fondi, ma che o non avevan dote proporzionata, e fondazion sufficiente; o non erano ancora compiutamente in buon piede, e pienamente stabiliti. Dunque la Congregazion III non abilitò Case Professe a rendite; e ben può rimandar in dietro all' Avversario i suoi rimproveri. La Seconda riflessione è: I Collegj poveri possono universalmente aver sussidj di limosine: e ce 'l disse S. Ignazio *Part. IV Const. c. 2, n. 6.* O che dunque i Collegj mal fondati vivessero delle loro rendite, come prima avevan fatto; o che

Raggiri, che notansi nell'Oppositore.

Dicono essi secondamente i Gesuiti, che il Contraddittore con importuni salti elude di rispondere alle ragioni, che il premono. E pare, che ancor quì dican vero. Eccone un saggio in quell'istesso, che or si tratta.

Da un decreto del Concilio va all'altro.

Si è divisata l'autorità del Concilio, che abilitando fin anche le Case Professe; molto più abilitò, o confermò l'abilità de' Collegj. Ma com' egli a ciò risponde? Ci trasporta al Decreto I di quella Sessione, che vuol salva l'essenza, e la sostanza delle Religioni; quasichè nell'abilitar anche i Mendicanti a possedere, il Concilio o si contraddicesse, o ne distruggesse l'essenza, e la sostanza.

Dal Concilio va alla Rinunzia.

Non regge adunque tal risposta. Ci trasporta per tanto alla rinunzia fatta al favor del Concilio nella Congregazion II. Ma è chiaro, che tal rinunzia è solamente *PRO PROFESSIS , ET EORUM DOMIBUS.* Or che fa egli? Ci richiama ad un Canone di questa medesima Congregazione: e 'l contrappone ad un altro Canone della Congregazion III. Ma da questi Canoni non altro rileviamo, che un'interina provvidenza per li Collegj o mal dotati, o non ben anche stabiliti: troviamo, che tali Collegj si rimangono co'lor proprj fondi; che però non possiamo con tai fondi avergl' in conto, com' egli vorrebbe, di Case Professe. Dunque fu la rinunzia nè più, nè meno per le sole Case Professe, e non già per li Collegj. Egli ciò vede: conosce il

E dalla Rinunzia ad altro Canone delle Congregazioni II, e III.

che vivessero di liberali sussidj, finchè si fondasser pienamente, come stimò la II Congregazione; sempre per la lor fondazione, pe' lor fondi, e pe'loro impieghi eran dessi veri Collegj. Volesse Iddio, che tutte le rilassatezze delle Religioni si riducessero a ciò solo, che possano i lor Generali in simili casi stabilire, *An, & quamdiu* alcuni loro Religiosi *ex eleemosynis vivere debeant!* il che sembra inconveniente sì grave al nostro Avversario.

il vigor della replica : confessa al *num.* 136, che *si parlò delle sole Case Professe, e non de' Collegj, secondo ora s' intendono*. E ben dunque ? Sciorrà almeno una volta tal opposizione? Sì: la sciorrà. Ma come? Con dire, ch'essa è di niun peso; perchè *abbiamo rilevato*, soggiunge, *come allora il pensare del Concilio rispetto a questa distinzione era analogo alle leggi fondamentali*. Ma Dio buono ! Al Concilio si risponde colle Congregazioni : alle Congregazioni si risponde col *pensar del Concilio*. Che stranezza, e dissipazion di discorso è mai codesta? Se pure può dirsi discorso quello, con cui non si cerca il rischiarimento di una verità; ma si sfugge: e colla fuga se ne addoppiano ancor le ombre.

E dalle Congregazioni passa al pensar del Concilio.

Or vengasi alle corte. Dia il Contraddittore, se può, ad ogni modo risposta precisa a questi punti. I. Se la concession del Concilio, estendendosi alle Case Professe; si estenda, o no a' Collegj ? II. Se la rinunzia al favor del Concilio, fatta per le sole Case Professe, com'erano in tempo del Concilio, e della Congregazion seconda; si debba ampliare anche per li Collegj, quali erano a' tempi del Concilio, e dell'istessa seconda Congregazione ? III. Se il Canone 7 della seconda Congregazione, ed il Canone 6 della Congregazione terza, ne' termini, in cui apertamente si spiegano, lasciano, o no i lor fondi a' Collegj mal dotati, o non ben ancora stabiliti? e se con lasciar ad essi i lor fondi, e il loro moltiplico ; possano tuttavia quelle due Congregazioni prescrivere, che si debbano que' Collegj avere per Case Professe: di cui si sa, ch'è obbligo indispensabile il non potere aver fondi? Rispondasi a ciò precisamente : si stia su' termini, e su l'argomento; e non si vada sfuggendo, nè sguizzando: e allor poi passi, dove onestà il permetta, a' rim-

Chiedesi dunque risposta precisa.

rimproveri, ad insulti, a villanie.

Se il pensar dell' Oppositore sia quì analogo alle leggi fondamentali.

Ma posciachè l' Avversario ci ripete per tutto, che il suo pensare è *analogo*, e conforme alle *Leggi fondamentali*; ci permetta quì di addimandargl' in confidenza, cosa intenda per *Leggi fondamentali*? Intenderà, chi ne dubita? le leggi, che son tratte dalle Bolle Pontificie, e dalle Costituzioni dell'Ordine. Or veggiamo così di fuga, se i principali suoi pensamenti, riepilogandosi da noi in brieve, e sotto l'occhio riducendosi, sieno analoghi, e corrispondenti alle Bolle, ed alle Costituzioni, o se anzi sieno contraddittorj. Indovineremo così per ventura ancor noi, come il pensar del Concilio fosse analogo alle vere, e non alle ideate leggi fondamentali della Compagnia.

Un suo pensamento è dunque, che *le Scuole agli esterni* son proprie delle Case Professe, e non de'Collegj. Ciò egli ripete a noja (1). Ma ciò a lui vale ben molto

(1) Il Contraddittore in più luoghi si scaglia contro un tal grande, ch' ei dice, abuso: e che appella, *introduzione contraria alle leggi fondamentali: inosservanza delle Bolle Pontificie: cambiamento di voci con ripugnanza del naturale significato* (*num.* 118, 119, 121.): questo è, che faccians le scuole agli esterni ne' Collegj, non già nelle Case Professe. Rapporta un testo dell' Orlandino, sebben con errore, e con aliena intelligenza: come nell' art. II habbiamo accennato. Aggiugniamo quì una giusta maraviglia, ch'ei tale introduzione riporta all'anno sesto dell' istoria dell' Orlandino, e settimo della fondazione della Compagnia. Ivi riferendosi le fondazioni di molti Collegj, vivente tuttor S.Ignazio, si riferiscono le molte scuole, che ne' Collegj si aprivano colla direzione del Santo Fondatore. Or si miri *l'abuso*, *la corruttela*, *il degenerare dall' Istituto* colla direzion di un Santo Fondatore vivente: e poi, se si può, si cessi dalle maraviglie. Dovea l' Oppositore almeno stabilire un' Epoca a' suoi disegni più op-

to; poichè gli vale ad inferire, che tali scuole non son carattere di Collegj, abili a possedere, ma sol di Case Professe di possedere incapaci. Ora tal suo pensamento è egli forse analogo, ed uniforme alle Bolle, ed alle Costituzioni? Si è già detto, che nella Bolla di Giulio III del 1550 si legge, *Domus, quas Dominus dederit, NON ad scholastica studia exercenda destinandæ erunt*. Or egli dice, che le Scuole delle Case son proprie: la Bolla protesta il contrario. Dov' è quì ora il suo pensar analogo, e conforme alle Bolle? Ma ei pur vuol, che sia analogo. Dunque sulla sua parola butterem via dal testo quel NON: e dove dice *ad scholastica studia destinandæ NON erunt*: spiegheremo così: Che le Case Professe debbon destinarsi ad esercizj di Scuole.

Non è analogo a Bolle, e a Costituzioni il pensar su le Scuole ad esterni.

Nelle Costituzioni Part. III, Cap. 1. si legge *Studia literarum in Domibus NON erunt, sine dispensatione*. Toglierem via quest' altro NON: il quale gli guasterebbe tutta l' analogia de' suoi pensieri: e in grazia sua spieghinsi ancor queste voci così: *Nelle Case Professe ci dovranno essere applicazioni letterarie, se non vi è dispensa*. Così renderemo il suo pensare analogo anche alle Costituzioni. Nella Parte IV similmente s' incontra questo titolo, che prefiggesi al Cap. VII *De Scholis Collegiorum Societatis*. E subito si ripiglia così: *Habita ratione externorum, quos in Collegiis instituendos suscepimus, Scholæ publicæ aperiantur &c.* E quì ancora per non alterar l' analogia del pensare faremo così: faremo, che *Collegium* significhi *Casa Professa*: e diremo, che il titolo del Capo VII

opportuna, e non far nascere gli abusi col nascer dell' Istituto, e colla direzion del Fondatore. Ma come ciò appartiene al Fatto, vedrassi più esattamente nella II Parte.

VII è *delle Scuole delle Case Professe*: e che quel principio del Capo ci fa sentire, che, *Avendo riguardo agli Esterni, i quali abbiam presi ad ammaestrare nelle Case Professe, si aprano pubbliche scuole &c.* E l'istessa maniera in grazia di lui terremo nel tradurre i rimanenti testi di Bolle, e Costituzioni, fu di ciò da noi già in gran parte prima recati.

Nè è analogo a Bolle, e Costituzioni il suo pensar su gli Scolastici della Compagnia.

Un secondo pensamento dell'Avversario è, che per *Iscolastici* della Compagnia non intendansi, che i soli attuali Studenti. Ciò gli preme pur molto. Con questo solo può egli inferire, che essendo destinati i Collegj co' lor fondi *ad Scholasticorum sustentationem*; dove dunque non sono attuali Studenti, non debbon essere Collegj con fondi, ma sì bene Case Professe senza rendite di sorte alcuna. Or secondo ciò dobbiamo industriarci anche quì per rendere tal pensamento analogo alle leggi fondamentali. Quindi se queste ci fanno mai intendere, che nella Compagnia vi è un tal Grado, che dicesi *di Scolari, o Studenti, o Scolastici, approvati*, il qual dura fino alla matura età della Professione; spiegheremo tutti codesti passi con sì fatta analogia, che il nome di *Scolastici* non sia mai nome di Grado, ma sol di attuale occupazione ad apprender nella scuola. Che però, dove troviamo, che Giulio III, e Gregorio XIII chiaman costoro fino alla lor Professione, non con altro nome, che di *Studenti, o Scolari*, anche *post absoluta studia*; l' intenderemo *per rispetto solamente al corso attuale degli studj, in cui si trovano*: come l'Avversario in fatti a noi spiega quel *Post absoluta studia*, al *num.* 98. E dove leggiamo, che S. Ignazio dice, che i Collegj co' lor fondi sono per mantenimento degli Scolastici per tutto il tempo, che precede la lor Professione: *ad Scholasticorum sustentationem, antequam in Societatem Professam recipiantur*; ciò.

ciò intenderemo pe 'l solo corso de' loro studj, e nulla più. Finito poi il qual corso, è egli vero, che c'imbatteremo in due altri, e non leggieri inconvenienti per codesti Scolastici: L'uno è, che usciti degli studj, nè renduti per anche Professi, restano senza alcun proprio nome; non essendo nè Novizj, nè Scolastici, nè Professi: L'altro sconcerto è, che si restano in tanto senza abitazione veruna; non dovendosi dar loro luogo alcuno nè nei Noviziati, nè ne' Collegj, nè nelle Case Professe: dacchè non appartengono essi a veruno di sì fatti domicilj. Ma inghiottirem tutto, e diremo, che questo gran numero d'individui della Compagnia, è una gente senza nome, e senza tetto; più tosto, che concedere a S. Ignazio tal grado di Scolastici, da distribuirsi per li Collegj: e così far vedere tanti Collegj con rendite, e fondi per gli Scolastici.

Nè analogo è a Bolle, e Costituzioni il suo pensar sul numero de' Collegj.

Con simili spiegazioni renderemo di leggieri analoghi alle leggi fondamentali, anche gli altri pensamenti del nostro Avversario. Com'è quello, che oltre due, o tre Collegj per Istudenti; tutto il resto dev'esser Case Professe. Conforme a tal pensamento potrem noi dire, che, allorchè dunque Giulio III disse *Domus, quas Dominus dederit: Collegia ubicunque*: intese dire, che tutte dovean esser Case Professe: e quel *Collegia ubicunque* ne vuol significare Collegj in due, o tre luoghi, e non più. E dove tante diverse classi di Collegj divisò S. Ignazio nella Parte IV; tutte quelle classi s'intendono di due, o tre soli Collegj. Che se la classe più numerosa di Collegj la volle pure colle sole scuole di Grammatica, e Dottrina Cristiana; o diremo, che per Collegj intese Case Professe: o se intese Collegj, rimanderemo noi dunque gli Studenti Gesuiti, i quali sono o Rettorici, o Filosofi, o Teologi, a tali scuole di Grammatica: e ciò, perchè non ab-

abbiasi a vedere al Mondo questo sì gran disordine, giusta il pensar dell' Oppositore, che sienvi Collegj senza attuali Studenti dell'Ordine.

Il pensar dunque del Concilio fu ben diverso.

Sarebbe agevol cosa il ripigliare così in breve su tal nuova analogia, quanto ne' precedenti Articoli si è rapportato dalle Bolle, e dalle Costituzioni. Ma ben sappiamo, che a queste il pensar del Concilio di Trento non fu solamente analogo, come dice l'Avversario, ma pienamente conforme, ed uniforme; e lodò quanto in esse si stabiliva, e quanto si praticava in lor conformità. La malagevolezza dell' impresa, è solo riposta nel trovare una qualche sorta di analologia, e di proporzione tra il pensar dell'Avversario, e le leggi fondamentali, o di Bolle, o di Costituzioni, senza travolger tai leggi, o raddrizzare il pensar suo.

§. III.

Come la Bolla di S. Pio V, la qual dichiarò Mendicante la Compagnia, riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere.

S. Pio V dichiara Mendicante la Compagnia,

SIccome le Bolle de' Pontefici, al pensar analogo del nostro Avversario, parlano tutte del suo linguaggio: quantunque avendole fin quì ponderate, l' abbiamo trovate scritte con sentimenti ben molto a lui contrarj; così non è maraviglia, che qualche cosa di più egli si aspetti dalla Bolla di S.Pio V, che dichiarò Mendicante la Compagnia (*num.* 78). Ma cessi di sollecitudine. Tal Bolla vie più riconferma l'abilità de' Collegj a possedere, come or ora esporremo.

Si

Si risovvenga. bensì primieramente, che a'tempi di S.Pio V, numeravansi già presso a cinquaranta i Collegj, ed appena eran quattro le Case Professe. Ed allor fu, che egli promulgò questa Bolla nel 1571. Tal lume egli è assolutamente necessario a ben rischiarare le cose: ed a non travedere nelle disposizioni di quel gran Santo, e gran Pontefice.

Quando numerosi erano i Collegj, pochissime le Case Professe.

Si risovvenga in secondo luogo, che altro è la disposizion di una legge; altro è la ragione di tal disposizione. E' a noi regola sicura la disposizion della legge; comunque talor non si penetri fin dentro alla ragione di così disporre. E secondo ciò, bastar ci dee il sapere con certezza, che un Pontefice di pari santità, che dottrina, benchè sì numerosi vedesse i Collegj, e in tanto picciol numero le Case Professe; pur dichiarò, esser la Compagnia Mendicante *vere, & non ficte*. Tal Pontificia dichiarazione dee chiudere a ciascuno la bocca; ancorchè non intenda egli per ventura, nè le ragioni di dichiarar così, nè il modo di conciliare con tal dichiarazione la moltitudine, che pur eravi allora de'Collegj (1). Chi mai ebbe dritto di ripugnare a sovrane determinazioni; perchè non ebbe luce bastante a scorgerne i motivi, e a penetrarne i disegni? L'istesso S.Pio V annoverò tra gli Ordini Mendicanti altre Religioni: quella de'Servi di Maria, colla sua Costituzione 35 *Romanus Pontifex*: quella de'Minimi, colla Costituzione 48 *Apostolicæ Sedis*: quella di S. Girolamo, colla Costituzione 49 *Romanus Pontifex*. Ma pure qual di queste Santissime Religioni: anzi quale tra gli Ordini stessi Mendicanti,

La disposizion Pontificia dee appagare, comechè non se ne intenda la ragione.

Altre Religioni anche furono da S. Pio V annoverate tra le Mendicanti.

(1) *Non videtur de hoc amodo dubitandum, stante hujusmodi Pontificis, ad quem spectat, declaratione, quæ pro lege servari debet*. Come conchiuse la Ruota Romana, là dove esaminò, e spiegò questo articolo, nella *Decis.*101 *Part.X Recent.*

ti , dopo il Concilio di Trento (ad eccezione de' Minori , e de' Cappuccini) ha verun domicilio , in cui si viva di sole , e pure liberali limosine , e senza rendite di sorte alcuna : come ha sempre fatto, e prosiegue tuttora a far la Compagnia nelle sue Case Professe ? Potrebbe , qual dubbio c' è ? anche ciò opporsi a questi Ordini Religiosi ; siccome alla Compagnia l' Avversario l' oppone ; comechè forse per più debil motivo . Ma sarebbe ella in verità un' opposizione ingiusta, ed irragionevole. Non è lecito ad Uom privato il farsi a contrapporre obbiezioni : e molto meno a profferir sentenze contra ciò , che decidono i Sovrani . Le decisioni Pontificie hanno ben esse le ragioni loro saldissime , e ragionevolissime ; avvegnachè non sia forse d' ogni occhio il vederle : nè di ogni mente il raggiugnerle , e penetrarle.

E' anche da distinguere diversi gradi di Mendicità, giusta i diversi Istituti.

Dopo tutto ciò premettiamo in terzo luogo , che non deesi entrare in tal punto di Pontificia Costituzione con quelle false prevenzioni , delle quali ingombro quì mostrasi l' Avversario : cioè , che o non vi abbia, che un solo indivisibil grado di Religiosa Mendicità ; o che la Mendicità Religiosa escluda universalmente ogni capacità di fondi , nel pieno almen de' domicilj . E' ciò falsissimo . Come la Povertà , così la Mendicità nelle Religioni ha i suoi gradi differenti : e sono anche visibili nella diversità visibile delle Religioni ancor Mendicanti . Non può dirsi a tutt' esse giammai comune la Mendicità de' Frati Minori ; ma è stata loro prescritta o piu o men rigida a proporzione del proprio Fine, e giusta la propria Regola . Il volere quì in esse tutte uguaglianza ; sarebbe un volere in tutt'esse un medesimo Fine , ed una Regola istessa : e in conseguenza un volere nel più di loro o un total disordine , o una total distruzio-

zione . La Perfezione di una Religione per rispetto a Povertà, non sarà maggiore , dice S. Tommaso, se la Povertà sia più rigida ; ma se sia più proporzionata al proprio Fine , e al proprio Istituto (1). Come però non è uno , ma son differenti i Fini , e differenti gl' Istituti delle Religioni diverse ; così è ben anche necessario, che differente sia altresì il grado di Povertà, che or l'una or l'altra professa colla mira alla Perfezion sua propria.

E secondo tali gradi di Mendicità S. Pio V dichiarò Mendicanti altre Religioni:

Or non sarà con tali principj difficile impresa al nostro Avversario l' intendere , come il S. Pontefice Pio V, delle Canoniche leggi sì tenace , Mendicanti dichiarò non men la Compagnia , che altre Religioni ancora . Non fu già , ch' egli in tutte queste considerasse il grado di Mendicità , che de' Frati Minori è tutto proprio . Considerò anzi , che ve ne ha gradi diversi : e che in ciascuna delle Religioni suddette eravi un grado bastevole alla qualità di Mendicante ; ma grado conforme al Fine, e alle Leggi di ciascheduna.

E anche la Compagnia, giusta il suo Istituto.

E per restrignerci anche più alla Compagnia: ben si sa, dice il dotto Card. de Luca, che al suo Istituto è ad ogni modo disadatta la piena Mendicità de' Frati Minori : nè avrebbe a lei ben provveduto il suo Fondatore, se non avesse stabilita la diversità de' Collegj , e delle Case Professe (2) . E fu tal argomento questo gran Giureconsulto co' consueti suoi lu-

(1) S.Thom.2.2. *q.* 188, *art.* 7. *Tanto erit unaquæque Religio secundum Paupertatem perfectior ; quanto habet Paupertatem magis proportionatam suo Fini*.

(2) Card. de Luca *in Conc. Trid. Sess. XXV*, *disc.* 35: *Illa omnimoda incapacitas cum vera, & diurna ostiaria mendicitate, quam profitentur Minores , hujus Religionis* (cioè della Compagnia) *Instituto omnino incongrua est . . . . Hinc*

lumi in due luoghi diffusamente discorre. Si sa, che Giulio III nell'approvarne l'Istituto, fu sì alieno da quella più aspra Mendicità; che anzi prescrisse, dover essere in tutti eguale, e comune il trattamento, sì nel vitto, sì nel vestito, sì in tutto il rimanente, e conforme all'uso più ricevuto, e approvato di Sacerdoti onesti (1). Che però S. Ignazio medesimo, comechè talora permise a' suoi il girar mendicando; tuttavia e nelle Costituzioni (2), e a voce protestò apertamente, che anche per le Case Professe, al cui sostentamento è necessario il mendicare, dovesse anzi ciò farsi per opera, di uno, o due a tal impiego destinati: come l'attesta la prima Congregazion Generale (3). Quindi è, che la Ruota Romana saggiamente osservò, che la qualità di Mendicante vi è ben nell'Istituto della Compagnia, quale fu da S. Pio V definita: ma non ha poi da prender le misure da altre regole mendicanti; ma si ben dalle sue proprie, in conformità delle quali fu dichiarata (4).

Si entra ad esporre la Bolla, e le sue ragioni.

Or premesse queste tre sì necessarie avvertenze a dileguare i falsi pregiudizj; facciamci col nostro Avversario a ponderar brevemente, sì quel che fu stabilito da

Hinc proinde cum summa prudentia statuta est, ejus Domorum distinctio, seu diversitas, inter Collegia scilicet, & Domos Professas: E siegue su di ciò a discorrere ampiamente: come anche nel Disc. 63 *de Regular.*

(1) Giulio III nella Bolla *Exposcit debitum* parlò così: *In iis, quae ad victum, & vestitum, & cetera exteriora pertinent, honestorum Sacerdotum communem, & approbatum usum sequentur.*

(2) *Part. VI Constit. cap. 2, n.* 10.

(3) *Congr. Gen. I, Decr.* CIII: *Priorem ex his modis, quamvis permisit ad tempus P. N. Ignatius; significavit tamen sibi non placere.*

(4) *Rot. Rom. Decis.* 245 *Buratt. Cum Societas non militet*

da S. Pio intorno alla Compagnia nella Bolla de' 7 Luglio 1571: ch'è il fatto da esporsi; come altresì, se pur voglialo l'Avversario, i motivi, per cui ciò si stabilì, ch'è ben anche la ragione del fatto. E rileveremo ad un'ora medesima, che queste contezze, ed avvertenze, non solo non disfavoriscono; ma riconfermano vie maggiormente il numero de' Collegj, e la lor capacità a possedere.

S. Pio V dichiara Mendicante la Compagnia per Istituto.

Cosa dunque il Santo Pontefice stabilì? *Ei dichiarò*, al dir del Contraddittore, *la grazia di godere di tutt' i Privilegj degli Ordini Mendicanti*. Ma non ha egli ben letta la Pontificia Costituzione. Il Santo Pontefice dichiarò, che Mendicante è per suo Istituto la Compagnia; e perciò aver sempre potuto, e poter sempre in avvenire goder de' privilegj tutti degli altri Ordini Mendicanti (1). Ecco in brieve il tenor di quella Bolla.

Dum indefessæ considerationis intuitu perscrutamur, quantam Christianæ Reip. utilitatem attulerint dilecti filii

litet sub aliqua ex Regulis aliorum Mendicantium, sed sub propria a suo Fundatore facta, & per eum latius in suis Constitutionibus explicata: ut ex Navarro refert Menoch. Conf. 1014, *n.* 14: *Ex quibus Regulis, & Constitutionibus (per quas demandatur Mendicitas, & juxta quas Societas fuit etiam vere Mendicans declarata per Pium V, ut expresse legitur in ejus literis sub Dat. 7 Julii* 1571.) *non prohibetur &c.*

(1) Non fu legge *dispositiva* quella di S. Pio V: fu *declaratoria*. E si sa, che la legge *declaratoria* nulla fa esservi di nuovo; ma si ben dichiara ciocchè già prima vi era. Dichiarò adunque il Papa, che la Compagnia era da se Mendicante nel modo, e per le ragioni, che quì si spiegheranno. E *Qui declarat, nihil dat, sed datum significat. L. hæredes palam.* 21, § *si quid. ff. de testament.* E' da vedere su tal dottrina il Navarro in *c. si quando. de except.* 21, *n.*3, *& sequ.* coll' autorità del Felino, del Bartolo, e della comun de' DD.

filii Presbyteri Soc. Jesu. (E quì entra in un elogio della Compagnia, che le fa troppa gloria, e anche solo potrebbe contrapporsi ad ogni maldicenza: ma sia bene il tralasciarlo.) Indi riflette, che la Compagnia è da se Mendicante per ambedue quei riguardi, che son proprj degli Ordini Mendicanti. Perchè la Compagnia Professa, secondo il suo Istituto, e le Bolle Apostoliche, è ella Mendicante in modo, che non può godere di fondi. Ecco il primo. Perchè tutt' i Gradi, che compongono la Compagnia, nulla men che gli altri Mendicanti, destinati sono a travagliare nella vigna del Signore. Ecco il secondo. Udiamo questi due caratteri di Ordini Mendicanti. *Attendentes, quod licet . . . tum quia ipsa Societas Mendicans existit, quippe quæ ex ejus Instituto, & Constitutionibus bona stabilia possidere nequit . . . tum quia non minus, quam ceteri Mendicantes in excolenda vinea Domini assidue laborant, fructusque ingentes, & salutiferos producunt*. Quindi soggiugne, *Propterea iisdem Privilegiis gaudere merito possint, ac debeant*. Dopo sì attente riflessioni, si fa ad esporre il dubbio, che potrebbe su di ciò nascere; *Ex eo quod dicta Societas Collegia habeat secum adjuncta*: Essendo carattere proprio de' Collegj, come si è divisato di sopra, il vivere, non già di limosine, ma di rendite stabili, e fisse. Ma qual sentenza profferisce su tal dubbio il Santo Pontefice? Eccola: *Singulas Personas Societatis vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore:* e perciò competere tutt' i privilegj de' Mendicanti, eziandio *Domibus, Collegiis, & Personis Societatis*, come ben tre volte ripete: e ciò in modo, che di tali privilegj, *& antea uti potuerint, & nunc, & in futurum possint*. Tal tenore, come ben si vede, non è una mera concession di

Tenor della Bolla di S. Pio V.

Dichiara nella Compagnia i due caratteri de' Mendicanti.

di grazia ; ella è dichiarazione delle qualità proprie dell' Istituto (1).

Falsa immaginazione di molte Case Professe a' tempi di S. Pio V.

Quì l' Avversario a forza di viva immaginazione vede a tempi di S. Pio V un gran numero di Case Professe, e tutte colle scuole a' secolari. Appunto queste al pensar suo ebbe sotto gli occhi quel Santo Pontefice, per dichiarar Mendicante tutto l' Ordine, di tali Case composto. Ma quell' avvedutissimo Papa non vedeva, e veder non poteva quel, che al Mondo non ci era. Sapea anzi, che di Case Professe ce n'eran allora appena quattro. Nè tal numero prendea egli per base della decision Pontificia. Sapea per contrario essere i Collegj oltre numero colle Scuole a' Secolari; e richiedersene in altre, ed altre Città tutto dì de' nuovi. E per fin sapea, che ben pochi Collegj erano allora quei, che allevavano Studenti Gesuiti: come verremo nella II Parte esponendo. Nè dalla sua decisione per tutto ciò egli si ritenne.

Sem-

(1) La Ruota Romana nella *Decisione* 101, *Part.X Recent.* dopo esposto il tenore di questa Bolla, soggiugne, avere il Pontefice parlato in modo, *ut quisque intelligeret, ipsum novam non addere Societati qualitatem, ac privilegium, sed illi insitam qualitatem explicare, ad l.hæredes, §.si quid, ff. de testam. Bald. in l. non dubium, n.2. Rot. decis.*502, *n.*15. E che sia legge questa *declaratoria;* vedesi dall' effetto della legge, che opera egualmente sì ne' passati tempi, sì ne' presenti, sì ne' futuri. *Mendicantem fuisse, esse, & fore*. Se fosse questa una qualità aggiunta per legge dispositiva di S. Pio V; non vi sarebbe stata ne' tempi preceduti innanzi alla disposizione. Se vi era stata; non si aggiunse dunque nuova legge disponente: sol si spiegò per legge declaratoria. Tal ragione anche si notò nella suddetta *decis.* 101 della Ruota Romana. Si disse, che parlandosi *non quidem per verba futuri dumtaxat temporis, sed & præteriti:* il Papa ne fa intendere, *novam se non addere Societati qualitatem, sed illi insitam explicare*.

Non perchè non si vede la ragion della legge, può condannarsi la legge.

Sembra egli questo all'Avversario un inviluppo per lui da non istrigarsi così di leggieri. Ma che vuol farsi? Se ne dia pace. Non nieghi già il fatto, che si sa da tutte le istorie. Molto meno condanni un Pontefice sì illuminato, e sì santo; che sarebbe, per più non dire, temerità. Nè, perchè non intende la ragion della legge: o dubita della moltitudine de' Collegj dalla Bolla istessa contestati; dee farsi arbitro su la legge medesima. Riconosca anzi di buon grado, che non ostante, *quod Societas Collegia habeat secum adjuncta*, anche in quel gran numero, ch'erano a' dì di S. Pio V, nè più, nè meno, è vero, *singulas personas Societatis vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore*. Tal è il dovere di ognuno, riconoscer la legge; per quanto non si comprenda la ragion della legge.

Vi ha pur ragione della legge di S. Pio V.

Che se pur tuttavia l'Avversario vuol ragione di tal legge declaratoria, potremmo noi rimetterlo a chi con profonda dottrina l'ha eziandio spiegata, con esporre, come la moltitudine de' Collegj nulla pregiudica alla mendicità dell'Istituto. Può anch'egli veder ciò deciso, e diffinito dalla Ruota Romana nella *decis.* 101: e nell'altra, ch'è la 245 del Buratti. Può vederlo nel Gabriele al *Cons.* 28 del *lib.* 1. Nel Navarro sul *cap. Non dicatis.* 12, *q.* 1, *n.* 82. Nel Marta *de success. legali part.* 3, *qu.* 13, *art.* 1, *n.* 17. Nel Menochio al *Cons.* 1014, *vol.* 2. Nel Van-Espen *Part.* 1, *tit.* 29, *cap.* 4. Nel Card. de Luca al *disc.* 63 *de Regular. n.* 13. Nel Fagnano in *lib.* 2 *Decret. cap. In præsentia; de probat.* dal *num.* 65. E anche nel Suarez *tom. IV de Rel. tract. X*, *lib.* IV, *cap.* VII, *n.* 15. Nel Molina *de Justit. & jure. tom.* 1, *disp.* 139. Nel Sanchez *tom. II in Decal. lib. VII.*

Ma per compiacere tutta via in parte almeno al nostro Avversario, accenniamo in poco qualcheduna delle

delle ragioni, che ne dimostrerà la saldezza della dichiarazion fatta da S. Pio V. Primieramente non può mai nè pur pensarsi, dice il Fagnano, che *una, & eadem Religio possit simul esse diversorum Ordinum:* come sarebbe, se parte fosse Mendicante, parte non Mendicante. Con ciò ella neppur sarebbe *una Religio, sed multiplex*. Tal proposizione egli dimostra e per Canoni, e per ragioni le più stringenti: che possono presso di lui vedersi dal *num. 91, e segu.* Or posto ciò: prendasi la Compagnia, dic' egli, in quella men ampia intelligenza, in cui S. Ignazio ne divisò tutto il corpo, come composto di tre membri: cioè di Professi, di Coadjutori formati, e di Scolastici approvati (1). E' fuor di dubbio, che due di tali membri, quali sono i Professi, e i Coadjutori formati, professano vera Mendicità, incapace a possedere sì in comune, sì in particolare. Resta dunque la sola terza parte, ch' è quella degli Scolastici, su cui cader possa il dubbio, se sieno, o no, anch' essi Mendicanti. Ma non potendo una Religione, riprende egli a dire, essere di Ordini diversi; ed essendo ancor vero, che *Universitas mixta adsumit naturam a digniori: Cap. quod in dubiis. de consecr.:* il che è dottrina certissima; ne siegue, che essendo le due parti de' Professi, e de' Coadjutori formati, ancor le più degne, e precipue, non debbon esse ricevere, ma bensì dare il lor pregio anche alla terza parte, ch' è la men degna, e men principale.

E di tal legge si dà ragion convincente dal Fagnano.

A questa si aggiunga una sol'altra delle molte ragioni, che si potrebbon quì recare: ed è, che gli Sco-

Altra ragione a confermar l' istessa legge.

(1) *Part. V Const. Cap. I, lit. A. Tertio modo, qui minus late patet, Societas cum Professis, & Coadjutoribus formatis, etiam Scholasticos approbatos continet. Ex his enim tribus partibus, seu membris, Societatis Corpus constat.*

Scolastici della Compagnia, oltrechè sono a volta a volta dall' Obbedienza esercitati a gir mendicando: son sempre tra le lor lunghe pruove ne' Collegj, come in via alla Professione, a cui aspirano. Anzi per istretta obbligazione sono in vigor dello stato, e de' lor voti, anche tenuti ad accettare il grado di Professi, o di Coadjutori formati, quando ne sien giudicati già meritevoli. Non son dunque codesti Scolastici da riguardarsi per rispetto alla condizion presente, ch' è condizion di transito, e di pruova; ma bensì per rispetto alla qualità di quel termine, e di quel grado permanente, a cui s' indirizzano, e per cui solo si allevano nella Compagnia. Che se il grado permanente ha ben anche il pregio di stretta Mendicità; ancor essi per condizion dello stato, e dell' obbligo di aspirare al fine, prendono il carattere di questo medesimo, e proprio lor fine. E ciò è appunto, quel che insegnò S. Tommaso, 2. 2. *q.* 188, *art.* 1, che *Religiosi non sortiuntur naturam, & denominationem ex medio, sed ex fine, ad quem tendunt* (1).

Per queste, ed altre ragioni la dichiarazion di S. Pio V è la più vera.

Ma non più di tali dottrine. Basti a noi, che per queste, ed altre ragioni, è paruto a menti sì illuminate, che il numero de' Collegj non pregiudica nè punto nè poco alla vera, e non finta Mendicità di tutto l' Ordine. E che fu saggia del pari, e giusta la dichiarazione, che di moto proprio fè l' ammirabile, e Santo Pontefice Pio V, che, nulla ostante *quod Societas Collegia habeat adjuncta;* ad ogni modo è verissimo, *singulas personas Societatis Mendicantes fuisse, esse, & fore.* Ma

(1) Girolamo Gabriele, e Jacopo Menochio ne' luoghi indicati, restringono anche in poco il peso di queste ragioni col dire: *Societatis caput esse Domos Professas; Collegia vero esse Membra: & ob id Naturam Capitis non alterari a Membris. Menoch. loc. cit. ex Gabr.*

Ma non è con ciò egualmente ancor vero, che con tal dichiarazione il S. Pontefice, e suppose, e riconfermò l'abilità de' Collegj tutti a possedere? Tant'è. Per un lato la suppose: dacchè questa, disse, esser l'unica obbiezione, per cui da alcuni recato si era in dubbio, se Mendicante in verità dovesse dirsi la Compagnia: *Cum illud aliquando in controversiam deduci posset, ex eo quod Collegia secum habeat adjuncta*. E questa fu similmente al S. Pontefice la spinta ad emanar quella Bolla: *Ambiguitatem hujusmodi omnino amputare volentes. ibid.* Ma siccome intanto suppose; così riconfermò al tempo stesso l'abilità de' Collegj tutti. Nulla in fatti volle in essi cambiato: non iscemonne il numero esistente: e non l'inibì per l'avvenire. Considerò sol tanto la lor natura, ch'è ordinata ad allevare tra le lor molte, e varie pruove coloro, che si dispongono alla Professione con saggi nuovi di virtù, e di dottrina; e con vantaggio uguale, sì della Gioventù, sì de' Popoli (1). In tutto ciò egli vide un intrinseco ordine negli Scolastici, ed una fissa obbligazion del loro stato; per cui abilitar si debbono a giugnere final-

S. Pio suppose, e riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere.

men-

(1) Questi caratteri, e fini proprj de' Collegj si son da noi esposti negli Artic. V, VI, VIII ec. Ove si è divisato, che la natura istessa dell'Istituto esige moltitudine di Collegj, così per distribuire giusta i proprj talenti in impieghi varj gli Scolastici a dar le lunghe lor pruove per la Professione, fino alla quale debbon vivere di rendite de' Collegj; com'anche per giovare in ciò medesimo, e alla gioventù colle scuole, e a' popoli co' più proficui ministerj. Oltrechè ne' Collegj doveasi evitare affatto il pericolo degl' inconvenienti, che volle il Concilio di Trento evitati, nel viver per obbligazione di mendicità: come si è pur notato.

Or ciò medesimo dimostra, quanto fievol sia quella volgare opposizione, che l'Avver-

mente a quel grado di Profesṡi, che ha seco annessa l'incapacità piena di rendite, e fondi: qual è *in Professis, eorumque Domibus, & Ecclesiis*. Ciò solo bastò a quella gran mente, libera di passioni, e scevra

versario al *num.* 37 riporta dal Giannone *Tom.* 4, *cap.* 9, §. 2: e che questi avea tratta dal latino Trattato de' Beneficj di F. Paolo Sarpi: il quale alla Compagnia oppose il misto di povertà, e di ricchezze: essendo la mendicità nelle Case Professe, che poche sono al paragon de' Collegj, provveduti de' lor sufficienti fondi.

Diam prima una risposta all' Avversario: indi al Giannone, e al Sarpi farem rispondere dal Card. de Luca.

La nostra particolare risposta, che diamo all' Avversario, vale a mostrare la differenza, che è tra lui, e quegli Autori. Malamente ei gli reca a favor suo: e il vedrà, se si faccia a distinguere dalla lor censura la loro asserzione. Asseriscono essi, che l' Istituto de' Gesuiti ha in verità mescolati molti Collegj con rendite, nè molte Case Professe senza rendite. E perciò medesimo passan poi a censurare tal Istituto. L'asserzione non è falsa, ove prendasi rettamente. Ma la censura, che poi danno ad un tal Religioso Istituto, è inoltrata di troppo. L'Avversario in tutto ciò non conviene con esso loro. Vuole egli, che l'Istituto imponga sol Case Professe, ad eccezione di due, o tre Collegj: e che la moltitudine de' Collegj non è che un abuso poscia introdotto col degenerar dall' Istituto: e su di ciò cadono le sue invettive, anzi che censure. Vede ben dunque, che non ha in tal dire nè il Giannone, nè il Sarpi a se favorevoli: gli son anzi contrarj amendue.

Or dia il Card. de Luca la risposta al Sarpi, e al Giannone.

Osserva questo gran Giureconsulto nel suo discorso 35 su la *Session.* 25 del Concilio *Cap.* 3 *de regular.*, che all' Istituto della Compagnia sarebbe ad ogni modo disadatta, se fosse molto universale, quella piena incapacità delle Case Professe a possedere, ch'è simile all' incapacità de' FF. Minori, e de'Cappuccini: *Cum omnimoda incapacitas, quam profitentur FF. Minores & Capuccini, hujus Religionis Instituto omnino incongrua sit*. Ne adduce per ragione, perchè con tal genere di vita non poteva

vra di pregiudizj, a dichiarar in conseguenza Mendicante di sua natura l'Istituto, e ciascun de' suoi membri; per esser tutti o in via, o già nel termine di una Professione Mendicante.

L'Avversario vorrebbe, a quel che ne fa egli comprendere, che essendo Mendicante l'Istituto; debban tutte mendicar poi di fatto le Case, che il compongono: ad eccezione di due, o tre Collegj, che vivan di rendite. Ma ponghiamo da parte, che ciò è contra il fatto Storico: egli a buon conto lavorasi l'idea di un altro, ed assai diverso Istituto Mendicante: anzi distrugge al tempo stesso ciocchè S. Pio V nella sua Bolla suppone, e 'l dà per motivo di tal Bolla. Se tutte, o quasi tutte le Case della Compagnia mendicavan di fatto; qual obbiezione poteva trarsi da da due, o tre Collegj, per contrastarle il pregio di Men-

Nè per esser Mendicante l' Istituto, debbon mendicare tutti i Domicilj.

teva universalmente vantaggiarsi tanto il profitto negli studj; i quali dice essere pur riusciti *adeo proficua utrique Reipublicæ, spirituali, & temporali, tam discendo, quam alios docendo*. E questi studj appunto S. Ignazio esige ne' Collegj, specialmente da' suoi Scolastici: come si è più volte notato. Or essendo tale l'Istituto, ne deduce saggiamente il de Luca, che con prudenza somma fu dunque dal S. Fondatore stabilita tal diversità di Domicilj: cioè di Case Professe, in cui fiorisse, dovunque fondar si potessero, la Mendicità: e di Collegj, in cui poi si vivesse di rendite: senza che questo pregiudicasse punto alla qualità di Mendicante, che compete a tutta la Religione. *Proinde cum summa prudentia statuta est ejus Domorum distinctio, seu diversitas, inter Collegia, & Domos Professas. Ut istæ incapaces redituum ... existant, tanquam de Religione vere Mendicanti: Illa vero capacia sint retentionis stabilium ... Compatibiliter tamen cum statu vere Mendicanti ipsius Religionis*. Gran fatto! L' istesso Istituto in tal istessa diversità di Domicilj, fa sì diversa veduta agli occhi di un Sarpi, e di un Giannone; e a quelli di un Card. de Luca. A' primi pare un artifizio da biasimarsi; al secondo pare un tessuto di prudenza da ammirarsi.

Mendicante ? O che gran bisogno poteva esservi di una Bolla Pontificia a dichiararlo? Anche i Frati Minori hanno le loro Infermerie, provvedute di rendite: nè per tutto ciò è saltato in mente a veruno di dubitare, che Mendicante non sia il loro Istituto; o che debba tal dichiararsi con nuova Bolla Apostolica. Dunque ciocchè somministrò a quel S.Pontefice giusta occasione di tal dichiarazione per la Compagnia; fu appunto la moltitudine de' suoi Collegj al paragone delle non molte sue Case Professe. E con ciò dichiarandola nulla meno Mendicante in tal situazione di Collegj e di Case: e suppose apertamente, e confermò, così la Povertà somma delle Case; come altresì la capacità propria di tutt' i Collegj a vivere di stabili rendite.

S. Pio in ciò fu uniforme a se stesso, avendo promossi i Collegj.

Nè potea quel gran Pontefice in ciò procedere altrimenti; per essere uniforme a se stesso. Non più che quattro mesi prima di far questa Bolla (cioè nel Marzo del 1571) altra aveane emanata in favor delle scuole, e de' Collegj della Compagnia. Nel bel principio di quella protesta il suo zelo, onde era animato a promuovere le scuole; e il gran pro, che derivavasi, massimamente ne' giovani di ogni nazione, dalle scuole de' Collegj della Compagnia, *tam extra, quam intra Studiorum Generalium Universitates.* (Vede quì l'Oppositore le scuole a' Secolari ne' Collegj, che non hanno Studj Generali; e perciò nè pure hanno Studenti dell' Ordine). Quindi afferma, ch' erane doppio il vantaggio: cioè che nelle scuole di tali Collegj i giovani *Recte vivendi normam edocti, sapientiæque donum amplexi; literis simul, & bonis operibus proficerent*. E quindi passa a confermare con Apostolica autorità ampiamente sì le scuole, sì anche le prerogative de' giovani, che le frequentano.

Ma con tal Bolla dichiarò anch' egli generalmente in quello anno estremo della santa sua vita, qual fosse il

il ſuo animo per li Collegj della Compagnia. Del reſto non corſe anno del ſuo Pontificato, in cui non aveſſe ſpediti nuovi, e nuovi Brevi, affin di promuovere le fondazioni or di uno, or di altro Collegio in tutta la Criſtianità. E per vie più agevolare queſte fondazioni, non mancò di contribuire anche per ſua parte ad aſſegnar fondi, e rendite: come in tali Brevi ancor ſi legge. Così per darne eſempio, nel primo anno del ſuo Pontificato (che fu l'anno 1566) aſſegnò de' fondi pe 'l Collegio di Perugia, e per quel di Siviglia: nel ſecondo per quel di Siena: nel terzo per quel di Milano, ad iſtanza ancora di S. Carlo; e di nuovo nel quarto per quel di Perugia, e di Siena. Nel quinto per quel di Torino. Nell' ſeſto finalmeute per quel di Vilna, e di Palermo (1).

In ciaſcun anno S. Pio promoſſe fondazioni di nuovi Collegj.

Ma in un di tali Brevi, indiritto nel 1568 al nuovo Eletto Arciveſcovo di Colonia, Salentino de' Conti d' Iſemburg, che per miglior lume traſcriveremo quì intiero a piè della pagina; farà bene, che a ſua iſtruzione l' Avverſario oda dall' iſteſſo Santo Pontefice, e le ſue compiacenze nel veder la moltitudine de' Collegj della Compagnia per tutto ſparſi, e le ſue brame di vedergli in moltitudine ancor maggiore. A tal teſtimonianza almeno arrenderaſſi: e crederà una volta, ſe non ad altri, all' iſteſſo S. Pio V, che nel dichiarare ch' egli fè mendicante la Compagnia; non inteſe già, che pochi eſſer doveſſero i ſuoi Collegj: anzi bramò, che foſſero in numero ancora ogni dì più ampio, e diſteſo (2). Non

(1) Nell' Archivio della Caſa Profeſſa di Roma conſervanſi autentici tali Brevi di S. Pio V, con altri moltiſſimi di ſimil tenore di più altri Pontefici.

(2) L' intiero Breve latino è riportato dal Laderchi nel tomo XXIII degli Annali Eccleſiaſtici all' anno 1568 pag. 74: e rivolto in Italiana favella ce 'l diè il Com-

Non diremo quì noi: che tali attestazioni, potranno al nostro Contraddittore, com' ei al *n.* 81 parla gentilmente, partorir forse *qualche lucido intervallo* a conoscere i suoi abbagli; o concedere a lui *pochi momenti*, *liberi dalle seduzioni* di quel *nemico dell' umana natura*, ch'è tutto errori, e pur trasformasi

Commendatore F. Giulio Zanchini, nella traduzione, ch' egli fece della vita di S. Francesco Borgia dal Castigliano del Ribadeneira al libro III, cap. IV: ed è il seguente.

Al nostro amato Figliuolo Salentino de' Conti di Isemburg, Eletto Arcivescovo di Colonia.

PIO PAPA V.

Amato figliuolo, salute &c.

Noi abbiamo tanta soddisfazione della cura, e diligenza, con che la Compagnia di Giesù si impiega in giovamento, e salute delle anime (e voi ancora crediamo, che lo sappiate); che ci pare, che il Signore con la sua ineffabile providenza l' abbia mandata, & instituita in questi nostri miserabili, e calamitosi tempi della Chiesa. Imperoche, si come gli Eretici a guisa di golponi procurano di rovinare, e distruggere la vigna del Signore: così questi suoi fedeli operarj, e diligenti ministri con le loro continove fatiche si sforzano di difenderla, coltivarla, e dilatarla; sterpando le spine delle Eresie, e la Zizania de vizj, e le male erbe, che vi nascono; piantando, ed inserendo tutto quello, che puote essere fruttuoso, e giovevole. Di modo che per essersi veduti i grandi, e varij vantaggi, che la Santa Chiesa ha ricevuti da questa Compagnia per la pietà, carità, e purità de' costumi, e santa vita di coloro, che in essa vivono; in pochi anni è crescinta tanto questa Religione, che appena ci è Provincia alcuna di Cristiani, dove ella non abbia Collegj. PIACESSE A NOSTRO SIGNORE, CHE NE AVESSE MOLTI PIU'; specialmente nelle Città, che sono toccate, ed infette di Eresie. Per queste ragioni dobbiamo abbracciare, e proteggere con paterna cura tutta questa Compagnia, come facciamo: ed abbiamo voluto raccomandarvi affettuosamente il Collegio, che ha nella Città di Colonia. Imperoc-

masi in Angiolo di luce: e temuto non men allor da S. Ignazio, che quì dal S.Pontefice Pio V. Con più sano consiglio metteremo da parte queste, o simili espressioni, che non fanno al caso: e conchiuderemo così.

Avvegnachè già sapesse S. Pio V i molti, e molti Collegj, ch'erano già stati eretti alla Compagnia: e quantunque segnatamente a sè gli opponesse nella sua Bolla; pur ciò non ostante per l' intrinseco ordine, ch' essi hanno allo stato de' Professi, dichiarò la Compagnia Mendicante. Da tal dichiarazione mal adunque s' inferisce dal Contraddittore, che per esser la Compagnia Ordin Mendicante, il pieno di lei dev'esser formato di Case Professe. Inferire anzi si debbe, e che la moltitudine de' Collegj in nulla si oppone all'essere tutto l'Ordine Mendicante: e che dichiarandosi tale con tanta moltitudine di Collegj, rimane dalla dichiarazion medesima la capacità de' Collegj

Dall' esser la Compagnia Mendicante, giusta S. Pio V, inferiscesi la capacità, e la moltitudine de' Collegj.

B b

perocche grandemente vi avreste a rallegrare di avere Collegio della Compagnia in essa Città, nel qual troverete molti ajuti per esercitare lodevolmente l' uffizio di Pastore, e per reggere il peso, che avete preso sopra le vostre spalle con grande speranza, e aspettazione nostra. Di modo che se voi non aveste tali Ministri, gli avreste a cercare con gran diligenza, come hanno fatto molti altri Prelati. Per tanto vi esortiamo, e impongbiamo, che abbracciate con la vostra benignità il detto Collegio, e lo proteggiate, e difendiate da qual si voglia contraddizione, e molestia; acciocche possa pacificamente impiegarsi per bene, e profitto delle anime, ed utilità della Republica in tutti i suoi Ministerj, e particolarmente in insegnare, e dottrinare la gioventù, conforme al lodevole Istituto della sua Religione. E finalmente, che abbiate il detto Collegio per molto raccomandato. E procurerete che abbia quanto gli fa bisogno per il suo mantenimento: nel che farete quello che la detta Compagnia merita, e che dovete alla nostra Persona, ed alla riverenza di questa santa Sede. Di Roma nel nostro Palazzo di San Piero a'21 di Maggio 1568, nel III anno del nostro Pontificato.

legj a possedere vie più stabilita, e come in contraddittorio ancor confermata.

ARTICOLO X.

Da quanto si è esposto deducesi la rettitudine, con cui la Congregazion VI dichiarò la general Capacità, che i Collegj hanno a possedere.

La Congregazion VI con piena autorità avea decisa questa Controversia.

UN Decreto di General Congregazione ben si sa, che da se stesso egli ha un pieno vigor di legge per rispetto a tutto l'Ordine; mercè l'autorità legislativa a tali sole adunanze da' Pontefici comunicata (1). Le istesse Costituzioni fatte dal S. Fondatore non ebbero il carattere di leggi; se non quando la prima Congregazion Generale ad esse il comunicò pienamente: come nell' Articolo I facemmo chiaro. Se dunque val per tutto l'Ordine, quel che si dichiara, e si diffinisce in tali Congregazioni; era altresì decisa la presente controversia fin dal 1608: quando insorto tal dubbio, ed esaminatosi nella Congregazion VI, con pienez-

(1) Che l'autorità legislativa generalmente per rispetto alle Religioni risieda ne' Capitoli, o Congregazioni Generali, è fuor di ogni dubbio. In ispecie alle Generali Congregazioni della Compagnia la concedettero in termini espressi Paolo III, e Giulio III: e i successori Pontefici la confermarono. Il Cardinal de Luca *de Regular.* Disc. 63, *n.* 16 ne scrisse così: *Licet Constitutiones Societatis obligatoriæ sint; attamen, ad præscriptum earumdem, ab ipsamet Societate, vel Capitulo, seu Congregatione Generali moderari, ac declarari, vel interpretari possunt: ut advertitur in decis.* 245, *Rot. Rom. Buratti.*

nezza di voti non meno fu dichiarato, e stabilito il Dritto di capacità, che han generalmente tutti i Collegj della Compagnia; che ammesso per vero il Fatto, o sia la Pratica costante, osservata sin da' tempi del Beato Fondatore. *Declarat Congregatio, Collegia, in quibus Literarum Studia tractantur, & Scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt, esse consentanea Constitutionibus, & Instituto*. Ecco la dichiarazion del Dritto. E quindi aggiunse: *Cum præsertim perpetua Praxis, & continuata series, ab ipso Beati Fundatoris tempore huc usque tradita, quæ est OPTIMA LEGUM INTERPRES, securos nos reddere possint*. Ecco la dichiarazion del Fatto, e della Pratica costante sin da' tempi di S. Ignazio.

E' perciò fuor d' ogni dovere malmenata dall' Avversario.

E pure chi 'l crederebbe? Se questa Congregazione profferite avesse l' enormità, che già dissero gl' Istorici di Utrecht, e di Amsterdam, o altri somiglianti Scrittori, cui l' Avversario esalta benignamente con larghi, e profusi encomj, non sarebbe certamente appo lui sì rea; siccome rea è, senza nè pietà, nè perdono, per la dichiarazione per essa fatta ad un tal dubbio. Giugne a fin chiamarla *distruttrice dell' Istituto, delle Bolle, della ragione, degli esempj, e delle istesse antecedenti Congregazioni*. E quì più non sa egli ritenersi a non rovesciar su di lei a piena bocca anche i più incivili, e strani improperj. Se intanto sappia egli d' Istituto, di Bolle, di Congregazioni, quì è al *num.* 126; è appunto quì, dove il confessa. *IL VOLUME*, dice, *DELLE COSTITUZIONI NON MI E' STATO PERMESSO DI AVERE ANCORA SOTTO GLI OCCHI*. Se poi sappia di esempj, e di storia della Compagnia; vedrassi colla stessa evidenza nella seconda Parte. E se finalmente intendasi di buona dia-

lettica, lasciandone noi il pieno giudizio a' saggi stimatori del ben discorrere; per quel che spetta a questa Congregazione il verremo nel presente Articolo esaminando.

Ma la Congregazion VI tutto dichiarò conforme l'istituto.

Veggiam dunque, se la Congregazion VI per tal decreto sia da riputarsi distruttrice, ovver anzi sostenitrice delle Bolle, dell'Istituto, delle Congregazioni precedenti, e della Ragione. Sofferirà chi legge la noja dell'udirsi quì pure ridire alcune poche cose, già dette innanzi. Faremo uso di quella brevità, che potremo, maggiore; ma non potremo per tutto ciò dispensarci dal ribattere le ripetute opposizioni dell'Avversario colle vere, e più ferme risposte, avvegnachè già date in parte, secondo che il bisogno addimandava.

Tre classi di Opposizioni.

A richiamar tuttavia a qualche ordine le affasciate accuse dell' Avversario; le divideremo in tre generi. Altre accusano il punto dalla Congregazion deciso: altre il modo di decidere: altre l'autorità, con cui si decise.

§. I.

Le accuse date contro al punto, che fu dalla Congregazion VI deciso, sono contrarie allo stesso Avversario.

Si dice il decreto della Congregazione VI contrario a Bolle: ma per un solito abbaglio.

PRetende il Contraddittore, che sia tal decisione contraria alle Pontificie Bolle, con cui fu l' Istituto approvato. Egli con ardor ne ripète, che con tali Bolle *fu l' onnimoda Povertà*, o, com' intende, *Mendicità*, generalmente prescritta a tutte le Case dell' Ordine; ad eccezione di soli pochi Collegj,

gj, che fossero i Seminarj della Compagnia Professa: e che questo stabilimento fu dalla Sesta Congregazion pervertito. Ma tuttociò egli quì ridice per un abbaglio, che egli ha per tutta la sua Scrittura indivisibil compagno: e però immagina in altri quell'errore, ch'è suo proprio. Confonde egli stabilmente il tenor della Bolla di Paolo III con quel della Bolla di Papa Giulio: come se fosse l' una copia dell' altra; e pur evvi tra loro una diversità visibile a chi non è del tutto cieco. Ma ci reca maraviglia ben grande, che dovendo in tali materie metter penna; non abbia prima data neppure un'occhiata almeno al sì rinomato tra i Giureconsulti il Card. de Luca. Appreso avrebbe da questo Scrittore, che, se da prima insorger poterono alcuni di somiglianti dubbj per la Bolla di Paolo; svanirono subitamente tra poco in vigor della Bolla di Giulio Terzo (1). Tant' è notabile la diversità, che appare tra l' una, e l'altra: e tanto non possono senza rossore confondersi. Ma pur l'Avversario le confonde insieme: anzi cita l' una

(1) *Illæ difficultates, quæ subesse poterant ex Constitutione Pauli III confirmatoria bujus Instituti, ejusque primævæ Regulæ, sublatæ fuerunt per subsequentes declarationes, factas ab eodem S. Fundatore, ac approbatas per Apostolicas Constitutiones*. Card. de Luca Disc. *63. de Regular.*: E l' istesso ripete nelle Annotazioni su'l Concilio, Disc.35 *in Sess. XXV, cap. 3 de Regular.*

Patet nullam vim fieri posse in prima Formula Instituti Societatis Paulo III oblata, & per eum confirmata, in qua videbatur prohibita acquisitio stabilium: quia illa erat obscura, & indistincta: unde postea per eumdem Fundatorem exactius, & distinctius fuit explicata, & declarata: ac Julio III oblata, & per eum confirmata, prout esset ab eodem Fundatore in Constitutionibus, & Declarationibus supradictis; quæ solum attendendæ videntur: ad text. in L. si de interpretatione. ff.de legibus. Rot. Rom. decis. 245 *Buratt.*

una in vece dell'altra. Ed in ciò fare rimprovera altamente la VI Congregazione; perchè non seppe ben intenderle. Son cose queste incredibili, ma pur vere. Noi intanto dietro alle orme di lui ordinatamente scorriamo su' principali abbagli, che quì ne ripete.

Bolla di Paolo III parla de' soli Professi: e da Giulio III per rispetto a' Professi si dichiara.

Ci richiama anche quì alla Bolla *Regimini* di Paolo III: e ci dice, che la Congregazion VI non mantenne la Povertà ivi prescritta. D' uopo egli è dunque, che nuovamente gli ricordiamo di chi in quella Bolla Paolo parlasse. Indirizzata fu essa soltanto a' sessanta Professi, che si prescrissero per allora. Nè fece motto alcuno il Pontefice di altro distinto grado di non Professi, o di Scolastici (il qual grado egli di poi dichiarò, sei anni appresso colla Bolla *Exponi nobis*, come si è già dimostrato). Or a quel ruolo di Professi impose: *Voveant singuli, & universi Paupertatem*; ed in modo, che *non possint ad bona stabilia jus aliquod civile acquirere*. Ecco però l' irriflessione di chi alla Congregazion VI vuole insultare. Pretende animosamente l' Oppositore per tutta la sua Scrittura, e quì massimamente al num. 132, che tal povertà di Professi debba essere una legge per li non Professi ben anche, e per gli Scolastici tutti, che pur sono in numero sì rimarchevole. Ma perchè non farsi egli prima di ciò a riscontrare almeno l' esposizione, e la dichiarazione fattane da Giulio III? Avrebbe trovato, che questo Pontefice dieci anni di poi comprendendo nella sua nuova Bolla *Exposcit debitum* tutt' i Gradi, così quel de' Professi, come quel degli Scolastici, e de' non Professi, di ciascun grado parlò distintamente: e con espresse formole notò, che quella povertà incapace propria è de' Professi solamente. *Sic voveant singuli, & uni-*

universi paupertatem, *ut non possint* PROFESSI, *vel ulla eorum Domus*, *aut Ecclesia ad ulla bona stabilia retinenda jus aliquod civile acquirere*. Un tal brieve confronto dell' una, e l' altra Bolla; oh quanto miglior luce avrebbe data al nostro Avversario! E ritenuto avrebbelo certamente a non inoltrarsi a volere, e rea allora la VI Congregazione, e al presente comune a tutto l' Ordine la Povertà de' primi e soli sessanta Professi.

Espressioni di Paolo III circa il numero de' Collegj, dichiarata da lui, e da Giulio III.

Ma quanto più di luce aggiunta gli avrebbe un passaggiero riscontro altresì delle espressioni, con cui que' due Pontefici spiegarono la lor mente sul numero de' Collegj: il qual numero egli alla Congregazion VI ascrive a delitto. Paolo, che parlò di soli sessanta, e non più Professi; pure, perchè tra essi vedeva potervi alcuni essere, che di maggiore studio abbisognassero, lor permise, che *possint tamen habere in Universitatibus Collegium*, *seu Collegia habentia reditus*. Concessione ben ampia per rispetto ad un numero sì ristretto. Ma tal concessione assai più ampliò egli stesso; allorchè ebbe già stabilito nella Compagnia il numero indefinito de' Professi; e con esso loro il Grado ben anche de' non Professi, e degli Scolastici. Allora si dichiarò di approvare generalmente COLLEGIA UBILIBET *pro tempore constructa*, come leggesi nella Bolla, *Licet debitum* del 1549. Confrontisi ora il parlar di Giulio. Questi nel 1550 riepilogando in una Bolla sola, ed ancora spiegando in miglior guisa tutto ciò, che in Bolle diverse erasi da Paolo stabilito: come parlò segnatamente delle Case Professe? come de' Collegj? Di quelle disse: *Domus*, *quas Dominus dederit*: esprimendo così la sua speranza nel Signore, che, oltre all' unica Casa Professa Romana, potutasi fin' allora stabilire da S. Ignazio vivente nel cor-

corſo già di dieci anni; altre ſe ne aveſsero a fondare in appreſso; avvegnachè ſtimaſſe per un prudente giudizio non dovern'eſſer molte. De' Collegj poi, che vedea fondati, e richieſti per tutto in gran numero: e che sì neceſſarj erano all'Iſtituto per le pruove di tanti Scolaſtici in miniſterj diverſi: e sì utili alle Città pe'l gran vantaggio di tali miniſterj ſteſsi a ben della gioventù, e de' popoli; parlò in foggia ben differente, e luminoſa: *COLLEGIA*, diſſe, *UBICUNQUE CONSTRUENDA, ET DOTANDA*: dichiarando con tali voci il loro ampio numero, che ne prevedeva, e ne approvava.

Dunque il numero de' Collegj dalla Congr. VI ſi approvò in conformità delle Bolle primitive.

Or quì una rifleſsione ſu queſti paſsi delle prime Bolle, che precederon le Coſtituzioni di S. Ignazio. Dimandiamo. Fu cieca la Congregazion VI, che dichiarò eſſer conforme alle Bolle Apoſtoliche, anche primitive, il numero de' Collegj sì dilatato fin da' tempi del S. Fondatore; e che non ſi opponeva punto alla Povertà in tali Bolle preſcritta? Ovvero s'è anzi egli il noſtro Avverſario abbagliato, che non ha certamente tali Bolle finor ponderate? Le ha credute a ſe favorevoli; e pur gli ſono sì contrarie: e quindi con una rappreſentazion da ſcena faſsi a cantar vittoria ſu la Seſta Congregazione. Ma non s'avvede, che impugna quelle armi ſteſſe, che più il feriſcono, e'l conquidono maggiormente? Ma tenghiamgli dietro nel reſto; perchè non dica, che diſsimuliamo noi coſa di ſorte alcuna.

Le ſcuole ad eſterni, e ſon proprie de' Collegj; e han fatto moltiplicare i Collegj.

Due altri vanti di ſua vittoria in vigor delle Bolle ne vien quì a ripetere. Udiamli. L'uno è, che Giulio III volle, che le ſcuole ad eſterni ſien proprie delle Caſe Profeſse, e non de' Collegj: e che queſti non debbano moltiplicarſi per tali ſcuole. Ma a dileguare tal aſſerzione, ſiam coſtretti a ricordar di

di bel nuovo, benchè sol brevemente (anche per un tal ritegno, che ne dà il rossore altrui) aver Giulio detto: *Domus, quas Dominus dederit, ad operandum in vinea ipsius, & NON AD SCHOLASTICA STUDIA, destinandæ erunt*: E' latino il testo, ma di voci troppo usuali per non incesparvi; e pur traduce l'Avversario: *Domus non destinandæ ad scholastica studia: Case che hanno scuole*. Non passiamo più oltre: e rimettiamci su di ciò al precedente Artic. X; aggiugnendo solamente, che meglio di lui seppe spiegare tal latino la Congregazione VI.

I ministerj gratuiti di scuole non escludon le rendite de' Collegj.

Il secondo suo vanto è, che per l'esercizio delle scuole a' secolari non si può ricever compenso *ab alio, quam a Deo* (1). Dunque debbon farsi *nell' onnimoda Povertà* della Compagnia, come gli altri ministerj spirituali di Prediche, Confessioni ec.. Dunque le scuole son proprie delle Case Professe. Ma chi ha scorsa coll'occhio questa scrittura; desidererà forse nel nostro Contraddittore un pò più di dialettica, e maggior perizia di voci. Che argomentar di nuova foggia è mai codesto! Per non ripetere il già detto nell'Articolo VI; restringiamci a far quì questa riflession sola.

(1) Quì l' Avversario cita il *primo esame generale fatto in Roma nel* 1558. Chi è men pratico, nulla capirà senza molti abbagli: come a lui è avvenuto, che citando questo luogo medesimo al suo *num. 93*, allega il *Cap. I della Congregazione Generale celebrata in Roma nel* 1558. La qual Congregazione non è divisa in capi; nè ha tali voci. Il passo è dunque del 1 *Cap.* dell' *Esame*, che S. Ignazio, come per preliminare, premise alle dieci Parti delle sue Costituzioni: le quali erano già da lui composte nel 1550: e poi autorizzate dalla I Congregazione, si dierono alle stampe la prima volta in Roma nel 1558, per decreto dell' istessa Congregazione. Tutto ciò si è in brieve esposto nell' Articolo I.

sola. Stranamente l'Oppositore argomenta così: *Gl' Individui della Compagnia devono esercitare i ministerj sì spirituali, sì scolastici gratuitamente, e senza compenso: dunque i Collegj non possono aver fondi comuni, di cui sieno da Fondatori dotati per sussistere, ed alimentar tali individui; perchè altrimenti i Ministerj han compenso*. Potrebbe dunque taluno quì opporgli con pari raziocinio così: S. Clemente d'Alessandria, Origene, Eracleo, Protogene, ed altri presso Eusebio, e Teodoreto (1), aprirono alla Gioventù scuole gratuite, e senza compenso. Adunque o niun di costoro ebbe altri fondi, o sussidj, onde sostener la vita; o altrimente la loro scuola non fu senza compenso. Più oltre ancora. Il divin Salvadore esercitò quì in terra i più gratuiti Ministerj. Dunque nulla egli avea di sussidj caritatevoli, riserbati talora, ed anche riposti per più dì, a suo uso, e ad uso de'discepoli, onde vivere senza mendicare; altrimenti nè pur gratuite, e senza compenso dovrebbon riputarsi le sue fatiche. Mi giova credere, che quì l'Avversario a sì nojose istanze risponderebbe, che dee alla fin distinguersi, tra la mercede dell'opera, che ha ragion di compenso; e il necessario sostentamento dell'operante, che da se solo non è mai compenso: e molto meno lo è, se nè si dia, nè si accetti, come stipendio; ma si abbia a solo titolo di sussistenza, ed abbiasi solo in comune. Ond'è, che resta nell'opera la qualità di *gratuita*, che desume il suo pregio dal non farsi per interesse, o stipendio; ma per lo puro, e retto fine di piacere a Dio nel giovare al prossimo co' ministerj. E però nè que'sì illustri personaggi nel tener gratuite scuole: nè il Salvador nostro nell'esercitar

(1) Euseb. Histor. Eccles. *lib. VI*, *cap.* 12: & *lib. V*, *cap.* 10, & 11. Theodor. *lib. IV*, *cap.* 16.

citar gratuiti Ministerj; miraron mai a compenso di loro opera, perchè sol ebbero, e non già in mercede, o fondi, o sussidj, onde sostentar la vita. Così dirà vero: ma nel così dire, vedrassi anche in obbligo di dover poi radere da tante sue carte un sì ripetuto, nè per lui onorevol sofisma. E verrà insieme a far ragione alla Congregazion sesta, che riputò ne' Collegj nè più nè meno gratuite esser le scuole, gratuiti gli altri Ministerj tutti; nulla ostante che i Professori, e gli Operaj abbiano dalla pia disposizione di chi fondò, e dotò i Collegj, comuni rendite a sostener con esse la vita.

Gli altri ministerj spirituali non fanno, che i Collegj sien Case Professe; ma che sien Collegj della Compagnia.

Che poi il Contraddittore ne stia di nuovo anche quì a ridire, ch' egli crede Case Professe, e non Collegj quelli, *in cui si esercitano le opere dell' Istituto*, *come di Confessioni*, *e di Prediche*; non sapremmo di qual genere di Collegj faccia egli parola, onde veggasi astretto a pensarne così. Son essi Collegj dell'Istituto della Compagnia? Crediam di sì. Adunque è ben che si persuada una volta, doversi necessariamente in tali Collegj esercitare opere di tal Istituto. Altrimenti professerebbesi quivi un Istituto, del quale non si esercitan le opere: e non potendosi senza le opere avere ordine al proprio fine di tal Istituto; ne siegue, che nè anche professerebbesi tal Istituto. Abbiam noi già divisato, esser le Case Professe destinate *ad operandum in vinea Domini*, *& non ad scholastica studia*, come prescrisse Giulio III. Quindi l' obbligo loro è di travagliare in ogni genere di spirituali ministerj; senza divertirsi ad applicazioni scolastiche. Abbiamo altresì esposto, che i Collegj poi sono *ad studiorum commoditatem*, come esprime il medesimo Pontefice, nè già solo per gli Studenti dell' Ordine; ma per le pubbliche scuole, che quivi si aprono: *Magis etiam ad externo-*

 rum

rum ædificationem in doctrina , & moribus : come spiega, e prescrive S. Ignazio *Constit. Part. IV, Cap. II.* Or siccome le scuole non fanno, che i Collegj non si appartengano ad un istesso Istituto; così nè pur disobbligano i Collegj dall'esercitare pur essi, *pro ut opportunum fuerit*, que'ministerj spirituali, che prescrivonsi alle Case Professe di tal Istituto. *Constit. Part. VII, cap.* 4 , *n.* 10. Ove su' principj sì certi discorrer voglia una volta l' Avversario ; potrà con man franca altresì dar di penna a que' paralogismi , che ha su di ciò per abbaglio ad ora ad ora tessuti : e far nuova ragione alla Congregazion VI , che conforme alle Bolle , e all' Istituto abbia dichiarati Collegj ancor quelli , in cui colle scuole agli esterni si esercitano , *pro ut opportunum fuerit* , ministerj spirituali a pro delle anime. Potrà, se gli è in grado, a miglior riconferma ricondur l' occhio agli Articoli III, VI, e VII, che con esattezza maggiore ciò espongono.

Le Opposizioni conferman dunque il retto giudizio della Congr. VI.

Da queste opposizioni medesime adunque, fondate tutte, o su false prevenzioni, o su false intelligenze delle Bolle Pontificie, e delle Costituzioni di S.Ignazio , deducesi apertamente,con quanto giusta ragione la Congregazion VI dichiarò, *Collegia , in quibus Literarum Studia tractantur , & Scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt , esse consentanea Constitutionibus , & Instituto*. Chiunque fassi quì presente quel che ne' precedenti articoli si è distintamente dimostrato : e nell' articol presente si è, come di fuga , appena tocco ; non saprà forse anche capire , come mai la Congregazione dichiarar potesse l' opposto, se non se distruggendo e Costituzioni, ed Istituto. Nè intender saprà di leggieri il linguaggio di quei strani insulti, di cui fa quì uso l' Oppositore per sua gentilezza ; se non è, che vogliansi per ventura ascrivere o a supplemento di

di ragioni , che non ha : o a difetto di cognizioni che aver dovea , e delle Bolle , e delle Costituzioni, di cui avea già preso a scrivere .

§. II.

Il modo regolare, che tennesi nella Congregazion VI a decidere , vie più avvalora il tenor della decisione .

Il dubbio, che si propose nella Congreg. VI.

Non potrà così di leggieri figurarsi, nè condanna più inoltrata di quella del Contraddittore; nè modo il più regolare , legittimo , ed esatto di quello , che si prefisse , e nel suo decreto istesso ne espresse la sesta Congregazione . Si propose allora da alcuni per iscrupolo , e dubbio , quel che ora , dopo più di un altro secolo, e mezzo, animosamente vorrebbesi cosa certissima per la parte che niega ; cioè, se i Collegj , rendutisi così numerosi fin dal nascere della Compagnia , senza allevare attuali Studenti dell' Ordine , potessero giusta le Costituzioni , e le Bolle così ritenersi . Si rifletteva per una banda , che le Costituzioni, e le Bolle par che gli dicessero Seminarj: *Seminaria Societatis Professa*. E tal locuzione sembrava poter essere per questo riguardo forse disfavorevole. Ma per l'altro lato adducevansi altre espressioni , e autorità , e più chiare , e più numerose , che persuadevano con ragioni più ferme il contrario .

La Congregazione teneasi nel 1608 : cioè sessant' otto anni dopo la fondazion della Compagnia . La più parte de' Congregati avea trattato , o co' primi Compagni , o almen co' primi allievi di S. Ignazio; de' quali ve n' avea non poco numero de' viventi ancora.

Quin-

Quindi per una tradizione immediata ſapean ben eſſi i ſentimenti del S. Fondatore : e per una oculare iſpezione avean altresì veduti i tanti Collegj dal Santo fondati , ſenza che allevaſſero attuali Studenti : ma bensì quegli Scolaſtici , che dopo i loro ſtudj ne' Collegj proſeguivan le loro pruove de' miniſterj , *antequam in Societatem Profeſſam reciperentur :* come il Santo iſteſſo laſciò preſcritto. ***Exam. Gen. Cap. I.*** Sapeaſi, che per tal riguardo avea Giulio III non già i Collegj , ma gli Scolaſtici ſteſſi appellati più toſto *SEMINARIUM SOCIETATIS PROFESSÆ* E nel modo iſteſſo , non i Collegj , ma i ſuoi Scolaſtici ſparſi per li Collegj , avea chiamati *Seminario* della Compagnia l'iſteſſo S. Fondatore (1).

Maturità , ed eſattezza della Congregazione nel diſcutere il dubbio.

Ciò non oſtante , perchè il punto era di gran rilievo: e ſi volea per ciò diſaminato in modo , che diveniſſe in tutto liquido, e chiaro ad evidenza; la Congregazione, affin di procedere colla maturità , e poſatezza, che potea , maggiore, deſtinò il più lungo ſpazio, che conceder ſi ſoglia a riſolvere : cioè lo ſpazio di quattro altri giorni , per diſcuter tutto minutamente , e metterlo a rigido eſame . In tale ſpazio avvenne pertanto , che *multa in medium adducta ſunt , & res diligenter examinata*. Ma qual fu l' eſame ? Moltiſſimi furono i paſſi delle Coſtituzioni, e delle Bolle Pontificie , che sì conſigliarono , ſi produſſero , e ſi ponderarono : *Perpenſis plurimis locis Conſtitutionum , & verbis literarum Apoſtolicarum* . Riſcontraronſi i decreti della Prima , della Seconda , e della Terza Congregazion Generale , dovunque parevano,

(1) *Conſtit. Part. X , § 4. Societas Profeſſa in Collegiis eos inſtituendos curabit in perfectione vitæ , literiſque Criſtiano dignis , qui talentum ad id ſortiti eſſe videbuntur : Hi enim PRO SEMINARIO SOCIETATI PROFESSÆ , & ejus Coadjutoribus erunt.*

vano, che avessero rapporto alla quistion presente; *Perpensis Decretis Primæ, Secundæ, & Tertiæ Congregationis Generalis*. Chi avea proposto il dubbio, non mancò di avvalorarlo quanto seppe, e potè, con ragioni esibite in iscritto: e serbansi oggidì i Manoscritti alla Congregazion proposti per l'una parte, e per l'altra. A queste Scritture allude altresì il Decreto, dove dice, che *multa in medium adducta sunt, & per quatriduum res diligenter examinata*. Dopo una discussion sì lunga, sì attenta, ed esatta, si venne a prendere i pareri per la decisione, o sia dichiarazione di tutte l' espressioni, che si erano dalle Costituzioni, e dalle Bolle raccolte, e proposte a disaminarsi: e trovaronsi nel lor pieno i sentimenti della Congregazione uniformi.

Accurato tenor della decisione.

Fin qui è chiaro, che l' ordine della discussione fu il più esatto. Or si osservi il tenor della decisione: ed in questa mirisi, se la Congregazione espose tutto il nodo della controversia; e se con ogni riserba procedè a sciorlo.

Esponendosi il nodo intiero della controversia:

Ella fè conoscere, dove riducevasi finalmente il nodo. Ne' Collegj vi erano sempre gli Scolastici, non già, che attualmente andassero a scuola, ma che o insegnavano le inferiori, o le superiori Facoltà, o in altri ministerj erano nelle lor pruove per la Professione. Di costoro non ancor Professi non potea fingersi scrupolo, o dubbio; mentre le Bolle, e le Costituzioni li vogliono fino alla Professione allevati ne' Collegj: e l' abbiamo dimostrato negli Articoli IV, e V. Perciò di essi ben disse la Congregazione, che *nihil scrupuli subesse potest*. Dunque il dubbio cadeva soltanto su' Professi, e su' Coadjutori Formati, che insieme cogli Scolastici formano i Collegj; parendo, che con ciò forse i Professi si giovino delle rendite di

tai

tai Collegj. E quì la Congregazione rispose colle voci appunto delle Costituzioni. Disse, che se i Professi sono o utili, o necessarj a' Collegj; ben possono lecitamente mantenervisi. Se poi non sien utili, nè necessarj; debbono rimuoversene, ed anche, ove sia d'uopo, mandarsi ad altre Provincie (1). Tal decisione è in verità di S. Ignazio: *In Collegiis Professi habitare diu etiam possunt, cum NECESSARIUM, aut CONVENIENS ad ipsius Collegii bonum id esset. Const. Part. VI, Cap. 2, lit. C.* E più a lungo su di ciò si è per noi discorso nell' Articolo V. Il nodo adunque della Controversia, che tutto era circa i Professi commoranti ne' Collegj, nè fu dalla Congregazione dissimulato; nè più rettamente potea essere sciolto, che colle voci istesse delle Costituzioni di S. Ignazio.

Riserbo anche usato nel decidere.

E pure qual riserbo ella anche usò in farlo? Per quanto alcuni passi di Bolle, o di Costituzioni sembrar potessero men chiari; vi erano gli addotti quì, e simili altri passi chiarissimi: nè mai nelle Leggi qualche voce men chiara fa ombra, ove altre voci assai più splendide, e chiare fan luce. Più: eravi la consuetudine nata colle leggi medesime, e introdotta dall'istesso Legislatore S. Ignazio: nè potea darsi interpetre migliore di ogni dubbio, che sorger potesse in tali leggi. Secondo tali riflessi parea a' Congregati di avere ad ogni modo piena certezza, e sicurezza su'l punto proposto.

(1) *Declarat Congregatio .... Professos, atque Coadjutores formatos, de quibus poterat esse major dubitatio (nam de ceteris nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis, etiam ut Operarii, NECESSARII, aut UTILES sunt, posse in eis sine ullo scrupulo sustentari: Neque hoc esse, Societatem Professam, quod de Domibus Professis prohibitum est, ex Collegiorum reditibus juvari. Congr. VI. decr. 18,*

posto. *Visum est Congregationi statuendum, nullum in ea re fuisse, aut esse debere scrupulum: cum præsertim PERPETUA PRAXIS, ET CONTINUATA SERIES, AB IPSO beati Fundatoris tempore huc usque tradita, quæ est optima legum interpres, securos nos reddere possint*. Pur tuttavia la Congregazione non fu di ciò paga. Osservò ella, che i passi così chiari, ed espressi dell' Istituto, e la pratica così costante, discesa dal Fondator medesimo, ove dir si volesse, che non davan piena certezza; certamente negar non si poteva, che lasciavano almen qualche ragionevole dubbio. Or posto ciò: la Congregazione, *ad omnes difficultates tollendas*, passò per sicurezza maggiore a decidere ben anche il punto, come se non fosse in istato di quella certezza, in cui era; ma sol fosse in istato di mero dubbio (1). In tal dubbio, può ognun credere, se insorger dovea del ribrezzo a voler condannare la pratica, tenuta così universalmente dal S. Fondatore, che presso a cento Collegj stabilì, e mantenne senza attuali Studenti: i quali tutti volle costantemente, sotto i suoi occhi insieme educati nel solo solo Romano Collegio. Voleaci l'intrepidezza del nostro Oppositore a dire, che S.Ignazio o non capì le sue leggi, o le trasgredì abitualmente. Dunque nel caso, che si volesse sostenere almeno come ragionevole il dubbio, e ben ap-

La Congregazione risolve il punto in grado ancor di dubbio.

Dd

(1) Si sa, che generalmente a chi appartiene l' autorità legislativa; appartiene altresì l' autorità di dichiarar le leggi: e dichiararle con quel genere d' interpetrazione, che dicesi da' Dottori interpetrazione autentica; perocchè ancor essa ha vigor pari di legge. Ond'è massima tratta dalla *l.9: e sequ.C.de leg.*, che *Ejusdem est legem authentice interpretari, cujus & condere. Vid.Laym.in lib. 1. Decretal.tit.2, cap.ult.* E consuona il *c. inter alia. de sent. excom. Ut unde jus prodiit, interpretatio quoque procedat.* Risedendo però l' autorità di far leggi nelle Generali Congregazioni; risiede similmente appo esse la piena autorità di autenticamente dichiararle: e tali dichiarazioni hanno il carattere ancor di leggi.

appoggiato sulle Leggi del Fondatore; abbracciò la Congregazion Generale l'interpetrazione, che si vide nascere nella pratica del Fondator medesimo. E poichè stimò ben egli tali Collegj senza alcun fallo conformi alle Bolle, e al suo Istituto; così la Congregazione in vigor dell' autorità Pontificia comunicatale a dichiarare, *quæ dubia sunt in Istituto, & Formula ejusdem comprehensa* (1), passò a dichiarare, che *Collegia, in quibus literarum studia tractantur, & Scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt, consentanea sunt Constitutionibus, & Instituto*. Così risolse il punto, e in grado di certezza, e in grado di dubbio, ove mai vi fosse.

Irragionevol condanna della Congregazione VI fatta dall' Avversario.

Questo fu il proceder della Congregazione, e nel proporre, e nel discutere, e nel decidere un tal dubbio. Ogni altro vi mirerà de' tratti di somma rettitudine, e di somma prudenza. Il nostro Avversario vi discuopre un fondo di nequizia. Ma vi vuol ben altro, che gridar Bolle conculcate, Istituto profanato, Mendicità sacrificata. Risponda prima egli a quanto abbiam noi contro di lui recato dalle Bolle, e dall' Istituto; e riserbisi per dopo le risposte le sue grida. Ma pure chi 'l crederebbe? Prende fin anche in mala parte

(1) Julius III *in Bulla Exposcit debitum*.
La Congregazione VI espresse così la sua autorità: *Quoniam non solum per communicationem privilegii a fel. rec. Julio II Ordini Prædicatorum concessi; sed etiam ex proprio privilegio potest Societas, quæ dubia sunt in Instituto, & Formula ejusdem comprehensa, declarare: Declarat Congregatio &c.* Tal giudizio previo dato su la sua propria autorità, fa, che l' atto, e la dichiarazione rimaner debba sempre fuor d' ogni dubbio: dacchè ogni dubbio, se vi fosse, viene a cessare. E' da vedere su di ciò il Panormitano sul c. *Pastoralis. de rescript.*: e il Felino sul c. *super litteris. de rescript.*. E traesi dalla l. *si quis ex aliena. de judiciis*:

te lo ſpazio di quattro dì datoſi dalla Congregazione per maturare, e diſcutere le autorità tutte, e le ragioni. Con giudizio (che per lui ſolo non ſarà da crederſi temerario) immagina, e aſſeriſce, che tal tempo ſi diè *per diſporſi a prevaricare; per farſi coraggio a calpeſtar le leggi ; a ſacrificar la profeſſata mendicità* . Così ſappiamo, che in Germania ſi diſcorreva ſpecialmente de' decreti della Seſſion ſeſta del Concilio di Trento ſu la Giuſtificazione. Si volea da que' preteſi Riformati, e Riformatori, che le dilazioni a decidere foſſero per diſporſi a deviar dalla Parola di Dio; e i diſpareri de' Padri, e de' Teologi ſu' diverſi articoli, foſſero altrettanti caratteri dell' incertezza de' dogmi. Se l' Oppoſitore aveſſe udito, che la Congregazion VI in un dì medeſimo, come ben poteva, aveſſe e propoſto, e deciſo un tal dubbio : il qual per altro volea, con poca ragione, è vero, ma pur volea dubbioſa l' interpetrazione di ciò, che ſtabilì, e praticò ſtabilmente il S. Fondatore ; che avrebbe egli allor detto ? Che difetti di diſcuſſioni, di eſami, di riſcontri : e qual tumultuario precipizio di pareri, e di ſentenze non vi avrebbe rilevato ? Or truova per oppoſito diuturnità di diſcuſſioni, maturità di eſami, lentezza di ſentenze: e tutto ciò a ſuo linguaggio è una diſpoſizione a conculcare il proprio Iſtituto. Così ne fa egli apprendere, che quanto è difficile in cattiva cauſa aver buone ragioni ; altrettanto è ſempre poſſibile il travolgere le altrui.

Siniſtre interpetrazioni della maturità nel decidere.

E ciò a che fine? Affinchè una Congregazion Generale dell' Ordine, che con Apoſtolica autorità diffiniſce, e dichiara, perchè è a lui contraria, *non ſia neppur nominata :* com' egli ſi ſpiega al *num.* 126. Ma o voglia, o no; tal Congregazione ha diffinito il punto, ch' ei vuol controverſo. Se egli dà di nul-

Un tal decreto ſi vuole, ma non lo è, ſoggetto a nullità:

Per le ragioni tutte, che gli assistono.

lità a tal diffinizione; dee proceder dunque giuridicamente su' capi di nullità (1). Ma quali son questi? Forse perchè è contraria alle Bolle, e alle Costituzioni? Ma troppo ha da far l'Avversario a rispondere alle Bolle, e alle Costituzioni; tanto sono a lui contraddicenti, e alla Congregazion favorevoli. Perchè forse non ha osservato l'ordin retto, legittimo, e proprio nel giudicare, e decidere? Ma hallo osservato a segno, che all'Avversario altro non resta da opporre, che travolgerne i fini, e interpetrarne sinistramente i disegni. Dunque qual mai eccezione produce contra la giusta, ed autentica diffinizione di una Congregazion legittima, e di ampia Apostolica autorità munita? *Non merita*, dice, *di esser neppur nominata*. Ma che importa, che egli il dica? Conviene recare in mezzo le pruove dell'

(1) La presunzione è sempre a favor dell'atto, e dee credersi legittimo; se l'opposto non si dimostra: giusta l'assioma tratto dal *c. Abbate. de verb. signif. Actus valere debet potius, quam perire*. Dove poi trattasi di atto giudiziario; molto più si presume il suo valor legittimo. *Semper præsumitur pro iis, quæ a Judice facta sunt. Glos. in c. Quoniam. de probat. §. præsumatur*. E la Glosa ciò compruova con tutte le leggi. Ond'è, che Innocenzo III nel *c. bonæ. de election.* ebbe a dire: *Propter auctoritatem judiciariam præsumimus pro his, quæ acta sunt*. La presunzion dunque dev' esser sempre a favor della Congregazion VI, finchè non adducansi evidenti ragioni in opposito. Se poi evidenti sieno le ragioni del Contraddittore; il rimettiamo a' saggi discernitori del vero.

Nè ommettiamo, che imprendendo egli ad accusar la Congregazion di *sacrilega*; come tal enormità orribile non può annoverarsi tra i reati verisimili in un ceto intiero, che sempre riputato si è rispettabile; non bastano le ordinarie pruove a sostener l'accusa. Vi vogliono le maggiori, e le più convincenti. Tanto esigon le leggi, specialmente Canoniche. *c. quia verisimile. de præsumpt. & c. literas. eod. tit.*

dell' eccezion, che si dà. Le apparecchi, le produca; e poi le sostenga. Senza ciò in ogni Regolare Ordine, o piaccia a lui, o non piaccia, una Generale Assemblea in tali punti diffinisce, e decide: e le sue diffinizioni, e decisioni in ogni qualunque Tribunale si riconoscon per valevoli a render giudicata la causa.

§. III.

Le accuse prodotte contra l' Autorità, con cui la Congregazion VI decise, vie più la confermano.

Non può negarsi alle generali Adunanze l'autorità di dichiarare i dubbj.

CHi mai creduto avrebbe, che si potesse ad una Adunanza Generale di un Ordin Religioso, dopo le comuni, e note facoltà della Sede Apostolica; negar anche l' autorità di dichiarare un dubbio, che mai insorga sull' intelligenza delle proprie leggi? E ciò anche se'l dichiari in quella conformità, in cui truovasi, non che dalle Costituzioni; ma dalla pratica istessa del Santo Fondator dichiarato? Se ciò non possono codeste generali Adunanze; inutil cosa sarà certamente il volerle mai unire insieme, e raccolte. E troppo mal provveduto rimansi alla condotta, e all' ordine delle Religioni. Molto meno avran esse balìa, o di far mai nuove leggi, o di moderar le antiche; se neppure possono interpetrarle (1).

E pur chi non vede, che ogni ragione, e convenevolezza richie-

(1) Hanno universalmente i Generali Capitoli l' autorità legislativa: com' è chiaro da' Bollarj delle Religioni. L' hanno in ispecie le Congregazioni Generali della Compagnia. Giulio III ad esse la concedè, ove vi concorra la più parte de' voti. *Qui quidem Præpositus de consilio Con-*

Ogni ragion vuole tal autorità nelle generali Adunanze dell' Ordine.

chiedea, che, ſiccome l'autorità legislativa a queſte Congregazioni ſi conferiſſe da' Sommi Pontefici; così molto più l'autorità declaratoria delle ſteſſe leggi già fatte. L'inſorgere almen de' dubbj di tempo in tempo; è la più agevol coſa ad avvenire in un Comune. Dunque vi dee eſſere autorità legittima a diffinirgli. Dunque o l'autorità ſuprema de' Pontefici dovea ſu tali dubbj vederſi di continuo inteſa, ed occupata; ovvero altra autorità delegar doveaſi a poterli legittimamente riſolvere. Il volere a ciò inteſe, ed occupate le menti de' Sovrani Pontefici tra le immenſe paſtorali ſollecitudini della univerſal Chieſa; era un voler quaſichè un impoſſibile. Dovean dunque valerſi dell'opera di altro Tribunal Delegato. Ma dovendo poi queſto comporſi

Conſociorum, Conſtitutiones ad conſtructionem hujus propoſiti nobis finis conducentes condendi, majori ſuffragiorum parte ſemper ſtatuendi jus habente .... auctoritatem habeat. In fatti le Coſtituzioni ſcritte da S. Ignazio non ſi autorizzarono in leggi, ſe non per l'autorità della Congregazione I: e per ciò ſolo anche dal S. Concilio di Trento furon riconoſciute, quali Coſtituzioni da Autorità Apoſtolica confermate.

Or ſe nelle Generali Congregazioni riſiede l'autorità maggiore legislativa; riſiede altresì l'autorità minore, o di moderar le leggi, o d'interpetrarle, dove ne ſia uopo. *In eo, quod plus ſit, ſemper ineſt & minus. l. in eo. ff. de reg. juris. Non debet, cui plus licet, id quod minus eſt, non licere. l. non debet. ib.* Su di ciò convengono i Dottori con S. Antonino. *Part.III, Tit.XVI, cap.*1, §. 4. Una limitazione oſſerva nella poteſtà di cambiar le leggi il Suarez: ed è, che dee intenderſi, *Quoad aliquas particulares partes regulæ. Nam mutare totam, jam eſſet mutare Religionem, & ejus ſubſtantiam. Quod Religio facere non poteſt: alias deſtrueret ſeipſam. Tom. IV de Relig. Tract. VIII, lib.*1, *cap.*1 *n.* 5. Ma tal pericolo non rimane nella Compagnia. Le iſteſſe generali Congregazioni hanno appoſti limiti aſſai più anguſti al lor potere: come quindi a poco faraſſi chiaro.

porsi di persone, le quali sieno le più informate di tali leggi in teorica: e le più zelanti sulla pratica per la loro osservanza; qual altro mai Ceto poteasi trascerre, che il corpo istesso della Religione, formato de' più maturi, e saggi Uomini di tutto un Ordine: e che eletti sieno col pieno de' comuni voti, ed approvati coll' esattezza de' più attenti squittinj? Di tal genere di elezioni, almeno pe 'l loro comune, resta ben poco certamente a temere, e molto in bene vi è sempre a presumere; ancorchè mirisi solo o la suggezion rispettosa, che in un' Assemblea ciascheduno imprime in tutti: o quella, che da tutti ad un ora medesima s' imprime in ciascuno.

Nè senza evidente ragione posson rifiutarsi tali statuti.

Per questi saggi riflessi, i Pontefici han costumato di riposarsi pienamente su tali Adunanze, che rappresentano la Religion intiera: ed hanno ad esse confidata quella parte di loro autorità, che giovar poteva al buon governo de' rispettivi lor Ordini. E per li riflessi medesimi, non si può senza temerità pretendere, che le diffinizioni, e gli stabilimenti di sì fatte Adunanze non abbiano un vigor pienissimo; se non dove mai per ventura ragioni manifeste, se pure avvenir può, ne convincessero della nullità. Ma reca forse ragioni di tal carattere il nostro Oppositore? Anzi sono le sue ragioni di quel genere, che più riesce nojoso il riferirle; che non è difficile il ributtarle. Se non che per ciò medesimo il riferirle gioverà alla causa; perocchè niun' altra pruova potrà forse meglio confermare la rettitudine di quel decreto, per cui impugnare si producono in mezzo.

Facoltà conferite alle Generali Congregazioni della Compagnia:

Ma prima di entrare in tal materia, un giusto, e regolato ordine di dottrina quì n' esige, che distintamente esponghiamo le legittime facoltà, che alle Generali Congregazioni della Compagnia sono in ispecie con-

conferite sì da' Pontefici, sì dal Santo suo Fondatore; e in qual parte le abbiano l' istesse Congregazioni per volontaria loro elezione ristrette. Si deriverà quindi un necessario lume a rischiarar le cose, che verremo appresso dicendo; per cui mancamento il nostro Oppositore è iio tratto tratto incespando: come uomo, che avventura i passi all' oscuro.

Sì da' Sommi Pontefici con ampie Bolle;

Giulio III adunque nella Bolla *Exposcit debitum* volle, che ogni General Congregazione radunata sotto il suo Generale, ove concorra colla maggior parte de' suoi voti, possa o fare, o mutare anche talvolta qualche Costituzione, e molto più dichiarare i dubbj fatti, che mai insorgano su la retta intelligenza dell' Istituto (1). *Qui quidem Præpositus de Consilio Consociorum*

(1) Ciocchè Giulio III stabilì per ordinaria legge; i seguenti Pontefici han costumato per provvida elezione. Dove qualche dubbio è insorto su l'Istituto, potendolo risolver da se; han voluto su di esso udire il parer delle Congregazioni Generali: e d'ordinario vi si sono attenuti. Han creduto, che tal unione di voti era da aversi in istima per un retto giudizio. Così, per darne saggio, volle Paolo IV udire i voti della Congregazion I circa il punto della perpetuità del Generale. Così Clemente VIII alcuni punti propose a discutere alla Congregazion V. Così usò Paolo V colla Congregazion VII. Così Innocenzo X altri ne propose alla Congregazione VIII. Così praticò Alessandro VII colla Congregazione XI. E così Clemente IX volle i pareri della Congregazion XII per risolvere un punto propostogli. E sono ben gravi le parole, con cui si espresse questo Pontefice. *Reputantes*, disse, *valde ad rem facere... quid circa petita sentiat in Domino Societas universa: quæ per graviores Religiosos, ejus Instituto optime imbutos, rerumque illius usu, atque experientia præditos, in Congregatione Generali coadunatos, repræsentatur*. Bulla *Religiosorum*. an. 1668. E così finalmente Benedetto XIV su i pareri, che rapporta, di più Congregazioni generali appoggiò una sua decisione ben rilevante nella Bolla *Devotam* del 1746.

rum Constitutiones ad constructionem hujus propositi nobis finis conducentes majori suffragiorum parte semper statuendi jus habente, & quae dubia esse poterunt in nostro Instituto hac Formula comprehenso declarandi auctoritatem habeat. Consilium vero necessario convocandum ad condendas, vel immutandas Constitutiones, & alia graviora &c. Paolo III nella Bolla *Regimini* vi avea aggiunto, che tali nuove mutazioni *Eo ipso Apostolica auctoritate confirmatae censeantur.*

Come anche dalle Costituzioni di S.Ignazio.

Conforme a ciò egual sempre essendo l'autorità legislativa in tutte successivamente le generali Congregazioni; S. Ignazio dichiarò, che i Decreti di una General Congregazione rimangono con vigor pienissimo, finchè rivocati non sieno, o moderati da altra Congregazion generale: la quale, come ha pari autorità; così ha sempre podestà pari a ritenerli, o rivocarli: *Ordinationes in Congregatione constitutae in suo vigore permaneant; si in alia Congregatione Generali non revocarentur. Part. VIII Constit. cap. 7, lit. C.* Quindi, per vedere anche ciò eseguito nel fatto: la seconda Congregazione sotto S. Francesco Borgia, prevalendosi di tal sua autorità, volle riconoscere i decreti della Prima Congregazione; come lo stabilì nel Decreto V. Nel confermarli poi col decreto 51, pur si dichiarò di autenticarli *ita saltem, ut ad primam Congregationem vim haberent.* E in modo conforme truovasi altresì nelle successive Congregazioni, or ampliato, ora ristretto, or dichiarato talun de' decreti delle precedenti: siccome nell'edizione ultima di Praga anche nel margine viene accennato. Se l'Avversario tali cognizioni avesse avute, non avrebbe arrischiate quelle sue sì clamorose maraviglie; le quali se mai altrove, quì certamente nascono solo dal non sapere: là dove egli stupisce, esclama, e si ac-

Esempj di ciò nelle Congregazioni Generali.

Onde vano è il gridar contro, che fa l'Oppositore.

accende al vedere, o che la Congregazion terza moderasse, com' egli pensa, un decreto della seconda: o che la sesta dichiarasse, com' ei suppone, i decreti dell' una, e dell' altra. Ponghiamo da parte, ch'egli in ciò travede: e nulla di quel, che immagina, è conforme al vero. Ma dove tuttavia vero egli fosse; non ebber quelle Congregazioni, e non han tutte le altre autorità a poterlo ben fare? Dunque se sono di podestà pari: nè l' una può ristringere il poter dell'altra; nè molto meno i clamori dell' Oppositore ristringer possono il potere, e l'autorità di tutte.

Le facoltà de' Papi, e delle Costituzioni limitate poi dalle Congregazioni medesime.

Vero è sì bene, che l' ampiezza di tal autorità da' Pontefici, e dal Santo Fondatore a queste Congregazioni conferita; fu da esse medesime per una economica, utilissima, e libera ristrizione fatta a se stesse, in qualche parte ancor limitata. La venerazion sempre avutasi alle ammirabili Costituzioni del Santo Fondatore, mosse la prima Congregazion Generale a stabilire nel Decreto XV: *Eas firmas, & ratas habendas esse, & etiam observandas pro ut in exemplari Originali P. N. Ignatii habentur* (il che solo ne riporta l'Avversario dal P. Bartoli; giacchè que'Decreti, non gli ha avuti sotto gli occhi: e trascrivelo, non indovinerei a qual fine, a maggiori lettere). Più:

Limitazion prima, e fondamentale della I Congregazione.

la stessa Congregazion nel decreto seguente con somma avvedutezza, e penetrazione distinse prima tre classi di stabilimenti, a' quali ridur si possono le Costituzioni; poscia aggiunse tre diversi provvedimenti, a ciascuna classe proporzionati per mantenerle intatte. Osservò primieramente, che alcuni stabilimenti sono sostanziali all' Istituto; e di questi diffinì, che nè in generale, nè in particolare non si debba trattar giammai: e che sempre si rimirino, come sagrosanti: *Non solum in universum non agendum, sed nec particula-*

culatim, *de Constitutionibus substantialibus nostri Instituti*. Osservò in secondo luogo, che altri punti di Costituzioni, non sono all'Istituto già sostanziali, e possono soggiacere a cambiamento: e di questi eziandio per un tal riguardo al Santo Fondatore dovuto, stabilì, che se ne potesse bensì trattare nelle Congregazioni; ma non dovessesi mai venire a mutazione, se non quando o l'esperienza, o una ragion chiarissima per ventura l'esiga: *De aliis posse quidem tractari; sed sine experimento, vel ratione clarissima nihil posse immutari* (1). Osservò finalmente, che tra i punti o sostanziali, o non sostanziali, alcuni potevano in qualche lor parte comparir dubbiosi; e di questi stabilì, che si potesse, come ogni ragion detta, alle Congregazioni chiederne la dichiarazione: e che le Congregazioni potessero vicendevolmente darne quella dichiarazione, che col parere de'più si fosse giudicata migliore: *Licet tamen de omnibus declarationem petere, referendo ad Congregationem, ut ipsa censeat, qua declaratione sit opus*.

(1) Nella Congregazion V co' decreti 44. 45. e 58, giusta la primitiva intelligenza delle Costituzioni, si dichiarò, che punti sostanziali dell'Istituto sono quelli, che comprendonsi nella Formola di Giulio III: e altri, che con quelli abbiano necessaria connessione. Di questi si disse, che non dovesse nelle Congregazioni neppure trattarsi; non che far cambiamento di sorte alcuna. Così per dar esempio nella presente controversia, è punto sostanziale, perchè compreso nella Formola di Giulio III, che le Case Professe: *Non sunt ad Scholastica studia destinandæ sine dispensatione*: e che possono esservi *Collegia ubicunque construenda, & dotanda*. E perciò nè la Congregazion VI potè, nè altra può dichiarare, che le Case Professe di lor natura abbiano scuole; o che in una Provincia non debbano esservi, che due o tre Collegj: come inavvedutamente pretende il nostro Oppositore.

E' tal restrizione inserita nella Formola delle Congregazioni Generali.

Brieve Decreto fu questo: ma pien di succo, di prudenza, e di saviezza. Perciò fu ben anche inserito nella Formola delle Congregazioni Generali al num.*66*, per sempre aversi avanti gli occhi. E in tal Formola soggiunte ancor sono quelle maggiori restrizioni, che prescritte di poi furono, affin di mantenere in quel grado di rispetto, in cui la Dio mercè nella Compagnia sono state, e sono, non le sostanziali soltanto, ma tutte generalmente le Costituzioni di S.Ignazio.

Altre limitazioni delle Congregazioni V, e VI.

Nè quì tralasciar si dee, che le restrizioni più rigide, e ferme son quelle appunto, che stabilironsi nelle Congregazioni quinta, e sesta sotto il General Claudio Acquaviva (1): quel Generale, che senz' altra ragione, che di sol dirlo: e senza riputarsi in obbligo di ri-

(1) Nella Congregazion V non solo providesi co' più maturi stabilimenti a tener salvi i punti sostanziali dell'Instituto, come è chiaro da' Decreti 44, 45, e 58.; ma si procedè ancora contra gl'Innovatori con un gravissimo decreto, il qual fu il 54: approvato di poi, e confermato in ispecie da Paolo V colla Bolla *Quantum Religio*. Nella Congregazion VI poi si provide anche meglio, ed a' punti sostanziali, e a qualunque Costituzione di S.Ignazio. Col Decreto 12 si stabilì pena a chi sol proponga di trattare de' punti sostanziali. Col decreto 11, e 13 si corresse il Decreto *16* della Congregazion prima: e il Decreto *6*, e 8 della Congregazion seconda, i quali aveano ordinato, che *de Constitutionibus immutandis decerneretur ad plura medietate suffragia*. Dunque decretossi, che neppure potesse proporsi a trattare di mutazione alcuna di Costituzioni, di qualunque sorte elleno fussero; *nisi ad plura medietate suffragia de eo tractandum statuatur*. Nè si possa dopo ciò risolver mai mutazione di qualunque Costituzione, *nisi ipsa deliberatio, & decretum fiat ad duas tertias partes*. Se ciò è innovar l'Istituto; piaccia al Signore di mandar sempre simili Innovatori in tutte le Religioni.

rispondere a ragion contraria ; vorrebbesi anche dal nostro buon Contraddittore , far credere l' Innovator dell' Istituto; del quale non vi è forsi stato, chi con più invitto zelo ne impedisse le innovazioni: siccome farem chiaro nella seconda Parte.

Si passa alle Opposizioni dell'Avversario.

Or premesse tali notizie dell' autorità, qual da Pontefici , e dall' Istituto hanno le Generali Congregazioni: e qual poi se l'hanno esse stesse co' proprj decreti ristretta; tempo è già di udir brevemente quel che all'autorità della Congregazion VI ne oppone l' Avversario, per rispetto al Decreto , di cui si tratta.

Prima opposizione contiene più abbagli.

La prima opposizione si è , che la facoltà datale da Giulio III di dichiarare *quæ dubia sunt in Instituto* , *& Formula ejusdem comprehensa*, fu conceduta sotto l' espressa condizione di far dichiarazioni tali , che sempre fossero *ad constructionem hujus propositi nobis finis conducentes* : E che *il proposto fine non fu altro* , *che quello di serbare la povertà mendicante nell' intero Ordine* , *e mantenere l' incapacità per acquistare in tutti i membri*, *che lo compongono* . Son sue parole .

Ci riesce assai malagevole la brevità nel rispondere a questa opposizione, dove più sono gli abbagli ammassati , che non le scritte parole .

Primo abbaglio dell'Oppositore.

Per dire in poco, direm così. I. E' falso, che nella facoltà data da Giulio III di dichiarare i dubbj dell' Istituto , siavi condizione , o limitazion veruna . Giulio III prima disse: *Præpositus de consilio Consociorum, Constitutiones ad constructionem hujus propositi nobis finis conducentes condendi . . . auctoritatem habeat*. Dov'è chiaro chiarissimo, che le voci *Constitutiones conducentes ad constructionem propositi finis*, sono un opportuno aggiunto di direzion saggia al lavoro delle Costituzioni, che tutte allora dovean farsi . Ma tal aggiunto non si replicò , dove

poi

poi del Generale colla Congregazione proseguissi a dire: *Et quæ dubia esse poterunt in nostro Instituto hac Formula comprehenso declarandi auctoritatem habeat*. Nè pur potea quell' aggiunto quì replicarsi, o appiccarsi, senza variarlo; come può ognuno da se vedere. Dunque non è egli vero, che la facoltà di dichiarare i dubbj fu alle Congregazioni conceduta con delle condizioni, o limitazioni di maniera alcuna.

Secondo abbaglio del medesimo.

II. E'pur falso, che il fine della Compagnia dal Pontefice espresso sia *il serbarsi la Povertà Mendicante*. Chi mai udì, che la Compagnia sia stata per tal Fine da Dio messa al Mondo? Vi vuole una mente fatta a strano disegno per pensare così: e una penna temperata senza riflessione, per così scrivere. Dio buono! Il Pontefice disse: *Ad constructionem* HUJUS *propositi nobis* FINIS. Parlò dunque d' un Fine quì medesimo espresso: *Hujus*. Dunque perchè non farsi quì stesso a cercarlo l' Avversario, se no 'l sapea? Perchè giuocar d' idea, e lavorar sul falso? Altro che Mendicità: il santissimo Fine della Compagnia fu dal Pontefice quì appunto a chiarissime note divisato. *Societas*, disse, *ad hoc potissimum instituta est, ut ad Fidei defensionem, & propagationem, & profectum animarum in vita, & doctrina Christiana præcipue intendat*. (E se a tal fine sieno dirette le applicazioni, e i ministerj, che ne'Collegj si praticano; ben lo sanno i Popoli, per cui beneficio si esercitano.) Dunque non è neppur vero, che Giulio, ancorchè avesse apposte condizioni alla facoltà di dichiarare i dubbj, e condizioni conducenti al Fine; abbia mai potuto intendere il Fine della mendicità.

Terzo abbaglio dell' istesso Oppositore.

III. Molto più è falso, ciocchè poi vien quì a supporsi: cioè, che possa esservi assolutamente Religione, ancora d' Istituto della più rigida Mendicità, la qual si abbia la Povertà, o la Mendicità per suo Fine. Di grazia l'Oppositore non entri troppo in questi te-

mi

mi ascetici; che gli sono ben molto stranieri. Può vedere in S. Tommaso nella 2.2, alla quistione 186, all' articolo 3: e quivi troverà, che il Fine universale dello stato Religioso *EST PERFECTIO CHARITATIS*: e che i voti Religiosi, ed in ispecie quel della Povertà, sono solamente *INSTRUMENTA, SEU MEDIA AD CHARITATIS PERFECTIONEM*. Quindi, perchè i mezzi non si amano per se stessi, ma in quanto ne conducono al fine: inferisce il S. Dottore, che la misura specialmente della Povertà nelle Religioni, non deesi mai stabilire per se medesima; ma in quanto, quella tal misura, giusta la varietà degl' Istituti, è affacente a perfezionar ne' cuori la carità. Ma basti l' aver ciò sol anche indicato. Ove l'Oppositor vi rifletta per poco; non farassi per innanzi con una confusion di nozioni, e con un' Etica non udita, a travolger il fine a mezzo, e i mezzi a fine. Ma dopo dichiarati ancora codesti svarioni, che ha egli quì presi; qual parte di quella sua opposizione più ci resta a combattere? Si vegga, si rivegga: più nulla non vi rimane.

Altra opposizione quì fatta.

Passiamo ad altra opposizione. La Congregazion Sesta, ei ripiglia, ha proceduto contro a quello, che già prescrisse la Congregazion seconda. Questa, vuol egli dire, rivolse in Case Professe tutt' i Collegj, *in quibus nec nostri legunt, nec Scholasticos alunt*: e la Congregazion VI dichiara esser conformi all' Istituto i Collegj, *in quibus literarum studia tractantur, & scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt*. Dunque ha distrutto quelche fu dalla Congregazion II stabilito.

Ove pur tutto concedasi, nulla si conchiude in contrario.

Fermiamci un pochino su tal raziocinio. Mettiam da parte, che ove anche tutto all'Avversario si conceda; nulla egli raccoglie. Mettiam ben anche, che la Congregazion VI avesse derogato ad un decreto della

Se-

Seconda Congregazione. Se il fece; potea pur farlo con pienissima autorità. Il Santo Fondatore volle podestà pari in tutte ugualmente le Congregazioni: e perciò appunto stabilì con saviezza, che i lor decreti durassero, finche da altra Congregazion posteriore non fossero derogati: *In suo vigore permaneant, si in alia Congregatione Generali non revocarentur. Part. VIII Constit. cap. 7, lit. C.*. Dunque se la Congregazione VI tanto praticò; come usò in farlo di sua autorità legittima; così facendolo non potè contrarre colpa alcuna: e un decreto di potestà pari potè rivocarsi per altro simile di pari potestà. *Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est. l. nihil 36 ff. de reg. jur.*

Ma è falso ciò che oppone.

Ma pur la Congregazion VI non derogò, nè si oppose a'decreti della Seconda. Il solo solo Avversario se'l finge: e su le sue finzioni declama, e schiamazza; come chi immagina di veder le ombre. Crede egli, e ciò ch'è più, vuol darci a credere, che que' due decreti sieno tra se contrarj; e pur sono, uniformi tra loro, e pienamente concordi. Chi ha tintura di dialettici elementi non sapravvi riconoscere alcun genere di opposizione; ma ben anzi una gran coerenza. Per non condurci a leggi di Scuola; ciò spiegheremo in un esempio. V' ha de' Canoni, che sospendono un Chierico, il qual nè ordinato è a titolo di Benefizio, nè a titolo di Patrimonio. Ve n' ha di altri, che abilitano il Chierico ordinato a solo titolo di Patrimonio. Dimandiamo: oppongonsi per ventura tra se codesti Canoni? Nulla meno: son anzi coerenti pienamente. Que' primi Canoni il sospendono; ove manchino ambidue insieme i titoli di Ordinazione. I secondi l'abilitano, ove non manchino tutti due i titoli; ma ve ne sia almen uno. Or discorra

alla

alla ſteſſa guiſa l' Avverſario nel caſo , in cui ſiamo: e dica : La Congregazion II ſoſpeſe que' Collegj , in cui mancavano ambidue inſieme i requiſiti, e di Scuole, e di Scolaſtici : *ubi nec noſtri legunt*, *nec Scholaſticos alunt* . La Congregazione VI dichiarò legittimi que' Collegj , in cui non manchino tutti due i requiſiti, ma ve n' ha un di eſſi . *Ubi Scholæ apertæ ſunt* . Potrà ravviſarſi oppoſizione in queſti due decreti? Nè manco per ombra . Son anzi coerentiſſimi nullameno, che i ſuddeti Canoni; e convengono a formare un' iſteſſa legge uniforme .

E' falſo altresì ciò che ſuppone.

E pure abbiam quì diſſimulato , ciocchè l' Avverſario puramente a capriccio aſſeriſce : cioè , che que' tali Collegj foſſero dalla Congregazione II rivolti in Caſe Profeſſe. Abbiam di ſopra nell'Articolo XII già dimoſtrato un tal ſuo abbaglio . La Congregazion II non pensò mai a trasformare que'Collegj in Caſe Profeſſe: ma e gli ebbe allora per veri Collegj , laſciando di fatto ad eſſi i lor fondi ; e volle per tali avergli anche in appreſſo, preſcrivendo il moltiplico de' frutti per fondarli pienamente . Soltanto ordinò interinamente, *interim*, che rimaneſſero come dal proprio eſercizio ſoſpeſi; finche ſoſtener poteſſero o Scuole, o Scolaſtici. Or ecco di nuovo apparir l'uniformità della Congregazion VI. Ancor queſta dichiarò legittimi que'Collegj, ove vi foſſero o Scolaſtici , o Scuole agli eſterni: *Ubi Seminaria ſunt noſtrorum*: *Ubi Scholæ in proximorum utilitatem apertæ ſunt*. Conſideri prima di grazia l'Avverſario un pò meglio i termini , che crede ripugnanti tra loro , e contraddicenti ; nè facciaſi a ſpacciar sì incautamente l' uniformità iſteſſa per oppoſizione .

In tale ſuppoſizion sì falſa di una immaginaria contrarietà tra la Seſta , e la Seconda Congregazione

Altre opposizioni nulla concludenti.

ne, fin dove poi egli non s'innoltra? Vuol, che a motivo di tal contrarietà la Congregazione VI ha altresì contravvenuto non meno ad una Bolla, che ad un Concilio, e ben anche ad un Voto. E le grida, che però egli mena su tal contravvenzione, chi può idearle? Conciossiachè dimostrato già abbiamo non essere la contrarietà, che nella immaginazion sola dell' Avversario; potremmo disobbligarci del tener più dietro alle sue voci. Pur nulla di meno a torre, e dileguare ogni ombra; ritoccheremo in poco le sue obbiezioni.

E pur si assume dall' Oppositore, come a favor suo quel ch' è contro di lui.

Vuole in primo luogo, che la Congregazion VI derogando, come falsamente suppone, alla Seconda; contravvenuto avesse allo stabilimento del Pontefice Gregorio XIV: per cui *ad una susseguente Congregazione non è lecito stabilir nulla di contrario all' antecedente. num.* 130. E quali son le voci di questo Pontefice? Eccole, dic' egli: e vi nota alcune maggiori lettere, che fedelmente trascriveremo. *Ordinamus, ut in Societatis Congregationibus quibuscunque eo prorsus modo procedatur, atque ea tantum tractentur, & definiantur, quæ in Constitutionibus, AC CONGREGATIONUM GENERALIUM DECRETIS STATUTUM JAM EST, vel in posterum statuetur, ut in eisdem Congregationibus tractentur, & definiantur.* Tralasciamo il saltare fuor di proposito, che quindi egli fa alla Congregazion II, la qual vietò *il mutar cosa alcuna delle Costituzioni*: di che sopra dicemmo. A tai salti ha egli una mirabil destrezza. Riduciamci a Papa Gregorio: e all' Oppositor dimandiamo, se ha egli davvero letta quella Bolla? O se ha posta mente su le voci, che ne riporta? Il suo dire ci lascia su di ciò ben dubbiosi. Certo è, che tutto, o sol conchiude contro di lui; o è fuori affatto di tema.

La

La Bolla di Gregorio rivolge tutto il tenor suo contro alle innovazioni, che taluni voleano nell' Istituto della Compagnia. Una era, che vi fosse forma Capitolare per gli affari di rilievo, e specialmente per l'elezioni de' Superiori. Tali innovazioni ripruova il Pontefice, sì perchè sarebbero *contra Constitutiones, & Apostolica diplomata:* sì perchè *optimum Societatis ordinem, ac universam gubernandi rationem everterent*. Ma pur necessarie essendo altre minori Adunanze in ogni Domicilio, e altre Congregazioni particolari in ogni Provincia per consigliare, e deliberar su gl' incidenti loro più gravi; a queste prescrisse il Pontefice, che tener si dovessero entro i limiti o dalle Costituzioni, o dalle generali Congregazioni ad esse stabiliti. I limiti son di due generi. Il primo riguarda il modo, e la forma, che solamente in alcuni determinati casi dev' esser capitolare. Il secondo riguarda i punti, e le materie, che altresì stabilite sono per ciascuna adunanza. Impone il Pontefice adunque, che *in Congregationibus quibuscumque* procedasi nella prescritta, e non in altra forma: *eo prorsus modo procedatur*: e trattinsi i soli prescritti, e non altri affari: *ea tantum tractentur*. E da chi prescritta è la forma: da chi prescritti sono gli affari? Dalle Costituzioni, e dalle generali Congregazioni o precedenti, o future: *Quæ in Constitutionibus, ac Congregationum Generalium Decretis STATUTUM JAM EST, VEL IN POSTERUM STATUETUR, ut in iisdem Congregationibus tractentur, & definiantur.* Questo è il tenor della Bolla. Dà ella limiti alle solite Regolari adunanze di ogni domicilio, e di ogni Provincia: e que' limiti, che loro han dati, o le Costituzioni, o le antecedenti Congregazioni generali, o le avvenire. Tali restrizioni Ponti-

Il testo addotto pruova l' autorità delle Congregazioni, che l' Oppositor niega.

tificie adunque riguardano le ſole adunanze inferiori: alle Generali, e ſupreme laſciaſi per appreſſo la piena autorità a ſtabilire, come per innanzi: *Quæ in Congregationum generalium decretis STATUTUM JAM EST, VEL IN POSTERUM STATUETUR &c.*

Illazion dell' Oppoſitore contraria al teſto, che adduce.

Or non è una maraviglia, che da ciò l'Avverſario inferir voglia, che le ſeguenti generali Congregazioni nulla poſſono ſtabilire al pari delle paſſate? Pur tanto è. E tal ſuo penſamento e' pruova col ſolo ſegnare a gran lettere *STATUTUM EST*. Segni dunque con caratteri ſimiglianti ciocchè ſiegue, *VEL IN POSTERUM STATUETUR*; e vedrà, che il ſuo penſamento è la più ſtrana coſa del Mondo. Perocchè, o vuole a ſuo favore le reſtrizioni poſte alle minori adunanze; e ſono eſſe ben lungi dal tema: o a ſuo favor vuole l'ampia poteſtà pari, e delle precedute Congregazioni, e delle avvenire; e tal poteſtà è direttamente a lui contraria. Scelgaſi dunque egli, qual di queſte due parti della Bolla di Gregorio tolga per ſe, e la pianti per baſe del ſuo argomento; che in tanto darem noi un' occhiata al Concilio, che ancor quì ci oppone.

Il Concilio quì prodotto, non ſi affà alla controverſia.

E ſarà una paſſaggiera occhiata. Dacchè il Capitolo, che contrappone, è il primo della Seſſione XXV *de regular.* del Tridentino. I tanti epiſodj non ci fan diſcernere, ſe tal autorità produca egli contro all' abilità de' Collegj; ovver contro al decreto della Congregazione VI. Se la produce contro all' abilità de'Collegj, come in vero ci è parſo; ſe n'è data più addietro per noi ſoluzione. Se poi la rechi più toſto contro alla Congregazione VI; diremo a ridondanza pur brevemente così. Ivi il Concilio preſcrive ſolo, che nelle Religioni fedelmente oſſervinſi, *quæ pertinent ad eſſentiam votorum; & ad ſubſtantiam Regularis vi-*

ta

ta. O dunque l'Oppositor pensa, che l'abilità de Collegj a possedere sia *contra essentiam votorum*, & *contra substantiam Regularis vitæ*: e dove anche tal' abilità non fosse propria de' Collegj, e dalle Costituzioni espressamente voluta, ma fosse avventizia, e a' Collegj sopraggiunta almen dalla concessione universale del Concilio medesimo; ci darebbe l'Oppositore il piacere di farci intendere, come mai il Concilio coll'abilitar similmente i Mendicanti a possedere, non distruggesse l'essenza de' lor voti, e la sostanza della Regolare lor vita. O pensa, che tal abilità non è poi in verità contraria, nè ad essenza de' voti, nè a sostanza di viver Regolare; e a che pro dunque empirci le pagine di autorità sì poco affacenti alla controversia? A che dire, che il *Concilio con proibizion generica divietò le novità, che la Congregazion VI pretese di fare in deroga della Povertà fondamentale?* Che pruove son codeste di pure voci, o di voci senza veruna pruova? *Proibizioni generiche!* Ma il Conciliò specificò nettamente i suoi divieti, quì da noi divisati. *Novità pretese dalla Congregazion VI!* Ma via su, produca l'Oppositore l'epoca antica, in cui altra legge, o altra pratica vi fu pe' Collegj. Ove non producala; è convinto di falsità nell'asserir *Novità*. La Congregazione non diè fondi a' Collegj: sol non tolse loro quelli, che già aveano: e non gli tolse, perchè gli avean così, per costante osservanza *ab ipso B. Fundatoris tempore*, come per titolo primitivo, e conforme *Constitutionibus*, & *Instituto*. Avrebbe ella introdotte novità; ove cambiata avesse tal pratica, e difformata si fosse da tai leggi. Ma perocchè nel Contraddittore evvi un pensar nuovo, è rea di novità la Congregazione; perchè non fè novità. E' rea di *deroghe fatte alle leggi*; perchè non fè deroghe, nè a Costituzioni, nè a leggi.

Immaginarie innovazioni asserite dall'Avversario.

Ma

Incredibil taccia, che si dà alla Congreg. VI, di Voto trasgredito.

Ma sarà di maggior maraviglia, ciocchè in ultimo luogo si oppone. Si fa l' Avversario a decidere, che la Congregazion VI contravvenne anche in ciò al Voto, che i Professi hanno di non innovare su la Povertà. Su di che, prima di dar noi piena risposta, potrà ogni uno al solo lume di retta ragione, ponderar da se l' animosa, e incredibil decisione. Si vuol sacrilego un intero Corpo di Religione: sagrilega un' Adunanza, che numerò uomini per fama di lettere, e di santità venerabili a tutte l' età future; e del carattere, di cui sono un Leonardo Lessio, un Pierantonio Spinelli, un Paolo Hoffeo, ed altri ben molti di simil grido: un' Adunanza, che stabilì decreti, i quali spiran virtù, e perfezion Religiosa (1). Più. Di ugual reato vengonsi a incaricar le Congrega-

(1) Può dirsi, che la Congregazion VI fè i più salutari stabilimenti a promuovere la la Perfezion Religiosa. Chi ne legga i decreti, scoprirà tosto lo spirito, che animò gli adunati. Ne diamo un Saggio di alcuni soli. I Assicurò ella in ogni miglior guisa da ogni mutazion le Costituzioni co' *Decreti XI, XII, XIII.* Dipoi II stabilì efficaci mezzi per far fiorire il Religioso spirito in tutti i membri della Compagnia: e III in ispecial modo promosse le sagre missioni, e gli spirituali ministerj. *Decr. XXXIX.*, e *XLIII.* A tal fine IV impose l'obbligazion salubre degli Esercizj spirituali da farsi stabilmente da tutti in ciascun anno: e de' Tridui di sagro raccoglimento avanti la rinnovazion de' Voti due volte all'anno. *Decr.* XXIX. Stabilì V le maniere proprie di una virtuosa e santa educazion de' Giovani dell'Ordine. *Decr.* XVI, e XL. Anche VI i più savj regolamenti lasciò a' posteri su le maniere di promuovere la religiosa disciplina. *Decr.* XXXVI, XXXVII. &c. Senz'altro più dire; si sa, che un albero anche ignoto, da' suoi frutti si conosce. E giusta il detto Vangelico, non riuscì mai o da' veprai corre le uve, o da' prunaj corre i fichi.

gazioni tutte di poi seguite; le quali i decreti della Sesta confermarono: e pure, giusta l'idea dell' Avversario, sarebbono state nel preteso obbligo di condannarli. Più ancora. La nota istessa non risparmiasi a tanti Pontefici, che han di tempo in tempo approvati di poi tali decreti: gli han commendati: gli han voluti eseguiti; e giunti sono anche a dichiarare, che *tutto il buono stato di questa Religione riposto è nella verde osservanza sì dell' Istituto, sì de' decreti delle Generali Congregazioni su di esso emanati* (1). Ogni equo stimator delle cose stabilir può, se di questi tutti, o anzi del solo nostro coraggioso Oppositore, sia in ciò l'illusione, e l'inganno.

Diam tuttavia diritta risposta a sì inconsiderata condanna. Un Voto, si vuole da una Congregazione

(1) Che abbian mostrato i Pontefici non picciol conto de' decreti delle Congregazioni Generali; ve ne ha più riprove. Alessandro VII nella Bolla *Debitum pastoralis officii* del 1663 riporta con lode, e fa suoi i sensi di Paolo V, il qual confermò un decreto della Congregazion V: *Certo sciens, totum sanctae hujus, & nunquam satis laudatae Religionis stabilimentum IN VIRIDI INSTITUTI ipsius, & DECRETORUM super hoc editorum observantia consistere*. Un de' decreti fatti intorno all'Istituto nel 1608, era l'oggidì controverso della Congregazion VI: e fu oggetto di tal approvazion Pontificia. Indi Alessandro riducendo i governi della Compagnia a i termini delle Costituzioni, e delle Generali Congregazioni, protesta di ciò fare, avendone presente il lor tenore: *Societatis Constitutionum, & Decretorum generalium illius Congregationum tenores pro expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes*. Simil conto ne dimostra Benedetto XIV nella Bolla *Devotam* del 1746: ove su l'autorità principalmente delle Congregazioni Generali, viene a risolvere un punto di gran rilievo, e ad abrogare una Costituzione d' Innocenzo X. Queste sono le Congregazioni al dire del nostro Oppositor *Sacrileghe*.

Nè il tenor del Voto, nè la spiegazione sostengono tal taccia.

ne intiera trasgredito. Or di tal Voto abbiam noi e il tenore lasciatoci da S. Ignazio, e anche dall' Oppositor riportato; e la spiegazione dal Santo medesimo aggiuntavi, la quale l'Oppositore tralascia. Il tenor di tal Voto ben troppo il disfavorisce: la spiegazion del Voto apertamente il condanna.

Il tenor del Voto è apologia della Congreg. VI.

Il tenor del Voto registrasi nella Parte VI delle Costituzioni al capo 2. *n.* 1. *Quicunque in Societate professionem emiserint, se ad innovationem Constitutionum in iis, quæ ad Paupertatem pertinent, nihil facturos promittant*. Vietasi dunque con tal Voto ogni innovazion di Costituzioni per rispetto a Povertà. Or la Congregazion VI, come si è dimostrato, niuna Costituzione derogò delle antiche; niuna ne aggiunse di nuovo. Dopo maturi esami dichiarò, giusta l'autorità commessale, che il piè de' Collegj, qual era stato da' dì di S. Ignazio, era conforme *Constitutionibus, & Instituto*. E col non cambiar nulla delle Costituzioni, trasgredito ha ella il voto di non cambiar Costituzioni? Non crederebbesi, se non si vedesse un sì strano trasporto di mente, e di penna.

Nuova apologia è la spiegazione da S. Ignazio data a tal Voto.

Ma se disfavorisce il tenor del Voto; la spiegazion datane da S.Ignazio convince con evidenza l'Oppositore, e il condanna. Il S. Fondatore ivi medesimo apertamente spiegò, che tal Voto rimira la povertà de' particolari, e la mendicità delle Case Professe; non già i fondi de' Collegj, e de' Noviziati. Ecco le sue parole: *Innovari, quod ad Paupertatem attinet, est relaxari ad reditus, vel possessionem ullam in proprium usum, vel ad Sacristiam, vel ad fabricam, vel ad aliquem alium finem, PRÆTER ID, QUOD AD COLLEGIA, ET DOMOS PROBATIONUM ATTINET, admittendum*. Ciocchè adunque si attiene a Col-

Collegj, al dir di S. Ignazio, è materia al Voto totalmente estranea, perchè dal Voto esclusa: *PRÆTER ID, QUOD AD COLLEGIA ATTINET*. E non pertanto su materia estranea al Voto, e dal Voto espressamente esclusa, potè al dir del nostro Contraddittore la Congregazion contravvenire, anzi di fatto contravvenne al Voto (1). Il pensamento è nuovo, e mirabile: anzi proprio di chi ad ogni modo vuol pensar sacrilegj in un intiero Religioso Comune.

Conchiusione, con due riflessioni.

Se non che tempo è di metter noi fine. Dacchè ben possiamo dopo ciò disobbligarci dal seguire ad uno ad uno gli altri intrighi, e cavilli, or di raziocinj, or di autorità dall' Oppositore prodotte (2). Non son

 essi

(1) Anche la Congregazion II, che da questo Voto appunto si mosse a rinunziare al favor del Concilio per rispetto alle Case Professe, chiaramente spiegò, che il Voto, e le Costituzioni miravano a restringer la Povertà nelle Case Professe, e ne' Professi; non già ne' Collegj, de' quali affatto non fè parola. Ecco le voci, con cui si espresse: *ut secundum Constitutiones, & Vota* PAUPERTATEM IN PROFESSIS, ET EORUM DOMIBUS RESTRINGEREMUS. Non riputò, che tal voto riguardasse i Collegj: perocchè S. Ignazio nel dichiararlo, vi avea aggiunta eccezion sì visibile de' Collegj: PRÆTER ID, QUOD AD COLLEGIA ATTINET. Uniforme al sentimento della Congregazion II fu quello della Congregazion VI. Ambedue ben intesero l' obbligazione del lor Voto.

(2) Toccheremo una, o due autorità, su cui l'Oppositore mostra di fidar più, che quì non dovrebbe. Truova un detto di S. Ignazio: *Paupertas, ut murus Religionis firmissimus diligenda, & in sua puritate conservanda est*. Or *Paupertas* a lui suona *Mendicitas*. Ed ecco rea la Congregazion VI, per non aver ridotti i Collegj a mendicità. Ma con tal falsa prevenzione non troverà egli oggidì il Muro della Povertà in tutte le altre Religioni, non

essi da tanto, che compensino la noja, di chi debba leggere. Due riflessioni non sono da ommettere: l'una su la sua pretensione di dar eccezione alla Congregazion VI; l'altra su le ragioni di darla. Con ciò chiuderemo questa prima Parte.

E pri-

non che Monastiche, anche Mendicanti, salvo i soli FF. Minori: e tutte mancheranno di un Voto essenziale; perchè non han la Povertà, ch'è Mendicità, avendo rendite comuni. Non si dia però affanno. E' un'espression degli antichi Padri il dir la Povertà, Muro delle Religioni: e voglion dire, che, qual Muro, difende da' nemici; ma non chiude già il passo agli alimenti. Il nulla aver di proprio; tien lungi più nemici. L'averlo sol dal comune; è un sussidio ammesso ancor dalla Povertà.

Un altro detto incontra di S. Ignazio, là dove dando ragione del Voto de' Professi di non innovar Costituzioni su la Povertà, dice, ch'è da temersi per rispetto a Povertà il *Nemico dell'umana Natura*: *Humanæ Naturæ hostis*. E quì l'Oppositore, come compreso da alto timore di un tal nemico, e due, e tre, e più volte grida, e mette avanti a' leggitori un tal *Nemico dell'umana natura*. Giugne poi a persuadersi, che non insidia, se non nel solo soggetto della Povertà. Ciò par chiaro. Egli quì al num 132 afferma, che *Nella sola Povertà tutta la Santità della Compagnia consiste*. Nè quel nemico insidia, se non a ciò, ch'è Santo.

Su tutto ciò gli diremo in poco, esser falsissimo, che tutta la Santità di una Religione consista mai nella sola Povertà. Tal asserzione negherebbe l'onestà, e il merito di tutte le altre virtù. La correggerà egli fuor di dubbio, e la salverà da censure più gravi. Quindi riconoscerà, che *il nemico dell'umana natura* non insidia sol la Povertà; insidia le virtù tutte: e insidia tutti, e in tutt'i tempi, e in tutt'i modi. *Adversarius vester Diabolus circuit*. E perchè codesto Nemico ha tal nome? Perchè *Diabolus* val quanto *Calumniator*, dice S. Girolamo. Tutto egli calunnia, maschera, travolge, ed oscura; ancor quando il maligno trasfigurasi in Angel di luce. Simili altre autorità, o raziocinj dell'Oppositore ommettiamo, come men affacenti alla causa.

E' primieramente ſtrana, ſe ben ſi mira, la pretenſione di dare in tal controverſia eccezione alla Congregazion VI. La controverſia, in cui ſiamo, è ſe ſieno conformi all' Iſtituto i Collegj, che ſenza attuali Studenti dell' Ordine hanno ſtabili fondi. Dovremmo adunque, per ciò decidere, prender da una parte l' Iſtituto, qual certa regola, e norma; e poi con eſſo riſcontrare il punto dubbioſo: e dal riſcontro inferire, ſe ſia, o no a tal norma confacente. Iſtituto Religioſo, ben ſi ſa, è quell' unione di Pontificj decreti, di Coſtituzioni, e di legittime dichiarazioni, e ordinazioni, che formano, come un Corpo di particolari leggi, dirette a preſcriver la forma, o iſtituzion propria di un viver Regolare. Ora il dar eccezione ad una Congregazion generale, ch'è parte di tal Iſtituto, coſa è mai? Non è, come ognun vede, conſultar l' Iſtituto; è diſmembrarlo. Non ſi viene così ad indagar la conformità, o difformità, che vi ſia, coll' Iſtituto; ſi vien anzi a mettervi ben preſto quella difformità, che ſi vuole. Sarebbe queſto lo ſteſſo di chi voleſſe, a moſtrar la diſſimiglianza del figliuolo, ſi ſviſaſsero le fattezze del Padre. Come dunque può quì ammetterſi oppoſizion di eccezione? Mentre ſi giudica di un fatto; non fu mai lecito di dar eccezione alle legge. Altrimenti qual reo non può divenire innocente; e qual innocente non può divenir reo? Appartiene ſolamente al Principe l' iſpezion delle leggi; e il riformarle, quando il giudica opportuno. Quì non vi è azione intentata per riformar l' Iſtituto de' Geſuiti. L' azione è, ſe la pratica de' Collegj ſia, o no, a tal Iſtituto conforme. E nel cercar la conformità colle leggi, non è fuor di ogni ragione, l' abolir prima le leggi; e poi dimandar della con-

Prima rifleſſione ſu l' irragionevol' Eccezion data alla Congreg. VI.

formità ? Se pertanto si è per noi dimostrata l'autorità, il peso, e l'ordin legittimo della Congregazion VI; ciò non è stato, perchè nella presente controversia dovesse dimostrarsi .. Dovea tal legge da ambe le parti supporsi. E' stato per dare una ridondante ripruova al punto, che dopo una chiara legge si vuol controverso.

Seconda Riflessione su le insussistenti ragioni di dar eccezione.

Ma quali son poi le ragioni di dare tal eccezione? Questa è l'altra riflessione, che facciamo. Possiamo restringerle a due classi. Alcune nascono da un puro travvedimento; altre da una equivocazione. Ad occulti disegni non ne ascriviamo veruna.

Le ragioni dell' Oppositore, o son travvedimenti; che si enumerano.

Diciamo, che alcune nascono da travvedimento. E tali son quelle, che prendonsi dalla prima Bolla di Paolo III indirizzata a' soli sessanta Professi: senza riflettersi, che collo stabilirsi gli altri Gradi nella Compagnia, l' istesso Paolo, e molto più Giulio III, stabiliron la moltitudine de' Collegj: come col confronto fattone si è per noi divisato (1). Tali son anche le ragioni tratte da autorità mal intese: siccome là dove dal divieto delle Scuole fattosi da Giulio per le Case Professe, si vuol inferire, che alle Case Professe spettano le Scuole agli esterni (2): e dove, o dall' esservi Professi ne' Collegj si vuol trarre, che sieno Case Professe (3): o dall' essere gratuiti tutt' i ministerj si vuol dedurre, che son senza fondi tutt' i domicilj (4): o dall' esservi ne' Collegj i ministerj spirituali, si argomenta, che non sien Collegj (5): o dal non essere in essi la Mendicità, si vuole, che divengano un' Eccezion dell' Istituto (6). E simiglianti altri raziocinj, che senza travvéder l'occhio

(1) *Artic. II, e seg.*
(2) *Artic. III.*
(3) *Artic. V.*
(4) *Artic. VI.*
(5) *Artic. VII.*
(6) *Artic. VIII.*

chio in qualche parte ; non possono nè tessersi , nè sostenersi .

Diciam poi , che nascono da equivocazione parecchie altre ragioni . E di tal fatta , è quella , che alla voce di *Scolastici* dà la sola nozione *di attuali Studenti :* e quinci deduce , che rimangonsi senza Scolastici della Compagnia i Collegj , che non hanno *Studentato* . Mentre l' equivocazione , che può cadere su tal voce , è da Pontefici , e da S. Ignazio dicifrata ; determinandosi a dinotare il Grado , che nella Compagnia è tra' Novizj , e Professi : pe'l quale Grado di Scolastici , e non già pe' soli attuali Studenti , sono sì numerosi i Collegj (1). Di simil sorta son quelle altre ragioni , che mal distinguendo le nozioni di Povertà, e di Mendicità ; inferiscono , o che non essendo ne' Collegj Mendicità , non vi è Povertà (2) : o che non essendo Mendicità in tutt' i Domicilj , non potè dirsi da S. Pio V la Compagnia Mendicante (3). Nè posson dirsi , che equivocazioni ancor quelle , per cui , o per la *soprintendenza* , che al Generale compete , deducesi , che a lui appartenga la proprietà de' beni (4); o per la rinunzia , che fece la Congregazion II al favor del Concilio *pro Professis* , *& eorum Domibus ;* s' inferisce , che l' abilità dal Concilio conceduta a' Mendicanti , non favorisce i Collegj (5).

O sono equivocazioni ; che si accennano .

Or su tali ragioni , che poggian tutte , o su di un travvedimento , o su di una equivocazione , si vuol rea , e si dà eccezione alla Congregazion VI . E perchè mai ? perchè seppe sfuggir tali travvedimenti , e spiegar tali equivocazioni . L' autorità l' avea pienissima . Le ragioni , ch' ebbe a farlo , le abbiamo esposte .

Quanto però è irragionevole l' Eccezion data alla Congr. VI.

(1) *Artic. IV.*
(2) *Artic. IX.*
(3) *Artic. XII* , §. *III.*
(4) *Artic. XI.*
(5) *Artic. XII* , §. *I* , *& II.*

ſte. L'ordin tenuto a decidere, fu il più retto. Quel ch' ella ſtabilì, eraſi dal medeſimo S. Fondatore introdotto: ed ella no'l diſtruſse per queſto appunto, perchè era conforme alle leggi tutte della Compagnia, e alla pratica del Fondatore. E' più di un ſecolo e mezzo, che tal dichiarazione è in vigore in tutt' i dominj del Mondo tutto. Eppure dal noſtro Contraddittore ſi chiama ad eſame, anzi condannaſi: e ſi pretende, che niun conto è da averſi delle Bolle, delle Coſtituzioni, e delle Leggi, che apertamente la favoriſcono; ma ſol de' ſuddetti ſuoi travvedimenti, e di alcune equivocazioni di voci, che poſſono a lui ingenerar dubbj. Ne darà certamente retto giudizio, chi ſenza prevenzione alcuna tutto ciò ponderera maturamente, e ſenza alcuna pendenza faraſſi a giudicarne.

Dal Dritto ſi paſſa a dimoſtrare il Fatto.

Ma intanto, dopo aver noi eſpoſto colla brevità maggiore (1), che per noi ſi è potuto in sì affollata congerie di non meno ſvariate, che ricercate oppoſizioni, il Dritto di Capacità ne' Collegj; paſſeremo ad eſporre nella Seconda Parte il Fatto, o ſia l'Oſſervanza coſtante di tal Capacità, ſempre a sè ſimile, ſin da' tempi del Beato Fondatore: il qual meglio di ogn' altro inteſe, e riduſſe a pratica le ſue leggi.

II. PAR-

(1) *Abſit, ut multiloquium deputetur, quando neceſſaria dicuntur, quantalibet ſermonum multitudine dicantur. S. Auguſt. in Prol. lib. I Retractat.*

INDICE
DELLA PRIMA PARTE.
INTRODUZIONE

Via tenuta nel *Saggio di ragioni* dato in luce. *pag.* 3. Altra via che si tiene nella presente Scrittura. *pag.*4.
Discolpa dell'Oppositore, per non aver mai vedute le Costituzioni, di cui scrive. *pag.* 5. L'Oppositore cita il libello de' *Moniti segreti*, come se fussero Regole della Compagnia. *pag.* 6. Tanto non ha notizia delle Costituzioni. *ivi.*
Arreca egli anche testi calunniosi, presi forse da altri libelli. *ivi.* Primo testo calunnioso dall'Oppositore recato. *pag.* 7. Si dimostra il calunnioso abbaglio. *pag.*8.
Altro testo di Costituzioni addotto con pari falsità. *ivi.* Si dimostra l'abbaglio notabile del Contraddittore. *pag.* 9.
Si dà luogo alle discolpe di tali abbagli. *pag.* 10. Ma la discolpa non cade su l'illazione per l'incapacità de' Collegj. *pag.*11.
L'Oppositore or vuole antica tal illazione, or nuova. *pag.*12.

IDEA

Della contraria, e della presente Scrittura.

Si riducono le opposizioni a due Classi. *pag.* 13. Le opposizioni, che rimirano il Dritto de' Collegj, formano il piano a questa prima Parte. *ivi.* Le opposizioni appajon varie. *pag.* 14. Ma riduconsi ad alcune voci di Paolo III, che da se sole pajono ambigue. *ivi.* E tali voci ambigue riportansi dall'Oppositore in diversi aspetti. *pag.* 15.
Si contrappongono gli argomenti di questa prima Parte ordinatamente. Idea della seconda Parte *pag.* 17.

P A R T E I.

Del Dritto de' Collegj della Compagnia a possedere.

Si propone il soggetto della prima Parte. *pag.* 19.

A R T I C O L O I.

Premettesi un' Idea necessaria dell' Istituto della Compagnia : o sia delle Bolle Pontificie, che precederono, ed autorizzaron le Costituzioni: delle Costituzioni, che da S. Ignazio quindi si ferono : e delle approvazioni seguite a confermarle.

Tre fonti del Dritto, di cui trattasi. *ivi.*
Idea delle Bolle di Paolo III, che rimiran l' Istituto : e lor diversità. 20
Abbaglio del Contraddittore per la prima Bolla di Paolo III. *pag.* 21.
Giulio III toglie le ambiguità delle Bolle di Paolo. *pag.* 22.
Spiegazioni date da Giulio III su la Povertà, le Case, e i Collegj, e gli Scolastici, *pag. ivi.*
Costituzioni ordinate da' Pontefici, e fatte da S. Ignazio. *pag.* 24.
Esame delle Costituzioni fatto da Paolo IV. *pag.* 25.
Esattezza della Congregazione I in esaminar le Costituzioni, ed autorizzarle in Leggi. *pag.* 26.
Autografo di S. Ignazio, come riconosciuto, e serbato. *ivi.*
Prima edizione delle Costituzioni. *pag.* 27.
Approvazioni delle Costituzioni di S. Ignazio : e specialmente quella del Concilio di Trento. *pag.* 28.
Due riflessioni su l'approvazion del Concilio. *pag.* 29.
Osservazioni su le approvazioni de' XIX Pontefici. *pag.* 30.
Successione di approvazioni, e di elogj. *pag.* 32.

A R T I C O L O II.

Confronto della Formola dell' Istituto presentata a Paolo III, coll'istessa Formola, ma più rischiarata, e distinta, che da S. Ignazio si presentò a Giulio III. E quindi rilevasi in quest' articolo l' idea delle Case Professe; e ne' seguenti l' idea de' Collegj, e degli Scolastici della Compagnia : contra le false nozioni, che di loro ne dà l' Avversario.

Differenza tra la prima Bolla di Paolo, e quella di Giulio, non veduta mai dall'Oppositore. *pag.* 33.

Dal

Dal confronto delle Bolle rilevanſi i due caratteri delle Caſe Profeſſe. *pag.* 34.
Primo carattere delle Caſe Profeſſe, è la Povertà totale. *ivi.* Carattere più dichiarato da Giulio III, e dal confronto delle Bolle. *ivi.*
Formola della povertà de' ſeſſanta, e più Profeſſi ſtabilita da Paolo III. *pag.* 35.
Formola della Povertà de' Profeſſi a diſtinzione de' non Profeſſi, ſtabilita da Giulio III. *ivi.*
La legge di Povertà data a' Profeſſi, dall' Oppoſitore ſi eſtende a tutt'i Gradi, e Domicilj. *pag.* 36.
Secondo carattere di Caſe Profeſſe ſono tutt' i miniſterj ſpirituali, con eſcluſion delle ſcuole. *pag.* 38.
Formola di Paolo III su' Collegj. *ivi.*
Formola di Giulio III, che da' miniſterj ſteſſi diſtingue le Caſe da' Collegj. *ivi.*
Si ſpiega da Giulio III tal ſecondo carattere. *pag.* 39.
Coſtante abbaglio dell'Oppoſitore nel dar le ſcuole alle Caſe Profeſſe, contro alle Bolle, e alle Coſtituzioni. *pag.* 40.

A R T I C O L O III.

Si dà l' Idea eſſenziale de' Collegj della Compagnia per li caratteri lor proprj: cioè di mantenere ſcuole, e di oſſervar la povertà in particolare, col poſſedere in comune: dove ſi ſpiega, come ne'Collegj le ſcuole principalmente ſi mantengono per gli Eſterni, contro alle falſe idee del Contraddittore.

Due caratteri proprj de' Collegj. *pag.* 43.
Confronto delle Bolle di Paolo, e di Giulio III su' Collegj. *ivi.*
Primo carattere de' Collegj, ſono gli eſercizj di ſtudj. *pag.* 44.
Secondo carattere de' Collegj, è il modo di ſoſtentarſi. *pag.* 45.
E da queſti due caratteri riconoſconſi i Collegj. *ivi.*
Diſtinzione inſuſſiſtente oppoſta dal Contraddittore. E' diſtinzion di ſua idea, nè conforme all' Iſtituto. *ivi.* E' diſtinzion men coerente. *pag.* 46. Anzi è all' Iſtituto contraria: e recanſi i paſſi delle Coſtituzioni. *pag.* 47.
L'ideal ſiſtema del Contraddittore ſi oppone al comun ſenti-

 men-

mento, per cui si son voluti i Collegj a motivo delle scuole. pag. 48.
Per le scuole i Collegj han meritate tante approvazioni. pag. 49.
E per le scuole si son voluti i Collegj più, che le Case Professe; specialmente da' Padri del Concilio di Trento. ivi.
Anzi giusta le Costituzioni il più de' Collegj dev' esser senza Studenti dell' Ordine. pag. 50.

ARTICOLO IV.

Si Spiega il Grado di Scolastici nella Compagnia: e si dà a vedere, come i Collegj sono per gli Scolastici: nè perciò debbono mantenere attuali Studenti dell' Ordine: i quali soli vi vorrebbe il Contraddittore.

Difficoltà quì nata dalla voce di Scolari, o Scolastici. pag. 53.
E' certamente difficoltà di apparenza. ivi.
L'ambiguità della voce si toglie dall' Istituto. pag. 54.
L'appellazion di Scolastici è nella Compagnia appellazion di Grado. pag. 55. Pruovasi tal intelligenza della voce *Scolastici*. pag. 57. E pruovasi dalle Costituzioni. ivi.
Le Costituzioni appellano Scolastici quei, che dispongonsi ancora alla Professione. ivi.
La Professione non si fa prima de' 33 anni compiuti. pag. 58.
Sino alla Professione gli Scolastici danno di se pruove ne' Collegj, secondo l' Istituto. pag. 59.
L' istesso compruovasi dalla Bolla di Giulio III. pag. 60.
L'ambiguità dunque togliesi dalle Costituzioni, e dalle Bolle. pag. 63.
Due inconvenienti, se tal voce di Scolastici intendasi altrimenti. ivi.

ARTICOLO V.

Dal già detto raccolgonsi le principali proprietà de' Collegj, volute da S. Ignazio, e travolte dal Contraddittore. Quì se n'espone la prima: cioè quali persone compor debbano un Collegio, secondo l'Istituto.

Cinque proprietà de' Collegj. pag. 64. Illazioni, che da tali pro-

proprietà trae l'Oppositore. pag. 65.
I Collegj da S. Ignazio disegnati per l'educazion della Gioventù. ivi.
Per tali impieghi de' Collegj son destinati gli Scolastici. pag. 66.
Perciò anche è necessaria moltiplicità di Collegj. ivi.
La distribuzion degli Scolastici per li Collegj fa intender le Bolle, e le Costituzioni. pag. 67.
Ma cogli Scolastici vuol S. Ignazio ne' Collegj anche altri Professi, con regola di retta prudenza. pag. 68. Ciò ripete di nuovo S. Ignazio. pag. 69.
Sono anche ne' Collegj i Professi inabili. ivi.
S' inferisce l'idea vera di un Collegio, giusta la mente di S. Ignazio pag. 70.
L'idea di S. Ignazio vedesi ne' Collegj, che or sono. pag. 71.
L'idea contraria sarà contraria all' Istituto di S. Ignazio. ivi.

ARTICOLO VI.

Si espone la seconda proprietà de' Collegj, ch' è di esercitare i ministerj gratuiti delle Scuole: e quanto tal proprietà mal si prenda dall' Avversario, come un carattere di Case Professe.

La diversità de' Domicilj corrisponde alla diversità de' ministerj: che son tutti gratuiti. ivi.
La ragion di gratuito è comune a tutt' i ministerj. Ed error quì dell' Oppositore. pag. 72.
Opposizione insussistente dell' Avversario. pag. 74.
Se ne dimostra la insussistenza. ivi.

ARTICOLO VII.

Si dà ragione della terza proprietà de' Collegj: ed è l' esercitare anche gli spirituali ministerj, per quanto sien compatibili co' Letterarj. Però non son essi nota di Case Professe, come spaccia vanamente l' Avversario.

Raziocinio men concludente dell' Avversario. pag. 77.
E' raziocinio appoggiato su'l falso, e convinto dalle Costituzioni. ivi

I mi-

I miniſterj ſpirituali ſon anche proprj de' Collegj. *pag.*78.
Ragion chiara, per cui a' Collegj convengono i miniſterj ſpirituali. *ivi.*
Tal ragione ſi eſpone dal Suarez. *pag.*79.

ARTICOLO VIII.

Si dimoſtra la quarta proprietà de' Collegj: cioè il lor numero, che per tutt' i rifleſſi dev' eſſer maggiore, che quel delle Caſe Profeſſe: e perciò ſecondo l' Iſtituto i Collegj in niun modo ſono Eccezione delle Caſe Profeſſe, come idea il Contraddittore.

Antica obbiezione del numero de' Collegj. *pag.*80.
Il numero de' Collegj è conforme alla pratica di S.Ignazio. *ivi.*
E' conforme altresì alle Bolle: benchè non è quì regola la prima Bolla di Paolo III. *pag.*81.
Giulio III ſi eſprime apertamente ſu 'l numero de' Collegj. *p.*82.
Eſpreſſioni di Giulio III ſu le Caſe Profeſſe, e i Collegj. Dimoſtrano il minor numero di Caſe Profeſſe: E il numero aſſai maggior di Collegj *ivi*. E la ragione, e la ſperienza faceano, che Giulio parlaſſe così. *pag.*87.
Il numero de' Collegj conforme anche alle Coſtituzioni. Luoghi delle Coſtituzioni, che indicano il numero de' Collegj *ivi*. Richiede l' Iſtituto gran numero di Collegj per erudire l'eſterna Gioventù. *pag.* 84. Richiede anche l'Iſtituto gran numero di Collegj per allevare i ſuoi Scolaſtici. *pag.* 85. Dovendoſi gli Scolaſtici diſtribuire giuſta i proprj talenti. *ivi.*
Saggia condotta di S. Ignazio nel moltiplicare i Collegj. 86.
Obbiezione ſu 'l minor numero delle Caſe Profeſſe *ivi*. Prima riſpoſta, conforme al già detto. *pag.*87.
Seconda riſpoſta contiene tre ragioni. Ragione prima: perchè non molti Profeſſi reſtano per popolar le Caſe. Autorità ſu di ciò del Suarez, e del Ribadeneira *ivi*. Ragione ſeconda: perchè le molte Caſe Profeſſe non ſi confanno alle intenzioni del Concilio di Trento. *pag.*88. Ragione terza: perchè i Collegj ſon più utili al comune delle Città. *pag.* 91. Per queſta ragione i Collegj ſi ſon tanto moltiplicati. *pag.* 92. E per la ragion medeſima è più difficile la fondazione di Caſe Profeſſe. *ivi.*

D'in-

D' incontro a tutto ciò, è bene strano quel che l' Oppositore pensa de' Collegj. *pag.*93.
Il dire, che i Collegj sieno Eccezione, è stranezza di un pensare arbitrario. *pag.*94.
I Collegj si esigono dall' Istituto da se stessi, e anche principalmente. *ivi.* Incoerenza in ciò dell' Oppositore, che reca pur la vera dottrina. *pag.* 95. Tal vera dottrina si espone, e con essa convincesi l' Avversario. *pag.*96.
Conchiudesi, che non son dunque i Collegj Eccezione di sorte alcuna. *pag.* 97.
Occasione di abbaglio dell' Oppositore, nata dalla men retta intelligenza della Povertà Religiosa. *pag.* 98.

ARTICOLO IX.

Prima di esporre la Povertà propria de' Collegj, si distingue l' idea generale, che dall' Avversario confondesi, della Povertà, e della Mendicità Religiosa. Dimostrasi l' unione, che dell' una, e dell' altra S. Ignazio volle nel suo Ordine: e che non perciò la Mendicità istessa delle Case Professe, è totale Incapacità.

Espressioni men ponderate dell' Oppositore su la Povertà della Compagnia. *pag.* 99.
Debbonsi stabilire le nozioni, e le specie della Povertà, e della Mendicità. *ivi.*
La Povertà mal confondesi colla Mendicità, come fa l' Oppositore. *ivi.*
Unione di Povertà, e di Mendicità voluta da S.Ignazio nel suo Ordine. *pag.* 100.
La Mendicità delle Case Professe non si dee far legge di tutti i domicilj. *pag.* 101. Nè in ciò si son delusi i Pontefici, nè i Principi. *ivi.*
Falsa asserzione, che la Compagnia si è dilatata per la Mendicità. *pag.* 102.
Gli Ugonotti per se recati dall'Avversario, gli sono in ciò contrarj. *pag.* 103.
La mendicità è propria delle Case Professe, ma non è incapacità ad acquistare. *pag.*105.
Le

Le Religioni Mendicanti son capaci di acquistare, purchè non ritengano. *pag.* 106.
E' ciò dichiarato delle Case Professe: e sì da Giulio III: *ivi*.
Sì anche dalle Costituzioni di S. Ignazio. *pag.* 107.
S'inferisce qual sia dunque la mendicità delle Case Professe, anche con altre autorità. *pag.* 108. Decisione su di ciò della Ruota Romana. *pag.* 109. Autorità di Fagnano, e del comune de' DD. *ivi*.

ARTICOLO X.

Si passa ad esporre qual sia la Povertà propria de'Collegj.

Povertà de' Collegj col possedere in comune. *pag.* 110.
Abbaglio circa ciò del Cotraddittore: *pag.* 111. Convinto colle disposizioni del Concilio di Trento: *ivi*. E colle ragioni del Concilio. *pag.* 112.
Conforme a tal disposizione, e a tali ragioni, è la Povertà ne' Collegj. *ivi*.
Nuovo abbaglio, nè lieve dell'Oppositore. *pag.* 113.

ARTICOLO XI.

Digressione

Per una Obbiezione del Contraddittore sul Dominio del Generale.

Dominio del Generale, qual si asserisce dal Contraddittore. *pag.* 114. Digressione su ciò necessaria. *pag.* 115.
Il sistema del dominio del Generale riducesi a due tesi. *ivi*.

FALSITA'

Di tal sistema.

Rovesciasi il fondamento delle due tesi, e del sistema; col mostrare, che ciascun Collegio ha il dominio de'suoi beni. *ivi*.
Tre illazioni di tal verità. *pag.* 116.

§. I.

§. I.

Le Bolle Pontificie non riconoſcono in altri il dominio de' Beni, che ne' particolari Collegj.

Dimoſtraſi dalle Bolle, che ciaſcun Collègio ha il dominio de' ſuoi beni. *ivi.*
Le Bolle eſprimono l'incapacità de' Profeſsi, e il dominio de' Collegj. *ivi.*
Le Bolle chiaman dote de' Collegj i lor fondi. *pag.*117.

§. II.

Le Coſtituzioni riconoſcono la Proprietà de' ſuoi beni in ciaſcun Collegio.

Dimoſtraſi anche dalle Coſtituzioni, che ciaſcun Collegio ha il dominio de' ſuoi beni. *pag.*118.
Teſto deciſivo di Gregorio XIII ſu tal punto. *pag.*119.

§. III.

Luoghi delle Coſtituzioni addotti malamente dall' Avverſario.

L'Oppoſitore reca per ſe le Coſtituzioni. *pag.* 120.

La prima citazione delle Coſtituzioni fatta dall'Avverſario, è contra l'Avverſario medeſimo.

Primo paſſo delle Coſtituzioni addotto dall'Oppoſitore. *ivi.*
Si reca il paſſo citato, ed eſponendoſi, è all' Oppoſitore contrario. *pag.*121.
Altro paſſo delle Coſtituzioni all' Oppoſitor contrario. *ivi.*

Seconda citazione anche all' Avverſario contraria.

Seconda citazione più infelice. *pag.*123.
Teſto intiero delle Coſtituzioni. E' in tutte le parti contrario all' Oppoſitore. *ivi.*

b Re-

Restrizioni, che ha il Generale anche su le donazioni fatte al comune della Compagnia. pag.124.

Terza Citazione mutilata, nè spettante all' argomento.

Terza citazione anche più infelice. pag.126.
Testo svisato, che si adduce. ivi.
Testo sincero parla di tutt' altro. pag.127.
Rimprocci dell' Oppositore quì fuori di luogo. pag.128.

§. IV.

Altra Obbiezione di quel che si scrisse nella causa delle Badie sotto Ferdinando II.

Si propone l' obbiezione di quel che si scrisse in que' tempi. ivi.

Esposizion del fatto, e delle scritture corse in quel tempo.

Esposizion del fatto delle Badie. pag.129.
Editto Imperiale, e Breve Pontificio su la distribuzion delle Badie. ivi.
Scritture uscite su tal argomento. ivi.
Ragione prodotta dal Layman per la distribuzion delle Badie. pag.131.
Tal ragione era comune a' Mendicanti, e alla Compagnia. pag.135.

Tre Proposizioni su le Scritture divolgate nella controversia delle Badie di Germania.

I Non vi era bisogno di tali dottrine per la controversia delle Badie. pag. 137.
II Se quegli Scrittori si fossero trasportati, non sono seguiti. ivi.
III Ma quegli Scrittori nulla hanno insegnato, che non sia vero, e conforme a quel, che abbiam noi già detto. pag. 139.
Passo mutilato mostra l' occasion dell' abbaglio dell' Avversario. pag.140.
Illazione inconsiderata del Contraddittore. pag.142.
Nel passo mutilato si tace la vera dottrina del Crusio. pag.143.
AR-

A R T I C O L O XII.

Conferma l'abilità de' Collegj a possedere non meno il favor del Concilio di Trento: che la Rinunzia della Congregazione II a tal favore, in riguardo alle Case Professe: come altresì la Bolla di S. Pio V, che dichiarò Mendicante la Compagnia.

Tre soggetti di questo articolo. pag. 144.

§. I.

Il favor del Concilio dimostra, e conferma l'abilità de' Collegj.

Falsa idea dall'Oppositore attribuita al Concilio. pag. 145.

Tal idea di Case Professe colle scuole si oppone a' sentimenti del Concilio. E si oppone alle Bolle de' Papi. ivi. In tal idea rinchiudesi un error maschio, che adotta l'Oppositore. p. 146.

L'idea del Concilio circa la Compagnia si dichiarò con solenne decreto. pag. 147.

Il Concilio abilita i Mendicanti ancora a possedere, eccetto due Ordini soli. ivi.

Tenor del Decreto. pag. 148.

Si pondera la generalità del Decreto per rispetto a tutte le Religioni, salvo due. ivi. E tra tutte le Religioni compresa è la Compagnia. pag. 149. E comprese sono anche le Case Professe, per attestazion pur del Soave. ivi

Il passo del Soave disfavorisce l'Avversario. pag. 152. E dove il Soave il favorisce, non è da seguirsi. pag. 153.

Risposta dell'Oppositore aliena dall'argomento. pag. 155.

La ragion presa dal Concilio è sempre in piedi. ivi. E se ne chiede soluzione. pag. 156.

Si tien dietro i passi dell' Oppositore; e più verità si mostrano. ivi.

Alla concession del Concilio non si oppone il riferito Decreto I. ivi.

Per tal concessione dal Concilio non si cambiò l' essenza delle Religioni. ivi.

Posta tal concessione, la Congregrazione VI non potè contravvenire al Concilio. pag. 158.

Non si oppone dunque risposta, ma diversione. *pag.*159.
E però altra risposta cerca l'Oppositore. *ivi.*

§. II.

La rinunzia al favor del Concilio per rispetto a' Professi, e alle Case Professe, vie più conferma l'abilità de' Collegj, contro al sentir dell' Avversario.

Rinunzia, e false esposizioni fattene. *ivi.*
Si espone la rinunzia della II Congregazione, i suoi motivi, il suo tenore. *pag.*160.
Del Decreto XXXIII della Congregazion II, Proposizion del dubbio. *pag.*161.
Decisione dell' istesso dubbio. *ivi.*
Per esser rinunzia, è di interpetrazione stretta. *ivi.*
La rinunzia fu per le sole pochissime Case Professe, che allor vi erano, e le altre, che si speravano. *pag.*162.
Le voci della rinunzia esprimono la mente. *pag.*163.
Non fu effetto di tal rinunzia spogliare verun Collegio. *ivi.*
Altra diversion dell' Oppositore. *pag.*164.
Falsità quì avvanzata su la parola. *ivi.*
Si dimostrano più falsità, *pag.* 165. Coll'istesso Canone di quella Congregazione, che l' Oppositor cita: *pag.* 166. E rapportasi il tenore di quel Canone a lui contrario. *ivi.*
Posto ciò: l'opposizion contiene falsità, e raggiri. *pag.*177.
Molte falsità avvanzate. *ivi.*
Raggiri, che notansi nell'Oppositore. *pag.*170.
Da un decreto del Concilio va all' altro. Dal Concilio va alla Rinunzia. E dalla Rinunzia ad altro Canone delle Congregazioni II, e III. *ivi.* E dalle Congregazioni passa al pensar del Concilio. *pag.*171.
Chiedesi dunque risposta precisa. *ivi.*
Se il pensar dell' Oppositore sia quì analogo, e conforme alle leggi fondamentali. *pag.*172.
Non è analogo, ed uniforme a Bolle, e a Costituzioni il pensar su le Scuole ad esterni. *pag.*173.
Nè è analogo a Bolle, e Costituzioni il suo pensar su gli Scolastici della Compagnia. *pag.*174.

Nè

Nè analogo è a Bolle, e Costituzioni il suo pensar sul numero de' Collegj. *pag*.175
Il pensar dunque del Concilio fu ben diverso. *pag*.176.

§. III.

Come la Bolla di S. Pio V dichiarò Mendicante la Compagnia, e riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere.

S. Pio V. dichiarò Mendicante la Compagnia. *ivi.* Quando numerosi erano i Collegj, e pochissime le Case Professe. *p*.177.
La disposizion Pontificia dee appagare, comechè non se ne intenda la ragione. *ivi.*
Altre Religioni anche furono da S. Pio V annoverate tra le Mendicanti. *ivi.*
E' anche da distinguere diversi gradi di Mendicità, giusta i diversi Istituti. *pag*.178.
E secondo tali gradi di Mendicità S. Pio V dichiarò Mendicanti altre Religioni: *pag*.179. E anche la Compagnia, giusta il suo Istituto. *ivi*.
Si entra ad esporre la Bolla, e le sue ragioni. *pag*.180
S. Pio V dichiara Mendicante la Compagnia per Istituto. *p*.181
Tenor della Bolla di S. Pio V. *pag*.182. Dichiara nella Compagnia i due caratteri de' Mendicanti. *ivi.*
Falsa immaginazione di molte Case Professe a' tempi di S. Pio V. *pag*.183.
Non perchè non si vede la ragion della legge, può condannarsi la legge. *pag*.184.
Vi ha pur ragione della legge di S. Pio V *ivi*. E di tal legge si dà ragion convincente dal Fagnano. *pag*.185. Altra ragione a confermar l'istessa legge *ivi*. Per queste, ed altre ragioni la dichiarazion di S. Pio V è la più vera. *pag*.186.
S. Pio suppose, e riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere. *p*.187.
Nè per esser Mendicante l'Istituto, debbon mendicare tutti i Domicilj. *pag*.189.
S. Pio in ciò fu uniforme a se stesso; avendo promossi i Collegj. *pag*.190.
In ciascun anno S. Pio promosse fondazioni di nuovi Collegj. *p*.191.
Dall'esser la Compagnia Mendicante, giusta S. Pio V, inferiscesi

ſceſi la capacità, e la moltitudine de' Collegj. *pag.*193.

ARTICOLO XIII.

Da quanto ſi è eſpoſto deduceſi la rettitudine, con cui la Congregazion VI dichiarò la general Capacità, che i Collegj hanno a poſſedere.

La Congregazion VI con piena autorità avea deciſa queſta Controverſia. *pag.*194. E perciò fuor d'ogni dovere malmenata dall' Avverſario. *pag.*195.
Ma la Congregazion VI tutto dichiarò conforme l'Iſtituto. *p.*196.
Tre claſſi di Oppoſizioni. *ivi*

§. I.

Le accuſe date contro al punto, che fu dalla Congregazione VI deciſo, ſono contrarie allo ſteſſo Avverſario.

Si dice il decreto della Congregazione VI contrario a Bolle: ma per un ſolito abbaglio. *ivi*
Bolla di Paolo III parla de' ſoli Profeſſi: e da Giulio III per riſpetto a' Profeſſi ſi dichiara. *pag.*198.
Eſpreſſion di Paolo III circa il numero de' Collegj, dichiarata da lui, e da Giulio III. *pag.*199.
Dunque il numero de' Collegj dalla Congregazion VI ſi approvò in conformità delle Bolle primitive. *pag.*200.
Le ſcuole ad eſterni, e ſon proprie de' Collegj; ed han fatto moltiplicare i Collegj. *ivi.*
I miniſterj gratuiti di ſcuole non eſcludon le rendite de' Collegj. *pag.*201.
Gli altri miniſterj ſpirituali non fanno, che i Collegj ſien Caſe Profeſſe; ma che ſien Collegj della Compagnia. *pag.*203.
Le Oppoſizioni conferman dunque il retto giudizio della Congr. VI. *pag.*204.

§ II.

§. II.

Il modo regolare, che tennesi nella Congregazion VI a decidere, vie più avvalora il tenor della decisione.

Il dubbio, che si propose nella Congreg. VI. *pag.*205.
Maturità, ed esattezza della Congregazione nel discutere il dubbio. *pag.*206.
Accurato tenor della decisione. *pag.*207.
Si espone il nodo intiero della controversia. *ivi.*
Riserbo anche usato nel decidere. *pag.*208.
La Congregazione risolve il punto in grado ancor di dubbio.209.
Irragionevol condanna della Congregazione VI fatta dall' Avversario. *pag.*210.
Sinistre interpetrazioni della maturità nel decidere. *pag.*211.
Un tal decreto si vuole, ma non lo è, soggetto a nullità: *ivi.*
Per le ragioni tutte, che gli assistono. *pag.*212.

§. III.

Le accuse prodotte contra l' Autorità, con cui la Congregazion VI decise, vie più la confermano.

Non può negarsi alle generali Adunanze l' autorità di dichiarare i dubbj. *pag.*213.
Ogni ragion vuole tal autorità nelle generali Adunanze dell' Ordine. *pag.* 214.
Nè senza evidente ragione posson rifiutarsi tali statuti. *pag.*215.
Facoltà conferite alle Generali Congregazioni della Compagnia: *ivi.* Sì da' Sommi Pontefici con ampie Bolle; 216. Come anche dalle Costituzioni di S. Ignazio. *pag.*217.
Esempj di ciò nelle Congregazioni Generali. *ivi.*
Onde vano è il gridar contro, che fa l' Oppositore. *ivi.*
Le facoltà de' Papi, e delle Costituzioni limitate poi dalle Congregazioni medesime. *pag.* 218.
Limitazion prima, e fondamentale della I Congreg. *ivi.* E' tal restrizione inserita nella Formola delle Congregazioni Generali. *pag.*220.
Altre limitazioni delle Congregazioni V, e VI. *ivi.*

Si

Si passa alle opposizioni dell' Avversario. *pag.* 221.
Prima opposizione contiene più abbagli. *ivi.*
Primo abbaglio dell' Oppositore. *ivi.*
Secondo abbaglio del medesimo. *pag.*222.
Terzo abbaglio dell' istesso Oppositore. *ivi.*
Altra opposizione quì fatta. *pag.*223.
Ove pur tutto concedasi, nulla si conchiude in contrario. *ivi.*
Ma è falso ciò, che oppone. *pag.*224.
E' falso altresì ciò, che suppone. *pag.*225.
Altre opposizioni nulla concludenti. *pag.*226.
E pur si assume dall' Oppositore, come a favor suo quel, ch' è contro di lui. *ivi.*
Il testo addotto pruova l' autorità delle Congregazioni, che l' Oppositor niega. *pag.*227.
Illazion dell' Oppositore contraria al testo, che adduce. *pag.*228.
Il Concilio quì prodotto, non si affà alla controversia. *ivi.*
Immaginarie innovazioni asserite dall' Avversario. *pag.*228.
Incredibil taccia, che si dà alla Congreg. VI, di Voto trasgredito. *pag.*230.
Nè il tenor del Voto, nè la spiegazione sostengono tal taccia. *pag.*232.
Il tenor del Voto è apologia della Congreg. VI. *ivi.*
Nuova apologia è la spiegazione da S. Ignazio data a tal Voto. *ivi.*
Conchiusione, con due riflessioni. *pag.*233.
Prima riflessione fu l' irragionevol eccezion data alla Congreg. VI. *pag.*235.
Seconda Riflessione su le insussistenti ragioni di dar eccezione. *pag.*136.
Le ragioni dell' Oppositore, o son travvedimenti; che si enumerano. *ivi.*
O sono equivocazioni; che si accennano. *pag.*237.
Quanto però è irragionevole l' eccezion data alla Congregazione VI. *ivi.*
Dal Dritto si passa a dimostrare il Fatto. *pag.*238.